

PARTE SECONDA

**REPERTORIO
DELLE SENTENZE PENALI**

BIANCA

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI ROMA

PRESIDENTE: Stipo Antonino

DATA: 13/02/1985 RG.: 9549/83

MASSIMA: *Titolarità del diritto di sfruttamento commerciale televisivo delle opere cinematografiche - Durata della tutela dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno.*

Il D.P.R. n. 19 del 1979, che ha elevato la durata di protezione delle opere cinematografiche da 30 a 50 anni (ora elevato nuovamente a 70 anni, in base all'art. 32 L. 633/41 così come modificato dall'art. 17 della L. 6 febbraio 1996 n. 52), modificando l'art. 32 della legge sul diritto d'autore, non ha influito sulla proroga di 6 anni di cui al D.L. Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, né sulla sospensione dei termini prevista in favore delle opere dei paesi delle potenze alleate, dal Trattato di Pace del 10/02/47, allegato XV, lett. a n. 3.

DIRITTO: *(Omissis)* Non vi sono dubbi né contestazioni in punto di fatti, circa l'attribuibilità del possesso dei film elencati a ciascun imputato secondo le imputazioni, sicché la decisione verte tutta sulle questioni di diritto prospettate dalle parti.

Nel dibattimento tutti gli imputati sono stati presenti, e si sono costituite parte civile ...*omissis*... nonché l'avvocato <V> quale procuratore speciale di tutte le società già nominate con riferimento all'esposto iniziale da esse presentato.

Quanto alle dichiarazioni degli imputati, queste possono sintetizzarsi nel senso che il <C>, il <V>, il <N> ed il hanno sostenuto di aver regolarmente acquistato le opere in questione (da una preesistente soc. Alfa, dalla Beta, dal fallimento della Gamma) e di averle riversate personalmente su nastro magnetico, trasformandole in videocassette.

(Omissis) In proposito si osserva che la tesi di aver regolarmente acquistato i diritti di riproduzione anche su nastro magnetico e di conseguente sfruttamento televisivo delle opere in questione è del tutto smentita dai fatti. I titolari dei diritti sui film hanno contestato tale assunto, e nessuno degli

imputati ha prodotto un solo documento dal quale sia arguibile detto acquisto; ch , anzi, nessuno dei documenti di acquisto prodotti proviene dal legittimo proprietario dei diritti di sfruttamento dei film (le case produttrici), ma solo da altre societ  che nel contratto di vendita hanno, come   logico, ben specificato che vendevano i diritti di cui erano in possesso, e non altri; e in nessun atto si fa menzione n  di riversamento su videocassette n  di sfruttamento televisivo, anche con riferimento a film di produzione recentissima che siano elencati nell'imputazione.

Diverso discorso va fatto per quelli di vecchia produzione, per i quali gli imputati sostengono che sono ormai divenuti di pubblico dominio, e utilizzabili da chiunque in qualunque forma.

Sennonch  la protezione, stabilita in trenta anni dalla legge 22.4.1941 n. 633,   stata portata a cinquanta anni dal D.P.R. 8.1.79 n. 19; e nessuno dei film di cui ci stiamo occupando era entrato in pubblico dominio prima della proroga sancita da quest'ultima legge.

Infatti il D.L.L. 20.7.1945 n. 440 aveva prorogato, senza eccezioni, di altri sei anni il termine trentennale di protezione, portandolo a trentasei anni complessivi, s  che, a ritroso, si risalirebbe dal 1979 al gennaio del 1943. Ci  se il termine fosse trascorso senza accidenti di sorta; ma cos  non  . Il Trattato di Pace di Parigi, infatti, al termine della seconda guerra mondiale, per le potenze alleate ha sospeso detto termine per tutta la durata del conflitto, determinata ufficialmente in cinque anni e dieci mesi. Pertanto nessun film pubblicato dopo l'aprile del 1937 era entrato in pubblico dominio alla data del D.P.R. n. 19 del 1979.

Nessun dubbio sussiste, a parere del collegio, circa la cumulabilit  della proroga di sei anni stabilita dal D.L.L. del 45 n. 440, e la sospensione di cinque anni e dieci mesi sancita nel Trattato di Pace: la diversa durata, la differente natura giuridica degli istituti della proroga e della sospensione, la diversa natura degli atti formali che contengono le due statuizioni (D.P.R. e Legge attuativa del trattato di pace) non consentono una soluzione differente.

Non diversa la situazione per quanto riguarda i film di pro-

duzione statunitense, come sono molti di quelli per cui è causa. È vero che gli Stati Uniti non hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Berna; ma i rapporti con questo Paese sono regolati dalla Convenzione Universale sul Diritto D'Autore, in base alla quale all'opera cinematografica straniera (qual è quella americana in Italia) si fa godere la stessa protezione accordata a quelle nazionali. Orbene è pacifico che tanto in Italia quanto negli Stati Uniti la protezione è di trentasei anni (vedi pag. 4 della memori difensiva prodotta in udienza), per i film prodotti fino al 1979. E naturalmente non si comprende perché anche nei confronti degli Stati Uniti non dovrebbe valere la sospensione dei termini per cinque anni e dieci mesi per motivi bellici.

Anche per le opere statunitensi, perciò, la disciplina non è diversa da quanto già esposto in precedenza.

Tanto premesso, tutti gli imputati devono rispondere di ricettazione secondo la rubrica del capo A): il reato presupposto in relazione al quale è da dire che esso non deve essere individuato in concreto in tutti i suoi elementi di fatto, essendo sufficiente che se ne possa ipotizzare con certezza l'esistenza – sarà quello di furto (o di appropriazione indebita, o altro analogo) oppure quello previsto dall'art. 171 della Legge 22.4.1941 n. 633, – che è pure un delitto – nell'ipotesi che si voglia sostenere che gli imputati hanno riprodotto opere che già erano frutto di riproduzione abusiva.

Il fatto, poi, per cui sono confessi, di aver proceduto alla riproduzione in proprio, costituisce a sua volta il reato, di cui tutti devono pure rispondere, previsto dall'art. 171 della legge citata, così modificandosi la rubrica del capo B).

Osserva il Collegio che erroneamente è stata contestata agli imputati, al suddetto capo B), la violazione della legge 29 luglio 1981 n. 406. Questa legge si riferisce, con ogni evidenza, alle cosiddette "musicassette", e riguarda cose come dischi o nastri o simili, che hanno riferimento all'opera meramente fonografica e non cinematografica; e infatti l'art. 3 di essa abroga la lettera e) della legge 633/1981, che appunto parlava di "dischi" in epoca in cui i dischi non potevano che essere fonografici. Il fatto che un film sia normalmente corredato di una "colonna sonora", talvolta anche pregevole,

non rileva, e non è sufficiente a parere del collegio ad assimilarlo ad un'opera fonografica, troppo diversa essendo da questa quella cinematografica, per il preponderante rilievo che assumono altri elementi (soggetto, sceneggiatura, recitazione, fotografia, regia) rispetto alla sola parte per così dire auditiva.

Il fatto descritto nel capo b), e precisamente contestato a tutti gli imputati come entità storica, integra giuridicamente gli estremi dell'art. 171 della legge 633.

Premesso che, con tutta evidenza, se errore ci fosse stato, non si sarebbe trattato di errore su legge extrapenale, sebbene su legge integrativa del contenuto di questa, e sarebbe un errore penalmente privo di efficacia, scusante, in ogni caso non pare che sussista alcuna buona fede da parte degli imputati, in punto di dolo.

Valgono due considerazioni: intanto quella che non si tratta di una disciplina giuridica poi così tanto complessa, controversa e difficile come la difesa vuol far credere: e poi quelle scaturenti dalla professione svolta dagli imputati, di commercianti in opere cinematografiche, e quindi ben addentro nelle regole di questo commercio, espertissimi del ramo, sicuramente consapevoli di quali opere siano entrate, e quotidianamente entrino in pubblico dominio col passare del tempo.

Fra reati sussiste il concorso formale ai sensi dell'art. 81 c.p., e va aumentata la pena pecuniaria infliggenda per la ricettazione, che è il reato più grave. Non ritiene il collegio in proposito che ricorre l'ipotesi lieve prevista dal capoverso dell'art. 648 del c.p., per il numero di opere abusive di cui ciascun imputato aveva la disponibilità, per il loro cospicuo valore commerciale, singolarmente e nel complesso, per la gravità dei danni cagionati o cagionabili alle case produttrici. Invece a ciascuno imputati possono essere concesse le attenuanti generiche, anche al fine di mitigare l'asprezza della pena, valutandole prevalenti sull'aggravante del nesso teologico, che ovviamente sussiste.

Ritiene il Tribunale che, pur trattandosi di posizioni distinte, non sussistano ragioni apprezzabili per un trattamento differenziato degli imputati in punto di pena; sembra misura adeguata per tutti il minimo edittale (due anni di reclusione ed

un milione di multa), ridotta ad un anno e quattro mesi e settecentomilalire per le attenuanti generiche, aumentata per il concorso formale alla misura definitiva di un anno e quattro mesi di reclusione, e novecentomilalire di multa; con le spese processuali come per legge.

Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese i parte civile, liquidate in dispositivo; nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in apposito giudizio civile, non sussistendo gli elementi per una valutazione in questa sede. Naturalmente il <N> ed il , imputati in concorso fra loro, risponderanno solidamente; gli altri imputati risponderanno ciascuno secondo le proprie personali responsabilità con riferimento, per tutti, ai film di cui avevano la disponibilità e alle parti che si sono costituite contro ciascuno.

Va ordinata la confisca delle cose in sequestro, trattandosi di opere non in originale ma in copie abusivamente riprodotte. Sussistono i presupposti per la concessione al <V> ed al <F> della sola sospensione condizionale della pena: di entrambi i benefici (pena sospesa e non menzione) al <N> ed al ; nulla è applicabile al <C>.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dott. Luigi Leoncini

DATA: 20/05/1985 NUMERO: 1309

MASSIMA: *Reato di ricettazione di pellicole cinematografiche relative a films ancora in distribuzione nelle sale cinematografiche. Estensione dell'addebito a pellicole non prese in esame nel giudizio di primo grado - Consapevolezza della provenienza delittuosa - Sussistenza del dolo.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con il primo dei tre motivi d'impugnazione, il ricorrente propone nuovamente la doglianza, già disattesa dal giudice di primo grado e dal giudice di appello, relativa alla "Violazione dell'art. 524 n. 3 c.p.p., per essere stato l'<A> processato e condannato per un

capo d'imputazione generico e indeterminato, con conseguente nullità del procedimento", sostengono che assoluta e invalidante sarebbe l'incertezza circa le pellicole oggetto della ricettazione.

Il motivo è infondato. La nullità del decreto di citazione per "incertezza assoluta sui fatti che determinano l'imputazione", ai sensi dell'art. 412 c.p.p., si ha soltanto quando si accerti in concreto che l'imputato sia stato costretto ad affrontare il dibattimento ignorando l'oggetto dell'addebito ascrittogli, vale a dire, senza sapere di quale fatto si tratti e di quale comportamento lo si accusi, sì che ne resti impedito l'esercizio della difesa personale e tecnica. Nel caso in esame, invece, questa assoluta incertezza ossia totale indeterminatezza, non sussiste affatto, atteso che la richiesta del pubblico ministero, notificata all'imputato, ai sensi dell'art. 408, comma 1°, c.p.p., insieme al decreto di citazione, esaurientemente contiene, ai sensi dell'art. 396, secondo comma n. 2, c.p.p., l'enunciazione del titolo del reato (art.li 81 cpv. e 648 c.p.: ricettazione continuata) e del fatto contestato (acquisto di pellicole "Super 8" di provenienza illecita).

Non ha rilevanza che non vi siano indicate analiticamente le pellicole la cui ricettazione viene addebitata, in quanto la citazione era atto complementare e conclusivo del procedimento istruttorio iniziato con l'ordine di perquisizione e sequestro emesso dal p.m. il 19 dicembre 1978 (contenente, tra l'altro, l'indicazione delle pellicole *de quibus*), notificato ed eseguito il medesimo giorno, alla presenza dell'<A>, il quale, poi, ebbe specifica contestazione dei relativi reati e fu specificamente interrogato sul punto dal magistrato inquirente il 6 febbraio 1979, assistito dal suo difensore.

Non ravvisabile, pertanto, anzi certamente da escludere, è qualsiasi menomazione del diritto di difesa dell'imputato.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per "Violazione dell'art. 524 nn. 1 e 3 c.p.p., per avere la Corte di Appello riformato *in peius* la sentenza del Tribunale di Trieste", sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe esteso l'addebito a pellicole non considerate dal Tribunale, vale a dire, ai films "*Maschera di cera*" e

“*L'esorcista*”, non menzionati nella prima sentenza, e ai films “*Serpico*” e “*L'inferno di cristallo*”, non compresi tra quelli sequestrati.

Il motivo è infondato, poiché tutte le pellicole, i cui titoli sono stati indicati dalla Corte di Appello nel dispositivo della sentenza impugnata, appartengono sin dall'inizio alla contestazione (anche quelle non sequestrate, perché già restituite, ma incluse nel provvedimento di sequestro) e sono state recepite come tali, nessuna esclusa, nella sentenza del Tribunale; di guisa che, trattandosi formalmente e sostanzialmente di mera precisazione, e non di modificazione o estensione, è da escludere la denunciata *reformatio in peius*.

Con il terzo e ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo della “Violazione dell'art. 524 nn. 1 e 3 c.p.p., in relazione all'art. 475 n. 3 c.p.p.”, sostenendo che manchevole e/o contraddittoria sarebbe la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico ed alla negata rinnovazione del dibattimento, onde assumere prova per testi sul punto.

Il motivo è infondato. Sul primo punto, è agevole osservare, infatti, che congruamente e logicamente, incensurabilmente pertanto in questa sede, il giudice di appello ha ritenuto accertata la consapevolezza della provenienza delittuosa delle pellicole in base ad univoche e convergenti risultanze probatorie, quali la professionalità dell'attività dell'<A>, una sua recente e analoga esperienza giudiziaria in materia (film “*La stangata*”), la sua reticenza sulle effettive fonti di approvvigionamento e, infine, l'obiettiva evidente illegittimità della circolazione, in formato “Super 8”, di films ancora in normale distribuzione nei circuiti cinematografici e non provenienti dai titolari dei diritti di utilizzazione economica. Sul secondo punto, sarà sufficiente rilevare che l'intero contesto della motivazione, nella completezza espositiva e sicurezza argomentativa, dimostra che la Corte triestina ha correttamente esercitato il potere discrezionale relativo alla chiesta rinnovazione del dibattimento, escludendo “di non essere in grado di decidere allo stato degli atti” (art. 520, comma 1°, c.p.p.), presupposto questo che soltanto giustifica la rinnovazione stessa.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dott. Vittorio Martuscelli

DATA: 14/5/1986 NUMERO: 1003

MASSIMA: *Reato di ricettazione di pellicole cinematografiche - Sussistenza - Configurabilità del concorso con il reato di contrabbando di materiale cine-ottico.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Il Tribunale di Catania, con sentenza del 19 novembre 1982, condannava <N> ad un anno e sei mesi di reclusione e L. 400.000 di multa per il delitto di ricettazione di films provenienti da reato artt. 81 cpv e 648 C.P. (capo II della rubrica) ed a L. 14.000.000 di multa per i reati di contrabbando di materiale cine-ottico del valore complessivo di L. 10.600.000 circa e di evasione della relativa I.V.A. – artt.: 25, 282 lett. f, 301, 326, 327, 333 e 334 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; 1, 6, 16, 67, 69 e 70 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; 1 e 3 L. 10 dicembre 1975 n. 724 (capi A e B della rubrica); lo proscioglieva per amnistia dal reato di cui all’art. 171 in relazione agli artt. 45 e 46 L. 22 aprile 1941 n. 533 (capo C della rubrica). Proposta impugnazione del <N>, la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 24 ottobre 1984, riduceva la pena per i reati finanziari a L. 9.500.000 di multa, confermando nel reato l’impugnata decisione.

Contro la sentenza d’appello ricorre per Cassazione l’imputato (*Omissis*).

Entrambe le censure sono infondate.

La prima – con la quale si critica la valutazione fatta dai giudici di merito degli elementi di prova a carico dell’imputato – in quanto, a parte la genericità della formulazione della doglianza, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la decisione adottata in punto di responsabilità, con argomentazioni immuni da vizi logici, ponendo in risalto: in relazione al delitto di ricettazione, come il <N> individuo “esperto di commercio cinematografico e titolare di ditte operanti nel settore” non poteva non conoscere il divieto di riproduzione di films in formato ridotto (non essendo ancora decorso un congruo periodo di sfruttamento) senza l’espressa autorizzazione delle case

produttrici (autorizzazione che nella specie mancava tanto che le case medesime si erano costituite parti civili), per cui certamente sapeva di acquistare cose di illecita provenienza siccome illegalmente riprodotte; in relazione al contrabbando, come era rimasto accertato che il materiale cine-foto-ottico sprovvisto del certificato di garanzia non era compreso nelle fatture emesse dalle ditte fornitrici relativamente alle interpretazioni effettuate con il regolare pagamento dei diritti doganali dovuti. La seconda – con la quale si deduce che era stata dal <N> data ampia dimostrazione della legittima provenienza del materiale in sequestro mediante la produzione delle fatture d’acquisto e che la Corte di merito era incorsa in un evidente travisamento del fatto avendo escluso un fatto chiaramente provato – in quanto, come del resto sopra precisato la Corte di merito, con giudizio di fatto adeguatamente e correttamente motivato, quindi non soggetto a sindacato in sede di legittimità, ha ritenuto che gli elementi di prova acquisiti al processo stavano a dimostrare che il materiale indicato nel capo A della rubrica era detenuto in zona di vigilanza doganale senza la dimostrazione dell’avvenuto pagamento all’atto dell’importazione dei diritti doganali dovuti. Pertanto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L. 400.000 alla cassa delle ammende. Il ricorrente va, altresì condannato al pagamento delle spese a favore della costituita parte civile <V>, quale procuratore speciale della Delta; della S.r.l. Cinema Internazionale Corporation; della S.p.a. CEIAD e della Twentieth Century Fox Italy, che liquida in L. 506.400 in esse comprese L. 500.000 per onorario.

AUTORITÀ: PRETURA DI TORINO

PRESIDENTE: Giuseppe Casalbore

DATA: 21/6/1986 NUMERO: 4738/86

IMPUTAZIONE: art. 1 legge 20.7.85 n. 400

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi per l’home video - Confisca del materiale illecitamente riprodotto e conseguente distruzione delle videocassette – Natura plu-*

rioffensiva del reato sanzionato dall'art. 1 legge 20.7.85 n. 400.

MOTIVI DELLA DECISIONE: La responsabilità degli imputati è sufficientemente provata dalla relazione orale fatta dall'ufficiale di P.G. che ha condotto in Pretura i due imputati, dal verbale d'arresto e dal verbale di perquisizione e sequestro e relativi allegati ed è stata riconosciuta, del resto, dai medesimi imputati ed <E> nei rispettivi interrogatori e dichiarazioni scritte allegate.

Ai predetti, perciò anche in considerazione del loro stato di incensuratezza, possono essere concesse le attenuanti generiche.

Considerati, pertanto, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si stima equo condannare gli imputati alla pena di mesi cinque di reclusione e lire duemilioni di multa ciascuno (pena base: mesi sette e giorni quindici di reclusione e lire tremilioni di multa ciascuno).

Le spese processuali seguono la condanna per entrambi gli imputati in solido, così come ex lege conseguono le pene accessorie della doppia pubblicazione della sentenza e dell'interdizione temporanea degli imputati dall'esercizio dell'attività commerciale, essendo stato commesso il reato con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti, appunto, a tale attività.

Conseguentemente alla condanna, inoltre, va ordinata anche la confisca delle videocassette illecitamente riprodotte in sequestro e delle relative schede e cataloghi, confisca che, trattandosi di materiale la cui messa in circolazione costituirebbe reato, dove essere eseguita a mezzo distruzione delle videocassette medesime.

Il rimanente materiale tecnico in sequestro, invece, potendo anche essere utilizzato a fini leciti, nella ordinaria attività degli imputati, va restituito ai legittimi aventi diritto.

Stante l'incensuratezza degli imputati e nella presunzione che i predetti si asterranno in futuro dal commettere altri reati, si ritiene di poter concedere loro il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nessun dubbio, infine, può sussistere sulla condanna degli

imputati al risarcimento dei danni alle costituite parti civili. Risulta evidente, infatti, che il reato contestato ha capacità plurioffensiva e tenuto conto della natura e dei fini istituzionali perseguiti dalle associazioni e società costituitesi parti civili, certamente ci si convince che le parti civili medesime possono aver avuto un danno diretto dal reato commesso dagli imputati. Come, però, è stato rilevato dagli stessi difensori delle parti, tale danno non è di facile quantificazione e, quel che più conta, in questa sede non è stata fornita alcuna prova intesa a definire e quantificare il danno, per cui esso può essere liquidato solo a seguito di un separato giudizio civile. Per tale ragione, inoltre, non si ritiene neppure di poter accogliere la richiesta di condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale, avanzata da due parti civili, non ricorrendone assolutamente i presupposti.

Gli imputati, invece, sono tenuti alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalle costituite parti civili, complessivamente liquidate come da dispositivo.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dott. Vittorio Martuscelli

DATA: 10/10/1986 NUMERO: 1650

MASSIMA: *Presunzione di destinazione alla vendita di videocassette illecitamente riprodotte presenti nel negozio dell'imputata. Questa sentenza delinea in maniera perspicua i rapporti fra l'art. 171 L.d.a., la Legge 406/81 e la Legge 400/85, che tutelano beni giuridici differenti.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Ambedue i motivi di ricorso sono infondati.

Anzitutto è inesatto proprio come assunto che le videocassette contraffatte si trovassero in luogo diverso dal negozio dell'imputata.

Risulta, invece, il contrario dal processo verbale di perquisizione, talché nelle dichiarazioni contestuali la <F> non se ne lamentò, a differenza di quanto certamente sarebbe accaduto se le videocassette fossero state altrove.

Avendo dato conto di ciò, i giudici di secondo grado hanno spiegato in modo esauriente il loro convincimento in punto di fatto; e, avendone tratto l'ovvia conseguenza di presumere la destinazione alla vendita, hanno correttamente applicato la norma dell'art. 1 della legge n. 406 del 1981.

Parimenti hanno bene applicato la legge a proposito della questione se l'abusiva duplicazione o riproduzione delle videocassette fosse repressa già dalla legge 29 luglio 1981 n. 406, la cui violazione è stata contestata all'imputata, oppure solo da quella 20 luglio 1985, n. 400.

Il problema non è di scarso momento a dispetto delle apparenze – identità d'impostazione sistemica e di sanzionatura –, che potrebbero indurre a conclusioni semplicistiche di fronte all'ipotesi di sovrapposizione normativa, posto che la tecnica legislativa dovrebbe sempre evitarla.

Ebbene la legge del 1985 non riguarda un fenomeno ignoto e mai disciplinato prima, sebbene nel vasto genere delle opere dell'ingegno c.d. incorporate protegge una specie particolare: le opere cinematografiche; e neanche tutte ma – ulteriore specificazione – quelle destinate al circuito cinematografico e televisivo; e non soltanto l'illegittima duplicazione o riproduzione, ma anche la pubblica utilizzazione delle copie così ottenute.

Ad esempio: il comune film d'evasione o impegnato sì, ma non il documentario scientifico ad uso didattico nelle scuole; il "Marco Polo", prodotto recentemente dalla R.A.I. per entrambi gli schermi, e non gli spettacoli tipo "Fantastico" o "Domenica In", che opere cinematografiche non sono.

In altri termini – per la natura di siffatte opere, che abbisognano di una commercializzazione tempestiva, in sintonia anche con le informazioni e le recensioni dei mass-media – colpisce, in modo mirato, la proliferazione di tal prodotto e la conseguente indebita saturazione del mercato e non altro.

L'altro "*in subiecta materia*" è l'abuso delle altre opere – per così dire – in confettura foto-magneto-grafica, reato – in con-

corso qualche volta con quello di falsità di contrassegni della S.I.A.E. (v. art. 407 c.p.) o, addirittura, con quelli di frode – previsto e punito, appunto, dalla legge del 1981. L'art. 1 di quest'ultima, infatti, colpisce pure la duplicazione e la riproduzione di opere dell'ingegno, ma – con tipica sineddoche – prende il contenente per contenuto; cioè lo strumento tecnico – disco, nastro o altro supporto –, che incorporerà l'opera e ne consente la percezione a comando per un numero indefinito di volte.

Si tratta, quindi, di norma di carattere generale, che abbraccia ogni ipotesi d'indebito sfruttamento, a fini di lucro, del prodotto del pensiero altrui, allorquando sia tecnicamente veicolato nelle parole, nei suoni e – naturalmente anche nelle immagini, statiche o in movimento.

Cheché si deduca dall'intestazione della legge (ma la c.d. rubrica, come è noto, non è norma), non esiste nel testo alcuna limitazione al sonoro, che altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di aggiungere ai dischi e ai nastri i (controversi, quanto a sostanza) supporti analoghi, nel senso di strumenti, congegni o attrezzi con funzione simile (consentire la raccolta, la conservazione e la ritrasmissione dell'opera). Né vi sarebbe stato bisogno di sostituire, con la legge del 1981, l'art. 171 primo comma, lett. e) della legge 22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che prevedeva, oltre ai dischi, "altri apparecchi analoghi", termine (apparecchio) troppo generico rispetto a quello, abbastanza onomatopeico, di "supporto".

Del resto, per rimanere agli esempi già fatti, se così non fosse, non vi sarebbe protezione per i documenti scientifici destinati alle scuole ovvero per "Fantastico", e "Domenica in" dei quali non si può negare la natura di opera dell'ingegno (di un complesso di soggetti), ma neppure la profonda diversità rispetto alla composizione musicale o al recitativo ed al film destinato ai c.d. circuiti commerciali (cinematografico e televisivo).

Sicché non si ha bisogno di altro per ritenere applicabile al caso in esame la norma indicata e, quindi, insindacabile la sentenza impugnata anche sotto questo profilo.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRESIDENTE: Dott. Carlo Lubert

DATA: 16/3/1988 NUMERO: 2538

IMPUTAZIONI: artt. C.P. 1 e 2 L. 20/7/85 n. 400, artt. 81
 e 648 C.P.

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Configurabilità del reato di ricettazione sotto il profilo soggettivo ed oggettivo - La mancanza del timbro SIAE sulle videocassette prova di per sé la loro illecita provenienza nonché la consapevolezza di ciò da parte del detentore.*

FATTO E DIRITTO: Con rapporto giudiziario redatto a carico del soggetto sopra indicato veniva riferito che il predetto era stato trovato in possesso di un notevole numero di videocassette – immediatamente sequestrate – contenenti films destinati al circuito cinematografico e quindi riprodotti abusivamente.

Per tali fatti veniva promosso procedimento penale a carico del prevenuto e lo stesso era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in rubrica.

Al termine del dibattimento, tenuto ai sensi di legge, nel corso del quale veniva espletata rituale istruttoria, il P.M. e la difesa concludevano come da verbale di udienza.

Rileva il Pretore che va affermata la penale responsabilità dell'imputato con riferimento ad entrambe le fattispecie a lui contestate.

Quanto al reato di ricettazione è pacifico che esso debba ritenersi pienamente integrato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; alcun dubbio, infatti, può sussistere in ordine alla circostanza che la mancanza, sulle videocassette, del timbro SIAE, debba essere considerato di per sé stesso pienamente probante da un lato della loro illecita provenienza e dall'altro lato della piena consapevolezza di ciò da parte del detentore. In tal senso non va trascurato che le risultanze processuali, con specifico riferimento all'esame eseguito ed alla perizia tecnica espletata in sede dibattimentale ed alle ammissioni della <F>, nonché agli altri elementi istruttori acquisiti,

hanno consentito di acclarare che il contenuto dei supporti visivi rientra nella specifica protezione approntata dalla L. 22/4/1941 n. 633 sui diritti d'autore e che le opere rappresentate si riferiscono a periodo assai recente.

Del resto che non si possa risalire alla completa ricostruzione della titolarità dei diritti connessi allo sfruttamento dell'opera cinematografica è del tutto irrilevante in questa sede tenuto conto che, invece, è sufficiente la certezza, desumibile dalle ricordate emergenze istruttorie, delle illiceità della riproduzione.

Il reato di ricettazione costituisce un vero e proprio presupposto della fattispecie prevista dalla legge speciale, tenuto conto che la detenzione delle videocassette abusivamente riprodotte trae origine da un illecito acquisto da parte dello stesso imputato. È poi da escludere che possa riconoscersi l'elemento della tenuità del fatto commesso giacché, dovendosi avere riguardo all'oggetto della tutela penale – che attraverso il dettato dell'art. 648 C.P. va individuato nel diritto di autore sulle opere – va invece stigmatizzato in tutta la sua rilevanza, anche sociale e culturale, indipendentemente dal numero dei supporti visivi fatti oggetto di sequestro.

(Omissis) Alla stregua di quanto si è detto è poi del tutto pacifica la configurabilità del vincolo della continuazione tra le due ipotesi di reato.

Al prevenuto ritiene il Pretore che possano essere concesse le attenuanti generiche in relazione alla incensuratezza della imputata ed alla natura dei fatti commessi.

Quanto alla pena da irrogare, sulla scorta dei criteri di cui agli artt. 133 e segg. C.P., si reputa equa quella di anni uno e mesi cinque di reclusione e di lire 2.500.000 di multa (p.b.= a. 2 di recl. e lire 3.000.000 di multa – 1/3 per il 62 bis C.P. + art. 81 CP), oltre al pagamento delle spese processuali.

Rileva del resto il Giudicante che nella specie sussistono i presupposti per concedere il beneficio della sospensione della pena per il termine ed alle condizioni di legge tenuto conto che, in relazione alla natura del fatto commesso ed alla personalità dell'imputata quale si evince dal certificato penale, può presumersi che il prevenuto si asterrà in futuro dal violare ulteriormente la legge penale.

Non sussistono peraltro gli estremi, richiesti dalla legge, per concedere l'ulteriore beneficio della non menzione; ciò in quanto la presente sentenza andrà pubblicata, con le modalità previste in dispositivo, su di un giornale quotidiano e su di un settimanale specializzato.

Va inoltre disposta, ai sensi dell'art. 240 C.P., la confisca di quanto in penale sequestro.

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

PRESIDENTE: Antonio Esposito

DATA: 4/5/88 NUMERO: 1242

IMPUTAZIONI: artt. I 45, 171 lett.a) legge 22/4/1941 n. 633; artt. I, 45, 171 lett. a) L. 22/4/1941 n. 633; artt. 648 C.P.; artt. 1, 45, 171 lett. a) L. 22/4/41 n. 633

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Illecita riproduzione.*

Questa sentenza segue l'autorevole orientamento della Corte Costituzionale che afferma che il reato previsto dall'art. 171 legge n. 633/1941, benché punito con la sola multa, non può considerarsi depenalizzato, perché il secondo comma della stessa norma prevede una aggravante, di guisa che il reato rientra tra quelli esclusi dalla depenalizzazione a sensi dell'art. 32, 2° comma legge n. 689/1981.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Rileva preliminarmente la Corte che non può condividersi l'argomentazione del difensore del <C>, secondo cui l'appello della Pubblica Accusa sarebbe inammissibile per pretesa genericità dei motivi, che ricorre solo quando i motivi di impugnazione si sostanziano in semplici affermazioni dogmatiche che non esprimono determinate censure contro uno o più punti della decisione, in modo da non adempiere alla loro precipua funzione che è quella di porre il giudice ad quem in grado di esercitare il suo potere di valutazione critica sulla decisione gravata.

Per assolvere, quindi, all'obbligo della specificità previsto

dall'art. 201 c.p.p., è sufficiente che i motivi di impugnazione contengano l'enunciazione, anche sommaria e concisa, delle ragioni sulle quali le doglianze sono basate perché con la loro esposizione il giudice dell'impugnazione è sempre posto in grado di esercitare il suo potere di sindacato sulla denunziata pronuncia e di rivalutare, con riferimento alle mosse censure, il materiale probatorio acquisito.

Ora, non pare assolutamente che i motivi della Pubblica Accusa siano da considerarsi generici, perché con essi si contesta, in modo dettagliato ed analitico, l'argomentazione svolta dal Tribunale sotto il profilo giuridico e si afferma che le risultanze istruttorie avevano provato ampiamente la sussistenza del reato di ricettazione per il quale si chiede la condanna del <C> e del .

Vi sono censure determinate e precise che spiegano la ragione per cui il giudice di primo grado, errando in diritto, avrebbe dovuto adottare sulla scorta delle "conclusioni dibattimentali" una decisione diametralmente opposta a quella presa in relazione al delitto di ricettazione.

Ciò premesso, appare più che evidente l'errore di diritto in cui incorse il giudice di primo grado nel considerare depenalizzato il reato previsto dall'art. 171 lettera a) della legge 22/4/1941 n. 633.

Invero, il 2° comma dell'art. 32 legge 24.11.1981 n. 689, esclude espressamente la depenalizzazione dei reati sanzionati con pena pecuniaria, quando nelle ipotesi aggravate sono essi puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Con tale precetto il legislatore intese modificare un aspetto della precedente disciplina che era considerata incostituzionale con riferimento all'art. 25 della Carta Costituzionale, in quanto lasciava al potere discrezionale del giudice, non soltanto la qualificazione del fatto, che rimane conservata, ma soprattutto la gravità del fatto.

Tale interpretazione, che, d'altra parte, corrisponde al contenuto o alla *ratio* della norma, trova conferma non soltanto nell'autorevole orientamento della Suprema Corte e della dottrina, ma anche nel più autorevole orientamento della Corte Costituzionale.

Questa, con la decisione n. 215 del 24.7.1986, ha osservato espressamente che il reato previsto dall'art. 171 legge n. 633/1941, benché punito con la sola multa, non può considerarsi depenalizzato, perché il secondo comma della stessa norma prevede una aggravante, di guisa che il reato rientra tra quelli esclusi dalla depenalizzazione a sensi dell'art. 32, 2° comma legge n. 689/1981.

Da ciò discende un'altra ineluttabile conseguenza e che, cioè, il secondo comma dell'art. 171 legge n. 633 del 1941 ipotizza una circostanza aggravante del reato e non già una figura criminosa autonoma.

Passando all'esame del merito, con riferimento alle posizioni del <C> e del , deve, in primo luogo, ritenersi pacifico in punto di fatto perché ampiamente provato e non contestato ai predetti due imputati, che, tramite le disposte perquisizioni presso la società Beta del <C>, con sede in Firenze, e presso la sede di Firenze della Alfa, della cui gestione era responsabile il , furono trovati numerosi films irregolari o, come suol dirsi "pirati", in quanto le Case cinematografiche di produzione degli originali non avevano autorizzato la riduzione del formato 35 millimetri, adatto per le sale cinematografiche, in quello "super 8" o in quello idoneo per le videocassette o emittenti televisive private.

L'imputato <C>, nel suo primo interrogatorio, – ved. foll. 20-21 – ammise candidamente che egli, al momento dell'acquisto, era ben consapevole che si trattava di pellicole contraffatte, perché duplicate senza alcuna autorizzazione delle Case cinematografiche di produzione ed indicò nell'<AP>, nell'<A> e nel <F> alcuni suoi fornitori.

Anche il , responsabile della gestione della sede di Firenze della Alfa dell'anno 1975 al mese di Settembre del 1982, non contestò di avere acquistato, per conto della società, i films illegittimamente riprodotti di cui all'elenco del Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Firenze.

Disse, infatti, al riguardo – ved. fol. 141 – che li aveva acquistati, insieme a pellicole regolari "...in due stock", ma che egli era in perfetta buona fede, perché non sapeva che le pellicole erano state illecitamente duplicate.

Anche per il , come per il <C> che ebbe la franchezza e lealtà di rendere ampie dichiarazioni confessorie, è innegabile la sussistenza della prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, malgrado abbia voluto trincerarsi dietro una pretesa buona fede che non gli può essere riconosciuta. Egli dal 1975 era responsabile della gestione della società Alfa di Firenze, di guisa che può essere qualificato come un profondo esperto del settore commerciale che comprendeva gli acquisti, i noleggi e le vendite delle pellicole cinematografiche normali e formato "Super 8".

Poiché, inoltre, è una persona di una certa elevatura intellettuale non poteva ignorare, anche per l'esperienza acquisita con l'attività svolta nel particolare ramo, che vi è una legge che tutela i diritti di autore. Era ed è una persona esperta ed intellettualmente dotata, per cui appare impensabile che abbia potuto acquistare, in due occasioni, delle quantità così rilevanti di pellicole illecitamente riprodotte senza consapevolezza della loro provenienza illecita.

Sui contenitori delle pellicole e delle videocassette regolari, perché autorizzate nelle riproduzioni in formati minori, vi è il timbro indelebile della SIAE a comprova della legittima regolare autorizzazione scritta per l'utilizzazione dell'opera. Né appare credibile il quando affermò che aveva acquistato le pellicole illecite a prezzi di mercato e con regolari fatture. In contrapposizione a tale asserito sta, invece, il fatto che egli non indicò neppure il nome o i nomi dei venditori, quasi che si trattava di un fatto altrui che non lo riguardava.

Ed allora bisogna concludere che egli acquistò le pellicole da persone sconosciute, le quali, vendendo materiale cinematografico illecitamente riprodotto, non potevano assolutamente venderlo ai prezzi correnti di mercato, bensì a prezzi di gran lunga più bassi, come è comune esperienza per tutti gli altri prodotti dalla proprietà intellettuale ed industriale che vengono contraffatti.

Senza che la proposizione venga equivocamente interpretata come inammissibile inversione dell'onere della prova, ma piuttosto ai fini della incredulità che suscita il fragile assunto difensivo, vi è ancora da dire che il , pur avendo affermato certi fatti ed avendo chiesto di essere creduto, non si è

mai preoccupato, in un arco di tempo così ampio, di produrre le fatture relative alle pellicole irregolari acquistate che non dovevano essere molte, atteso che gli acquisti, come sostenne, si ridussero “in due stock”. Tutte queste oggettive circostanze che corrispondono, tra l’altro, agli elementi previsti dall’art. 712 c.p., forniscono il sicuro convincimento che il , al momento dell’acquisto, non poteva non essere a conoscenza della illecita provenienza delle pellicole acquistate.

Si impone, infine, un’altra considerazione non meno importante rispetto alle precedenti.

La Alfa è una società di grosse dimensioni, che ha sedi e diramazioni su tutto il territorio nazionale, per cui i fornitori legali delle pellicole cinematografiche formato “super 8” o “8”, non potendo trascurare tale appetitoso piatto, senza dubbio inviano cataloghi ed altra pubblicità varia, di guisa che i vari preposti sono messi al corrente costantemente delle riproduzioni regolari.

Inoltre, se le Case cinematografiche – ved. documentazione prodotta dalle parti civili – si preoccupano di dare informazioni al pubblico, a maggior ragione inviano tali avvisi a quelle grosse aziende del settore, come la Alfa, per informarle delle illecite riproduzioni dei loro films. A causa della loro incensuratezza, e, per il <C> soprattutto per la sincerità, possono essere riconosciute al ed al <C> le circostanze attenuanti generiche, per cui, valutati, nel loro complesso, tutti i criteri dettati dall’art. 133 c.p., stimasi dover irrogare a ciascuno degli imputati predetti la congrua ed equa pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e di lire 800.000 di multa, cui si perviene con pena base di anni due di reclusione e lire un milione di multa, ridotti di un terzo.

A favore del <C> e del ricorrono le condizioni per disporre, nella presunzione che si asterranno dal commettere in futuro altri reati, la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena loro inflitta per la durata di anni cinque e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

Ai sensi dell’art. 489 c.p.p., il <C> ed il vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno cagionato alle parti civili per la cui liquidazione le parti vanno rimesse davanti al

competente giudice civile ed al pagamento delle spese di costituzione e difesa, a favore delle medesime parti civili, le quali spese si liquidano, per ciascun grado del giudizio, nella rispettiva somma di lire 648.000, di cui lire 500.000 per onorario di avvocato.

Le pellicole in sequestro devono essere confiscate e, come hanno chiesto le parti civili, distrutte, anche perché intrinsecamente illecite.

Per quanto concerne il reato previsto dall'art. 171 lettera a) legge n. 633/1941, attribuito al <C>, al , ad <AP>, ad <A> e <F>, esso va dichiarato estinto per amnistia ex D.P.R. 16.12.1986 n. 865 in considerazione dell'epoca di consumazione e della mancanza di condizioni soggettive ostative degli imputati.

Infine, il <C> ed il vanno condannati, in solido e per quanto di loro spettanza, al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI ROVIGO

PRESIDENTE: Graziana Campanato

DATA: 11/7/1988 NUMERO: 390

IMPUTAZIONI: artt. 81 cpv, 648 c.p.; artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 648 C.P.; art. 648 p.p. C.P.; artt. 81 cpv 648 c.; art. 171, 1° comma lett. e), legge 22/4/41 n. 633; artt. 81 cpv. C.P., 1 Legge 29/7/1981 n. 406; artt. 81 cpv. c.p., 171 1° comma, lett. e) legge 22/4/1941, n. 633

DISPOSITIVO: Visti gli artt. 483, 488 c.p.p., dichiara <O> e <C> colpevoli dei reati di cui al capo 1-2 e l'<O> anche del capo 4, e concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ritenuta la continuazione, condanna l'<O> alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione e £ 1.000.000 di multa, il <C> alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, £ 900.000 di multa; entrambi alle spese processuali. Doppi benefici ad entrambi.

Condanna i predetti imputati al risarcimento del danno nei confronti delle p.c. costituite nella misura da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e patrocinio liquidate in £ 1.000.000 ciascuno. Visto l'art. 479 cpp e il dpr n. 865/86...

Assolve in ordine al capo 3, nonché il <M> in ordine ai reati a lui ascritti, perché estinti per amnistia;

assolve l'<O> dal capo 5 quanto alle ipotesi 1 e 3 perché il fatto non costituisce reato, e quanto all'ipotesi 2 per insufficienza di prove;

assolve <P> dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

AUTORITÀ: PRETURA DI PALERMO

PRETORE: Dott. Lari

DATA: 26/9/89 NUMERO:
3353/89

IMPUTAZIONE: art. 110 e 648 c.p., art. 81, 110 c.p. 1 e 2
L. 20/7/85 n. 400, artt. 110 c.p., 1 e 2 L.
20/7/85 n. 400, art. 648, art. 1 e 2 L.
20/7/85 n. 400 e 81 c.p.

MASSIMA: *Detenzione per la vendita di videocassette prive del prescritto contrassegno della S.I.A.E., illecitamente riprodotte - Il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. e quello previsto dall'art. 1 L. n. 400/85 configurano due distinte ipotesi delittuose, differendo anche sotto il profilo psicologico - Non si applica il principio di specialità - Ai sensi dell'art. 45 L. n. 633/41, le case di produzione hanno la titolarità dell'esercizio del diritto di sfruttamento economico dell'opera cinematografica - L'utilizzazione abusiva delle opere cinematografiche sottrae guadagno sia alle case di produzione sia a quelle di distribuzione.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: A seguito di rapporto di denuncia della Guardia di Finanza di Palermo, <R>, <MN> e <M> venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di

cui in epigrafe, essendo risultato che avevano detenuto per la vendita numerose videocassette prive del prescritto contrassegno della S.I.A.E. e, quindi, illecitamente riprodotte.

Al dibattimento, celebratosi nella contumacia degli imputati, si costituivano preliminarmente parti civili i legali rappresentanti della S.I.A.E. e delle case di produzione e distribuzione elencate nel verbale di costituzione in atti. Sentito il funzionario della S.I.A.E. <G> che aveva assistito la Finanza negli accertamenti sulle videocassette in sequestro e data, altresì, lettura degli atti consentiti, P.M. e difensore concludevano come da separato verbale.

Il sistema della legge n. 633 del 1941, com'è noto, prevede che il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno in ogni sua possibile esplicazione, tra cui la riproduzione e la messa in commercio, spetta esclusivamente a colui il quale ha creato l'opera.

L'art. 1 della L. 20/7/85 n. 400 e l'art. 2 della L. 27/3/87 (che ha convertito il D.L. 26/1/87 n. 9) sanzionano penalmente – oltre la riproduzione a fini di lucro –, la messa in commercio e la introduzione a fini di lucro nel territorio dello Stato – la “detenzione per la vendita”, “la vendita” ed “il noleggiamento” di videocassette illecitamente riprodotte, per tali dovendosi intendere, per espressa equiparazione operata dal legislatore, quelle sprovviste del contrassegno della S.I.A.E. che tutela il diritto d'autore.

Si è sostenuto che colui il quale venga trovato in possesso di videocassette prive del contrassegno S.I.A.E. ovvero si dimostri che abbia effettuato l'illecita riproduzione di tali supporti magnetici (siano essi muniti o meno del contrassegno in questione) può rispondere soltanto della violazione della normativa speciale sopracitata e non anche – a titolo di concorso – del reato di ricettazione.

Secondo questa tesi il reato di cui all'art. 648 c.p. dovrebbe ritenersi assorbito da quello previsto dalla legge n. 400/85 in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.

L'orientamento interpretativo in questione non è però condiviso da questo Pretore; infatti l'assorbimento di una fattispecie criminosa in un'altra, in forza dell'invocato principio di specialità, presuppone più norme astrattamente applicabili al

medesimo fatto e che gli elementi previsti da quella di carattere generale siano compresi in quella di carattere speciale che deve presentare, in più, un elemento così detto specializzante. La disposizione speciale, quindi, deve essere ricompresa in quella generale con la conseguenza che la fattispecie concreta potrebbe essere disciplinata da questa se non esistesse la norma più specifica (in questo senso: Cass. sez. 3 13/3/84; sez. 3 sent. n. 1000 del 25/3/86).

Alla stregua di tali principi non può che essere esclusa la configurabilità del concorso apparente tra l'art. 648 c.p. e l'art 1 L. n. 400/85, mancando tra le due norme il requisito della "medesimezza del fatto".

Invero le norme della legislazione speciale in precedenza citate configurano due distinte ipotesi delittuose: della prima risponde chi opera la riproduzione abusiva, della seconda (ovvero...) chi detiene per la vendita, vende o noleggia (per queste due ultime ipotesi cfr. art. 2 D.L. n. 9/87) la videocassetta illecitamente riprodotta da altri.

Il delitto di ricettazione, invece, punisce chi acquista riceve ed occulta denaro e cose provenienti da un qualsiasi delitto, senza che abbia alcun rilievo la destinazione delle cose ricettate.

Il confronto tra le due norme dimostra che mentre la vendita della cosa è estranea alla fattispecie legale prevista dall'art. 648 c.p. per converso il momento dell'acquisto, a qualsiasi titolo, della cosa è giuridicamente irrilevante nella fattispecie di cui alla legge speciale contestata.

Ma le due norme differiscono anche sotto il profilo dell'elemento psicologico: infatti la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa potrebbe sopravvenire rispetto al momento dell'acquisto, nel qual caso sarebbe configurabile soltanto il reato previsto dalla legge speciale se il soggetto attivo del reato la introduca nel territorio dello Stato oppure la detenga per la vendita od il commercio.

Manca poi tra le due norme quel rapporto di necessaria coincidenza che costituisce necessario requisito per l'applicabilità del principio di specialità, essendo possibile le configurazioni soltanto di una delle due.

Invero oltre al caso già citato in cui la consapevolezza della illecita provenienza delle videocassette sopravvenga al

momento dell'acquisto, può segnalarsi quello – configurante – come il primo, soltanto la violazione della legislazione speciale – di chi si limiti a duplicare o riprodurre cassette in regola con il pagamento dei diritti d'autore allo scopo di fare commercio.

Risponderebbe, invece, soltanto di ricettazione l'acquirente delle videocassette illecitamente riprodotte che si limiti a farne uso personale.

In conclusione il concorso tra l'art. 648 c.p. e l'art. 1 della L. n. 400/85 è configurabile solo quando il soggetto estraneo alla riproduzione della videocassetta la acquisti con la consapevolezza della sua illecita provenienza e la detenga per sottoporla ad ulteriori duplicazioni o riproduzioni a fini di lucro, per farne commercio (mediante vendita o noleggio), oppure la introduca nel territorio dello Stato sempre per fini di lucro. Né potrebbe obiettarsi che nella ipotesi in cui al commerciante vengano contestate entrambe le norme sopra citate gli verrebbe riservato un trattamento peggiore rispetto a quello del riproduttore pirata – soggetto socialmente più pericoloso – che sarebbe asseritamente chiamato a rispondere solo della violazione della legge speciale.

Va infatti tenuto in debita considerazione il fatto che anche quest'ultimo soggetto, per procurarsi l'originale della pellicola da riprodurre (c.d. pizza), deve necessariamente commettere un reato riconducibile all'ipotesi del furto, della appropriazione indebita ovvero della ricettazione.

Alla stregua delle indicate premesse non può dubitarsi che la detenzione per la vendita od il noleggio nonché per la riproduzione di videocassette sprovviste del contrassegno S.I.A.E. integri i reati ascritti agli imputati ai capi B, C, E ed F dell'epigrafe.

Non può neppure dubitarsi della configurabilità dei concorrenti reati di ricettazione.

Invero dal rapporto di polizia giudiziaria – il cui contenuto è stato detto al dibattimento – nonché dalla deposizione del teste <G> è risultato che le videocassette trovate in possesso degli imputati erano sprovviste del prescritto contrassegno della S.I.A.E. e quindi devono ritenersi illecitamente riprodotte con la conseguenza che, essendo state acquistate nel

mercato clandestino ad un prezzo sicuramente più basso rispetto a quello delle videocassette in regolare commercio ed essendo destinate alla vendita ed al noleggio non può dubitarsi della sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi dei reati di cui in epigrafe.

A ciò si aggiunga il ritrovamento nell'abitazione del <R> di tre videoregistratori e numerose videocassette tra cui anche diversi "masters" (videocassette di particolare livello qualitativo atte ad essere duplicate con buon rendimento), nonché nel negozio denominato ...*omissis*... di altre apparecchiature atte alla illecita riproduzione in una delle quali i verbalizzanti rivelarono la presenza di una videocassetta riprodotte il film *Capriccio* che – come evidenziato in rapporto e dal funzionario <G> al dibattimento – doveva ancora essere immesso nel circuito commerciale come numerosi altri films trovati in possesso degli imputati.

D'altro canto gli imputati, che si sono resi contumaci, non hanno contestato minimamente le risultanze del rapporto di P.G. a loro carico.

Stante l'evidente unicità del disegno criminoso che ha ispirato la consumazione dei reati per cui è processo, deve essere applicato l'istituto della continuazione (cpv art. 81 c.p.).

Tenuto conto dell'incensuratezza degli imputati possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante.

Quanto alla pena da infliggere, in considerazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della personalità degli imputati quale emerge dal certificato penale in atti, nonché della natura e gravità dei reati, si ritiene equo determinarla come segue:

– per <M>, che deve rispondere di un maggior numero di reati, un anno e otto mesi di reclusione e L. 1.000.000 di multa (pena così calcolata: P.B. per il più grave reato di cui all'art. 648 c.p. di cui al capo A due anni di reclusione e L. 1.150.000 di multa meno otto mesi di reclusione e L. 800.000 di multa, più quattro mesi di reclusione e L. 200.000 di multa ex art. 81 cpv. c.p. = la mena in concreto inflitta).

– per i restanti imputati: un anno e cinque mesi di reclusione e L. 750.000 di multa per ciascuno (pena così calcolata: P.B.

per il più grave reato di cui all'art. 648 c.p. due anni di reclusione e L. 1.000.000 di multa meno otto mesi di reclusione e L. 350.000 di multa per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche = un anno e quattro mesi di reclusione e 650.000 di multa, più un mese di reclusione e L. 100.000 di multa ex art. 81 cpv. c. p. = la pena in concreto inflitta).

Segue, per legge, la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.

Gli imputati devono essere condannati altresì, in solido, a risarcire alle costituite parti civili i danni cagionati in conseguenza dei delitti per cui è processo.

Non può infatti revocarsi in dubbio che la abusiva circolazione delle opere cinematografiche illecitamente riprodotte è idonea a cagionare un danno alle stesse.

Per quanto riguarda le case di produzione (individuabili attraverso i titoli di testa) è sufficiente rilevare che, in forza dell'art. 45 della L. n. 633/41, hanno la titolarità dell'esercizio del diritto di sfruttamento economico dell'opera cinematografica.

Tale diritto, che è stato assimilato dalla giurisprudenza al diritto di proprietà (Cass. 13/11/73 n. 3004), è caratterizzato dalla attitudine ad espandersi fino a comprendere tutte le possibilità di sfruttamento economico e sul piano patrimoniale si risolve nella esazione del diritto d'autore e nei noleggi (attività, queste, che spesso vengono delegate alle case di distribuzione).

Conseguentemente l'utilizzazione abusiva delle opere cinematografiche sottrae guadagno sia alle case di produzione sia a quelle di distribuzione.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la S.I.A.E. che (artt. 180 L.D.A. e 20 del relativo regolamento) notoriamente percepisce un compenso per la riproduzione e per il noleggio di supporti visivi – tra cui le videocassette –, che in forza della attestazione in atti risulta ammontare al 2,1% del prezzo di vendita al netto d'imposta quale risulta dai listini ai rivenditori.

La compiuta istruzione ha evidenziato che alcuni dei films contenuti nelle videocassette in sequestro dovevano ancora

essere programmati nelle sale cinematografiche ed anche che per nessuna delle videocassette risultavano ceduti i diritti d'autore o pagati i diritti alla S.I.A.E.; senza dire che il danno non è stato risarcito.

Sulla esistenza del diritto al risarcimento non possono pertanto esistere dubbi. Va peraltro osservato che in questa sede non è possibile quantificare il danno patito dalle parti civili essendo questo ancorato a parametri variabili, poiché occorre un esame analitico onde valutare la qualità e la capacità di penetrazione del mercato delle videocassette in sequestro per poterne stabilire il valore.

In questa sede si deve però pronunciare la condanna degli imputati al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalle parti civili che vengono liquidate come da dispositivo che segue. Sussistono le condizioni ed i presupposti di legge per concedere agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena nei termini ed alle condizioni di legge.

Va, inoltre, ordinata, per legge, la pubblicazione della sentenza per estratto e per una sola volta su un quotidiano e su un periodico specializzato come da dispositivo che segue.

Consegue altresì, per legge, la interdizione degli imputati dell'esercizio del commercio per un periodo che si ritiene congruo determinare in due mesi.

Infine deve essere ordinata la confisca e distruzione delle videocassette e dei restanti apparecchi per la riproduzione in sequestro, trattandosi di corpo del reato.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Manlio Cruciani

DATA: 9/7/1990 NUMERO: 1974

IMPUTAZIONI: art. 1 legge 20 luglio 1985, n. 400, art. 648 c.p.

MASSIMA: *Altra "storica" sentenza, che ha confermato l'orientamento dei Giudici di merito, che hanno sempre affermato il "concorso" fra i reati in materia di diritto*

d'autore e il reato di ricettazione. Non sussiste rapporto di specialità (art. 15 c.p.) tra il reato di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p., che concerne il patrimonio e quello previsto dall'art. 1 della L. 400/85, data la diversità sia del bene giuridico tutelato, sia degli elementi costitutivi. Nessun dubbio può esservi sul concorso tra i due reati quando il soggetto estraneo alla riproduzione abusiva dell'opera cinematografica acquisti le riproduzioni stesse, consapevole della loro illiceità e le detenga per la vendita o le ponga in commercio.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Il reato di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1985 n. 400 rientra nell'amnistia concessa con D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75.

L'applicazione della causa di estinzione non fa venire meno la necessità di esame dei relativi motivi d'imputazione, non tanto in riferimento alle statuizioni concernenti gli interessi civili (art. 578 c.p.p. 1988), fondate anche sul concorrente e residuo reato di ricettazione, quanto in relazione alla ravvisabilità di quest'ultimo reato, che si assume esclusa dal rapporto di specialità tra le due norme.

Con il primo mezzo di annullamento, infatti, il ricorrente appunto ripropone a questa Corte l'assunto relativo dell'insussistenza di detto rapporto tra le due figure criminose rispettivamente previste dal citato art. 1 della legge 20 luglio 1985 n. 400 ("Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche") e dall'art. 648 del codice penale.

L'assunto è già stato ampiamente vagliato e motivatamente disatteso da entrambi i giudici di merito, avverso le cui argomentazioni e conclusioni il ricorrente non oppone alcuna critica ragionata, limitandosi alla ripetitiva deduzione delle precedenti doglianze, ovvero, non di rado, alla prospettazione di argomenti forse non immeritevoli di migliore esplicitazione, quali: "*La difesa contestava, e contesta, il rapporto di specialità tra l'art. 1 della legge 20.7.1985 e l'ipotesi di ricettazione*", "*Ritiene il difensore non sussistente tale reato (la ricettazione), essendo prevista specificamente*

la condotta di chi duplica non concorrendo alla riproduzione". "È pacifico che la singola duplicazione di una cassetta (reato base) non rappresenta violazione del primo comma dell'art. 648 c.p.; quindi erroneamente viene ritenuta l'ipotesi di reato prevista dal primo comma del predetto articolo".

Ciò posto, sarà quindi sufficiente osservare – nel solco, peraltro, della consolidata giurisprudenza già formatasi sul medesimo tema, in riferimento all'analogo reato previsto dagli art.li 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406 ("Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati") – che non sussiste il rapporto di specialità di cui all'art. 15 c.p., data la diversità sia del bene giuridico tutelato, sia degli elementi costitutivi, tra il reato di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p. che concerne il patrimonio, e quello previsto dall'art. 1 della legge 20 luglio 1985, n. 400, che implica offesa del diritto esclusivo del produttore dell'opera cinematografica di riprodurla con qualsiasi processo di duplicazione e di porla in vendita, per la durata ed alle condizioni stabilite dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore (Cass., sez. II 20.2.1987, ; 24.11.1987, <C>; 26.5.86 <C>).

Ne consegue, in considerazione di detta diversità di interessi tutelati, che non può esservi dubbio sulle ravvisabilità del concorso tra i due reati, quando, come nel caso in esame, il soggetto estraneo alla riproduzione abusiva dell'opera cinematografica acquisti le riproduzioni stesse, con la consapevolezza della loro abusività, e le detenga per la vendita o le ponga in commercio.

L'ulteriore doglianza, attinente alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, non è sorretta da alcuna censura di legittimità, bensì si traduce nella contestazione del convincimento espresso dal giudice di appello, il quale, sul punto, ha motivato compiutamente e razionalmente, insindacabilmente pertanto in questa sede, mediante specifico riferimento alle significative modalità della vicenda ed alla inattendibilità delle giustificazioni fornite dall'imputato.

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENTE: Giovanni Lotito

DATA: 18/2/92

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - In conformità alla giurisprudenza più autorevole, si ritiene che la violazione di cui all'art. 1 della legge 19/7/1981 n. 406 e, prima ancora, quella dell'art. 171 della legge sulla protezione del diritto d'autore (22/4/1941 n. 633), non escludono l'applicazione dell'art. 648 c.p., non sussistendo, tra le norme incriminatrici ivi inserite, alcun rapporto di specialità.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Nel corso di alcune perquisizioni, ordinate dal magistrato nei confronti dei titolari di alcuni negozi di vendita e noleggio di videocassette, i militari del Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di Finanza accertavano quanto segue: 1) che la ditta "Alfa" in Via ...*omissis*... in Roma, gestita dal titolare <P>, deteneva n. 41 videocassette di film illegalmente riprodotti, custodite in un doppio fondo ricavato in uno scaffale di legno; 2) che il negozio "Beta" sito in via ...*omissis*..., il cui titolare era tale <M>, deteneva altre 86 videocassette abusive, di cui due riproducenti il noto film: "Rambo 2"; 3) che il negozio della s.r.l. "Gamma", sito in via ...*omissis*..., aveva a disposizione n. 7 videocassette, relative a due film di recentissima edizione e successo. La società aveva come legale rappresentante tale <C>, ma la gestione del negozio era di fatto curata da <L>, presente alla perquisizione e sottoscrizione del relativo verbale come rappresentante della società; 4) che nel negozio: "Delta", sito in via ...*omissis*... e gestito da <P>, era detenuta altra videocassetta abusiva del film: "007 bersaglio mobile".

Sequestrate le videocassette abusive, gli atti erano trasmessi al Pretore di Roma, il quale disponeva procedersi a carico dei suddetti <P>, <M>, <L>, <C> e <P> in ordine ai reati di cui all'art. 1 della legge 20/7/1985 n. 400 e 648 c.p., come accertato in Roma il 30/4/1986.

Con sentenza pronunciata in data 19/6/1987, il Pretore affermava la responsabilità degli imputati in ordine al delitto di ricettazione, mentre dichiarava n.d.p. per il reato previsto dalla legge speciale, in quanto estinto per amnistia. Riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 2° comma c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, il Pretore condannava il <P> e il <M> alla pena di mesi 6 di reclusione e lire 400.000 di multa, il <L> e il <C> a quella di mesi 5 di reclusione e di lire 300.000 di multa e la <P> a quella di mesi 3 di reclusione e lire 200.000 di multa. Con la stessa sentenza, il pretore condannava gli imputati <P>, <M> e <P> al risarcimento dei danni in favore delle varie società cinematografiche, costituitesi come parti civili, danni da liquidarsi in separata sede, concedeva i benefici della sospensione condizionale della pena al <P>, al <L> e alla <P> e, a questi ultimi due, anche quello della non menzione e ordinava la confisca di tutte le videocassette e pellicole in sequestro.

Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello il <M>, il <P>, il <L> e il <C>, ma tra questi il <M> ometteva di depositare i motivi. Per gli altri appellanti venivano esposte le seguenti censure: (per tutti) 1) il fatto andava rubricato esclusivamente ai sensi dell'art. 1 della legge 20/7/1985 n. 400, da considerarsi come norma speciale; (per <L>) 2) l'imputato doveva considerarsi estraneo all'attività della "Beta", a nulla rilevando che egli avesse sottoscritto il verbale di sequestro; (per <C>) 3) anche quest'ultimo andava assolto, avendo indicato nella persona di tale <S> il proprietario delle videocassette. Per accertare tale ultima circostanza, il difensore chiedeva che fosse disposta la rinnovazione parziale del dibattimento; (per <L> e <C>) 4) la pena era eccessiva e doveva essere ridotta al minimo edittale, in considerazione della non eccessiva gravità del fatto e dello scarso disvalore sociale della condotta.

All'odierno dibattimento, svoltosi nella contumacia del <P>, del <M> e del <C>, ritualmente citati e non comparsi, il <L> rendeva l'interrogatorio, dichiarando di aver presenziato alle operazioni di perquisizione e sequestro, ma di non sapere nulla di quanto gli era stato contestato, come poteva essere

confermato da due testimoni, di cui indicava nominativi e indirizzi. Successivamente si procedeva alla discussione, nel corso della quale il P.G. e i difensori delle parti private concludevano come riportato in separato verbale. Si osserva in diritto che non vi è dubbio alcuno sulla sussistenza del delitto di ricettazione, che non può dirsi in alcun modo assorbito nella previsione dell'art. 1 della legge n. 400 del 20/7/1985, in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme penali e anche della diversità delle due condotte che consistono, quanto alla ricettazione, nell'acquistare, o ricevere cose provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e, quanto all'altro reato, per l'ipotesi che in questa sede assume rilevanza, nel detenere per la vendita videocassette e pellicole cinematografiche da altri abusivamente riprodotte. Al riguardo, la giurisprudenza più autorevole è assolutamente concorde nel ritenere che la violazione di cui all'art. 1 della legge 19/7/1981 n. 406 e, prima ancora, quella dell'art. 171 della legge sulla protezione del diritto d'autore 22/4/1941 n. 633, non escludono l'applicazione dell'art. 648 c.p.; non sussistendo, tra le norme incriminatrici ivi inserite, alcun rapporto di specialità (vedi, in particolare, Cass. sez. II, 9/5/1989 n. 7093 (ud. 12/1/1989); id. 30/11/1963 n. 10275; id. 24/11/1986 n. 13166 (ud. 26/5/1986); vedi anche Cass. Sez. II, 8/6/1983, <C>; id. 13/11/1986, ; id. 24/11/1987, <C>).

Per quanto riguarda, la posizione del <L>, è da rilevare che costui non può dirsi estraneo al fatto contestatogli, in quanto emerge dal rapporto giudiziario della Guardia di Finanza che egli era il gestore di fatto del negozio ove le cassette erano detenute e dalla deposizione del finanziere <F> (f. 186 retro) che lo stesso si è qualificato come il responsabile della "Alfa", come del resto confermato anche dal fatto che egli ha sottoscritto il verbale di sequestro in qualità di rappresentante della stessa società, senza aver nulla da dichiarare (f. 56). In ordine, poi, alle doglianze sollevate dal <C>, non ha alcuna importanza stabilire chi fosse in realtà il proprietario delle videocassette, in quanto ciò che ha rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 648 c.p. è l'acquisto, o la ricezione di cose provenienti da delitto, formula questa

comprensiva di qualsiasi possesso o detenzione della cosa proveniente da reato, avvenuti per qualsiasi titolo, anche per mera compiacenza (vedi Cass. Sez. I, II/5/1987, <P>), sempre che la ricezione si sia verificata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Che tale ultimo requisito debba ritenersi sussistente è poi comprovato dal fatto che le videocassette erano detenute in un negozio di vendita e di noleggio di articoli similari e, quindi, a disposizione di chiunque le volesse acquistare. Né si può dire che le videocassette erano all'interno di un pacco chiuso, perché dalla deposizione del finanziere <F> risulta che le stesse si trovavano in parte in un sacchetto di plastica e in parte p.a. sfuse e, pertanto, facilmente ispezionabili e vendibili. Per le considerazioni che precedono giustamente il Pretore ha ritenuto influente la prova per testi formulata dalla difesa del <C> e per gli stessi motivi va disattesa l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, avanzata nell'interesse dello stesso imputato.

Alla luce di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, della particolare tenuità del danno cagionato dalla detenzione per la vendita di sole 7 videocassette, ritiene la Corte di poter ridurre la pena al <C> e al <L> a mesi 4 di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno. A tale misura è lecito pervenire, applicando la pena-base di mesi 6 di reclusione e lire 450.000 di multa, diminuita di un terzo per effetto delle già concesse circostanze attenuanti generiche. Per il resto, va dichiarato inammissibile l'appello proposto dal <M>, per omessa presentazione dei motivi, deve essere confermata la sentenza di primo grado, per quanto concerne l'imputato <P> e condannare quest'ultimo e il <M>, in via solidale, al pagamento delle spese relative a questo grado del giudizio; oltre alla rifusione di quelle di sussistenza delle parti civili per questo stesso grado, liquidate come risulta dal dispositivo. Ai sensi dell'art. 86 delle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale, va ordinata la distruzione delle cose sequestrate e confiscate, con affidamento del relativo incarico alla cancelleria. In applicazione del recente D.P.R. n. 394 del 1990, le pene inflitte al <M> e al <C> devono essere interamente condonate.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI BARI

PRESIDENTE: Giuseppe Illuzzi

DATA: 27/10/1992 NUMERO: 633

IMPUTAZIONE: artt. 468, 110 CP, 1 L. 20/7/1985 n. 400
e 2 D.L. 26/1/1987 n. 9

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Uso di videocassette contraffatte - Duplicazione abusiva a fine di lucro e contraffazione del sigillo SIAE - Concorso di reati, stante l'identità del disegno criminoso.*

FATTO E DIRITTO: Con decreto del 5/6/1992 il G.I.P. presso questo Tribunale disponeva il giudizio a carico di <P> e <V> perché fossero chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 468 e 110 C.P. per aver, in concorso fra loro, fatto uso di videocassette contraffatte e duplicate abusivamente con marchio S.I.A.E., targhette, plancette, bollini e fasce fotocopiati con marchio S.I.A.E.; del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 1, I° e II° co. L. n. 400/1985, per aver, in concorso fra loro, abusivamente duplicato, a fine di lucro, opere cinematografiche in rilevante quantità (fatti accertati in Bari il 9/1/1991); del reato di cui agli artt. 110 e 468 C.P. per aver, in concorso fra loro, contraffatto il sigillo S.I.A.E. o comunque per averne fatto uso; del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 1 L. n. 400/1985 per aver, in concorso fra loro, abusivamente duplicato, a fini di lucro; opere cinematografiche e per averle detenute per la vendita o poste in commercio (fatti accertati in Bari il 15/5/1991).

(*Omissis*) Comparivano, a mezzo di procuratori speciali, la società Twentieth Century Fox Italy S.p.a. Inc. e la S.I.A.E., già costitutesi parti civili per l'udienza preliminare, nonché la società Reteitalia S.p.A., che si costituiva parte civile depositando il relativo atto in udienza. Il P.M. esponeva i fatti che avevano dato origine all'accusa, evidenziando che la Guardia di Finanza, 3a Compagnia-Bari, in data 9/1/1991 e 15/5/1991 aveva proceduto al sequestro, in danno di <P>, di ingenti quantità di videocassette duplicate abusivamente, oltre a numerose fascette, plancette e bollini fotocopiati

riportanti il marchio S.I.A.E., materiale rinvenuto nei locali del Video Noleggio “Delta”, esercizio commerciale intestato a <V> (moglie del <P>).

(*Omissis*) Le precise risultanze dibattimentali consentono di ritenere provata, senza ombra di dubbio, la penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro ascritti, nei termini specificati in rubrica.

Infatti, le dichiarazioni dei testi, unitamente a verbali di sequestro ed al verbale di sommarie informazioni rese alla P.G. dall'indagato <P>, alla presenza del difensore, ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento, danno piena contezza dei fatti esposti nella relazione introduttiva del P.M. (*Omissis*) Ulteriori ed univoci elementi di prova emergevano, inoltre dai verbali di sequestro in atti, dai quali si evince, fra l'altro, che:

- in data 15/5/1991, alla presenza di <P>, venivano sequestrate, presso il “Delta” di via ...*omissis*..., videocassette contraffatte o duplicate illecitamente, detenute per il noleggio ai clienti;
- lo stesso giorno, presso altro locale del “Delta” (via ...*omissis*...), presente <V>, la Guardia di Finanza operava il sequestro di due videoregistratori in fase di duplicazione oltre a numerose videocassette duplicate, alcune delle quali riproducenti film destinati al circuito cinematografico di prima visione.

I fatti, così come descritti, integrano gli estremi delle ipotesi delittuose ascritte agli odierni imputati.

Per ciò che concerne, in particolare, <V> le dichiarazioni confessorie rese dal <P> alla Polizia Giudiziaria non sono sufficienti a scagionare la moglie, in quanto la titolarità delle licenze e dei relativi esercizi commerciali, nonché la sua presenza all'interno del locale nel corso di una perquisizione, in assenza di congrui elementi dai quali desumere la sua estraneità ai fatti, portano a ritenere, con tranquillante certezza, la sua consapevole partecipazione alle azioni criminose.

Entrambi gli imputati vanno, quindi, dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti in epigrafe, unificate le condotte criminose ex art. 81 cpv. C.P., attesa la palese identità del disegno criminoso.

Nella opportunità della concessione delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti per il <P>, delle quali gli odierni imputati sono certamente meritevoli in virtù della loro personalità e delle concrete modalità dei fatti, la pena che si reputa equo irrogare è quella di anni uno mesi sei di reclusione e L. 1.500.000 di multa ciascuno, così determinata: pena base (art. 648 C.P.) anni due recl. e L. 1.800.000 di multa – 62 *bis* – anni uno mesi quattro recl. e L. 1.200.000 multa + 81 cpv. = anni uno mesi sei recl. e L. 1.500.000 multa.

La condanna comporta, ai sensi dell'art. 2 L. n. 400/1985, la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" e sul settimanale specializzato "Ciak". Conseguo, inoltre, l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali.

<V> può ottenere il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione delle pene ricorrendo tutti i presupposti di legge e potendosi, in particolare, presumere che, dopo questa condanna, non violerà ancora la legge penale.

Deve ordinarsi la confisca del materiale in sequestro, con conseguente distruzione delle videocassette e vendita del resto.

Segue, altresì, la condanna solidale degli imputati al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore delle costituite parti civili Società Twentieth Century Fox Italy S.p.A. Inc., Società S.I.A.E. e Società Reteitalia S.p.A., nonché alla rifusione in favore delle stesse spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

AUTORITÀ: PRETURA DI PALERMO

PRESIDENTE: Dott. Zampardi

DATA: 31/3/1993 NUMERO: 1137

IMPUTAZIONE: artt. 1 L. 400/85, all'art. 2 L. 121/87, art.
648 C.P.

MASSIMA: Pirateria dei supporti audiovisivi - Illecita riproduzione di ingente numero di videocassette -

Continuazione del reato ascritto per l'unicità del disegno criminoso.

MOTIVI DELLA DECISIONE: A seguito di decreto di citazione emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Palermo, <M> veniva tratto a giudizio innanzi questo Pretore per rispondere dei reati di cui alla rubrica.

Al dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, si costituivano parte civile la SIAE, nonché la società Warner Bros Italia S.p.A. Dopo l'esposizione del capo di accusa da parte del P.M., il Pretore ammetteva le prove offerte delle parti.

Venivano quindi sentiti i testi (Lo Iacono Antonino e Rapporcio Consolato), agenti della Guardia di Finanza, i quali riferivano che in seguito ad un normale controllo eseguito presso l'esercizio commerciale di pertinenza dell'imputato avevano rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 300 videocassette illecitamente riprodotte alcune mancanti del timbro della SIAE, ed altre non ancora messe in commercio dalla casa di produzione perché di prima visione.

All'esito del dibattimento le parti concludevano come da verbale. Ciò premesso osserva il decidente, che da quanto sopra emerge la piena responsabilità del <M> in ordine ai reati contestati, di cui sussistono tutti gli elementi sia oggettivi che soggettivi e quindi va emessa sentenza di condanna.

I predetti reati vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione per l'evidente unicità del disegno criminoso.

All'imputato tuttavia possono concedersi le circostanze attenuanti generiche al fine di adeguare la pena da infliggere al caso concreto ed avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P. si reputa adeguata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 1.000.000 di multa.

Ricorrendone i presupposti, tale pena può sospendersi nei modi e termini di legge.

Segue la condanna dell'imputato alle spese processuali, nonché alle pene accessorie.

Inoltre l'imputato va condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da determinarsi avanti il

Giudice Civile nonché alle spese di costituzione in favore delle stesse parti civili come da dispositivo.

Infine, ai sensi dell'art. 240 C.P. va ordinata la confisca di quanto in sequestro.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Vincenzo Adami

DATA: 4/6/1993

NUMERO: 685

MASSIMA: *Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p. e quello previsto dall'art. 1 L. 20/7/85 n. 400.*

Questa sentenza riprende, con ulteriori argomentazioni, il principio del concorso fra reati in materia di diritto d'autore e reato in ricettazione, notando che i primi reati costituiscono solo l'antecedente storico necessario del secondo.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Tutti i ricorsi come sopra proposti vanno rigettati perché destituiti di fondamento.

Quanto al motivo dedotto con argomentazioni sostanzialmente comuni dai ricorrenti concernenti la contestata coesistenza tra il reato di ricettazione e quello previsto dall'art. 1 l. 20 luglio 1985, n. 400 non può la Corte che richiamarsi alla consolidata giurisprudenza formatasi in materia e rilevare che la diversità dei beni giuridicamente tutelati dalla norma speciale e dal codice penale costituisce di per sé elemento differenziale tra le contestate ipotesi di reato (cfr. Sez. II, 25-3-1986, <S>; 26-5-1986, <C>; 8-6-1983, <C>; 24-11-1987, <C> ed altri) di cui peraltro, come puntualmente rilevato dal primo Giudice e confermato da quello di Appello, v'è adeguato riscontro nella non coincidente collocazione cronologica delle condotte rappresentando la ricettazione delle video cassette l'antecedente storico indispensabile della successiva condotta di detenzione per la vendita (e di vendita) dei prodotti stessi. Sicché correttamente è stata negata dai Giudici di merito nella specie l'operatività del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p..

Quanto alla doglianza proposta della difesa del <C> e del <L> di difetto di motivazione in ordine alla mancata parziale motivazione del dibattimento richiesta dagli appellanti, rileva il Collegio la evidente inconcludenza della stessa avendo la Corte concretamente e non solo apparentemente indicate le ragioni, riscontrare nelle risultanze processuali acquisite, che escludevano la necessità di procedere ad una integrazione degli accertamenti compiuti in altre fasi processuali nei confronti degli imputati, raggiunti, infatti, da sufficienti e concludenti elementi di prova a carico.

Le censure formulate specificamente da altro difensore del <L> in ordine alla posizione dell'imputato (motivi 1 e 2) una possono, poi, avere alcun seguito in questa sede proponendo un riesame in punto di fatto, e pertanto una indagine preclusa nel presente giudizio attesi i limiti istituzionali di questo Giudice di legittimità.

Al rigetto dei ricorsi segue, come, per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuno al versamento di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dott. Vincenzo Adami

DATA: 28/10/93 NUMERO: 4177

IMPUTAZIONE: Art. 648 c.p.

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Illecito acquisto di videocassette prive del marchio SIAE - La sentenza sottolinea ancora una volta che non sussiste rapporto di specialità tra il reato di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p. e quello previsto dall'art. 1 L. 20/7/85 n.400.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: <P> assume la nullità della sentenza gravata per difetto di motivazione in quanto nella fattispecie era sussistente il reato di incauto acquisto e non già il delitto di ricettazione e la pronuncia di merito non

avrebbe spiegato il processo logico per cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità per la violazione dell'art. 648 c.p., avendo esso concludente dichiarato di aver acquistato le video cassette da alcuni occasionali rivenditori e non aveva particolari motivi per sospettare l'illecita provenienza delle stesse, ritenendo che la mancanza del contrassegno SIAE fosse dovuta al fatto che trattavasi di videocassette di seconda mano.

La deduzione è inammissibile, atteso che non è consentito, in sede di legittimità, prospettare surrettiziamente la critica alla scelta e alla valutazione delle prove fatte dai giudici di merito (cfr. Cass., sez. IV, 29 ottobre 1987, <S>).

Pacifico quanto precede, non controverso che i giudici di merito hanno puntualmente motivato il proprio convincimento (sia sul rilievo che le videocassette, tutte senza contrassegno SIAE, erano state acquistate dal <P> in quantità consistenti, e, per l'effetto, con la consapevolezza che trattavasi di materiale contraffatto, sia tenuto presente che l'imputato, svolgendo l'attività di noleggiatore, non poteva ignorare che le video cassette per poter essere lecitamente poste in commercio devono presentare il marchio SIAE) è palese l'indicata inammissibilità del proposto ricorso con il quale si sollecita, in violazione dell'art. 524 c.p.p. del 1930, una nuova valutazione, da parte di questa Corte, delle risultanze processuali di fatto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del <P> al pagamento delle ulteriori spese di lite.

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI PALERMO

PRESIDENTE: Dott. Daniele Marraffa

DATA: 9/5/1994 NUMERO: 893

IMPUTAZIONI: L. 400/85, 648 c.p.

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Ricettazione di videocassette abusivamente riprodotte prive del contrassegno SIAE e detenzione illegale delle medesime per la vendita ed il noleggio - Profili processuali - La bre-*

vità dell'intervallo cronologico tra i fatti-reato non è di per sé sintomatica dell'unicità del disegno criminoso.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con sentenza del 27/9/1991 il Pretore di Palermo ha condannato <R>, concessegli le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di mesi otto di reclusione e lire 600.000 di multa per il reato di ricettazione (ritenuto il fatto di particolare tenuità) di 182 videocassette abusivamente riprodotte in quanto prive del contrassegno S.I.A.E. e per quello di detenzione illegale delle medesime videocassette per la vendita ed il noleggio (esclusa l'aggravante del fatto di rilevante gravità), accertati in Palermo in data 6/3/1990.

L'imputato ha proposto appello, chiedendo la riunione del presente processo e di altro, pendente in grado di appello a suo carico, e l'applicazione della continuazione tra i reati, oggetto della sentenza impugnata, e quelli per i quali è stato pure condannato con sentenza del Pretore di Palermo del 29/10/1990, deducendo che i due processi sono scaturiti da due sopralluoghi della Guardia di Finanza in data 6/3/1990 e 20/3/1990.

Ha chiesto inoltre la concessione delle circostanze attenuanti generiche da dichiarare prevalenti rispetto alla aggravante contestata nonché la determinazione della pena e dell'aumento per continuazione al minimo assoluto.

All'odierno dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputato, il P.M. ed i difensori delle parti civili e dell'imputato hanno concluso come da verbale in atto.

L'appello è infondato.

Quanto al primo punto va osservato che l'imputato non ha documentato l'attuale pendenza in appello dell'altro processo, che assume essere stato instaurato a suo carico, e che comunque alla chiesta riunione dei processi sono ostativi ex art. 17 c.p.p. motivi di speditezza processuale in relazione alla necessità di verifica dell'effettiva connessione degli stessi ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p., tenuto conto che la dedotta brevità dell'intervallo cronologico tra i fatti non è di per sé sola sintomatica dell'unicità del disegno criminoso.

Nessun pregiudizio per altro può derivare da tale statuizione all'imputato, che potrà comunque chiedere al giudice dell'e-

secuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato, qualora ne ricorrevano i presupposti.

Il Pretore ha già concesso al <R> le circostanze attenuanti generiche né ricorrono elementi così pregnanti da poterle riconoscere prevalenti sulla ritenuta recidiva specifica reiterata.

La pena determinata dal primo giudice, tanto per quelle base (mesi 7 e lire 500.000) quanto per l'aumento per la continuazione (mesi 1 e lire 100.000), è assolutamente adeguato ai criteri previsti dall'art. 133 c.p., tenuto conto delle gravità dei reati e dell'intensità del dolo dell'imputato desunte dall'elevato numero di videocassette detenute e dall'esercizio professionale da parte del <R> dell'attività di vendita e noleggio delle medesime, nonché la sua negativa personalità emergente dai molteplici precedenti penali (in particolare per furto e resistenza a pubblico ufficiale).

La sentenza impegnata deve essere pertanto confermata con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio nonché di quelle sostenute dalle parti, civili, liquidate come da dispositivo letto in udienza.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI PALERMO

PRESIDENTE: Fabio Marino

DATA: 27/5/1994 NUMERO: 401

IMPUTAZIONI: art. 416 C.P., artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2 e 515 C.P., 648 C.P., art. 1 L. n.400/85, 635 cpv, art. 625 n. 7 C.P. e 4 L. n. 110/75

MASSIMA: *Associazione per delinquere allo scopo di porre in essere reati di contraffazione di pubblici sigilli, di frode in commercio, di ricettazione e di abusiva duplicazione, detenzione e commercializzazione di opere cinematografiche destinate al circuito televisivo – Sussistenza.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) Quanto al merito, occorre precisare che a costoro, ad eccezione di <PS>, si

contesta di essersi associati allo scopo di porre in essere – e di avere effettivamente commesso – più reati di contraffazione di pubblici sigilli, di frode in commercio, di ricettazione e di abusiva duplicazione, detenzione e commercializzazione di opere cinematografiche.

Nei confronti di <PE> e <PG> sono contestati altresì i reati di danneggiamento e di porto in luogo pubblico di arma.

Quanto a <PS> si contesta infine di essere concorsa nell'abusiva duplicazione, detenzione e commercializzazione di n. 1465 opere cinematografiche destinate al circuito televisivo. Ritiene il Tribunale che la qualificazione giuridica del fatto operata dalle parti deve considerarsi corretta, in quanto pienamente corrispondente alle risultanze processuali, ed in particolare ai numerosi sequestri e rilievi tecnici operati dalla Polizia di Stato.

Devesi riconoscere inoltre pienamente sussistenti le richieste circostanze attenuanti generiche nell'interesse degli imputati <RF> e <PS>, in considerazione della minore rilevanza della loro partecipazione alla realizzazione degli episodi contestati. Va inoltre riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione tra le violazioni contestate agli imputati <PA>, <PG>, <PE>, <PG> e <RF>, poiché queste – concretatesi in una pluralità di condotte asseritamente commesse, nello stesso arco temporale ed in vista della realizzazione di uno scopo comune – costituiscono evidente espressione di una unitaria deliberazione criminosa.

Pertanto tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare della rilevante capacità a delinquere manifestata da gran parte degli imputati (con la sola eccezione di <PS>), le pene concordate e richieste dalle parti devono considerarsi congrue nei limiti ed ai sensi dell'art. 27, III° comma, Cost. Conseguentemente va applicata agli imputati <PA>, <PG>, <PE> e <PG> la pena di anno uno, mesi sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa ciascuno, così determinata: pena base (art. 648 c.p.) anni due di reclusione e lire 1.200.000 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa per effetto della continuazione, diminuita nella misura indicata in virtù dell'art. 444 c.p.p.

Nei confronti di <RF> va applicata la pena di anno uno di

reclusione e lire 800.000 di multa, così determinata: pena base (art. 648 c.p.) anni due di reclusione e lire 1.200.000 di multa, diminuita di mesi otto di reclusione e di lire 400.000 di multa per effetto delle circostanze attenuanti generiche, aumentata di mesi due di reclusione e di lire 400.000 di multa per effetto della continuazione, diminuita nella misura indicata in virtù dell'art. 444 c.p.p.

Relativamente a <PS> va applicata la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di lire 3.000.000, e lire 300.000 di multa, così determinata: pena base mesi tre di reclusione e lire 600.000 di multa, diminuita di mesi uno di reclusione e lire 200.000 di multa per effetto delle circostanze generiche, ulteriormente diminuita nella misura indicata per effetto dell'art. 444 c.p.p. Va accolta, al riguardo, la richiesta dell'imputata di sostituire la pena della reclusione con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, attesa la sussistenza delle condizioni oggettive (entità della pena detentiva applicata) e soggettive (assenza di precedenti penali) previste dagli artt. 53 e segg. della l. 24 dicembre 1981, n. 689.

Tutti gli imputati vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle costituite parti civili, spese che si liquidano in complessive lire 1.575.000 (di cui lire 75.000 per spese vive) – in favore della SIAE – ed in lire 3.200.000 (di cui lire 1.500.000 per spese) – in favore delle Case Cinematografiche.

Infine, tutti gli imputati – ad eccezione di <PS> – vanno condannati al pagamento delle proprie spese di custodia cautelare.

AUTORITÀ: PRETURA DI MILANO

PRETORE: Gabriella Mennuni

DATA: 23/9/94 NUMERO: 298

IMPUTAZIONI: art. 1 L. 20/7/85 n. 400, art. 528 C.P.

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Prodotti home video. - Dall'assenza del contrassegno SIAE discende necessariamente una presunzione di violazione della*

legge, salvo rigorosa prova contraria - Concorso di reati tra l'art. 1 L. 20/7/85 n. 400 e l'art. 528 C.P. - Sussistenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE: 2.1 Fatto.

In data 8/10/1991 presso gli uffici della Alfa il I gruppo 3a Sezione del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano procedeva ad ispezionare i luoghi e le cose, redigendo relativo verbale.

Nel corso del controllo venivano rinvenute e sequestrate:

- n. 1484 videocassette a contenuto erotico prive del contrassegno SIAE;
- n. 4721 videocassette a contenuto pornografico prive del contrassegno SIAE;
- n. 38 videocassette a contenuto pornografico per le quali non vi era nessuna autorizzazione alla riproduzione e quindi da considerare come master, tenuto conto della potenzialità di riproduzione;
- n. 31 videocassette a contenuto pornografico recanti un titolo diverso da quello richiesto come autorizzazione alla SIAE;
- n. 11.308 videocassette a contenuto pornografico;
- n. 12.500 riviste a contenuto pornografico;

(*Omissis*) 2.2. Diritto. Sul capo a): Il decreto di citazione prevede la violazione dell'art. 1 L. 20/7/85 n. 400. Detta norma va integrata con l'art. 2 DL 26/1/87 conv. con modif. nella L. 27/3/87 n. 121.

A proposito di questa integrazione, invocata dal PM, la difesa dell'imputato ha chiesto termine a difesa, negato da questo Pretore in quanto non ci troviamo di fronte ad una modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., non essendo risultato diverso il fatto contestato all'imputato.

In particolare l'integrazione della normativa invocata dal PM non sembra diretta ad ampliare il fatto ricomprendendo le attività di vendita e di noleggio non destinate al circuito cinematografico o televisivo non contestate, ma va intesa a meglio specificare la condotta di colui che "abusivamente" duplica o riproduce a fini di lucro, opere cinematografiche.

La norma in questione è nata per la necessità di determinare criteri atti ad individuare le opere abusive, rispetto a quelle

genuine, dal momento che per le elevate possibilità di contraffazione, anche delle etichettare, queste si presentavano del tutto simili alle opere originali.

Detto indicatore ormai va individuato nella vidimazione della SIAE, la cui mancanza è sanzionata a norma del citato art. DL. 26/1/1987 n. conv. nella L. 27/3/87 n. 121.

Pertanto, l'unico mezzo legale che consente di controllare la conformità delle videocassette alle leggi sul diritto d'autore è a norma delle leggi 400/85 e 121/87 l'apposizione del contrassegno SIAE.

Dall'assenza di tale contrassegno discende necessariamente una presunzione di violazione della legge salvo rigorosa prova contraria.

Con riferimento al fatto che ci interessa non si può negare la cinematograficità delle opere in sequestro dal momento che contengono certamente delle immagini in movimento, rappresentate da uno o più attori secondo una certa trama; e del tutto irrilevante è stabilire se siano delle "opere d'arte", nella comune accezione del termine o, come le ha descritte la difesa dell'imputato, "dei volgari spezzoni di amplessi sessuali". Né rilievo alcuno può avere la non iscrizione sul pubblico registro cinematografico, che rappresenta solo una sorta di pubblicità notizia meramente facoltativa.

Irrilevante appare poi anche la circostanza ulteriore secondo cui le opere dovevano considerarsi solo cellophanate e non blisterate dal momento che i bollini non erano apposti, non ce ne erano in ditta da apporre (vedi test. Santarella) e l'imputato non ha fornito alcuna prova documentale circa la loro preventiva richiesta.

La difesa dell'imputato ha sostenuto anche che la duplicazione non era fatta a scopo di lucro in quanto le opere erano state commissionate da terzi ed il duplicatore non aveva alcuna intenzione di metterle in commercio.

Una tale affermazione è quantomeno incredibile. Nessuna norma e tantomeno l'art. 1 L. 400/85 dispone che il lucro debba derivare dalla commercializzazione del prodotto presso il pubblico finale.

Infine la difesa ha sostenuto che alle videocassette in questione non avrebbero potuto comunque essere apposto il con-

trassegno SIAE, trattandosi di opere illecite sotto il profilo penale.

La circostanza è del tutto irrilevante. L'imputato è chiamato qui a rispondere dei due reati in concorso e, l'esistenza dell'uno non esclude l'esistenza dell'altro. Inoltre non solo il diritto dello sceneggiatore o del regista devono essere tutelate dall'ordinamento, ma anche i diritti degli autori delle musiche che generalmente, per opere di così basso profilo, non sono certo nuove ma tratte da altri autori meritevoli di tutela.

Sul capo b): Le opere in sequestro devono considerarsi con certezza oscene.

Il loro contenuto è stato confermato dai verbalizzanti che hanno eseguito l'ispezione ed il sequestro, e che ne hanno eseguito una visione "a campione". Ed è stato confermato anche dalla difesa dell'imputato che più volte, al fine di sostenere la non assoggettabilità ai diritti SIAE, ne ha descritto il contenuto illecito perché contro la moralità pubblica.

La difesa ha fatto leva sulla liceità della commercializzazione di questo tipo di opere, purché ciò avvenga con riservatezza e ha insistito sul concetto di pudore, che nella nostra società ha certamente subito un cambiamento in senso favorevole all'imputato. Ha quindi molto insistito sul fatto che le opere erano destinate ad un circuito privato e pertanto con ridotta capacità offensiva.

Tuttavia non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare la sua asserzione. E ben difficilmente avrebbe potuto dare una tale dimostrazione se è vero che le duplicazioni sono state effettuate per conto terzi, i quali ultimi soltanto potevano dirci chi erano i destinatari delle opere.

Inoltre, quand'anche fosse riuscito a dimostrare che il destinatario delle cassette è un pubblico selezionato, come avrebbe potuto dimostrare che il destinatario ne avrebbe fatto un uso riservato?

Tutti sanno che una videocassetta può essere proiettata ovunque, anche in presenza di persone particolarmente sensibili per età o per condizioni personali, che può essere ancora duplicata e messa in circolazione con un effetto "a cascata" imprevedibile, ma che appunto le norme richiamate intendono impedire. Nessun pregio inoltre presenta l'argomentazione circa il mutato senso del pudore nella nostra società.

Invero, se vi è mai stata una dilatazione del concetto nel senso che sono state ritenute lecite molte condotte prima vietate, oggi sembra di assistere ad una tendenza inversa.

Ed in ogni caso i fruitori di films pornografici, malgrado il fiorente mercato, deve ritenersi fare riferimento ancora ad una minoranza di persone e non appare corretto modellare il “comune senso del pudore” su una minoranza, sia pure ormai ben integrata e ben tollerata dalla società.

2.3. Determinazione ed esecuzione della pena.

Tenuto conto delle direttive stabilite dagli artt. 133 e 133 *bis* c.p., la pena base, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante in virtù della incensuratezza dell'imputato, può essere determinata in mesi quattro di reclusione e Lire 400.000 di multa, aumentate per effetto della continuazione a mesi cinque di reclusione e Lire 500.000 di multa.

Si ordina la confisca di quanto in sequestro ex art. 240 c.p. Sussistono le condizioni oggettive e soggettive per concedere all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Alla sentenza di condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese del presente procedimento (art. 535 c.p.p.).

All'accertamento della responsabilità penale dell'imputato segue la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale nei confronti della SIAE, nella misura indicata in comparsa conclusionale, che appare correttamente determinata, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

AUTORITÀ: CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRESIDENTE: Dott. Paolo Tonini

DATA: 28/11/1994 NUMERO:
2074/94 V.C.

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Prodotti home video - La legge speciale contiene un quid pluris*

rispetto al delitto di ricettazione, e pertanto è esclusa l'applicazione del principio di specialità - Non si configura l'ipotesi di incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 C.P., poichè le videocassette erano tutte prive del timbro della SIAE, vendute in condizioni precarie e semiclandestine - Chi le ha acquistate, quindi, non poteva avere alcun dubbio circa la provenienza delittuosa delle cassette medesime.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere sostanzialmente confermata nel merito, salvo che per la posizione del <F> e del <R>, e per il riconoscimento, per taluno degli appellanti, dell'ipotesi lieve di ricettazione.

Va subito sgombrato il campo da alcune questioni preliminari, come quella riguardante una pretesa genericità dell'imputazione quale causa di nullità della sentenza, essendo evidente che tutti gli imputati hanno potuto rendersi perfettamente conto di quali erano i fatti loro addebitati (e la rispettiva qualificazione giuridica), e si sono pienamente difesi nel merito.

Così pure, non è fondata l'altra questione, riguardante la qualificazione giuridica dei fatti, che per le difese dovrebbero essere considerati non come ricettazione, ma secondo le norme previste dalle leggi speciali (art. 1 della L. 29/7/81 n. 406, e l'art. 171 della L. 22.4.41); è giusta l'impostazione data al problema dai primi giudici, dal momento che l'acquistare le videocassette abusivamente riprodotte – come tali provenienti da delitto – conoscendone la provenienza illecita, costituisce indubbiamente una ipotesi di ricettazione, che prescinde dagli scopi preposti dalla legge speciale; la quale, come appunto osservato nella sentenza impugnata, contiene un *quid pluris* rispetto al delitto di ricettazione, che esclude l'applicazione del principio di specialità.

Infine, non ricorre in nessuno dei casi esaminati l'ipotesi dell'art. 712 CP, ipotesi colposa di incauto acquisto, non essendo dubitabile che le cassette erano tutte prive del timbro della SIAE, vendute in condizioni precarie e semiclandestine da chi le ha comprate non poteva avere alcun dubbio circa la provenienza delittuosa delle cassette medesime.

In sostanza, il processo si risolve, per ciascun imputato, in punto di prova, e reputa la Corte che gli imputati <F> e <R> non siano raggiunti da prove di colpevolezza sufficienti per la loro condanna.

Infatti per quanto attiene al <F>, non v'è dubbio, come del resto riconoscono i primi giudici, che egli ha documentalmente dimostrato di aver ceduto in locazione i negozi nei quali furono sequestrate numerose cassette abusive (fatti di cui rispondono i coimputati <A> e <D> e <R>), per cui non può rispondere della gestione dei predetti esercizi.

L'opinione del Tribunale, secondo cui alcune telefonate dimostrerebbero che la Alfa, società da lui amministrata, era dedita alla illecita riproduzione di pellicole originali, non è affatto convincente, per l'estrema genericità delle allusioni contenute nelle telefonate intercettate, peraltro presso il telefono del negozio di Via ...*omissis*..., ceduto al <R>, che alla Alfa era ancora intestato soltanto formalmente; esse comunque non hanno alcun riferimento specifico al reato di ricettazione, che è l'unico ad esser stato contestato al <F>, peraltro – in questo ha ragione la difesa – in maniera assai generica e senza l'indicazione di un solo titolo di film; di tal che il <F>, peraltro – in questo ha ragione la difesa – in maniera assai generica e senza l'indicazione di un solo titolo di film; di tal che il <F> deve essere assolto da questo reato perché il fatto non sussiste.

Quanto al <R>, non sembra sufficiente per una sua condanna il rinvenimento nel suo negozio di “cataloghi di film”, di un numero imprecisato di cassette senza titolo e di 149 cassette di contenuto pornografico; anche le sue raccomandazioni ai clienti, riscontrabili nelle telefonate intercettate di cui sopra si è parlato, affinché non rivelassero i titoli dei film affittati, possono avere diverse spiegazioni nei vari rapporti interpersonali, e comunque non costituiscono prova univoca del reato di ricettazione, che è quello contestato; anch'egli deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Non può invece essere disconosciuta la responsabilità, in ordine al delitto di ricettazione contestato, in capo a tutti gli altri imputati, che sono trovati nel possesso, ingiustificato e in piena malafede, di varie quantità di cassette riprodotte

abusivamente – per lo più relative ad opere recentissime, come tali non ancora entrate nel commercio delle “home video” –, spesso detenute nei negozi in cui venivano praticati la vendita al pubblico o il noleggio delle medesime. Per quanto attiene alle singole posizioni, ritiene la Corte di dover si rifare alla puntuale e specifica motivazione dei primi giudici nei confronti di ciascuno, senza inutili ripetizioni. Giova solo osservare che le considerazioni esposte nei motivi di impugnazione da ciascuno degli appellanti, non valgono a superare da un lato il fatto obbiettivo dell’avvenuto sequestro di cassette abusivamente riprodotte, e d’altro lato quello soggettivo, consistente nella certa ed ammessa consapevolezza da parte di ciascuno della loro provenienza abusiva.

Riconosciuta dunque la responsabilità di tutti gli altri condannati in primo grado, reputa la Corte che ricorra l’ipotesi lieve del capoverso dell’art. 648 CP nei confronti di <Z>, <D>, <G> e <C>.

Per quanto riguarda lo <Z> ed il <C>, la loro responsabilità è evidente, avendo essi dichiarato di aver acquistato le cassette sapendo che erano state riprodotte abusivamente (lo <Z> da un ambulante al mercato di Porta Portese, il <C> presso il coimputato appellante); tuttavia l’esiguità del numero di cassette detenute (soltanto quattro lo <Z>, quarantadue il <C>) integra di per sè gli estremi dell’ipotesi lieve; al <D> ed al <G>, invece, sono state sequestrate cassette abusive in notevole quantità, nell’ordine di alcune centinaia; essi tuttavia le avevano nelle rispettive abitazioni, verosimilmente per farne uso personale (il <G> essendo infermo, il <D> per “hobby”), onde può anche ad essi essere riconosciuta l’attenuante in parola.

Con le attenuanti generiche già concesse e con la diminuyente del rito, la pena può essere per loro stabilita nella misura di quattro mesi di reclusione e quattrocentomila lire di multa ciascuno (pena base 9 mesi e 900.000).

La sentenza di primo grado deve invece essere integralmente confermata per gli altri imputati.

La conferma della sentenza quanto all’affermazione di responsabilità comporta la condanna degli imputati appellanti al rimborso, in solido fra loro, delle spese sostenute per

questo grado di giudizio dalle parti civili, liquidate come in dispositivo; gli appellanti per cui vi è stata soccombenza totale sono altresì tenuti al pagamento delle ulteriori spese processuali.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRETORE: Dott.ssa Claudia Nicchi

DATA: 29/11/94 NUMERO: 83

IMPUTAZIONI: art. 81 e L. 20/7/1985 n. 400, artt. 81 e
648 c.p.

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Indebita riproduzione e possesso di videocassette illecitamente riprodotte, prive del contrassegno SIAE - Materiale abusivamente riprodotto e destinato alla vendita – Sussistenza del reato.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con decreto del 20.1.1993, <C> veniva tratto a giudizio avanti a questo Pretore per rispondere dei reati di cui rubrica.

Al dibattimento, svoltosi in contumacia dell'imputato, si costituivano parte civile il procuratore speciale della Siae, e il procuratore speciale delle Soc. Walt Disney Company, Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries Inc.

Si è proceduto all'esame del teste Alfredo Botta del ROS CC. di Roma e, all'esito, le parti concludevano come indicato in epigrafe.

La penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti appare provata alla luce degli elementi probatori acquisiti.

Infatti, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che in data 17/4/1991 il Botta procedeva al controllo dell'imputato il quale era giunto dei pressi di una videoteca in località Campagnano e, al momento di varcarne la soglia, alla vista degli operanti che si trovavano, per un controllo, all'interno del locale, cercava di dileguarsi velocemente.

Ha riferito il teste che il <C> fu trovato in possesso di videocassette prive del contrassegno SIAE e locandine di film destinate ad essere inserite nell'involucro delle videocassette ben riprodotte; che dunque gli operanti effettuavano una perquisizione presso l'abitazione dell'imputato, ubicata in Capranica, ove rinvenivano un piccolo laboratorio per l'indebita riproduzione di videocassette, materiale cartaceo consistente nella riproduzione delle locandine, altre videocassette prive del contrassegno Siae, per un totale di 65 cosiddetti "master" utilizzati per la riproduzione, 53 videocassette registrate e 115 videocassette fotocopiate, il tutto riprodotte film di prima visione, così come accertato dal personale SIAE che visionò i nastri meglio descritti nel verbale di sequestro in atti.

Ciò posto, la condotta dell'imputato integra il reato contestato al capo a) in quanto il medesimo fu trovato in possesso di videocassette abusivamente riprodotte.

La circostanza poi che il materiale rinvenuto fosse destinato alla vendita appare provata dal numero rilevante di videocassette trovate nella disponibilità del <C> e il fatto che, presso l'abitazione del medesimo, fu rinvenuto un laboratorio per la riproduzione dei video.

Quanto al reato di cui al capo b), come rilevato, l'imputato fu trovato in possesso unicamente di videocassette abusivamente riprodotte il che depone per la circostanza che, anche se il <C> verosimilmente svolgeva personalmente l'attività di riproduzione, ciò avveniva mediante impiego di materiale già abusivamente riprodotto per averlo il <C> acquistato da altri nella consapevolezza della provenienza delittuosa di detti beni così come si evince dalla complessiva condotta criminosa posta in essere dall'imputato.

La penale responsabilità dell'imputato va pertanto affermata. Può ritenersi la continuazione tra i reati, con tutta evidenza espressione di un unico disegno criminoso, e considerato più grave il reato sub b) e va ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv cp.

Valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp, stima equo questo Pretore condannare l'imputato alla pena di mesi nove di reclusione e lire 900.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Va disposta la confisca di quanto sequestro.

Segue, ex lege, la pubblicazione della sentenza come da dispositivo.

Alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna del medesimo al risarcimento del danno cagionato alle parti civili da liquidarsi in separata sede per l'assenza di elementi che ne permettano l'immediata quantificazione e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili liquidate come da dispositivo.

AUTORITÀ: PRETURA DI PALERMO

PRETORE: Marisa Oliveri

DATA: 7/11/95 NUMERO: 3774

IMPUTAZIONI: artt. 1 L. n. 400/85 e 2 L. n. 121/87, art.
648 CP, art. 4 L. 13/12/89 n. 401

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi privi del contrassegno SIAE e destinati al mercato home video – Sussistenza del reato.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: A seguito di decreto di fissazione dell'udienza emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Palermo, ai sensi dell'art. 555 C.P.P. <P> veniva tratto a giudizio innanzi questo Pretore per rispondere dei reati di cui in rubrica.

Preliminarmente osserva il giudicante che, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Si procedeva, in contumacia dell'imputato, all'escussioni dei testi di cui alla lista indicata dal P.M.

Il teste Santacroce in servizio presso la G.F. ha effettuato il sequestro delle 106 videocassette durante un normale servizio di controllo del territorio, eccependo l'irregolarità delle stesse in quanto prive del timbro della SIAE, nonché l'esistenza di cedolini del c.d. totonero.

È innegabile che i rilievi effettuati dall'autorità procedente

indicano la responsabilità dell'imputato e che i reati ascritti concretano gli estremi soggettivi ed oggettivi dei reati come specificato in rubrica.

Relativamente alla pena da infliggere, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P. si ritiene equo determinarla nel seguente modo: unificati i reati sotto il vincolo della continuazione in quanto tali atti sono stati commessi in esecuzione di un medesimo segno criminoso;

ritenuto, stante il non rilevante numero delle cassette rinvenute e quindi del lieve danno economico, che appare giusto ritenere le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante;

pena base anni 1 di reclusione e £ 600.000 di multa aumentata di mesi 4 di reclusione e £ 200.000 di multa = anni 1 e mesi 4 di reclusione e £ 800.000 di multa.

Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali. Quale conseguenza della illecita provenienza il giudicante dispone la confisca delle videocassette abusivamente realizzate.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRETORE: Dott. Mariani

DATA: 9/12/1995 NUMERO: 15/90

IMPUTAZIONI: Artt. 2 d.l. 26/1/1987 n. 9 convertito in L. 27/3/1987, n. 121 ed 1 L. 20/7/1985, n. 400, art. 1 L. 20/7/1985, n. 400, art. 648 c.p., art. 1 L. 400/85

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Vendita presso il mercato rionale di videocassette relative ad opere cinematografiche, abusivamente riprodotte poiché relative ad opere destinate esclusivamente al circuito cinematografico di prima visione - Sussistenza del reato.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: <C> veniva tratto a giudizio innanzi a questo Pretore per rispondere dei reati ascrittigli all'odierna rubrica sub. nn. 1 e 2 a seguito di sequestro ope-

rato in data 26.11.1990 da personale appartenente al Nucleo operativo dei Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro.

All'udienza dibattimentale del 25.11.1994, cui si procedeva nella contumacia dell'imputato...*omissis*.

All'odierna udienza, infine, si procedeva alla integrale rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del Giudice e in sede di costituzione delle parti le case cinematografiche Twentieth Century Fox e Columbia Pictures si costituivano parti civili; quindi ascoltato uno dei militari operanti ed espletato a mezzo funzionario SIAE l'esame delle videocassette sequestrate all'imputato, P.M., rappresentante dalla parte civile e difesa concludevano come da verbale in atti.

Nel merito nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilità dell'imputato che, come riferito dal teste Rossetti, venne sorpreso presso il mercato di Porta Portese in Roma in possesso di alcuni scatoloni contenenti le videocassette per cui è processo, offerte in vendita (cfr. deposiz. dibatt.).

Nel dubbio che le videocassette sequestrate potessero risultare prive di contenuto (e cioè poste in vendita al solo fine di consumare il diverso reato di truffa in danno dei potenziali acquirenti) oppure con contenuto non soggetto alla tutela SIAE, si è provveduto, all'odierna udienza, ad eseguire, con l'ausilio di un funzionario della SIAE all'uopo convocato, l'esame del contenuto di alcune videocassette scelte a campione e detto accertamento ha confermato trattarsi di opere cinematografiche abusivamente riprodotte perché, all'epoca dei fatti, destinate esclusivamente al circuito cinematografico di prima visione (cfr. deposiz. teste Angelier: "abbiamo visionato a campione quindici videocassette... sono tutti film di prima visione... le cassette che stanno a noleggio, cioè quelle regolari, hanno la copertina e poi hanno dei titoli di testa mentre qui hanno delle barre tricolore e il titolo del film parte subito come al cinema... la pellicola è ripresa dal cinema... tutti i titoli di tutte le cassette corrispondono a titoli di film tutelati del circuito cinematografico all'epoca dei fatti, abusivamente duplicati e sprovvisti tutti di videomazione SIAE").

Alla luce delle sopra esposte emergenze processuali non sussiste pertanto dubbio alcuno in ordine alla penale responsabilità dell'imputato relativamente ai contestati reati.

Ritiene tuttavia questo Pretore, in conformità all'opinione espressa dal P.M. di udienza, di dover escludere l'ammissibilità di un concorso tra il capo 1 ed il capo 2 della rubrica: l'ipotesi criminosa contemplata dal capo 1 deve infatti ritenersi circoscritta ai soli casi di vendita o noleggio di videocassette lecitamente riprodotte ma commercializzate in assenza della prescritta vidimazione da parte della SIAE, perché è evidente che nelle ipotesi in cui risulti integrata la più grave ipotesi della abusiva duplicazione (ovvero della detenzione per la vendita di cassette abusivamente duplicate), la mancanza del timbro SIAE è in re ipsa (di tal che nel fatto resta assorbita l'ulteriore inevitabile offesa arrecata al medesimo interesse).

Deve pertanto pervenirsi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo 2 della rubrica (in detto fatto assorbita la violazione sub 1) in concorso con il più grave reato di cui al capo 3 atteso che, nelle ipotesi di acquisto o detenzione di cassette abusivamente riprodotte e prive del timbro SIAE da parte di soggetto che non abbia partecipato alla duplicazione di detti supporti visivi (e nel caso di specie non vi è prova che il <C> abbia partecipato all'attività di duplicazione), sono configurabili sia il reato previsto dalla legge speciale sia quello previsto dall'art. 648 c.p., emergendo la consapevolezza della provenienza delittuosa dalla palese assenza dei contrassegni caratteristiche della legittima duplicazione (Cass. Sez. III, 6/5/1993, <F> e sez. II, 9.5.1989 n. 7003).

Può peraltro ravvisarsi tra i reati contestati il vincolo della continuazione (stante l'evidente unicità del disegno criminoso perseguito) nonché, relativamente al capo 3, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (trattandosi di 115 videocassette poste in vendita a poche migliaia di lire ciascuna e con potenzialità diffusive relativamente ristrette in assenza di uno stabile e legittimo esercizio commerciale di distribuzione utilizzabile quale copertura dell'illecito smercio).

Conseguentemente, richiamati i criteri tutti di cui all'art. 133

c.p. ed esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche (in considerazione dei precedenti penali dell'imputato), sanzione congrua stimasi quella di mesi tre di reclusione e lire 600.000 di multa (pena base per il reato più grave di cui al capo 3=mesi tre e lire 400.000, aumentata di lire 200.000 per la continuazione con il capo 2), oltre al pagamento delle spese processuali.

I precedenti dell'imputato sono ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. In conseguenza dell'affermazione di penale responsabilità, l'imputato deve altresì essere condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (case cinematografiche TWENTIETH CENTURY FOX e COLUMBIA PICTURES) avendo il teste Angelieri riscontrato la presenza, tra le opere cinematografiche illecitamente duplicate, anche di film commercializzati in esclusiva delle citate case produttrici: l'entità del relativo danno, consistente nella perdita dei ricavi derivanti dal legittimo sfruttamento dell'opera nel circuito cinematografico e successivamente in forma di videocassetta, dovrà, come richiesto, essere determinato in separata sede né in questa sede appare possibile concedere alcuna provvisoria per l'assoluta mancanza di qualunque elemento, anche indicativo, per la determinazione di siffatto pregiudizio economico.

Deve invece essere disposta, su richiesta della parte offesa, ai sensi degli artt. 174 e 158 L. 22.4.1941 n. 633, la confisca e la distruzione delle videocassette in sequestro, misura ripri-
stinatoria giudicata sufficiente ad elidere gli effetti pregiudizievole della contestata condotta criminosa, rendendo pertanto non necessaria la pubblicazione della sentenza.

L'imputato deve da ultimo essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRETORE: Dott.ssa M.A. Ciriaco

DATA: 20/1/96

NUMERO: 1252

IMPUTAZIONI: Artt. 110, 81; CPV 624, 1 L. 400/85; 648 CP

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - L'anticipazione della tutela rispetto alla lesione dell'interesse protetto viene bilanciata dall'introduzione del dolo specifico, indicato con una formula di ampia portata: agisce a "fini di lucro" chi duplica o riproduce non soltanto per vendere, ma anche, ad esempio, per eseguire una prestazione dietro compenso.*

FATTO E DIRITTO: Con decreto in data 22/12/92 il P.M. cita a giudizio <R> e <A>, imputati dei reati di cui in rubrica. (*Omissis*) Alla luce delle risultanze processuali, e segnatamente delle precise e puntuali dichiarazioni rese dai testi oltre che delle emergenze del verbale di sequestro in atti, va affermata la penale responsabilità dell'imputato <R>, in ordine al reato a lui ascritto al capo C), che risulta integrato in ogni elemento costitutivo, oggettivo e soggettivo, nonché in ordine ai fatti contestati ai capi A) e B), che vanno però diversamente qualificati, configurando gli stessi l'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, introdotta dal D.L.vo n. 685/1994.

È invero emerso che nel corso di un controllo operato in data 7/4/90 all'interno degli appartamenti nella disponibilità del <R>, venivano rinvenute, in un appartamento, più di mille videocassette illegalmente riprodotte, prive del timbro S.I.A.E., nell'altro un sistema di duplicazione di opere filmiche, sei "pizze" del film "La Guerra dei Roses" ed una tesserella della Regione Lazio F.I.L.P.S. intestata a <A>.

Sulla scorta di tali risultanze processuali appare evidente la penale responsabilità di <R> in ordine al reato di ricettazione a lui ascritto nonché in ordine al reato di abusiva duplicazione di opere destinate al circuito cinematografico.

È invero emerso chiaramente che l'imputato deteneva più di mille videocassette abusivamente riprodotte, realizzando così la fattispecie criminosa della ricettazione, posto che, mancando sulle videocassette il timbro S.I.A.E. non poteva non essere consapevole della loro illecita provenienza.

In considerazione dell'elevatissimo numero di videocassette abusivamente riprodotte non può ritenersi integrata la fattispecie di cui al cpv. dell'art. 648 c.p.

Va altresì ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 171-ter L. n. 633/41 essendo provata dagli esiti della perquisizione domiciliare, dalle dichiarazioni rese dai testi e dalle sue stesse ammissioni al P.M., di cui si è data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p., la condotta di illecita duplicazione di quattro pellicole cinematografiche procurategli dall'<A>.

Al riguardo occorre precisare che nell'ambito della lotta alla pirateria videografica e fonografica si era posta la necessità di individuare con certezza il prodotto "pirata", dal momento che questo, per l'abile opera di contraffazione anche dell'etichettatura, non presentava, di norma, caratteristiche differenti da quello genuino. Per ovviare a questa difficoltà i produttori del ramo hanno stipulato convenzioni con la S.I.A.E. in esecuzione delle quali i prodotti in questione vengono vidimati con il contrassegno della società: tale vidimazione ha assunto pertanto la funzione di indicare la consequenziale, quindi, nella logica sanzionatoria dell'intervento penale in questa materia, la creazione di fattispecie incriminatrici incentrate sulla mancanza del contrassegno della S.I.A.E.

Il D.L.vo 16/11/1994, n. 685 ha abrogato gli artt. 1 e 2 della L. n. 406/81, l'intera L. n.400/85 e l'art. 2 D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, con. con modificazioni, nella L. 27 marzo 1987, n. 121 ed ha sostanzialmente trasfuso nell'art. 171- ter della L. 22 aprile 1941, n. 633 il contenuto delle norme abrogate. Pertanto la condotta contestata all'imputato mantiene la sua illiceità penale e continua ad essere sanzionata in egual misura anche se in base ad una disposizione diversa da quelle indicate nel capo d'imputazione.

Come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l'abusiva duplicazione o riproduzione configura un reato di pericolo. L'anticipazione della tutela rispetto alla lesione dell'interesse protetto viene bilanciata dall'introduzione del dolo specifico, indicato con una formula di ampia portata: agisce a "fini di lucro" chi duplica o riproduce non soltanto per vendere, ma anche, ad esempio, per eseguire una prestazione dietro compenso.

Resta quindi fuori dall'ambito applicativo della norma la fruizione personale.

Quanto al reato di furto contestato ad entrambi gli imputati si rileva che in realtà mancano gli elementi costitutivi del reato contestato.

È infatti emerso che le pellicole cinematografiche venivano consegnate al <R>, al fine della illecita duplicazione dall'<A> che le deteneva e ne aveva il possesso in qualità di trasportatore per le case di distribuzione cinematografica.

Ora, relativamente al <R> si è già detto che la condotta, anche in virtù del principio di specialità è disciplinata dall'art. 171- ter L. n. 633/41, per cui il reato di furto a lui contestato è da ritenere assorbito nella sopra citata fattispecie criminosa, avendo egli detenuto le pellicole cinematografiche al fine di duplicarle e riprodurle abusivamente.

Per l'<A> - (*omissis*) - va invece riscontrato che manca nella condotta a lui contestata lo spossessamento della cosa altrui posto che egli, in ragione della sua attività di loro deteneva le pellicole in questione.

Il D.L.vo n. 685/94, peraltro, ha introdotto una ipotesi autonoma di reato sanzionando penalmente all'art. 171 quater della L. n. 633/41 la condotta di chi "concede a noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore".

La condotta realizzata dall'<A> in realtà si è sostanziata nell'aver ceduto al <R> pellicole originali, lecitamente ottenute in ragione del suo lavoro.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni il fatto ascritto all'<A> al capo A) va diversamente qualificato, realizzando la diversa fattispecie di cui all'art. 171 quater L. n. 633/41.

Si tratta di una figura contravvenzionale, punita alternativamente con l'arresto o l'ammenda, in ordine alla quale è pertanto già decorso il periodo massimo di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.

Pertanto va emessa nei confronti dell'<A> declaratoria d'improcedibilità in ordine al reato ascrittogli, come diversamente qualificato, per essere lo stesso estinto per prescrizione.

Ritornando al <R>, al fine di adeguare l'entità della sanzione punitiva al fatto, si concedono le circostanze attenuanti generiche.

I reati a lui ascritti vanno unificati nel vincolo della continuazione, essendo evidente l'unicità del disegno criminoso.

Alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p. pena congrua si ritiene essere quella di anni uno e mesi otto di reclusione e £ 4.000.000 di multa (p.b. per la ricettazione da qualificare fatto oggettivamente più grave, anni 2 mesi 3 di reclusione e £ 4.000.000 di multa ridotta ex art. 62 *bis* c.p. ad anni 1 mesi 6 di reclusione e £ 3.000.000 di multa aumentata ex art. 81 c.p.) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Si ordina la pubblicazione della sentenza sul quotidiano il "Messaggero" di Roma e sul periodico "CIAK" per estratto e per una sola volta.

Non si concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che il <R> con sentenza del Tribunale di Roma in data 1 giugno 1993, confermata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Roma in data 28/11/94 ha già riportato per il reato di ricettazione di numerose videocassette (fatti commessi nel lontano 1983-84, per cui è da escludere l'unicità del disegno criminoso con i fatti in esame) condanna alla pena di anni uno mesi due di reclusione e £ 800.000 di multa, sicché non può certamente formularsi un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Segue la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile "Columbia Pictures Inc." da liquidarsi in separata sede.

Condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile, che si liquidano in complessive £ 1.070.000, comprensive di onorari.

Non ravvisandosi ragioni di particolare urgenza e gravità non si accoglie la richiesta di provvisoria avanzata dalla parte civile.

Si dispone la confisca delle videocassette, delle cassette master e dell'imputato di duplicazione e videoregistrazione in sequestro.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRETORE: Dott. Claudia Nicchi

DATA: 22/3/1996

IMPUTAZIONI: art. 1 legge 406/81, art. 1 legge 400/85,
 art. 528

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Detenzione per la vendita di videocassette abusivamente riprodotte prive del contrassegno SIAE – Sussistenza del reato.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con decreto del 14/12/1994, <P> e <R> venivano tratti a giudizio avanti a questo Pretore per rispondere dei reati di cui rubrica.

Al dibattimento, svoltosi in contumacia degli imputati, previa costituzione di parte civile della SIAE e della Twentieth Century Fox Film Corporation e Columbia Pictures Industries Inc., si procedeva all'esame del teste <C> del Comando CC Roma-Ostia.

All'esito, le parti concludevano come indicato in epigrafe.

La penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti appare provata alla luce degli elementi probatori acquisiti.

Infatti, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che in data 3.7.1991 il <C> interveniva in Ostia via ...*omissis*... ove notava una persona che trasportava un borsone di plastica da un magazzino ubicato in detta via al negozio di videoteca ...*omissis*... ubicata nell'adiacente via ...*omissis*....

Ha riferito l'operante che, dall'ispezione di detto borsone, rilevava che lo stesso conteneva numerose videocassette prive del timbro Siae e che pertanto procedeva alla perquisizione nei locali della videoteca ove sequestrava complessive n. 480 videocassette riproducenti film destinati al circuito cinematografico e televisivo prive del contrassegno Siae e n. 137 musicassette anch'esse abusivamente riprodotte.

Ha riferito ancora il teste che, in sede di perquisizione appurava, che all'interno della videoteca erano esposte, in una vetrina ivi collocata, n. 17 videocassette a contenuto pornografiche.

Ciò posto, la condotta degli imputati integra gli estremi dei reati contestati ai capi a) e b).

Gli stessi furono infatti in sede di accertamento identificati il <P> quale titolare della videoteca e il <R>, cioè la persona che fu sorpresa mentre effettuava il trasporto delle videocassette dal magazzino alla videoteca, quale dipendente dell'esercizio e pertanto entrambi destinatari delle norme in contestazione.

Gli stessi furono poi trovati in possesso di videocassette riprodottrici film destinati al circuito cinematografico e prive del contrassegno SIAE e musicassette abusivamente riprodotte il cui rilevante numero e le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento di detti beni costituiscono la prova della circostanza che le medesime fossero detenute per la vendita.

Quanto al capo c), gli imputati tenevano esposte al pubblico videocassette il cui contenuto pornografico non appariva nemmeno dissimulato in quanto desumibile dalla locandina e rilevabile da chiunque accedesse nei locali della videoteca il che integra gli estremi del reato.

La penale responsabilità degli imputati va pertanto affermata.

Può ritenersi la continuazione tra i reati e considerato più grave il reato sub b).

Valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp, stima equo questo Pretore condannare gli imputati alla pena di mesi sei di reclusione e lire 800.000 di multa ciascuno (P.b. mesi quattro recl. e lire 600.000 m. aumentata ex art. 81 cpv cp) oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Ricorrono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Va disposta la confisca di quanto in sequestro.

Segue, ex legge, la pubblicazione della sentenza come da dispositivo.

Alla affermazione della penale responsabilità degli imputati consegue la condanna dei medesimi al risarcimento del danno cagionato alle parti civili da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili liquidate come da dispositivo.

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRESIDENTE: Dott. Giuseppe Cozzolino

DATA: 10/4/1996 NUMERO: 3051

IMPUTAZIONE: art. 1 L. 400/85

DISPOSITIVO: Sia pure integrata nella motivazione la sentenza impugnativa va quindi confermata, con la conseguente condanna dell'appellante a pagare le maggiori spese processuali e quelle sopportate dalla parte civile per la sua costituzione e difesa in questo ulteriore grado di giudizio.

AUTORITÀ: PRETURA DI LECCE

DATA: 4/5/96 NUMERO: D 132

IMPUTAZIONI: artt. 81 c.p. e 1 L. 400/85, artt. 56, 81 e 470 c.p.

MASSIMA: *Diversità dei beni giuridici tutelati - Gli art. 1 L. 20.07.85 n. 400, art. 2 L. 20.03.87 n. 121, art. 180 L. 22.04.41 n. 633, che vieta l'abusiva duplicazione, riproduzione, distribuzione e vendita di opere cinematografiche, dischi e nastri ecc., mirano alla tutela dell'autore, del produttore e della SIAE, nonché del loro riconoscimento del diritto esclusivo di riproduzione o commercializzazione - Essendo questo il presupposto del reato contestato e non anche la registrazione o duplicazione dell'opera dell'ingegno non si applicano le norme contro la falsificazione e la contraffazione del sigillo o timbro nonché la previsione di cui all'art. 470 c.p., disposizioni che tutelano, invece, la pubblica fede.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con decreto di citazione in giudizio del 14.12.94, il Sostituto Procuratore presso la Pretura di Lecce, conveniva in giudizio <R>, per ivi sentirlo rispondere del reato in rubrica ascrittogli.

A seguito di controllo effettuato presso il negozio ...omissis... videoteca, di proprietà dell'imputato, il comando

Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce, in data 30.10.92, procedeva al sequestro di materiale vario, tra cui musicassette, videocassette, impianto di riproduzione ecc., poiché prive del timbro speciale ed etichetta S.I.A.E.

Al dibattimento preliminarmente, si costituivano le parti civili in giudizio: la S.I.A.E. e le società Walt Disney Company; Warner Bros INC; Twentieth Century Fox, Film Corporation, nel mentre l'imputato sebbene citato rimaneva contumace.

In corso di causa, le parti ritualmente costituite, chiedevano l'ammissione delle prove documentali e testimoniali, ammesse da questo giudicante, nonché, consulenza tecnica su materiale posto in giudiziale sequestro, al fine dell'accertamento dei fatti di reato contestati.

Disposta la consulenza il C.T.U. rispondeva al quesito posto dal giudice con relazione acquisita agli atti di causa.

Veniva sentito il teste (Bruno Domenico), il quale nella sua qualità di Ispettore Regionale della S.I.A.E., confermava che a seguito di controllo nella videoteca dell'imputato, unitamente al teste (Magnone) avevano rinvenuto n. 168 videocassette riprodotte abusivamente e come tali prive del timbro S.I.A.E., nonché musicassette aventi le stesse caratteristiche. Precisava il teste "che sulla plancina originale viene apposto il timbro e il bollino S.I.A.E."

Conclusasi la fase istruttoria le parti concludevano come in atti.

Dalle risultanze della consulenza tecnica ammessa, nonché della prova testimoniale escussa, è emersa inconfutabilmente la prova della responsabilità dell'imputato. Infatti, così come ha potuto accertare il C.T.U. tutte le videocassette visionate ad eccezione di qualcuna, riproducono titoli di films appartenenti alle case di produzione e sfruttamento, pari lese nell'odierno processo e ad altre case produttrici.

Il teste (Bruno) riferiva, inoltre, che la riproduzione abusiva si evidenziava oltremodo dai timbri e bollini che la S.I.A.E. vi appone e di cui le video cassette ne erano prive. Non vi è dubbio, quindi, che dalla istruzione dibattimentale è emersa, senza ombra di dubbio, la prova delle violazioni di legge e dei commessi reati perpetrati dell'imputato.

Infatti, tutta la normativa e speciale imperniata sul diritto di autore, art. 1 L. 20.07.85 n. 400, art. 2 L.20.03.87 n. 121, art. 180 L. 22.04.41 n. 633, nonché la previsione di cui all'art. 470 c.p., che vieta l'abusiva duplicazione, riproduzione, distribuzione e vendita di opere cinematografiche, dischi e nastri ecc. mirano alla tutela dell'autore, del produttore S.I.A.E., nonché al loro riconoscimento del diritto esclusivo di riproduzione o commercializzazione, essendone questo il presupposto del reato contestato e non anche la registrazione o duplicazione dell'opera dell'ingegno.

Diversamente accade per la falsificazione e la contraffazione la cui offesa del sigillo o timbro lede, invece, la pubblica fede (Cass. I, 5 luglio 1989 n. 9458).

Infatti, in tema di contraffazione è sufficiente la semplice somiglianza del sigillo o timbro contraffatto a quello originale per integrare gli estremi di reato di cui all'art. 470 c.p. (Cass. Sez. 5 Sent. 00536 del 31.10.70).

Considerata, altresì, la natura formale e di condotta del reato contestato, la fattispecie che trattiamo ne concretizza appieno gli estremi.

Gli elementi in dibattimento raccolti concludono, quindi, per un giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Si è ritenuto opportuno ritenere le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRETORE: Dott. Mario Frigenti

DATA: 21/05/1996

IMPUTAZIONI: art. 2 L. 121/87, 1 L. 400/85

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Abusiva riproduzione e detenzione di videocassette destinate alla vendita - Prova del possesso delle videocassette con la consapevolezza della illecita riproduzione – Sussistenza.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con decreto in data 10/3/92 <D> veniva citato avanti a questo Pretore per

rispondere dei reati in rubrica; al dibattimento, svoltosi in contumacia dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dopo la costituzione di parte civile da parte della Siae e delle case cinematografiche titolari, quali produttrici e distributrici dei diritti di sfruttamento economico dei films illecitamente riprodotti, udita l'esposizione introduttiva del Pm ed ammesse le prove indotte dalle parti, veniva escusso come teste il tecnico Siae ed il mar.llo di Ps (Nobile) (Corradino); quindi, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il P.M. e la difesa concludevano nei termini sopra riportati.

La penale responsabilità del <D> risulta pienamente provata sulla base delle deposizioni dei testi escussi, in particolare del (Nobile), il quale ha riferito di aver trovato l'imputato in possesso di 105 videocassette, meglio precisate, quanto ai titoli dei films riprodotti, nel verbale di sequestro, acquistato al fascicolo del dibattimento: le cassette erano prive del timbro Siae e contenevano films in proiezione nelle sale di prima visione, per le quali non era ancora stata concessa l'autorizzazione alla riproduzione. La circostanza è stata confermata anche dal teste (Bonaventura) che ha dichiarato di aver visionato il contenuto delle videocassette.

Quanto precede consente di ritenere la sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato contestato sub a) e di affermare la responsabilità penale del <D>. L'imputato, invero, titolare di un esercizio di noleggio di videocassette, non poteva non essere consapevole di detenere delle videocassette cosiddette "pirata", ossia illecitamente riprodotte: avuto riguardo al luogo stesso dell'accertamento (le videocassette erano riposte nei cassette del bancone), non può negarsi inoltre che le stesse fossero destinate alla cessione a terzi.

In ordine al reato sub a), posto che la esistenza del cosiddetto delitto presupposto è costituita proprio dall'abusiva riproduzione delle musicassette (penalmente sanzionata dalla legge sopra indicata) e considerato che deve considerarsi raggiunta la prova del possesso delle cassette con la consapevolezza di tale illecita riproduzione – che non può essere

messa in dubbio in capo all'imputato, se non altro per il presumibile maggior profitto derivantegli dall'inserimento in circolazione di una cassetta non originale e dunque con un ridotto prezzo di acquisto, in assenza peraltro di qualsiasi indicazione e/o giustificazione fornita dal possesso in ordine alla provenienza delle cassette – deve ritenersi la piena integrazione in ogni suo elemento anche della contestata ricettazione.

Ritiene tuttavia il Pretore che, avuto riguardo ai contorni della fattispecie, ai beni in questione, al numero ed alla tipologia degli stessi, l'ipotesi in contestazione possa essere ricondotta alla previsione del secondo comma dell'art. 648 cp.

I reati contestati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo frammenti di un unico disegno criminoso, potendosi riscontrare nel possesso delle cassette illecitamente riprodotte l'esecuzione di una volontà intesa a lucrare il prezzo derivante dalla vendita ovvero dal noleggio di tali beni.

Quoad poenam, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cp, ed in particolare alla limitata capacità criminosa del <D>, desumibile dalla fattispecie come descritta, l'imputato va condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e lire quattrocentomila di multa, cui segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali (pb mesi tre e lire trecentomila, aumentata ex art. 81 cp).

Segue la confisca delle musicassette in sequestro.

Sussistono i presupposti e le condizioni per la concessione dei benefici di legge, non avendo l'imputato riportato delle precedenti condanne a ciò ostativo e volendo formularsi una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164 cp. Va infine ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna su un quotidiano e su un periodico specializzato.

Alla condanna seguono le statuizioni a favore delle costituite parti civili, con rimessione dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno, e la condanna alla refusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di entrambe, liquidate come in dispositivo.

AUTORITÀ: PRETURA DI NAPOLI

PRETORE: Dott. Miele Domenica

DATA: 14/06/1996 NUMERO: 5208

IMPUTAZIONE: art. 1 legge n. 400 del 20/7/85

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Possesso di videocassette di opere cinematografiche illecitamente prodotte, prive del timbro SIAE - Sussistenza della recidiva.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Va affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestatogli. È provato, infatti, che lo stesso fu sorpreso mentre era in possesso di videocassette di opere cinematografiche prive del timbro SIAE, e pertanto illecitamente riprodotte.

Tanto emerge dalla deposizione testimoniale dei testi escusati, che hanno dichiarato di aver rinvenuto in possesso dell'imputato n. 450 videocassette sprovviste del timbro SIAE, mentre lo stesso le detiene, occultandole, all'interno della videoteca da lui gestita.

Hanno inoltre precisato che tutte le videocassette riproducevano opere cinematografiche ancora in corso di programmazione e non aveva né fatture né bolle legittimamente acquisite.

Né la difesa ha provato fatti o circostanze diverse.

Non sussistono elementi agli atti in forza dei quali possono essere concesse le attenuanti generiche, attesi precedenti penali, sussiste la contestata recidiva, come da certificato in atti.

Ciò premesso e valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed, in particolare, l'elevato numero di videocassette prodotte ritiene il giudicante equa la pena di otto mesi di reclusione e £ 3.000.000 di multa, (pb mesi due di reclusione e £ 2.000.000 di multa, aumentata nella misura inflitta ex art. 99 c.p.). Alla condanna segue quella alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza e la confisca e distruzione del materiale in sequestro.

Non sussistono i presupposti per la concessione dei doppi benefici, atteso che l'imputato ne ha già goduto nel passato come da certificato penale in atti.

Segue per legge la condanna alle spese del processo.

All'affermazione di responsabilità penale segue la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in persona del suo legale rappresentante legale p.t., attesa sia la perdita economica sopportata da detta società per il mancato versamento della somma dovuta quale corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione alla riproduzione di opere cinematografiche sia il danno morale subito. L'omesso versamento di dette somme è provato dalla mancanza del timbro della SIAE sui nastri sequestrati, timbro che viene apposto dalla Società Italiana Autori ed Editori solo alle opere regolarmente riprodotte.

La liquidazione del complessivo danno subito dalla p.c. viene comunque rimessa alla valutazione del giudice civile, non essendosi raggiunta piena prova dell'esatto ammontare dello stesso, avendo la p.c. fornito sul punto solo una dichiarazione proveniente da essa stessa e non un riscontro oggettivo della stessa.

Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle provvisori.

Le spese di costituzione di parte civile seguono l'affermazione di responsabilità e vengono liquidate secondo tariffa, come da dispositivo. (*Omissis*)

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRESIDENTE: Letizia De Martino

DATA: 18/9/1996 NUMERO: 6844

IMPUTAZIONE: 1 L. 400/85

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Detenzione ai fini di vendita delle videocassette abusivamente riprodotte e sprovviste di timbro SIAE, nonché detenzione nella propria abitazione di materiale necessario per la riproduzione - Provae della finalità di commercio.*

FATTO E DIRITTO: Proponendo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di <A> ...*omissis*... chie-

dere la assoluzione, mancando ogni prova che l'appellante effettivamente vedesse videocassette. Sarebbe più ragionevole ritenere che il possesso da parte dell'<A> non fosse finalizzato alla vendita, ma alla mera detenzione.

In subordine chiedeva una riduzione della pena.

L'impugnazione non può trovare accoglimento.

Non può dubitarsi, infatti, come ha ritenuto il primo giudice, della detenzione ai fini di vendita delle videocassette abusivamente riprodotte e sprovviste di timbro S.I.A.E., da parte dell'appellante, che le teneva nella propria abitazione.

Il numero di videocassette (ben 93), la pluralità di copie di unico films, il rinvenimento di due videoregistratori e del materiale necessario per la riproduzione dimostrano univocamente la finalità di commercio.

E poiché la pena, con le concesse attenuanti generiche, è stata inflitta in misura equa e prossima di minimi edittali, deve trovare conferma la sentenza di primo grado.

Consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo secondo grado di giudizio. L'<A> va, altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile in appello, che si liquidano in complessive £ 1.095.000 (unmilionenovantacinquemila) di cui £ 95.000 per spese.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Gennaro Salvatore Tridico

DATA: 15/11/96 NUMERO: 3895

DISPOSITIVO: Letto il ricorso proposto da <S> avverso la sentenza 20/10/95, con la quale il Pretore di Firenze, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato, nei confronti della medesima, la pena di lire 5.500.000 di multa di cui lire 1.500.000 in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 legge 689/81 di mesi due di reclusione e per il reato di cui agli artt. 1 legge 400/85 e 2 D.L. 9/87 conv. in L. 121/87. Vista la memoria 9/11/96 della SIAE.

Ritenuto che il primo motivo – con il quale si contesta l'esi-

stenza di prove circa la destinazione al circuito televisivo delle opere riprodotte – e il secondo motivo – con il quale si deduce la buona fede, sono inammissibili perché non consentiti (art. 606 ult. co. c.p.p.), non potendosi con l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento, introdurre temi intesi a contestare il fondamento degli elementi di prova posti a base dell'accusa: temi superati con la richiesta di applicazione della pena; che è infondato il terzo motivo – con cui si deduce l'errore del giudice a quo nel liquidare la spesa di parte civile, senza tener conto che il difensore della stessa nel procedimento derivanti alla Corte di Cassazione, conclusosi con la pronuncia di annullamenti di precedente sentenza della stessa Pretura, si era limitato a chiedere le spese, ma non aveva presentato le conclusioni “tacitamente revocando la costituzione stessa”; che l'infondatezza di tale censura si evince dalla disciplina normativa relativa alla parte civile, contraddistinta dal principio di immanenza della costituzione in tutti i gradi del giudizio (art. 76, 2° co. c.p.p.) e dalla espressa previsione, secondo la quale, solo per il giudizio di merito sono dalla parte suddetta presentate le conclusioni (art. 523, 2° co. c.p.p.), rimanendo le stesse immodificabili nel giudizio di legittimità, con la conseguente inutilità della loro ripetizione.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dott. Umberto Papadia

DATA: 10/02/1997 NUMERO: 252

IMPUTAZIONE: art. 20 L. n. 400/85

DISPOSITIVO: Osserva il collegio che il ricorso è destituito di fondamento, avendo i giudici di merito, contrariamente a quanto viene dedotto, con ampia e corretta motivazione esente da visi logici e conforme all'orientamento di questa Corte, accertato tutti gli elementi di fatto e di diritto che integrano il reato contestato, illustrando compiutamente l'iter logico che li ha portati ad affermare la responsabilità del prevenuto. In particolare hanno posto in evidenza come l'affermazione

del <N>, secondo cui egli era estraneo ai fatti perché il negozio in cui vennero sequestrate le videocassette non era suo, è smentito dal fatto che, allorché i finanziari effettuarono l'accertamento in questione, egli non fece assolutamente presente di non essere titolare dell'esercizio; anzi sottoscrisse il verbale di perquisizione e sequestro, dimostrando con ciò stesso di avere la disponibilità del materiale.

Le considerazioni di cui sopra non meritano censura anche perché, come è stato altresì esattamente osservato dalla Corte d'appello, se effettivamente il negozio fosse appartenuto ad altri, l'appellante non avrebbe mancato di fare risultare tale circostanza nei due gradi di giudizio che, invece, lo hanno visto contumace.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRETORE: Dott. Costantini

DATA: 24/02/1997 NUMERO: 4239

IMPUTAZIONE: artt. 81, 648 cp; 171 ter lett. b, l. 633/41,
61 n. 2 1 CP

DISPOSITIVO: La richiesta avanzata dall'imputata per l'applicazione della pena di giorni 15 di reclusione e £ 100.000 di multa, quale ammenda ex art. 81 cp previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sent. del 16/9/93.

Visto il consenso espresso dal PM;

Premesso che le predette dichiarazioni delle parti sono state ritualmente manifestate che allo stato degli atti non è dato enucleare elementi su cui fondare alcuna ipotesi di proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p.;

Considerato che così come prospettato dalle parti i fatti oggetto dell'imputazione vanno ricondotti nella fattispecie p.p. degli artt. di cui in epigrafe;

che sempre secondo la corretta prospettazione delle parti tra le azioni delittuose di cui trattasi e quelle analoghe giudican-

ti con sent. 16/9/93, divenuto irrevocabile il 17/10/93, è riconoscibile il vincolo della continuazione, atteso che tutte le condotte sono state poste in essere dalla presente nell'esercizio della stessa attività di vendita e noleggio di videocassette;

(*Omissis*) che per effetto della diminuzione prevista dal I comma dell'art. 444 c.p.p. la pena indicata dalle parti quale ulteriore aumento ex art. 81 cpp cp deve ritenersi correttamente determinata (p.b. gg 20 e £ 150.000 - 444 cpp);

che con la suddetta sentenza è stato concesso il beneficio delle sospensioni cond. che così come richiesto dalle parti va esteso alla pena applicata con la presente sentenza;

che l'imputato va condannato alla rifusione delle spese in favore delle costituenti p.c. come da dispositivo;

che deve essere ordinata la confisca e la distruzione delle videocassette in sequestro; (*Omissis*)

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dott. Umberto Papadia

DATA: 11/06/1997 NUMERO: 05559

IMPUTAZIONI: D.L. del 26/1/1987 n. 9 art. 2, L. del 27/3/1987 n. 121, L. del 22/4/1941 n. 633, L. del 20/7/1985 n. 400

MASSIMA: *Beni immateriali: tutela penale, diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Reato di cui all'art. 2 Legge n. 121 del 1987 - Vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla SIAE - Apposizione del contrassegno sulla custodia della videocassetta - Condizioni per l'insussistenza del reato - Fattispecie.*

DISPOSITIVO: L'art. 2 D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 121, prevede che alla vendita e al noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla S.I.A.E. ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano, "quoad poenam",

le norme della Legge 20 luglio 1985, n. 400, sicché, dalla chiara dizione del testo normativo e dal manifesto obiettivo perseguito dal legislatore, si ricava che il contrassegno S.I.A.E. deve essere apposto sulla “videocassetta” riprodotte l’opera cinematografica destinata alla vendita o al noleggio. Il precetto normativo deve, però, considerarsi rispettato anche se l’apposizione sia effettuata sulla custodia della videocassetta ove la stessa presenti inequivoci dati di identificazione dell’opera cinematografica riprodotta nel supporto in essa inserito e sia confezionata in modo da garantire il sicuro collegamento tra tale opera e la custodia ad essa destinata. Risponde, quindi, del reato chi usa un contenitore munito del contrassegno S.I.A.E. che non abbia sicuro riferimento all’opera cinematografica riprodotta nella videocassetta in esso inserita, poiché, in tale ipotesi, non è assicurata l’osservanza del precetto inteso a proteggere il diritto d’autore. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era risultato che le custodie, anche se munite del contrassegno S.I.A.E., non erano destinate esclusivamente alle videocassette sequestrate all’imputata).

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Giuliano A.

DATA: 8/9/1997 NUMERO: 08236

IMPUTAZIONI: L. del 22/4/1941 n. 633 art. 171 ter,
D.Lg. del 16/11/1994 n. 685

MASSIMA: *Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere del noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti contenenti opere cinematografiche o audiovisive non contrassegnati dalla SIAE - Applicabilità della medesima disciplina alla riproduzione abusiva o duplicazione di programmi applicativi per computer - Esclusione - Ragione.*

DISPOSITIVO: La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinemato-

grafico, a mezzo di videocassette, ha imposto la necessità di proteggere – pure sotto il profilo penale – i diritti d'autore anche in tali campi e, così, è intervenuto il D.Lgs. 16 novembre 1995, n. 685, che ha aggiunto alla L. 22 aprile 1941, n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le indicate condotte, ha compreso, quali oggetto materiale di esse, le opere destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo la punibilità alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti contenenti fonogrammi o video-grammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnate dalla S.I.A.E. Si è, così, rimasti nel campo delle riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicché l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi, dalla disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in materia penale, non è però consentita.

AUTORITÀ: PRETURA DI NAPOLI

PRESIDENTE: D.ssa R. Capasso

DATA: 9/12/1997 NUMERO: 9346

IMPUTAZIONI: art. 1 L. 20/7/85 n. 400, artt. 2 D.L.
26/1/1987 n. 9 cpv. in L. 27/3/1987 n.
121 e art. 1 L. 20/7/85 n. 400, art. 648
CP

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Prodotti abusivamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE, che è unico mezzo di identificazione di videocassette originali e pertanto, in sua mancanza, l'oggetto va ritenuto illecitamente riprodotto - Concorso di reati di cui in epigrafe qua-*

lora le videocassette illecitamente riprodotte siano state acquistate o ricevute dall'agente con la consapevolezza della illecita duplicazione e quindi della provenienza della merce dal delitto di illecita riproduzione - Obbligo di diligenza del venditore.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con decreto di citazione regolarmente notificato, <N> veniva tratto a giudizio davanti a questo Pretore per rispondere dei reati ascrittigli in R.A.D.A.R. esito del dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato, il P.M. e la difesa hanno concluso come risulta in epigrafe.

Si premette che i reati di cui ai capi a) e b) devono considerarsi prescritti. Pertanto, non essendovi elementi che facciano ritenere applicabile l'art. 129 c.p., deve dichiararsi n.d.p. nei confronti dell'imputato in relazione ai due suddetti imputati per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo c) della rubrica. Ed invero è risultato che, in data 11/6/90, militari della Guardia di Finanza di Napoli avevano accertato che il <N> teneva esposte per la vendita n. 62 videocassette illecitamente riprodotte e prive del contrassegno S.I.A.E. (cfr. verbale di sequestro in atti, nonché teste Cilia). Sulle cassette erano riprodotti film in circolazione, come si evidenziava dalle locandine apposte sulle cassette (cfr. teste Cilia). Il <N> non era stato in grado di esibire documentazione alcuna in relazione all'acquisto delle suddette cassette.

Il fatto contestato al capo c) può dirsi provato: ed invero la deposizione testimoniale del Cilia deve ritenersi attendibile in quanto precisa, dettagliata, esauriente e non contrastata da altri elementi probatori di segno contrario, anzi dal contenuto del verbale di sequestro.

Il fatto come sopra provato integra gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione. Si osserva che il contrassegno S.I.A.E. va ritenuto come unico ed efficace mezzo di identificazione di video o musicassette originali, con la con-

seguenza che, in mancanza, l'oggetto va ritenuto illecitamente riprodotto. I relativi illeciti, del resto, si realizzano con la semplice detenzione a scopo di vendita. Il reato di cui al capo c) ben può concorrere con gli altri due reati (peraltro prescritti), qualora, come nel caso in esame, le cassette illecitamente riprodotte siano state acquistate o ricevute dall'agente con la consapevolezza della illecita duplicazione e quindi della provenienza della merce dal delitto di illecita riproduzione. La consapevolezza, nel caso di specie, si desume agevolmente dalla lettura di qualunque documentazione afferente alla merce, oltre che dalla considerazione della mancanza del contrassegno SIAE sulle cassette doveva rendere certo qualunque venditore di comune diligenza e di media capacità intellettuale di essere in presenza di cassette illecitamente riprodotte. Peraltro si ritiene sussistere l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., in considerazione della particolare tenuità del fatto.

La pena che si stima equo infliggere all'imputato in ordine al reato del quale lo stesso deve essere riconosciuto responsabile, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 133 c.p. è di mesi cinque di reclusione e lire cinquecentomila di multa. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non si è ritenuto di concedere le attenuanti generiche, in quanto, nella valutazione dell'intero fatto nonché del comportamento processuale dell'imputato (che è rimasto contumace) e dei precedenti penali dello stesso (già condannato per ricettazione) non si ravvisano elementi che possono essere apprezzati positivamente per concedere le attenuanti in questione.

Non si è ritenuto l'imputato meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione del fatto che egli ha già un precedente per un fatto analogo.

Si dispone la confisca e distruzione degli oggetti in sequestro.

Deve rigettarsi la richiesta della p.c. (Twentieth Century Fox), in quanto la stessa non ha dimostrato che tra i film illecitamente riprodotti sulle videocassette poi ricettate vi fossero film della suddetta casa di produzione, e di aver subito pertanto un danno del fatto posto in essere dall'imputato.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dinacci U.

DATA: 12/02/1998 NUMERO: 01758

IMPUTAZIONE: L. del 22/4/1941 n. 633 art. 171 comma
1 lett. b

MASSIMA: *Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Emittenti private - Diffusione di composizioni musicali incise - Necessità di autorizzazione SIAE - Mancanza - Reato di cui all'art. 171 comma primo lett. b).*

DISPOSITIVO: Si configura il reato di cui all'art. 171, primo comma lett. b), della legge 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione, degli studi di emittenti private radiofoniche o televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e, per esso, della S.I.A.E. Infatti la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Giammarco

DATA: 15/06/1998 NUMERO: 1511

IMPUTAZIONE: articolo 171-ter, comma 1, lett. c

MASSIMA: *L'imputato ricorre in Cassazione sostenendo che la normativa sanzionatoria prevista dalla Legge sul diritto d'Autore non è applicabile nel caso di specie, in quanto mancherebbe un regolamento di attuazione ad hoc. La Suprema Corte rigetta il ricorso del rivenditore con ampie argomentazioni. In sostanza si osserva che, anche se la sanzione relativa alla mancanza del bollino Siae è stata introdotta nel 1994, tuttavia il Regolamento di attuazione della Legge sul diritto d'autore - emanato nel 1942 - ben*

poteva essere applicato, stante il fatto che il legislatore non ha espressamente previsto l'emanazione di ulteriori regolamenti e che comunque il regolamento del '42 ha una validità generale e non solo limitata alle opere letterarie. Ad ulteriore conferma di questa tesi si precisa che la normativa relativa al contrassegno (facoltativo) per il software (introdotta nel dicembre 1992) fa espresso riferimento al regolamento del 1942. La Cassazione conclude sostenendo che la Legge sul diritto d'autore, in ambito di contrassegno Siae, "enuncia un precetto penale completamente descritto e sufficientemente determinato per cui deve considerarsi pienamente ed immediatamente applicabile". Da questa sentenza consegue inoltre che la SIAE è pienamente legittimata a stabilire le forme, i tempi e le modalità di apposizione dei contrassegni per opere diverse da quelle letterarie.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

1. Quanto ai rapporti tra il D.Lgs. n. 685/1994 e la ravvisata ipotesi di reato continuato, che nelle originarie contestazioni è stata riferita alle previsioni della legge n. 406/1981, si impone una sia pur rapido esame della successione delle anzidette disposizioni legislative e della loro incidenza sulla legge fondamentale 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore. Tale legge fondamentale apprestava originariamente tutela penale al diritto di autore sotto un duplice profilo: sia direttamente (art. 171, lett. f), che sanziona la registrazione-riproduzione abusiva dell'opera, dal vivo dell'autore, quale opera dell'ingegno) sia indirettamente (con la previsione dell'art. 171, lett. e), come modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, che vietava la riproduzione, con qualsiasi processo di duplicazione, di dischi o di altri supporti analoghi nei quali le opere d'ingegno fossero state già fissate, con la conseguente tutela del diritto esclusivo di riproduzione e commercializzazione spettante al produttore).

La legge 28 luglio 1981, n. 406 – occupandosi esclusivamente della tutela penale del “corpo meccanico” (disco, nastro o diverso supporto), al cui produttore è riconosciuto diritto esclusivo (per la durata ed alle condizioni stabilite) di

riprodurlo con qualsiasi processo di duplicazione e di porlo in commercio – ha successivamente soppresso la lett. e) del 1° comma dell'art. 171 della legge n. 633/1941 – (art. 3) ed ha sanzionato l'abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi, nonché la detenzione di essi per la vendita da parte di chi non abbia partecipato alla riproduzione abusiva (art. 1).

È intervenuta, quindi, la legge 20 luglio 1985, n. 400 a reprimere l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche e l'art. 2 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito nella legge 27 marzo 1987 n. 121 (recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e modifiche alla legge n. 517/1975 sulla disciplina del commercio agevolato), ha esteso l'applicabilità di tali norme anche alle videocassette riproducenti opere cinematografiche.

L'art. 2 della legge n. 121/1987, in particolare, rinviando *quoad poenam* alle disposizioni della legge n. 400/1985, strutturava testualmente la fattispecie penale in relazione a *“la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369”*.

Il coacervo delle disposizioni normative dianzi ricordate non soltanto si presentava palesemente disorganico ma incideva negativamente per difetti di coordinamento sulla stessa organicità ed unitarietà della disciplina fondamentale del diritto d'autore, posta dalla legge n. 633 del 1941.

Con il D. Lgs. n. 685 del 6 novembre 1994, il legislatore pertanto, anche di fronte all'evoluzione dei fenomeni del noleggio e del prestito nella distribuzione dei supporti – dando attuazione alla Direttiva del Consiglio CEE n. 92/100 del 19 novembre 1992 – ha inteso aggiornare e risistemare la regolamentazione di tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola proprio alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Nella relazione che accompagnava il D. Lgs. in questione, invero, (a proposito dell'art. 17, che ha aggiunto il nuovo art. 171-ter alla legge n. 622/1941) viene espressamente evidenziata *“l'opportunità di riunire nel presente articolo della legge sul diritto d'autore la normativa sanzionatoria attualmente contenuta nelle leggi n. 406/1981, n. 400/1985 e n. 121/1987, alla luce di esigenze di armonizzazione e chiarezza interpretativa”*.

In questa prospettiva, con l'art. 20 del D.Lgs. n. 685/1994 sono stati abrogati gli artt. 1 e 2 della legge n. 406/1981, nonché la legge 400/1985 e, infine, l'art. 2 del D. L. n. 9/1987 convertito dalla legge n. 121/1987, soltanto in quanto è stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633/1941 il contenuto di tali norme abrogate.

In particolare, l'art. 17 del D. Lgs. n. 685/1994 ha aggiunto alla legge n. 633 l'art. 171-ter, allo scopo di sanzionare penalmente sia la duplicazione abusiva, a fine di lucro, di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (lett. a); sia il fatto di chi, pur non avendo concorso nella duplicazione abusiva, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fine di lucro, nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive (lett. b); sia la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla S.I.A.E. (lett. c).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 685/1994, pertanto, non vi è stata alcuna *abolitio criminis*, ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia sotto la legge n. 633/1941, nella quale sono state trasfuse, con gli opportuni aggiornamenti, le condotte già penalmente rilevanti per le precedenti leggi abrogate.

Il precetto contenuto nella lett. c) dell'art. 171-ter, per quello che più specificamente riguarda il caso in esame, secondo

l'opzione legislativa già adottata dall'art. 2 della legge n. 121/1987 (riconosciuta da questa III Sezione con le decisioni n. 381 del 20 maggio 1993 e n. 6469 del 2 giugno 1995), persegue lo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione dei supporti audiovisivi ed è finalizzato ad agevolare la repressione della pirateria fonovideografica rendendo gli illeciti immediatamente percettibili già attraverso la semplice rilevazione della mancanza del prescritto contrassegno.

La stessa norma, perciò secondo la sua *ratio*, non è rivolta a sanzionare il comportamento del venditore o del noleggiatore che ometta di vidimare i supporti commercializzati ma piuttosto ad impedire che supporti abusivi siano oggetto delle negoziazioni.

2. Questa Corte Suprema – con due recenti decisioni Sez. III 12 luglio 1997 n. 2090 (cam. cons. 16 maggio 1997) ric. <N> e Sez. II, 16 ottobre 1997 n. 1626 (cam. cons. 4 marzo 1997) ric. <F> ed altri – ha posto in rilievo che la condotta tipizzata dall'art. 171-ter, 1° comma lett. c), della legge n. 633/1941 consiste nel vendere o noleggiare i supporti “*non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione*”.

Pertanto – poiché lo stesso D.Lgs. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito all'applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento di esecuzione non è stato ancora emanato considerato altresì che la legge n. 633 del 1941 non impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in oggetto ed il suo Regolamento (R.D. 18 maggio 1942 n. 1369), all'art. 12, lo disciplina solo per le opere letterarie – non essendo stata ancora emanata la norma, necessaria per l'integrazione del reato, che avrebbe dovuto completare la specificazione degli elementi che concorrono alla descrizione dell'illecito penale, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla S.I.A.E. non è tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale.

Ne consegue che il precetto penale non può avere pratica attuazione, perché si riferisce a fattispecie non ancora com-

pletamente previste e descritte, e la S.I.A.E. non è legittimata a stabilire ed imporre le forme, i tempi e le modalità della vidimazione, né autoritativamente né in virtù di accordi con parti private quali le associazioni dei produttori dei supporti. Tali affermazioni di principio si pongono in contrassegno con altre pronunzie che hanno affermato, invece, la sussistenza del reato (Sez. III 24 giugno 1997, n. 2162, ric. P.M. in proc. <C>, 9 febbraio 1996, n. 1607, ric. <V>; 31 gennaio 1996, n. 1027, ric. <A>).

Eguale affermative dell'illecito penale, pur se in fattispecie e contesto argomentativo diversi, sono ulteriori decisioni di questa III Sezione: 11 giugno 1997, N. 5559, ric. <F>; 7 febbraio 1997, n. 4255, ric. <C>; 16 giugno 1995, n. 6895 e 2 giugno 1995 n. 6469.

3. Nel contrasto di giurisprudenza dianzi evidenziato questo Collegio non aderisce alla interpretazione (condivisa dal ricorrente) che esclude la possibilità di attuazione pratica del precetto penale contestato poiché riferito a fattispecie non completamente previste.

In proposito devono svolgersi, invero, le seguenti considerazioni.

A) Il D.Lgs. n. 685/1994 (come si evince dall'allegata Relazione) ha inteso riaffermare il valore centrale della legge n. 633 del 1941, tanto che il legislatore ha operato la scelta di "aggiornare" tale corpo normativo originario attraverso l'interpolazione senza alterarne la struttura ed anzi riassorbendo in esso il contenuto di altri provvedimenti additivi precedentemente emanati (le leggi n. 406/1981, n. 400/1985, n. 421/1987).

Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione (valutato secondo il canone interpretativo dell'intenzione del legislatore, a norma dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) palesa chiaramente la volontà di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, sicché il Regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171-ter altro non è che quello approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, come deve ovviamente ritenersi per tutte le norme della medesima legge che fanno riferimento al Regolamento di esecuzione di essa.

Il legislatore del resto nella materia in oggetto, quando ha voluto fare riferimento ad un diverso e nuovo regolamento di esecuzione, ha introdotto una previsione espressa in tal senso (possono ricordarsi, in proposito, gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 518/1992, che hanno rimesso ad un apposito Regolamento attuativo – poi emanato con il D.P.C.M. n. 244 del 3 gennaio 1994 – la disciplina delle modalità di tenuta, da parte della S.I.A.E., del registro pubblico speciale per i programmi di elaboratore).

B) L'art. 171-ter, 1° comma, lett. c), della legge n. 633/1941, dunque, trova il suo completamento, sotto il profilo descrittivo, nel R.D. n. 1369/1942 ed in particolare nell'art. 12 di detto Regolamento di esecuzione, con cui ben può essere coordinato.

Il secondo comma di tale articolo, invero, dispone che *“il contrassegno è apposto sugli esemplari dell’opera... a mezzo della S.I.A.E. (subentrata all’E.I.D.A. – Ente italiano per il diritto di autore)...”* mentre il successivo terzo comma prevede che *“le categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge (n. 633/1941)... nonché le modalità del contrassegno medesimo e l’indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate...”*.

È vero che entrambi i comuni anzidetti fanno *“salvo il diritto dell’autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell’opera”* e che ciò è possibile esclusivamente per le opere letterarie su supporto cartaceo, ma la previsione di un siffatto regime eccezionale per tali opere specifiche non inficia la validità generale della disciplina per tutte le altre categorie di opere che devono essere munite del contrassegno secondo le disposizioni della legge n. 633/1941.

Un elemento di conferma può rinvenirsi, in proposito, nell’ultimo periodo del 1° comma dell’art. 171-bis della medesima legge n. 633 (norma inserita dall’art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518), che richiama espressamente il Regolamento di esecuzione del 1942 in relazione al contrassegno che deve essere apposto sui programmi per elaborato-

ri, cioè su supporti magnetici ove non è materialmente possibile l'apposizione della firma autografa dell'autore.

C) Per le "musicassette" – oggetto specifico della fattispecie che ci occupa – l'obbligo del contrassegno (diversamente da quanto si afferma nella citata sentenza del 12 luglio 1997 di questa III Sezione) è fissato appunto dall'art. 171-ter 1° comma lett. c) della legge fondamentale (che lo dispone per ogni tipo di supporto) non dagli accordi stipulati dalla S.I.A.E. con le associazioni sindacali interessate, i quali, secondo l'espressa previsione del citato art. 12 del Regolamento di esecuzione n. 1369/1942 hanno soltanto la finalità di individuare e ripartire gli oneri economici connessi all'attività di apposizione del contrassegno medesimo.

Tali peculiari pattuizioni negoziali non hanno tutela penale in se stesse, restando invece penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato dei supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.

D) L'art. 171-ter, 1° comma lett. c), della legge n. 633/1941, dunque, attraverso l'integrazione con l'art. 12 del R.D. n. 1369/1942 che specifica elementi di fatto già in esso contemplati, enuncia un precetto penale completamente descritto e sufficientemente determinato per cui deve considerarsi pienamente ed immediatamente applicabile.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Dott. Umberto Papadia

DATA: 28/07/1998 NUMERO: 1749

IMPUTAZIONE: L. del 20/7/1985 n. 400 art. 1, L. del 29/7/1981 n. 406 art. 1, D.Lg. del 16/11/1994 n. 685 art. 20, L. del 22/4/1941 n. 633 art. 171 ter

MASSIMA: Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) -

Detenzione per la vendita di videocassette prive del marchio S.I.A.E. - Depenalizzazione - Esclusione - Ragione.

DISPOSITIVO: Il reato di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1985 n. 400 non è stato abrogato per effetto dell'art. 20 del D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685. Infatti con l'art. 17 è stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di autore, che riproduce la norma formalmente abrogata sulla abusiva duplicazione di opere cinematografiche, oltre a quella di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1981 n. 406. Pertanto non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice risistemazione organica della materia, sicché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzione di continuità e la condotta in esame conserva la sua rilevanza penale.

AUTORITÀ: PRETURA DI ROMA

PRESIDENTE: Frigenti

DATA: 23/11/1998

IMPUTAZIONE: Autore (diritto di) - Art. 171-ter L. n. 633/41 - Fattispecie - Riproduzione abusiva per la vendita - Detenzione per la vendita o noleggio di videocassette prive del contrassegno Siae - Differenze. (L. 22 aprile 1941, n. 633 art. 171-ter) - Diverse ipotesi di reato - Possibilità di assorbimento della previsione di cui alla lett. c) in quella della lett. b). (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter). Autore (diritto di) - art. 171-ter lett. c) n. 633/41 - Norma penale in bianco - Esclusione. (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter)

DISPOSITIVO: La previsione dell'art. 171 della legge sul diritto di autore configura alla lett. a) e b) due autonome ipotesi di reato con la conseguente possibilità di concorso tra la riproduzione abusiva delle cassette e la successiva vendita o detenzione per la vendita.

Le condotte di cui alla lett. b) e c) possono costituire diverse ipotesi di reato in quanto gli elementi costitutivi delle due fattispecie non coincidono. La previsione della lett. c) può altresì essere assorbita in quella della lett. b) posto che la mancanza del bollino può essere indizio dell'abusività della riproduzione.

Il precetto dell'art. 171-ter lett. c) della legge sul diritto d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma legislativa o regolamentare operato dall'articolo è finalizzato esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171-*bis* della legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) ... in linea di diritto va precisato che nella condanna contestata ai due imputati si ravvisa la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 171-ter L. n. 633/41 nella stesura vigente.

Infatti il D.Lgs. n. 685/94 che ha introdotto l'art. 171-ter vigente ha aggiornato e risistemato la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione delle opere tutelate trasferendo nella L. n. 633/41 così modificata il contenuto delle condotte sanzionate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 9/87, convertito in L. n. 121/87, dall'intera L. n. 400/85 e agli artt. 1 e 21 n. 406/81 (ora tutte abrogate dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 684/94) proprio al fine di meglio tutelare le opere d'ingegno dalla riproduzione abusiva.

A tal fine sono state distinte tre condotte, quelle di cui alla lett. a), consistente nella riproduzione abusiva, quella di cui alla lett. b), consistente nella detenzione per la vendita o nella concessione in noleggio o in uso delle riproduzioni abusive, quella di cui alla lett. c), consistente nella vendita o noleggio di videocassette senza il contrassegno Siae.

Le condotte di cui alle lett. a) e b) sono configurabili come due autonome ipotesi di reato. Pur ipotizzandosi la sola sussistenza della condotta sub a) ovvero di quella sub b) è possibile prevedere anche la loro coesistenza. Chi concorre nella

riproduzione abusiva può rispondere anche della successiva vendita o detenzione per la vendita delle opere abusivamente duplicate e quindi nell'eventualità di riscontro di entrambe le condotte, la seconda rappresenta un *post factum* punibile rispetto alla prima.

Le condotte di cui alle lett. b) e c), concettualmente distinguibili nei loro elementi costitutivi – la lett. b) sanziona, tra l'altro, la detenzione per la vendita o la concessione in noleggio di opere cinematografiche o comunque la messa in commercio abusivamente riprodotte, sempre a fine di lucro, mentre la lett. c) prevede solo la vendita o il noleggio di supporti privi del contrassegno Siae peraltro senza richiedere il fine di lucro – vengono applicate entrambe nella maggior parte dei casi per sanzionare casi di detenzione per la vendita e contestuale vendita di opere abusivamente riprodotte. Deve infatti precisarsi che il reato di cui alla lett. c) è istantaneo e si consuma al momento della consegna o comunque dell'accordo di vendita, posto anche immediatamente prima della vendita o del noleggio l'agente potrebbe applicare il bollino; conseguenza di ciò è la non configurabilità del tentativo di reato.

L'accertamento della mancanza del contrassegno Siae e della consapevolezza da parte dell'agente della sua mancanza, richiesto quale elemento integratore della fattispecie sub c) è altresì sintomatico della sussistenza della illecita riproduzione presupposta dalle condotte sanzionate sub b). L'assenza del bollino è infatti agevolmente dimostrabile in dibattimento. È infatti ritenuto dato di comune conoscenza anche per i privati che le opere cinematografiche legalmente riprodotte presentino sui supporti che le contengono il contrassegno Siae. Dall'entrata in vigore della l. n. 121/87 (la quale ha previsto all'art. 2 che la mancanza del contrassegno Siae costituisca un reato sanzionato con le stesse pene previste dalla l. n. 400/85 per le riproduzioni abusive) è opinione comune che la presenza del marchio Siae attesti l'originalità, la regolarità e la legittimità dell'opera artistica incorporata nel supporto e che l'assenza di tale contrassegno evidenzi la sua riproduzione abusiva (in tal senso, in giurisprudenza, v. App. Milano, 4 maggio 1993, in <A> 1994, p. 382; Pretura di Roma, 7 gennaio 1998, <A>).

Al fine della contemporanea applicazione di entrambe le norme pare però necessaria la prova della vendita almeno di un supporto privo di contrassegno oltre alla detenzione di altri supporti destinati alla vendita, posto che l'art. 171-ter lett. b) richiede la sola detenzione ovvero l'atto di mettere in commercio mentre la fattispecie di cui alla lett. c) esige la vera e propria vendita o il noleggio (comprovate quasi sempre dalla traditio).

Può dunque astrattamente ipotizzarsi la detenzione finalizzata alla messa in commercio delle cassette ovvero dei supporti abusivamente riprodotti, a fine di lucro, a prescindere dal riscontro del bollino (lett. b)), la messa in commercio con le medesime caratteristiche (lett. b)), la vendita o il noleggio in assenza del bollino (lett. c)) ovvero la concorrenza delle condotte di cui alle lett. b) e c) con riferimento a cassette diverse.

Nel caso all'esame, accertato che i due imputati erano in possesso di videocassette ritenute abusivamente riprodotte da master di provenienza delittuosa perché riproducenti opere cinematografiche di prima visione, con locandine non originali e comunque prive del contrassegno Siae, rilevato che le stesse erano detenute per la vendita, in quanto esposte al pubblico, deve ritenersi integrato sotto il profilo oggettivo il reato di cui all'art. 171-ter lett. b).

La tipologia della condotta accertata evidenzia altresì il profilo soggettivo nei termini del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Ad integrazione di quanto fin qui esposto può infine aggiungersi, con specifico riferimento all'art. 171-ter lett. c) (ove si ritenesse comunque richiamabile anche tale fattispecie normativa) che non si ritengono in ogni caso condivisibili le argomentazioni della difesa, la quale ha sostenuto che tale norma, in quanto norma penale in bianco, non sia applicabile in concreto dal giudice stante l'attuale inesistenza della base legale (regolamento) che consente alla Siae di apporre il contrassegno sui supporti riprodotti.

Al riguardo si rileva che il precetto penale di cui all'art. 171-ter lett. c) non può essere considerato una norma penale in bianco in quanto già compiutamente delineato nei suoi ele-

menti costitutivi anche in assenza del predetto regolamento Siae.

In tal senso si è anche espressa la Corte d'Appello di Milano (cfr. sent. del 5 febbraio 1998, <S>), affermando che ai fini della configurabilità dell'art. 171-ter lett. c) come norma penale in bianco "non può essere ritenuta sufficiente qualunque necessità di eterointegrazione della norma integratrice... in quanto occorre che il richiamo si sospetti come rilevante ai fini della individuazione del precetto, nel senso che la genericità dello stesso richiama un completamento quanto alla determinazione della condotta, dell'evento o del nesso di casualità". Nell'art. 171-ter lett. c) infatti l'inciso – ai sensi della legge e del regolamento – può essere interpretato "come elemento estraneo al nucleo precettivo dell'incriminazione... ed è finalizzato esclusivamente a legittimare la Siae ad apporre il bollino" (vedasi sent. cit. in riv. Diritto d'autore, 1998, p. 245).

A fondamento di tale conclusione si osserva inoltre che il d.lg. n. 685/94 che ha introdotto l'art. 171-ter ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione delle opere tutelate. E pertanto anche ove si volesse configurare il predetto art. 171-ter lett. c) come una norma penale in bianco, potrebbe attribuirsi allo stesso rilevanza penale in quanto, non essendo stata prevista dal d.lg. n. 685/94 l'adozione di un nuovo regolamento ed essendo stato lo stesso art. 171-ter lett. c) inserito nel corpo della l. n. 633/41, può affermarsi che tale articolo è integrato nel suo precetto (e cioè in relazione alla previsione dell'obbligo di apporre il contrassegno della Siae) dal regolamento approvato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369 per dare esecuzione alla l. n. 633/41 (cfr. App. Milano, cit.; Pret. Roma, cit.).

Lo stesso art. 171-*bis* attualmente vigente richiama d'altronde espressamente il predetto regolamento n. 1369/42 e ciò rende plausibile che, anche dopo la riforma dell'intera materia della tutela penale del diritto d'autore operata dal d.lg. n. 685/94, tale regolamento sia ancora vigente e dunque applicabile anche all'art. 171-ter lett. c).

Con riferimento al caso per cui è processo la difesa ha poi

sostenuto l'inapplicabilità della normativa contestata all'ipotesi di illecita riproduzione di videocassette assumendo la sua riferibilità solo a supporti destinati direttamente al circuito cinematografico. L'eccezione, già proposta in vigore della l. n. 400/85, si fondava sulla considerazione che ai telefilm fosse applicabile l'art. 171 L.a. ma non l'art. 1 L. n. 400/85, posto che esso faceva riferimento esclusivamente alle opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo mentre il telefilm sarebbe non solo destinato ma anche prodotto solo ai fini di diffusione televisiva. La Corte di Cassazione, tuttavia, con motivazione cui si aderisce, aveva sostenuto l'applicazione più ampia, richiamando la dizione "supporti analoghi" contenuta dalla l. n. 406/81 (cfr. Sez. III, 26 novembre 1986, n. 13311) comprensiva delle cosiddette videocassette.

Ritenuta dunque la sussistenza del reato nei termini fin qui precisati, agli imputati, possono essere concesse, in virtù della obiettiva modestia del fatto ed al fine di adeguare la pena al caso concreto, le attenuanti di cui all'art. 62-*bis* c.p. La pena da irrogarsi, ai sensi dell'art. 133 c.p. e dei criteri ivi indicati, va contenuta nei minimi edittali e concretamente determinata in mesi due di reclusione e lire trecentocinquanta di multa ciascuno (p.b. mesi tre e lire cinquecentomila di multa, diminuita ex art. 62-*bis* c.p.). Segue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.

Sussistono le condizioni ed i presupposti per la sospensione della pena nei confronti del <M>, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p., non emergendo a suo carico precedenti ostativi e volendo formularsi una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di altri reati, da fondarsi in particolar modo sulla presumibile deterrenza a delinquere rappresentata dalla presente condanna.

Il Ferretti non può invece godere della sospensione avendone beneficio già due volte.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. va ordinata la confisca delle videocassette in sequestro; va altresì irrogata agli imputati la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in un quotidiano ed in una rivista specializzata come precisato in dispositivo.

AUTORITÀ: PRETURA DI MILANO

PRESIDENTE: Ruggiero

DATA: 26/01/1999

IMPUTAZIONE: Autore (diritto di) - Reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dal timbro S.I.A.E. - *Abolitio criminis* - Esclusione. (C.P. art. 2; d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, art. 2; L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 171-ter comma 1 lett. c). - Norma (parzialmente) in bianco - Esclusione - Configurabilità del delitto in assenza di uno specifico regolamento di esecuzione - Sussistenza. (L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 171-ter comma 1 lett. c). - Tentativo - Configurabilità. (C.P. art. 56, l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 171 ter comma 1 lett. c). - Concorso con il delitto di ricettazione - Configurabilità - Sussistenza. (C.P. artt. 15, 648; l. 22 aprile 1941 n. 633, art. 171 ter comma 1 lett. c)

DISPOSITIVO: Con il D.Lgs. 6 novembre 1994 n. 685 il legislatore, attuando la direttiva del Consiglio CEE n. 92/100 del 17 novembre 1992, si è limitato ad inserire nell'art. 171 ter, comma 1 lett. c) della L. 22 aprile 1941 n. 633 il contenuto dell'art. 2 del d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito nella l. n. 121 del 1997. Trattandosi di norma riproduttiva della disciplina preesistente non è stata operata alcuna innovazione normativa e, pertanto, non si è verificato alcun fenomeno di abrogatio legis o di successione di leggi penali nel tempo. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della L. 22 aprile 1941 n. 633 non è una norma penale in bianco in quanto il precetto è già compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua integrazione alla disciplina del contrassegno SIAE, contenuta nella legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione.

La condotta prevista dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della L. 22 aprile 1941 n. 633 si realizza solo con la vendita del bene. La semplice offerta in vendita al pubblico, senza che il bene sia materialmente trasferito all'acquirente, integra invece gli estremi del tentativo quando siano stati compiuti atti idonei ed inequivocabilmente diretti alla commissione del reato.

Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della L. 22 aprile 1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE, consapevole della loro illecita provenienza.

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI LECCE

PRESIDENTE: Mario Buffa

DATA: 23/6/1999 NUMERO: 1110

IMPUTAZIONE: A) artt. 81 c.p. e 1 L. nr. 400/85; B) artt. 56, 81 e 470 c.p. (comm. 30.10.92)

MASSIMA: *Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del marchio della SIAE non è stato depenalizzato dall'art. 20 D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685 - Tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella L. 22 aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalla L. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400. - Pertanto, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 685 del 1994 non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica nella materia.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: L'appello è infondato. Le circostanze poste dal Pretore a base della sentenza impugnata, nella loro concordanza logica e compatibilità temporale inchiodano irrimediabilmente il <R> alle sue responsabilità. Invero decisiva appare la circostanza che l'imputato sia stato colto in flagranza di reato quantomeno di immissione in commercio del materiale in parola come si evince a chiari

note dalle dichiarazioni dibattimentali del teste Bruno Domenico esattamente poste a base della affermazione di responsabilità. Non si comprende invero qual altra destinazione se non la vendita potesse avere tutto quel materiale descritto nei capi di imputazione nella videoteca di proprietà dell'imputato e gestita dallo stesso. Parimenti significativa in questo contesto appare il contestuale rinvenimento di un apparecchio per la riproduzione.

Giova poi aggiungere che l'imputato non contesta che le videocassette e le musicassette non siano originali, né che i timbri Siae sulle stesse apposti siano contraffatti.

Non è poi revocabile in dubbio che la fattispecie contestata risulti ancora oggetto di specifica prescrizione penale: "Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del marchio della Siae non è stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16 novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella l. 22 aprile 1941 n. 633 – contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – l'art. 171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalla l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400" (Cassazione Penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162); "Con il D. Lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore – dando attuazione alle direttive del Consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992 – ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive, riducendola all'originaria e fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633; con l'art. 20 d.lg. citato sono stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406 nonché la l. 20 luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121 soltanto in quanto è stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del D. Lg. n. 685 del 1994 non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica nella materia" (Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027). Con specifico riferimento al regolamento d'esecuzione, pure nuovamente richiamato dal D.L. 16 novembre 1994 n. 685 nell'ambito della citata risistemazione organica della

materia attraverso l'inserimento dell'art. 171 ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633, va chiarito che il riferimento deve intendersi operato al regolamento approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369, che all'art. 12 comma terzo, prevede l'apposizione dei contrassegni alle categorie di opere che devono esserne oggetto in applicazione delle disposizioni di legge (Cass. 31-7-98, n. 8880).

Tenuto conto della gravità del fatto, delle modalità di compimento dello stesso, della personalità dell'imputato, dei suoi precedenti penali la pena irrogata appare congrua, adeguata al caso concreto ed insuscettibile di riduzione alcuna. Per le stesse ragioni va confermato il giudizio di equivalenza in ordine alle concesse attenuanti generiche. Conseguentemente non si può concedere l'invocato beneficio della conversione della pena.

L'impugnata sentenza va confermata con la condanna dell'appellante alle spese di questo grado nei confronti delle costituite parti civili, liquidate quest'ultime come da dispositivo.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 14/1/1999 NUMERO: 332

IMPUTAZIONE: D.Lgs. n. 685 del 1994

DISPOSITIVO: In tema di tutela del diritto di autore, il D.Lgs 16 novembre 1994 n. 685, nel riordinare la materia, inserisce nella legge 22 aprile 1941 n. 633, l'art. 171-ter, facendo, peraltro, implicito riferimento al regolamento di esecuzione di cui al R.D. 18 maggio 1942 n. 1369, pur senza menzionarne gli estremi e, poiché il predetto regolamento dell'art. 12 del R.D. n. 1369 del 1942, prevede l'applicazione dei contrassegni alle categorie di opere che devono recarli, integra gli estremi del reato di cui al sopra art. 171-ter, come introdotto dall'art. 17 del D. Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, la condotta di colui che pone in vendita o noleggia, tra l'altro, videocassette prive del prescritto contrassegno S.I.A.E. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la norma

fosse inapplicabile in quanto priva di regolamento di esecuzione).

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Tridico G.S.

DATA: 12/2/1999 NUMERO: 1746

IMPUTAZIONE: L. del 22/4/1941 n. 633, art. 171, D.Lg.
del 16/11/1994 n. 685

MASSIMA: *Beni immateriali: tutela penale - Diritto di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) - videocassette contenenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla S.I.A.E. - Commercio - Illiceità - Sussistenza.*

DISPOSITIVO: In tema di protezione delle opere di ingegno nel campo dei prodotti audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro della S.I.A.E., costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e rientra nell'ambito di operatività dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 8/10/1999 NUMERO: 11525

MASSIMA: *Noleggio di supporti senza il contrassegno S.I.A.E.*

DISPOSITIVO: In tema di diritto d'autore, integra il diritto di cui all'art. 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, lett. c), come introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, la vendita o il noleggio degli oggetti ivi indicati (nella specie, videocassette) privi del contrassegno S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori). (Nell'affermare detto

principio la Corte ha precisato che l'espressione "contrassegnati... ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione" deve intendersi riferita, in quanto contenuta in una norma – e cioè l'art. 17 predetto – innestata nel corpo della legge fondamentale sul diritto d'autore, alle disposizioni di questa art. 123 – e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 – art. 12 – nella cui disciplina si ricomprendono l'edizione di opere audiovisive di qualsiasi tipo e la loro riproduzione in qualsiasi forma).

AUTORITÀ: PRETURA DI LECCE

PRESIDENTE: Lavinia Sala

DATA: 21/10/1999 NUMERO: 272

IMPUTAZIONE: artt. 81 cp. e 171 ter L. 633/41

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Come già affermato in precedenza, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 685 del 1994 non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione organica nella materia in attuazione delle direttive comunitarie - Inoltre, il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della L. 633/41 aggiornando il corpo normativo originario senza alterarne la struttura, con l'introduzione dell'art. 171-ter.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) In diritto, va in primo luogo sottolineato che la *legittimatio ad processum* della p.o. ha reso necessario il riscontro della sussistenza della *legittimatio ad causam ex* art. 88 c.p.p. dal momento che dagli atti irripetibili già allegati al fascicolo e dalla deduzione testimoniale non è emersa una diretta riferibilità del danno alla casa cinematografica Columbia Pictures-Twentieth Century Fox.

In assenza di elementi concreti (negli atti di sequestro non vi è precisato a quali case appartenessero i films e lo musicasette sequestrati, né sul punto i testi del P.M. hanno fornito

delucidazioni. È emerso, infatti, che anche altre p.o. avrebbero potuto essere individuate in decreto dalla Procura) dai quali dedurre che la ammessa p.c. fosse soggetto attivo titolare della pretesa risarcitoria occorreva perciò riscontrare (ed a tanto la ricognizione informale ha anche mirato quale mezzo atipico di prova) che nel materiale oggetto di sequestro si rinvenissero opere della predetta produzione, come appunto si è positivamente vagliato.

Inoltre, la infondatezza della eccezione della difesa in ordine all'esame del Dott. (Turgens) trova ragione nella considerazione che in qualità di teste e non di perito è stato chiamato a deporre apportando le proprie cognizioni in materia (non utilizzando, semmai, le dichiarazioni afferenti specificamente ai corpi di reato esibiti che pure il teste ai soli fini esemplificativi prende a parametro). Si confronti in tal senso Cass. Pen. Sez. III 21.12.98, <C>: *“In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vige qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il “filtro” delle conoscenze tecniche e professionali del teste”*.

Il processo ha pienamente offerto prova della sussistenza della responsabilità penale in capo al <C> per il reato di cui al capo a) qualificato nella fattispecie prevista e punita dagli artt. 1 e 2 L. 400/85 e L. 406/81, in riforma della legge base n. 633/41, non potendosi accedere alla tesi difensiva del maggior favore, in applicazione del principio di successione delle leggi, derivante dalla intervenuta *abolitio criminis* ai sensi del D.Lgs. 685/94.

Come da giurisprudenza di legittimità la modifica normativa si è limitata semplicemente a riformulare la materia in attuazione delle direttive comunitarie (*ex pluribus*, Cass. Pen. Sez. III sentenze del 15.06.98 <M>, 31.07.98 <S>, 16.11.99 <A>). Da ultimo, Cass. Pen. Sez. Un. 19.01-08.02/2000 n. 2, <C>: *“In materia di diritto d'autore con il D.Lgs. n. 685/94 il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della L.*

633/41 aggiornando il corpo normativo originario senza alterarne la struttura... ha lasciato immutate le pene previste e non ha dunque inciso sulla applicabilità della norma ai fatti... connessi al vigore della norma nella sua formulazione originaria... L'art. 171 ter trova, pertanto, il suo completamento nel citato regolamento restando così penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla SIAE").

La grossolanità delle contraffazioni realizzate in maniera palesemente casereccia, l'elevato numero delle fotocopie di copertine di films e cassette audio che lascia facilmente intendere il proposito di destinarle al circuito commerciale attraverso la vendita od il noleggio (nonostante tale determinazione sia irrilevante "in quanto anche le opere prodotte artigianalmente – compresi i film a luci rosse – sono sottoposte a controllo Siae. La tutela non viene meno neppure se l'opera sia caduta in pubblico dominio e non siano più dovuti i diritti d'autore", cfr. Cass. Pen. Sez. Un. cit.), la stessa scelta delle opere riprodotte (in generale films già molto noti ad un vasto pubblico e dunque più facilmente smerciabili con successo), la circostanza che si trovassero presso il punto commerciale del <C> che verosimilmente gli originali acquistati riproduceva favorito proprio dalla sua attività nel settore, inducono a ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi del contestato delitto. L'entità del fatto reato che involge un considerevole numero di opere, unitamente alla reiterazione della condotta criminosa che nonostante la distanza temporale dal primo episodio può ugualmente ritenersi in continuazione in ragione dell'evidente unicità del fine, obbliga però a riconoscere allo stesso la connotazione della rilevante gravità non reputandosi peraltro opportuno concedere al prevenuto le attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale (si sono tollerati, infatti, la ripetuta invadenza e gli atteggiamenti di sfida nei confronti del P.M. delegato e del Giudicante).

Stimasi equo, pertanto, comminare al <C> la pena di mesi nove di reclusione e £ 5.000.000 di multa (p.b. mesi sei di reclusione e £ 3.000.000 di multa secondo il disposto di cui all'art. 1 co. 2 L. 400/85 aumentata ex art. 81 c.p.) prescri-

vendo che la sanzione pecuniaria sia devoluta ai sensi della L. 159/93 art. 2 all'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Segue di diritto la pena accessoria relativa alla pubblicazione della sentenza in periodico specializzato nonché la confisca e distruzione di quanto in sequestro, la condanna alle spese di giustizia ed al risarcimento del danno civile da quantificarsi in separata sede ex art. 539 c.p.p. valutando favorevolmente la richiesta di provvisionale per la somma di £ 3.500.000 in ragione del danno morale immediatamente evincibile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione liquidate in £ 4.500.000 (di cui £ 80.000 per spese; £ 1.820.000 per diritti e £ 2.600.000 per onorario) oltre cpa ed iva.

La prognosi futura favorevole nonostante il datato precedente penale consente ai sensi dell'art. 165 co 2 c.p. la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al versamento della somma disposta quale provvisionale.

In merito al delitto di cui al capo b) della imputazione così come integrata si condivide l'assunto del P.M. e della difesa risultando dalla modalità della vicenda che il <C> abbia autonomamente agito senza l'intromissione di terzi conseguendone pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI MILANO

PRESIDENTE: Montingelli

DATA: 21/10/1999

IMPUTAZIONE: Autore (diritto di) - Vendita o noleggio di videocassette o musicassette senza il contrassegno S.I.A.E. - Art. 171 ter lett. c l. n. 633/1994 - Modalità di apposizione del contrassegno - Mancata specificazione nel regolamento di esecuzione - Norma "vivente" - Art. 12 reg. exec. - Idoneità a designare gli elementi essen-

ziali del reato - Principio di tassatività della fattispecie penale - Violazione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza. (Cost. art. 25 comma 2, l. 22 aprile 1941, n. 633, art.171 ter lett. C, r.d. 18 maggio 1942 n. 1369, art. 12)

DISPOSITIVO: È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 ter lett. c L.n. 633/1941, così come interpretato dal diritto vivente: in assenza di una previsione nel regolamento esecutivo delle modalità di apposizione del timbro S.I.A.E., cui la fattispecie penale rinvia, ritenere che l'art. 12 reg. esec. r.d. 18 maggio 1942, n. 1369 sia idoneo a designare compiutamente gli elementi essenziali del reato, comporta la violazione del principio di tassatività della fattispecie penale, sancito dall'art. 25 comma 2 della Costituzione (1).

(1) Prima della riforma della disciplina del diritto d'autore ad opera della L. n. 248/2000, la disciplina applicabile, all'abusivismo in materia di videocassette e musicassette era fissata dall'art. 171 ter lett. c l. n. 633/1941. Peraltro, parte della condotta da ritenersi conforme alla legge e la cui violazione assumeva rilevanza penale non risultava in concreto descritta dall'assetto normativo esistente; il legislatore, infatti, pur statuendo la punibilità della vendita o del noleggio di determinati supporti sprovvisti del marchio S.I.A.E., non aveva assolutamente previsto come il medesimo marchio debba essere apposto dalla società, sicché la condotta tipizzata versava in una situazione di incompletezza dal punto di vista descrittivo. L'art. 12 del regolamento esecutivo, approvato con r.d. n. 1369/1942, non sembrava idoneo ad offrire la descrizione delle modalità di apposizione del timbro sui supporti in questione, neppure attraverso un rinvio alla pattuizione tra associazioni sindacali interessate e S.I.A.E.: la norma si riferisce esclusivamente alle opere contemplate nella Sez. III, capo II, titolo III della L. n. 633/41 che ha per oggetto il contratto di editoria, e quindi

solo le opere su supporto cartaceo. D'altro canto, in materia penale l'attività ermeneutica deve essere contraddistinta da caratteri di estrema tutela tali da non consentire comunque di poter colmare una lacuna legislativa. Ma proprio sull'idoneità dell'art. 12 reg. esec. ad integrare la fattispecie penale di cui all'art. 171 ter lett. c l. n. 633/41 faceva leva la giurisprudenza di legittimità per affermare la punibilità delle condotte ivi previste (cfr. Cass. sez. III, 28 aprile 1998 n. 1511, in Cass. pen., 1999, pag. 2633 n. 1336; Cass. sez. III 16 giugno 1998, n. 8880, in Cass. pen., 1999, pag. 3221, n. 1685; in frontale revirement rispetto a Cass. sez. II, 4 marzo 1997, in Cass. pen., 1998 pag. 1756, n. 1064, che aveva ritenuto che l'attività di vendita e di noleggio di videocassette sforate del contrassegno S.I.A.E. non rivestisse rilevanza penale sul presupposto che non fosse ancora stata emanata la norma regolamentare necessaria per la integrazione della fattispecie). Ad avviso del giudice a quo, la "norma vivente", così strutturata, difettava del requisito della tassatività, per cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale. La questione è stata poi esaminata dalla Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 547 del 4 dicembre 2000, dopo aver constatato l'avvenuto mutamento della disposizione censurata a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 248/2000, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice di Milano, affinché lo stesso verificasse se la questione fosse ancora rilevante nei termini in cui era stata proposta. Con ordinanza in data 21 dicembre 2000 il giudice di Milano ha nuovamente disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ritenuta la permanente rilevanza della questione, osservando che il nuovo art. 181 bis commi 4 e 51 dir. aut. non vede mutato il quadro rispetto alle precedenti disposizioni facendo sempre rinvio ad un emanando regolamento esecutivo che, quindi, permane quel vuoto normativo non colmabile mediante attività ermeneutica che aveva pertanto la prospettazione della questione, che, infine, la normativa applicabile al caso sub iudice è da ritenersi comunque quella in vigore al momento della commissione del fatto contestato e nn quella corrispondente e sopravvenuta di cui all'art. 171 ter lett. d L. dir. aut.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 22/10/1999 NUMERO: 12112

IMPUTAZIONE: D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95

MASSIMA: *Vendita o noleggio di supporti privi di contrassegno.*

DISPOSITIVO: In tema di diritto d'autore con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 685 del 1994 non vi è stata alcuna "abolitio criminis" ma soltanto la riformulazione e sistemazione organica della materia disciplinata della legge n. 633 del 1941, nella quale sono state trasfuse, con gli opportuni aggiornamenti, condotte già penalmente rilevanti, sicché le nuove norma di carattere penale sono divenute parte integrante della legge fondamentale in materia di diritto d'autore con la conseguenza che il regolamento di esecuzione cui fa riferimento l'art. 171-ter di quest'ultima non può che essere quello approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369. Ne consegue che l'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, primo comma, let. c) enuncia un precetto penale completamente descritto, sufficientemente determina e suscettibile di piena ed immediata applicazione, sicché integra gli estremi del reato la condotta di colui che pone in vendita o noleggio videocassette prive del prescritto contrassegno S.I.A.E.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE S.U.

DATA: 8/2/2000 NUMERO: 2

IMPUTAZIONE: D.Lgs. n. 685 del 1994

MASSIMA: *Con questa sentenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno voluto dirimere la annosa controversia in tema di successione di norme penali nel tempo, relativamente alla normativa in materia di diritto d'autore "stratificatasi" successivamente alla L. 633/41. In particolare, in materia di diritto d'autore, con il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, il legislatore ha inteso riaffermare il valo-*

re centrale della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiornando il corpo normativo originario senza alterarne la struttura. Ai fini, poi, della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche prive del contrassegno SIAE non è rilevante la loro destinazione al circuito commerciale o televisivo, in quanto anche le opere prodotte artigianalmente sono sottoposte al controllo SIAE.

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) Il Procuratore Generale e la parte civile hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.

Sulla questione all'esame delle Sezioni Unite sembra opportuno un breve esame della evoluzione legislativa. È noto che, da oltre cinquant'anni, si registra un fenomeno di stratificazione normativa, che registra una sostanziale continuità, pur nel graduale adattamento ed arricchimento del sistema, anche alla luce delle direttive comunitarie (Direttive CEE n. 91/250 e Direttiva CEE n. 92/100) e di Convenzioni internazionali (Conv. di Ginevra 29 ottobre 1971).

La normativa di base rimane quella di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Tale legge individua le opere protette (in quanto espressioni dell'ingegno creativo e quindi della personalità dell'autore) in alcuni grandi settori (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia) ex art. 1; contempla una protezione delle "forme e modi di espressione" con una elencazione delle opere che risultano comunque comprese nella protezione ex art. 2; disciplina i soggetti (capo II), il contenuto e la durata del diritto, compresa la utilizzazione economica (capo III); stabilisce, con l'art. 123 L. n. 633 del 1941, l'obbligo del contrassegno "in conformità delle norme stabilite dal Regolamento"; introduce con l'art. 180 un apposito ente pubblico (all'epoca EIDA – Ente Italiano per i Diritti d'Autore) con funzione di protezione, intermediazione e certificazione; contempla apposite sanzioni penali (art. 171) per alcuni comportamenti posti in essere da chiunque senza averne diritto (tra cui la commercializzazione, la riproduzione, ecc.).

Alla legge seguiva puntualmente il Regolamento di esecuzione (R.D. 18 maggio 1942, n. 1369), che all'art. 12 stabiliva l'obbligo del contrassegno per ogni esemplare dell'opera, spettante all'editore, a cura dell'Ente pubblico preposto (EIDA, ora SIAE), precisando altresì le modalità da seguire e la ripartizione dei costi).

Il sistema rimaneva immutato per oltre trenta anni, allorché una prima integrazione si rendeva necessaria per ottemperare ad una obbligazione assunta in sede internazionale.

Con la legge 5 maggio 1976, n. 404 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi", convenzione sottoscritta a Ginevra il 29 ottobre 1971) veniva ampliata la portata dell'art. 171 legge n. 633 del 1941, prevedendosi, accanto alla punizione della abusiva duplicazione di "dischi od altri apparecchi analoghi", la repressione della importazione illegale dei suddetti supporti fonici.

Nel 1981 (con la legge n. 406 del 1981) la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (dischi, nastri e supporti analoghi) registrava soltanto una più puntuale definizione e soprattutto una più efficace sanzione penale (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 500 mila a sei milioni), con parallela e logica soppressione della lettera e, primo comma, art. 171 della legge di base, espressamente richiamata (che già prevedeva la sanzione penale per tale condotta).

Nel 1985 un analogo intervento si verificava in materia di abusiva (nel senso di carenza di contrassegno SIAE espressamente menzionato art. 2) duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche: migliore definizione della condotta e aumento della sanzione penale (art. 1, L. n. 400 del 1985, integrata dal decreto legge n. 9 del 1987, convertito nella legge n. 121 del 1987, apparendo inadeguata la protezione penale generale accordata dall'art. 171, comma 1, lett. a), legge di base n. 633 del 1941).

Nel 1987, con la legge n. 121 del 1987, veniva ancora espressamente richiamato l'obbligo di apporre il contrassegno

SIAE, secondo le modalità costituite dal regolamento approvato con R.D. 15 maggio 1942, n. 1369.

Il Decreto Legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 121, all'articolo 2 recita in modo molto chiaro: "Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400 si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1".

Nel 1992, con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, il legislatore interveniva ancora sulla legge 22 aprile 1941, n. 633, per garantire attuazione alla direttiva CEE n. 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Veniva così introdotto nella legge n. 633 del 1941 l'art. 171-*bis*, che punisce chi abusivamente duplica, ai fini di lucro programmi per elaboratore, nonché chi importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione copie non autorizzate di tali programmi.

L'abusività è sempre riferita alla mancata autorizzazione dell'autore e alla mancata attestazione della SIAE che cura il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (art. 6).

Il riferimento ad un Regolamento da emanare con D.P.C.M. entro sei mesi, sentita la SIAE, attiene alle caratteristiche, modalità e tariffe del nuovo Registro istituito, sicché si spiega la necessità di menzionare questo specifico Regolamento rispetto a quello del 1942 (art. 12).

Ancora una volta la sanzione penale è innestata nella "vecchia" legge n. 633 del 1941 (art. 171-*bis*) e fa riferimento al mancato contrassegno della SIAE (vedi art. 10).

Nel 1994, infine, il decreto legislativo 16 novembre 1994, n.

685 (con il quale il legislatore dà attuazione alla direttiva CEE n. 92/100), mentre abroga, con l'art. 20, le precedenti disposizioni vigenti in materia, introduce nella stessa legge n. 633 del 1941, l'art. 173-ter, che punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa di lire 500.000 a sei milioni, numerose condotte attraverso le quali si realizzano gli illeciti sopra indicati ed in particolare, la condotta di chi, "pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, cede in noleggio e comunque in uso a qualunque titolo, a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzione abusive... ovvero vende o noleggia: videocassette, musicassette di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini od altro supporto contenente fonogrammi in movimento, non contrassegnati dalla SIAE", ai sensi della presente legge e de regolamento".

È da rilevare che nella relazione al decreto legislativo sopra indicato si chiarisce che la risistemazione della materia ed il suo adeguamento alle direttive dettate in sede di Comunità Europea sono misure volte al contrasto della così detta "pirateria" commerciale.

La predetta relazione, a proposito dell'art. 17 (con il quale viene introdotto nella legge n. 633 del 1941 l'art. 171-ter), afferma che "si è reso necessario in aggiunta ai comportamenti penalmente rilevanti già contemplati e sanzionati nell'art. 171 della nostra legge, prevedere gli abusi specifici riferenti ai diritti esclusivi di nuova introduzione, soprattutto in funzione antipirateria. In tale contesto, si è palesata la opportunità di riunire nel presente articolo della legge del diritto di autore la normativa sanzionatoria attualmente contenuta nella legge n. 406 del 1981, n. 400 del 1985 e n. 121 del 1987, alla luce di esigenze di armonizzazione e chiarezza interpretativa".

Rileva la Corte, che, alla luce della evoluzione legislativa sopra descritta e soprattutto del suo metodo, appare pienamente fondato l'orientamento prevalente già espresso da molte decisioni della Cassazione, che si riassume nei seguenti punti:

- a) il decreto legislativo n. 685 del 1995 ha avuto una funzione di armonizzazione del regime sanzionatorio che disciplina la materia;
- b) il riferimento contenuto nell'art. 173-ter alla necessità del contrassegno della SIAE "ai sensi della presente legge e del regolamento" va inteso in relazione alla legge n. 633 del 1941 ed al relativo regolamento (anche se gli estremi non vengono indicati), proprio in considerazione dell'opera di riformulazione e sistemazione organica delle disposizioni vigenti in precedenza;
- c) la fattispecie penale ex art. 171-ter è sufficientemente delineata, sicché non si pone il problema di una norma in bianco, neppure parzialmente, da integrare con norme regolamentari nuove;
- d) nessuna "abrogatio criminis" si è verificata in quanto il sistema sanzionatorio preesistente è stato conservato, anzi risulta rafforzato e chiarificato in forza dell'opera di coordinamento ed integrazione compiuta;
- e) è rimasto costante il riferimento ad un ente di diritto pubblico (prima EIDA, ora SIAE) con una funzione ufficiale di vidimazione e certificazione (con la sola estensione dell'obbligo di vidimazione dall'originario solo editore, art. 123 legge n. 633 del 1941 a "chiunque" ponga in essere una delle condotte contemplate dall'art. 171-ter D.Lgs. n. 685 del 1994).
- A sostegno ulteriore della soluzione sopra indicata giova richiamare l'ordinanza n. 220 del 1996 della Corte Costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 L. n. 406 del 1981, ebbe a dichiarare: "non osta alla ammissibilità della questione, la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata, ad opera dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, posto che nell'art. 17 del medesimo decreto, che ha riformulato la norma in un contesto più ampio, ha lasciato immutate le pene previste e non ha dunque inciso sulla applicabilità della norma ai fatti... connessi al vigore della norma nella sua formulazione originaria". In conclusione deve, dunque, affermarsi il seguente principio: "in materia di diritto d'autore, con il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, il legislatore ha inteso riaffermare il valore cen-

trale della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiornando il corpo normativo originario senza alterarne la struttura.

Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà di inserire le nuove previsioni penali quali parti integranti della legge fondamentale sul diritto d'autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171-ter è quello approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. L'art. 171-ter, trova, pertanto, il suo completamento nel citato Regolamento restando così restando penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla SIAE".

I ricorrenti hanno tra l'altro sostenuto che la normativa in questione sarebbe applicabile solo alle opere cinematografiche in senso stretto e dunque non alle videocassette artigianalmente prodotte, quale sarebbe nel caso di specie quelle sequestrate.

Sul punto questa Corte ha già precisato – e tale orientamento va confermato – che ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche prive del contrassegno SIAE non è rilevante la loro destinazione al circuito commerciale o televisivo, in quanto anche le opere prodotte artigianalmente (compresi i film "a luci rosse") sono sottoposte al controllo SIAE.

La tutela non viene meno neppure se l'opera sia "caduta in pubblico dominio" e non siano dovuti più i diritti d'autore.

L'altra censura sulla insussistenza del delitto di contraffazione ex artt. 468 e 469 c.p., per la grossolanità della materiale alterazione, attiene ad una valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, perché adeguatamente motivata e contraddetta dalla perizia in atti. ... (*Omissis*)

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Vessia

DATA: 5/7/2000

IMPUTAZIONE: L. 22 aprile 1941, n. 633 art. 171

MASSIMA: *Qualora l'autore di un'opera ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda ad un produttore*

il diritto alla riproduzione, non trasferisce, stante l'indipendenza dei vari diritti connessi all'utilizzazione economica dell'opera d'ingegno, anche il diritto alla radiodiffusione: ne consegue che il soggetto esercente la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso dell'autore, l'opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, è privo di titolo e la sua condotta è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171 della legge 633/1941; né in mancanza del consenso, può costituire titolo idoneo a legittimare la radiodiffusione la circostanza che l'agente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore. Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che le disposizioni le quali, derogando al redetto principio, contemplano ipotesi di "licenza legale" in favore del concessionario del servizio pubblico per i soli casi di radiodiffusioni da teatri e simili luoghi pubblici, di registrazioni c.d. "effimere" e di trasmissioni di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, non si estendono alle emittenti radiotelevisive private, trattandosi di eccezioni giustificate dalla natura e dai fini del servizio pubblico; e che su tale assetto normativo, conforme alla Costituzione, nessuna incidenza ha avuto la circostanza che sia venuto meno il regime monopolistico vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge sulla protezione del diritto d'autore (1).

MOTIVI DELLA DECISIONE: 8. L'ordinanza di rimessione del 10 febbraio 2000, alla quale si richiama espressamente l'ordinanza di rimessione emessa nel presente procedimento, dopo una breve ricognizione delle due tesi giurisprudenziali in contrasto, osserva che la tesi sostenuta dal ricorrente si fonda principalmente sulla interpretazione letterale dell'art. 171 lett. b) L. n. 633/41, secondo cui la diffusione dell'opera altrui coincide con l'utilizzazione primaria e diretta dell'opera, ma non comprende la radiodiffusione mediante utilizzazione di dischi, nastri o altri supporti meccanici su cui l'opera è stata registrata. Aggiunge inoltre l'ordinanza che si apre anche un problema di interpretazione evolutiva, giacché

all'epoca della emanazione della L. n. 633/41 vigeva il monopolio pubblico del servizio radiofonico (e poi radiotelevisivo), che oggi è stato superato in seguito all'intervento della Corte costituzionale.

In conclusione, l'ordinanza pone alle Sezioni Unite le seguenti questioni: a) se il precetto penale dell'art. 171 lett. b) della L. n. 22 aprile 1941, n. 633 si riferisse, nella sua formulazione originaria, anche alla radiodiffusione, e quindi anche alla radiodiffusione delle opere registrate, considerato che al momento della emanazione della legge esisteva il monopolio pubblico della radiotelevisione, per la quale veniva dettata una disciplina speciale e derogatoria del diritto d'autore;

b) se la cessazione del monopolio radiotelevisivo abbia determinato l'espansione del diritto d'autore, estendendolo alla radiodiffusione e – conseguentemente – abbia determinato un ampliamento dell'originario precetto dell'art. 171 lett. b) L. 22 aprile 1941, n. 633, tale da far ricomprendere nella nozione di diffusione anche la radiodiffusione delle opere registrate, con riferimento all'ipotesi – praticamente abituale – in cui non solo il diritto di riproduzione su disco o su nastro o su altro supporto elettronico, ma anche il diritto di radiodiffusione dell'opera registrata, è stato alienato.

9. Prima di affrontare le suddette questioni, considerata la gran copia di argomentazione con cui il ricorrente ha voluto sopportare le sue tesi, a volte in modo ripetitivo e poco coordinato, sembra opportuno – anziché inseguire i singoli argomenti, col rischio della confusione – tentare una trattazione più sistematica, che sia peraltro esaustiva di tutte le censure prospettate dal difensore.

9.1. A tal fine, anzitutto, è utile richiamare sinteticamente la nozione e il contenuto del diritto d'autore, quale si desume dal vigente sistema normativo, con particolare riferimento alle opere musicali.

Secondo la legge speciale sul diritto d'autore e il codice civile (emanati approssimativamente nello stesso periodo, anche se la legge speciale entrò in vigore qualche mese dopo l'entrata in vigore del codice), l'autore, con la creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale,

acquista a titolo originario un diritto d'autore (art. 6 L. 22 aprile 1941, n. 633; art. 2576 c.c.), che ha un duplice contenuto, morale e patrimoniale (art. 2577 c.c.). Il diritto morale d'autore attiene – com'è noto – alla paternità e all'integrità dell'opera, e comprende il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, di opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione, di ritirare l'opera dal commercio (c.d. diritto di pendimento: v. art. 2582 c.c.): come diritto a contenuto personale, esso è imprescrittibile, irrinunciabile e inalienabile. Il diritto patrimoniale, invece, riguarda l'utilizzazione economica dell'opera in via esclusiva; ed è prescrivibile e trasmissibile. Più specificamente, il diritto patrimoniale attribuisce all'autore la facoltà esclusiva di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, così come previsto dalla legge 633 (art. 12). Gli artt. da 13 a 18 della legge elencano specificamente queste facoltà patrimoniali, stabilendone il contenuto. Per quanto riguarda in particolare l'opera musicale, si possono segnalare il diritto di riproduzione, che ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera (art. 13), il diritto di esecuzione in pubblico (art. 15), e quello di diffusione, che si identifica nella facoltà di diffondere a distanza l'opera con qualsiasi mezzo, quale il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione e altri mezzi analoghi (art. 16). Molto importante per l'autore, infine, è il diritto esclusivo di distribuzione del pubblico (art. 17 comma 1). A questo proposito è da sottolineare che la consegna gratuita dell'opera a fini promozionali, didattici o scientifici, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 comma 2).

Ma è soprattutto importante per il *thema decidendum* che questi vari diritti di utilizzazione economica sono espressamente dichiarati indipendenti tra loro, sicché l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (art. 19).

Sempre con riferimento all'opera musicale, l'art. 61 della legge attribuisce all'autore il diritto esclusivo: a) di dettare o registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o altro analogo apparecchio meccanico riproduttore di suoni e di voci; b) di riprodurre in più esemplari, noleggiare o mettere in commercio l'opera

così registrata; c) di eseguire pubblicamente e radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro analogo apparecchio meccanico. Anche per questi diritti derivanti dalla registrazione è ribadito il principio dell'indipendenza, giacché la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione commerciale non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione (comma 2, art. 61, come modificato dall'art. 4 d. lg. 16 novembre 1994, n. 685).

9.2. Accanto al diritto d'autore (disciplinato specificamente nel titolo primo), la L. n. 633/41 disciplina opportunamente i c.d. diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (titolo secondo), che riguardano principalmente i diritti dei produttori di dischi fonografici e altri apparecchi analoghi (capo I), i diritti degli emittenti radiofonici e televisivi (capo II), i diritti, sia morali che patrimoniali, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (capo III).

In questa sede interessa sottolineare che i produttori di dischi e di analoghi supporti hanno il diritto esclusivo di riprodurre e di distribuire commercialmente i supporti stessi, sempre però facendo "salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge" (art. 72). Mentre gli esercenti emissioni radiofoniche o televisive hanno il potere esclusivo di autorizzare le fissazioni delle proprie emissioni, di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle predette fissazioni, di autorizzare la ritrasmissione e la distribuzione delle proprie emissioni, ma sempre "senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori" (art. 79). Sia i produttori fonografici, sia gli interpreti e gli esecutori che sono protagonisti dell'interpretazione o dell'esecuzione fissata nel supporto discografico, hanno diritto a un equo compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro del supporto stesso a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva (art. 36).

9.3. In conclusione, l'autore di opera musicale ha il diritto di riproduzione per le stampe della partitura musicale, il diritto di esecuzione, il diritto di diffusione e il diritto di registrazione dell'opera su disco o altro strumento meccanico.

L'esecuzione dell'opera può avvenire "dal vivo", oppure mediante l'impiego del disco o dello strumento in cui l'opera è stata precedentemente registrata.

Di regola, l'autore cede all'editore il diritto di riproduzione dell'opera per le stampe (attraverso un contratto di edizione, di cui agli artt. 118 s. L. n. 633), mentre cede al produttore fonografico il diritto di registrazione su disco o analogo supporto e quello di distribuzione commerciale del supporto stesso (contratto di edizione fonografica).

Infine, l'autore, per l'esercizio dei suoi diritti patrimoniali, ha la possibilità di avvalersi della intermediazione della S.I.A.E., iscrivendosi alla stessa Società, alla quale è riservata in via esclusiva tale attività a norma delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia (art. 180 L. n. 633).

10. Fatta questa premessa, va anzitutto affrontata l'interpretazione della norma incriminatrice, e in particolare della lettera b) dell'art. 171 L. n. 633, secondo cui è punito con la multa "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma" (...) "rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico".

10.1 Secondo il ricorrente la norma punisce solo chi abusivamente esegue in pubblico un'opera musicale (*"rappresenta, esegue o recita in pubblico"*) o chi la esegue in privato ma la comunica al pubblico (*"diffonde"*). In altri termini, la diffusione sarebbe una ulteriore modalità comportamentale prevista dal legislatore accanto a quelle della rappresentazione, dell'esecuzione o della recitazione in pubblico; ma non comprenderebbe la radiodiffusione di un'opera fissata su supporto meccanico, giacché il verbo "diffondere" sarebbe usato in alternativa non già agli altri verbi "rappresentare" "eseguire" o "recitare" ma all'avverbio "in pubblico", e starebbe appunto a significare "eseguire in privato diffondendo pubblica-

mente”. Inoltre – sostiene ancora il ricorrente – ciò che la norma punisce è la diffusione primaria e diretta dell’opera altrui, ma non la diffusione secondaria e indiretta che ha per oggetto l’esecuzione dell’opera registrata su disco, nastro o altro supporto meccanico. Ciò anche perché l’opera non va confusa con l’esecuzione dell’opera: solo la prima è oggetto del diritto d’autore, mentre la seconda è oggetto del diritto esclusivo degli interpreti esecutori e “fuoriesce” dal diritto d’autore.

Infine – secondo il ricorso – la radiodiffusione punita dalla lett. b) dell’art. 171 L. n. 633 è solo quella “mediante altoparlante azionato in pubblico”.

10.2 L’interpretazione sostenuta dal ricorrente, però, è priva di base testuale o logica; ed anzi è una interpretazione che finisce per vanificare in radice il sistema normativo a tutela del diritto d’autore.

Il collegamento del verbo “diffondere” con l’avverbio “in pubblico”, anziché con gli altri verbi che lo precedono, appare artificioso: invero esso è delegittimato dalle regole sintattiche della lingua italiana e stravolge il significato del testo così come interpretabile secondo il criterio semantico e sintattico di cui all’art. 12 delle preleggi. Se il legislatore avesse voluto dire quello che pretende il ricorrente avrebbe dovuto usare invece delle parole “o diffonde” una frase tipo “o in privato, ma diffondendola nel pubblico” (cfr. la perspicua motivazione sul punto di Sez. III, sent. 12820 dell’11 novembre 1999, ud. 18 ottobre 1999, <S> ed altro, rv. 215780 e s.). In realtà, l’interpretazione letterale, logica e sistematica della legge non lascia adito a dubbi. Il legislatore da una parte ha chiaramente compreso nel diritto esclusivo di diffusione qualsiasi trasmissione a distanza con mezzi quali il telefono, la radio e la televisione (art. 16); dall’altra, con l’art. 171, ha vietato a chi non ne abbia diritto qualsiasi diffusione e quindi anche quella radiotelevisiva (significativamente definita “radiodiffusione” nel terzo comma dell’art. 79).

Nessun argomento in contrario può dedursi dalla terminologia usata nel secondo periodo della 9 lett. b) dell’art. 171, la quale equipara la “radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico” alla recitazione o rappresentazione

pubblica di spettacoli o alla esecuzione in pubblico di composizioni musicali, che sono sempre punite se effettuate da soggetti senza titolo. Questa particolare disposizione, lungi da ridurre l'ambito della diffusione vietata alla radiodiffusione mediante altoparlante, intende invece precisare che anche la diffusione mediante altoparlanti è compresa nell'ambito della rappresentazione pubblica di spettacoli e dell'esecuzione in pubblico di composizioni musicali, che sono vietate assieme alla diffusione se avvengono senza titolo. In altri termini, per evitare equivoci, il legislatore ha espressamente chiarito che la disciplina prevista per le rappresentazioni o le esecuzioni pubbliche "dal vivo" è applicabile anche alle diffusioni mediante altoparlante di un'opera trasmessa per radio (che non è un'esecuzione o rappresentazione dal vivo, ma che è ugualmente fruibile dal pubblico fisicamente presente). Né è pertinente richiamare al riguardo la formulazione della lettera f) dell'art. 171, che punisce chi in violazione dell'art. 79 ritrasmette o registra in dischi o altri analoghi apparecchi le trasmissioni radiofoniche. Questa disposizione, infatti, da una parte non indica una diversa nozione di radiodiffusione; e dall'altra ha un oggetto diverso, perché tutela i diritti connessi delle emittenti radiotelevisive di cui all'art. 79, mentre la disposizione di cui alla lettera b) tutela i diritti d'autore o quelli connessi dell'interprete e dei produttori fonografici.

10.3 Quanto poi alla distinzione tra la diffusione primaria o diretta, che avrebbe per oggetto l'opera (e sarebbe l'unica vietata) e la diffusione secondaria o indiretta, che avrebbe per oggetto l'esecuzione dell'opera già fissata in supporto meccanico (e sarebbe consentita), si tratta di un ulteriore artificio dialettico che non ha fondamento giuridico e presuppone una sottostante distinzione – quella tra opera ed esecuzione – priva di base reale. Per il ricorrente l'opera musicale "è costituita dalle note sul pentagramma, dallo spartito e quindi da una composizione grafica" ed è il risultato della creazione artistica dell'autore; mentre l'esecuzione è il successivo evento sonoro, caratterizzato appunto da "suoni e voci", frutto della prestazione dell'interprete.

10.3.1 Orbene, questa distinzione non ha il fondamento normativo che gli attribuisce il ricorrente. Infatti agli artt. 118 s.

L. n. 633/41, citati nelle argomentazioni del ricorrente, si riferiscono al contratto di edizione, cioè alla pubblicazione per le stampe dell'opera dell'ingegno (che può riguardare l'opera musicale in quanto stampabile, ma non in quanto eseguibile); mentre l'art. 141 della legge si riferisce all'esecuzione di una composizione musicale, ma è scarsamente significativo per giustificare l'asserita distinzione, giacché rinvia alla disciplina degli articoli da 136 a 140 relativi ai contratti di rappresentazione e di esecuzione solo in quanto applicabili in rapporto alla particolare natura ed oggetto del contratto di esecuzione musicale (per esempio non è significativo nel senso voluto dal ricorrente, ma anzi può esserlo in senso contrario, che l'autore sia obbligato a consegnare all'esecutore il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe: art. 137 n. 1).

10.3.2 Ma la definizione di opera musicale tenacemente sostenuta dal ricorrente non è condivisibile neppure dal punto di vista semiologico e musicologico. Com'è stato acutamente rilevato "diversamente dall'opera d'arte figurativa (dalla quale non sarebbe altrimenti distinguibile), l'opera dell'ingegno musicale non consiste infatti nella composizione grafica della partitura. La notazione musicale, al pari di quella alfabetica, è costituita da una serie di simboli grafici, i quali, appunto perché simboli, non incorporano il pensiero musicale, ma lo significano (vale a dire che essi indicano qualcosa di essenzialmente diverso dal simbolo stesso). Quanto alla composizione musicale, oggetto della protezione del diritto d'autore, essa è costituita da una serie di rapporti di varia natura (altezza, durata, timbro, intensità dinamica) tra fenomeni sonori; e, per quanto è stato appena detto, in linea di principio potrebbe essere espressa anche con una notazione grafica diversa da quella comunemente usata in Occidente (dove la radicale differenza rispetto a un'opera d'arte grafica, consistente realmente in segni non sostituibili), o anche non essere annotata graficamente (rimane cioè, per così dire, orale), senza essere per ciò solo priva di protezione nel sistema della legge. Infatti, titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è la creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 L.

n. 633/41), e questa può aver luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata da parte del suo autore; mentre la trascrizione, intesa come uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta, è essa stessa oggetto di diritto esclusivo da parte dell'autore (art. 14 L. n. 633/41). La composizione musicale così intesa è dunque l'opera che l'art. 12 L. n. 633 del 1941 protegge in capo al suo autore "in ogni forma e modo originale e derivato" (Sez. III, <S>, cit.).

L'esecuzione dell'opera musicale invece non è altro che l'esternazione in evento sonoro di questa creazione musicale, significata ma non incorporata in segni grafici.

Il legame ontologico tra l'autore e opera, che caratterizza il diritto d'autore, e specificamente il legame tra autore e opera, che caratterizza il diritto d'autore, e specificamente il legame tra autore e opera musicale, perciò, non può essere vanificato dalla circostanza contingente che l'opera venga eseguita da un interprete (o dallo stesso autore come interprete di se stesso), o venga registrata in un supporto meccanico, oppure sia radiodiffusa (cioè diffusa attraverso emittenti radiofoniche o televisive, secondo la precisazione terminologica di cui al comma 3 dell'art. 79). La tesi sostenuta dal ricorrente ignora oggettivamente la distinzione e la reciproca indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione dell'opera e i diritti connessi intestati agli interpreti esecutori, ai produttori fonografici dei dischi o di simili supporti meccanici e alle imprese di radiodiffusione. La circostanza che il bene immateriale protetto non possa essere sfruttato indipendentemente dalla sua esecuzione, registrazione o radiodiffusione, e in molti casi venga utilizzato attraverso un supporto meccanico che lo incorpora, non può vanificarne il carattere immateriale; così come non può annullare la differenza giuridica ed economica tra il diritto d'autore e i diritti connessi degli interpreti, dei produttori fonografici e delle emittenti radio-televisive.

10.4. Per conseguenza, quando, come sembra pacificamente avvenuto nella fattispecie de qua, un autore cede ad altri il diritto di eseguire pubblicamente la sua opera (art. 15) e cede a un produttore il diritto alla riproduzione fonografica (art.

13), egli – per il richiamato principio di indipendenza – non trasferisce anche il diritto alla radiodiffusione (art. 16). Sicché il soggetto esercente la radiodiffusione che diffonda l'opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, senza il consenso dell'autore, è privo di titolo e incorre nella sanzione penale prevista dall'art. 171. Né può costituire titolo idoneo per l'esercente la circostanza (verosimilmente diffusa nella pratica) di avere ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore (come si desume dal secondo comma dell'art. 17).

Per questa ragione è priva di fondamento la tesi, che sorregge tutta l'impostazione del ricorrente, secondo cui l'autore che ceda a un produttore fonografico il diritto di registrare su disco l'esecuzione della sua opera musicale si spoglia definitivamente di ogni diritto d'autore sull'esecuzione dell'opera stessa, al punto tale che questa emittente radiotelevisiva avrebbe un autonomo diritto a radiodiffondere l'esecuzione dell'opera registrata su disco o su altro supporto meccanico. Una tesi siffatta non è sostenibile, non solo perché presuppone una distinzione tra opera ed esecuzione dell'opera musicale, che è inammissibile (nel senso sopra evidenziato), ma anche perché: a) secondo il ripetuto principio di indipendenza, il trasferimento del diritto di riproduzione discografica da parte dell'autore (attraverso il cosiddetto contratto di edizione musicale stipulato tra autore e produttore discografico) non implica alienazione o comunque estinzione del diritto patrimoniale dell'autore di diffondere l'opera con qualsiasi mezzo (art. 61 comma 2); b) i diritti connessi acquisiti dal produttore discografico non possono limitare i diritti spettanti all'autore, che sono fatti espressamente salvi (art. 72); c) anche la disciplina dei diritti connessi degli interpreti ed esecutori non costituisce limitazione dei diritti d'autore; d) parimenti i diritti connessi che spettano alle imprese esercenti emittenza radiotelevisiva possono essere esercitati sempre "senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi" (art. 79 comma 1); e) potrebbe all'assurda conseguenza che l'autore resterebbe privato anche del

suo diritto a ritirare dal commercio, per gravi ragioni morali, l'opera (e la sua esecuzione registrata); che è un suo diritto personale, come tale intrasmissibile (art. 258 c.c.; art. 142 legge speciale).

11. Così accertata l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 171 lett. b) L. n. 633, che sicuramente punisce anche la radiodiffusione da parte di chi non ne ha titolo, e quindi anche la radiodiffusione delle opere musicali registrate, si deve aggiungere che nessuna diversa interpretazione evolutiva si impone dal momento in cui è caduto il monopolio della radiotelevisione, vigente all'epoca in cui la legge è stata emanata. A riguardo, infatti, la c.d. liberalizzazione dell'etere derivata dalle note sentenze della Corte costituzionale è una vicenda giuridica assolutamente irrilevante per il *thema decidendum*. La tesi contraria si fonda su un'errata interpretazione della disciplina derogatoria che alcune disposizioni contenute nella sezione IV, capo IV, del titolo primo della legge, sotto la rubrica "opere radiodiffuse", riservano al servizio statale della radiodiffusione.

Il principio generale secondo cui spetta all'autore dell'opera il diritto esclusivo di utilizzazione dell'opera stessa (art. 12), che comprende anche quello di diffondere e in particolare di radiodiffondere (art. 16), subisce una deroga per effetto di queste norme, le quali prevedono che l'ente esercente il servizio della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato (che lo gestisce direttamente o per mezzo di concessionari) ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno senza il previo consenso dell'autore in soli tre casi: a) quando la radiodiffusione sia eseguita dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, a meno che abbia per oggetto opere nuove o prime rappresentazioni stagionali di opere nuove (in questi ultimi casi è ripristinato il principio generale, perché ridiventa necessario il consenso dell'autore) (v. art. 52); b) quando si tratti di una radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, nel qual caso l'ente esercente è autorizzato a registrare l'opera su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo, purché la registrazione sia, dopo l'uso, distrutta o resa inseribile (c.d. registrazioni effimere) (art. 55); c) quando l'ente esercente – su disposizione

della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero (art. 60). La portata derogatoria di queste norme è confermata dall'art. 59, secondo il quale le radiodiffusioni delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio pubblico (prima EIAR, poi RAI, e infine RAI-TV), la radiodiffusione è sempre soggetta al consenso dell'autore, salvo che nelle menzionate tre ipotesi marginali, nelle quali il diritto al consenso degrada nel diritto a un compenso, da liquidarsi – nel caso di disaccordo tra le parti – dall'autorità giudiziaria (art. 56), ovvero da liquidarsi a termini di regolamento (art. 60).

11.1 Questa ricostruzione della portata derogatoria della c.d. licenza legale a favore dell'ente esercente il servizio pubblico è confermata dalla giurisprudenza costituzionale, che ha chiaramente ribadito il principio generale della necessità del consenso dell'autore anche per le radiodiffusioni delle opere dai locali della RAI. In particolare, con la sentenza n. 215/86, il giudice delle leggi, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51-60 L. n. 633, in riferimento all'art. 3 Cost., ha precisato che “la regola applicabile alla fattispecie va individuata esclusivamente nell'art. 59 della legge citata secondo cui la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore”; ed ha aggiunto che le eccezioni alla regola, previste a favore dell'emittente pubblico, sono solo quelle di cui all'art. 52, all'art. 56 e all'art. 60. In conclusione, per la Corte costituzionale non sussiste la denunciata posizione di favore dell'ente esercente il servizio pubblico rispetto alle emittenti private.

11.2. Per la stessa ragione non può sostenersi l'estensibilità alle emittenti private o “libere” della disciplina prevista per la concessionaria pubblica. Infatti, per la radiodiffusione dagli “studi” di composizioni musicali registrate su disco o nastro (che è il caso di specie) è sempre necessaria l'autorizzazione dell'autore (sia per le diffusioni da un'emittente privata, sia per quelle dalla concessionaria pubblica); mentre la c.d. licenza legale per le ipotesi eccezionali (radiodiffusioni da teatri o simili luoghi pubblici; c.d. registrazioni effimere;

trasmissioni di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero) è giustificata dalla natura e dai fini della radiodiffusione come servizio pubblico riservato allo Stato (secondo l'esordio dell'art. 51), sicché essa non appare applicabile alle emittenti private.

Per concludere sul punto, la liberalizzazione della emittenza radiotelevisiva non ha modificato la disciplina dei diritti d'autore in rapporto a quella dei diritti connessi spettanti alle stazioni radiotelevisive e ai produttori discografici; sicché anche la prospettazione problematica formulata dall'ordinanza di remissione non può essere accolta.

12. L'interpretazione sopra sostenuta è conforme al dettato costituzionale. Manifestamente infondata è infatti la tesi del ricorrente secondo cui essa sarebbe in contrasto con l'art. 21 Cost. e con l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata con legge 4 settembre 1955, n. 848) (v. n. 3.6 della narrativa).

Basti osservare in proposito che la libertà di manifestare e diffondere con ogni mezzo il pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost. (e dall'art. 10 della Convenzione europea), ha per oggetto il "proprio pensiero" e non il pensiero altrui: sicché non conferisce al soggetto un diritto a diffondere un'opera altrui senza il consenso dell'autore.

Tanto meno può dirsi – come s'è già visto – che il diritto alla radiodiffusione delle opere altrui spettante alle imprese esercenti la emittenza radiotelevisiva prevalga sui diritti dell'autore delle opere spesse, essendo questa affermazione palesemente contrastante col testo dell'art. 79. E neppure può sostenersi – come invece sostiene il ricorrente – che questo presunto diritto costituzionale a diffondere le opere altrui è sanzionato penalmente dagli artt. 70 e 171 lett. f) L. n. 633/41: queste norme infatti si limitano ad attribuire alle imprese emittenti il diritto esclusivo all'utilizzazione delle proprie trasmissioni, e quindi il diritto di autorizzare a favore di terzi la fissazione e la ritrasmissione delle trasmissioni effettuate (con sanzione penale per coloro che violano l'esclusiva), ma con ciò non modificano affatto la disciplina cui devono sottostare le stesse trasmissioni radiotelevisive a tutela dei diritti

spettanti agli autori, agli esecutori e ai produttori discografici. In altri termini il diritto connesso che spetta alle imprese emittenti per l'utilizzazione esclusiva delle proprie trasmissioni radiotelevisive non pregiudica i diritti connessi degli altri soggetti e tanto meno i diritti morali e patrimoniali dell'autore dell'opera trasmessa; il diritto a utilizzare le proprie trasmissioni non significa che queste trasmissioni possono avvenire calpestando i diritti degli altri aventi titolo.

13. Il sistema normativo come sopra interpretato è perfettamente conforme alle convenzioni internazionali stipulate in materia dallo Stato italiano e alle direttive emanate al riguardo dalla Comunità europea.

In particolare è in linea con la fondamentale Convenzione di Berna, firmata nel secolo scorso e ripetutamente riveduta (da ultimo a Parigi in data 14 luglio 1971), ratificata con l. 20 giugno 1978, n. 399. L'art. 11-*bis* di questa legge attribuisce espressamente e significativamente agli autori il diritto esclusivo a radiodiffondere le loro opere, a comunicare al pubblico l'opera radiodiffusa, a comunicare al pubblico mediante altoparlante o mezzo analogo l'opera radiodiffusa; riserva alle legislazioni dei singoli Stati aderenti il potere di determinare le condizioni per l'esercizio dei suddetti diritti, facendo comunque salvo il diritto morale dell'autore e il diritto dell'autore di ottenere un equo compenso; precisa che – salvo patto contrario – l'autorizzazione a radiodiffondere o comunicare pubblicamente l'opera rilasciata dal suo autore non implica quella di registrare l'opera radiodiffusa.

Sulla stessa linea sono anche la Convenzione internazionale firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (ratificata L. 22 novembre 1973, n. 866) e quella firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971, (ratificata con l. 5 maggio 1976, n. 404).

13.1. Nonostante la tesi contraria del ricorrente, il quadro normativo nazionale è perfettamente conforme anche alla Direttiva 92/100/CEE del Consiglio delle Comunità europee. Infatti:

- a norma dell'art. 6 della direttiva (diritto di fissazione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni; agli organismi di radiodiffusione il

diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni;

- a norma dell'art. 7 (diritto di riproduzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione della fissazione delle loro prestazioni; ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi; agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 8 (diritto di radiodiffusione e comunicazione al pubblico), gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche (tranne quando la prestazione avvenga per trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione); agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni;
- a norma dell'art. 9 (diritto di distribuzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; ai produttori di fonogrammi, il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) dei loro fonogrammi; agli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) delle fissazioni delle loro emissioni.

La disciplina di questi diritti connessi – come si vede – è di interpretazione univoca. Ma l'art. 14 della Direttiva precisa ulteriormente che la protezione dei diritti connessi accordata dalla Direttiva “lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore”.

Il d. lg. 16 novembre 1994, n. 685 ha dato fedele attuazione nell'ordinamento italiano a questa Direttiva, modificando opportunamente le disposizioni della legge speciale n. 633/41 nel senso già specificato nei paragrafi precedenti. In particolare nessun contrasto o nessuna difformità sono ravvisabili laddove il decreto attuativo ha modificato:

- l'art. 17 della legge speciale, stabilendo che il diritto esclusivo di distribuzione spettante all'autore comprende

- il diritto di mettere l'opera in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualunque titolo;
- l'art. 61 della legge speciale (che disciplina il diritto d'autore per le opere registrate su apparecchi meccanici), stabilendo che la cessione da parte dell'autore del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione;
 - l'art. 72 della legge speciale (che disciplina il diritto connesso del produttore fonografico), stabilendo che, salvi i diritti spettanti all'autore, il produttore fonografico ha il diritto esclusivo di riprodurre il disco o l'apparecchio da lui prodotto;
 - l'art. 79 della legge speciale (che disciplina il diritto connesso degli esercenti attività di emissione radiofonica), stabilendo che questi esercenti hanno il diritto esclusivo di fissazione, di riproduzione, di ritrasmissione e di distribuzione al pubblico delle loro emissioni.

Quest'ultima norma gioca un ruolo centrale nella ricostruzione ermeneutica sostenuta dal ricorrente. Ma – come si può agevolmente vedere – essa coincide perfettamente con la protezione che gli artt. 6, 7, 8 e 9 della Direttiva comunitaria accordano agli organismi di radiodiffusione. E soprattutto essa (sia nella formulazione della Direttiva, sia nella formulazione della legge attuativa) non attribuisce affatto alle emittenti radiotelevisive un diritto esclusivo a trasmettere l'opera (o l'esecuzione dell'opera) senza il consenso dell'autore. Infatti, il diritto che essa conferisce agli esercenti radiotelevisivi ha per oggetto l'emissione radiotelevisiva stessa (su cui l'esercente ha una facoltà esclusiva di fissazione, riproduzione ecc.), ma non ha per oggetto l'opera (sulla quale le facoltà di utilizzazione esclusiva spettano all'autore): con la conseguenza che l'emissione radiotelevisiva attraverso la quale venga diffusa un'opera altrui dovrà sempre rispettare i diritti dell'autore.

13.2 Va quindi disattesa la richiesta del ricorrente (peraltro incongruamente subordinata al rigetto della sua ricostruzione ermeneutica) di rimettere alla Corte di giustizia europea la

questione interpretativa della Direttiva 92/100/CEE, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 234 del Trattato sull'Unione Europea.

Infatti la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, alla luce del principio secondo cui in claris non fit interpretatio, è assolutamente concorde nel ritenere che l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione delle norme comunitarie non sussiste allorché la corretta interpretazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a dubbi (*ex pluribus*, in materia penale, Sez. VI, n. 3113 del 9 marzo 1988, ud. 10 ottobre 1987, <A>, rv. 177842; Sez. VI, n. 7525 del 30 maggio 1990, ud. 23 gennaio 1990, <S>, rv. 184453; in materia civile, Sez. lav., n. 2254 del 18 marzo 1996...*omissis*..., rv. 496408; Sez. I, n. 5673 del 9 giugno 1998, ... *omissis*..., rv. 516230). E nel caso di specie non sussiste alcun dubbio né sulla interpretazione della normativa comunitaria, né sulla conformità del diritto nazionale e quello comunitario.

14. Dalle considerazioni precedenti risulta evidente che tutti i motivi (originari e nuovi) formulati dal ricorrente in linea di diritto per sostenere che gli enti emittenti hanno il potere di radiodiffondere opere altrui senza il consenso dell'autore sono infondati e vanno quindi respinti (n. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 e 3.9).

Resta il motivo (n. 3.7) con cui il ricorrente tende a contestare alla SIAE il suo potere di rappresentare gli autori e di pretendere in nome e per conto di questi ultimi la corresponsione di un compenso per la radiodiffusione delle loro opere.

Secondo il ricorrente, la documentazione prodotta agli atti della SIAE non proverebbe l'affidamento alla Società delle opere de quibus da parte degli autori. Ma si tratta di una censura in fatto, peraltro non coltivata in appello, e come tale sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.

15. È appena il caso di notare che il reato contestato non è stato depenalizzato per effetto dell'art. 32 l. 24 novembre 1991, n. 689 (succ. mod.), giacché, pur essendo punito nell'ipotesi semplice con la sola multa, è punito con la pena alternativa della reclusione o della multa nell'ipotesi aggra-

vata di cui al comma 2 dell'art. 171 della citata legge speciale.

Peraltro, essendo stato commesso sino 4 novembre 1992, il reato è ormai estinto per prescrizione sin dalla data del 4 maggio 2000, alla scadenza del periodo prescrizione massimo di sette anni e mezzo.

Tuttavia alla declaratoria di estinzione del reato, a norma dell'art. 578 c.p.p. deve seguire la decisione sul ricorso ai soli effetti delle statuizioni civili. Per le argomentazioni sopra esposte, a questi soli effetti il ricorso va rigettato, tenendo ferma la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, pronunciata dal pretore e confermata in appello. Il ricorrente va infine condannato al rimborso delle spese di parte civile, liquidate come in dispositivo.

(1) Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento espresso in modo costante ed uniforme della giurisprudenza di legittimità.

Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. III, 26 novembre 1998, , in Cass. Pen, 2000, p. 2397, n. 1375; Sez. III, 2 giugno 1998, in Gazz. giur., 1998, n. 36, IV, p. 44; Sez. III, 23 aprile 1998, <C>.

Per il contrario orientamento, sostenuto soltanto dai giudici di merito, nel senso della esclusione della necessità del consenso dell'autore per la radiodiffusione di opere musicale incise, v. App. Trento, 15 novembre 1995, in Giust. pen., 1997, II, c. 199; Pret. Milano, 27 luglio 1983, in Dir. aut. 1983, p. 210; Pret. Marano, 27 luglio 1983, ivi, 1983, p. 510; Pret. Alba, 8 giugno 1982, in Foro it., 1982, II, c. 512; Pret. Bergamo, in Giur. it., 1981, II, c. 445; Pret. Palermo, 16 febbraio 1978, in Foro it., 1978; II, c. 132.

Sull'argomento, in dottrina, v. RIGHINI, La Cassazione e le norme regolanti il diritto degli autori nelle radiodiffusioni, in Giust. pen., 1997; CAPIGLIO, Diritto del produttore fonografico per l'utilizzazione di dischi nella radiodiffusione di opere musicali, in Dir. aut., 1995, p. 175; PALLADINO, Radiodiffusione e tutela penale del diritto di autore, in Cass. Pen, 1995, p. 3542, n. 2053; ROSSI VANNINI, Diritti d'autore, in Riv. dir. pen. econ., 1994, p. 371.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

EST: Di Lorenzo

DATA: 28/7/2000 NUMERO: 510

IMPUTAZIONE: Beni immateriali – Diritti di autore – Opere cinematografiche – Vendita o noleggio di videocassette – Modalità di apposizione del timbro concordate tra Siae e Case di distribuzione – Contrassegno apposto sulla copertina e non sulla videocassetta che ne risulta priva – Configurabilità del reato ex art. 171 ter L. n. 633/41 a carico del distributore finale – Esclusione – Fattispecie.

DISPOSITIVO: Difetta l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 171 ter della L. n. 633/1941 nel distributore finale di videocassette sulle quali il timbro Siae venga impresso con modalità tali per cui le stesse, al momento della distribuzione, ne risultino prive, qualora tali modalità siano state stabilite proprio dalla Siae, in accordo con le Case di distribuzione, e siano del tutto al di fuori della sfera di decisione e disponibilità dei distributori finali. (Nel caso di specie si è escluso la configurabilità del reato de quo a carico di distributori finali di videocassette le quali, per le particolari modalità di apposizione del marchio all'epoca dei fatti, venivano contrassegnate dalla Siae solo sulla copertina esterna. Ciò comportava, con particolare riferimento alle videocassette fornite dalle Case di distribuzione in confezioni multiple con un'unica copertina sulla quale era stato apposto il debito timbro, che queste venissero successivamente divise e offerte in noleggio in involucri diversi, generici e privi del marchio Siae). (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter) (1).

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) In primo luogo va sgombrato il campo dalla questione relativa all'eccezione di incostituzionalità, sollevata in apertura dalla difesa.

Essa si fonda sulla supposta violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. per difetto di tassatività della norma, nella parte in

cui non individuerebbe con sufficiente determinazione le modalità di apposizione del timbro Siae.

Tale questione, per vero è pendente davanti alla Corte Costituzionale, ma a parere di chi scrive, rispetto alle vicende del presente procedimento, risulta manifestamente infondata e priva di rilevanza.

La valutazione della penale responsabilità degli odierni imputati, infatti, alla luce della complessa istruttoria, deve incentrarsi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, rispetto al quale, la denunciata genericità della norma viene in considerazione, come si dirà, solo in via secondaria. I fatti sono pacifici: presso l'esercizio commerciale Alfa di Olgiate Olona, ove gli odierni imputati all'epoca dei fatti rivestivano le funzioni rispettivamente di direttore e responsabile degli acquisti del settore audio-video, nel periodo antecedente al 17 ottobre 1996 venivano messe a disposizione del pubblico, per il noleggio (escludendosi già da ora, perché erroneo, ogni riferimento del capo di imputazione all'attività di vendita) videocassette prive del marchio Siae.

Tanto non è in discussione ed è emerso dall'istruttoria espletata, come risulta dai verbali di sequestro in atti e dalle testimonianze degli operanti nonché dall'esame, ripetuto, del corpo di reato.

Tuttavia tale mancanza, oggettivamente incontrovertibile, deriva dalla modalità di apposizione del marchio, che all'epoca, veniva impresso sulla sola copertina esterna e non sulla videocassetta, da parte dell'ente a ciò deputato, ovvero dalla stessa Siae. Si trattava di una modalità tale per cui era già in origine prevista la successiva diffusione di cassette apparentemente prive del medesimo.

Si fa qui specifico riferimento alle videocassette che, fornite dalle Case di distribuzione in confezioni multiple, ovvero contenenti più copie del medesimo film, presentavano un'unica copertina sulla quale era stato apposto il debito timbro (si badi, a fronte dell'integrale assolvimento dei diritti per tutte le videocassette in tale confezione contenute). Dette confezioni, una volta in possesso dei distributori finali, necessariamente venivano divise e le videocassette venivano offerte al pubblico noleggio ma involucri diversi, generici e pertanto privi del marchio Siae.

In alcuni casi le stesse case distributrici, cui, come è stato fatto notare dalla difesa, nulla è stato contestato, inserivano nelle confezioni multiple copertine originali aggiuntive – e non fornite di marchio – destinate ad essere inserite nelle singole confezioni.

Quando queste mancavano era lo stesso distributore finale a provvedere, fotocopiando la copertina originale.

In ogni caso, proprio al fine di preservare le copertine timbrate, gli odierni imputati, come molti distributori, per dichiarazione degli stessi funzionari Siae oggi ascoltati, anche nelle confezioni singole sostituivano la copertina originale e timbrata, custodendola in cassaforte, con fotocopie. Tale condotta era resa necessaria dall'esigenza di evitare che la copertina originale, munita di marchio, venisse deteriorata, o addirittura sottratta da clienti che intendessero utilizzarla per far apparire genuine copie dei film contraffatti.

Seppure ciò non rientri in contestazione, è bene a questo punto precisare che nessuna delle cassette esaminate è risultata contraffatta, vertendo la questione sottoposta a chi giudica sulla mera esistenza formale del timbro Siae sulla videocassetta originale.

La considerazione che precede, e che conclude la parte narrativa e fattuale, porta direttamente al nocciolo della questione: se è vero, come è stato anche ribadito dalla Cassazione, che il reato di cui all'art. 171 ter è reato formale, ciò non esime chi giudica dalla piena valutazione dell'elemento psicologico sotteso alla condotta tenuta.

Nel caso in esame, in primo luogo deve riconoscersi che i timbri prescritti erano solo apparentemente mancanti: non si trattava infatti, nella sostanza, di videocassette ove il timbro era stato impresso con modalità per cui le stesse, al momento della distribuzione, ne risultavano prive.

Ma tali modalità erano state stabilite proprio dalla Siae, in accordo con le case di distribuzione, ed erano del tutto al di fuori della sfera di decisione e disponibilità dei distributori finali.

Di più: si è detto in apertura che la norma penale incriminatrice, ai nostri fini, non appare in contrasto con i principi costituzionali e ciò in quanto non si ravvisa il difetto di tassa-

tività sollevato. In effetti l'art. 171 ter è inserito in una legge che è dotata di regolamento di esecuzione e questo, all'art. 12, stabilisce non solo che il contrassegno "è apposto sugli esemplari della Siae", come in sostanza è avvenuto, ma, al terzo comma, aggiunge che le modalità con cui imprimere il contrassegno medesimo possono essere stabilite da accordi di ordine privatistico tra le associazioni interessate: *mutatis mutandis*, le odierne rappresentanze delle case di distribuzione. Si vedano in proposito le ripetute sentenze della Corte di Cass., e per tutte le n. 2316 del 22 gennaio 1999, sez. III.

Da quanto riferito dai funzionari delle case di distribuzioni escussi, e dagli stessi funzionari Siae, le modalità di apposizione del marchio venivano proprio concordate tra la Siae e le case di distribuzione, così come poi, i medesimi soggetti, proprio a seguito del riscontro dei difetti del sistema in allora utilizzato, in epoca immediatamente successiva ai fatti per cui è causa, decisero di apporre i timbri non più sulle copertine ma direttamente sui supporti audio-video.

Le modalità di contrassegno delle videocassette, oggi riscontrate e contestate agli imputati, inoltre, secondo quanto si è accertato (cfr. in particolare teste Zanzo) pag. 26 e ss. verb. Udienza 17 luglio) erano adottate in via generale e sul tutto il territorio nazionale.

A fronte di tale quadro, chi scrive crede di non poter ravvisare la coscienza e la volontà di violare la norma penale incriminatrice con riferimento agli odierni imputati, quali si sono limitati a distribuire videocassette perfettamente genuine, che venivano loro fornite da distributori autorizzati e tutte munite, all'atto della consegna, del relativo contrassegno Siae.

La loro condotta successiva di separazione dei supporti dalle confezioni originali e di sostituzione delle copertine con quelle in molti casi fornite dalle stesse case di distribuzione, o con fotocopie, per i motivi sopraesposti, non appare sorretta dalla necessaria coscienza dell'illiceità del fatto e ciò, anche alla luce dei criteri dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 364 del 23 marzo 1988.

Se è vero che su entrambi gli imputati, per la funzione espletata all'interno dell'esercizio commerciale ove si sono svolti i fatti, gravava un onere di informazione riguardo alla corret-

tezza delle procedure seguite nel noleggio delle videocassette, è pur vero che, da una parte la perplessità della normativa (come si è visto oggetto di più pronunce della Suprema Corte, anche contrastanti – cfr. Cass. III, n. 3419 del 10 febbraio 1998 ed addirittura attualmente sottoposta a giudizio di costituzionalità), dall'altra l'autorevolezza dell'Ente che non ha solo avallato, ma addirittura effettuato le timbrature (e nuovamente si ricorda che, a fronte di un unico contrassegno per più cassette, il distributore finale non poteva che destinare al noleggio cassette anche prive di marchio) portano a concludere, quantomeno per un errore scusabile sul precetto penale, ai sensi dell'art. 5 c.p. nella lettura costituzionalmente orientata cui sopra si faceva cenno.

Per questi motivi <EG> e <BL> vanno assolti perché il fatto loro contestato non costituisce reato.

Ai sensi dell'art. 262 c.p.p. le videocassette in sequestro vanno restituite all'avente diritto (*Omissis*).

(1) Non risultano editi precedenti in termini. Per utili riferimenti in merito alla configurabilità del reato de quo in caso di vendita o noleggio di videocassette prive del contrassegno Siae, cfr. Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 1999, <M>, in Giurisprudenza di merito, 2000, 263; Cass. pen., sez. III, 22 settembre 1999, <F>, ivi 1999, 969; Cass. pen. sez. II, 14 gennaio 1999, <R>, ivi 1999, 589 e Cass. pen., sez. III, 31 luglio 1998, <S>, ivi 1998, 1002.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Colarusso

DATA: 10/10/2000 NUMERO: 11673

IMPUTAZIONE: (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, l. 3 novembre 1992, n. 454; d. lg. 16 novembre 1994, n. 685, art. 17).

MASSIMA: *Autore (diritto di) - Televisione - Emissioni radiotelevisive - Diritto delle stazioni emittenti relativo alla diffusione dell'opera - Diritto anche sull'opera distributiva*

- Esclusione - Conformità del diritto nazionale alla legislazione comunitaria sul tema.

DISPOSITIVO: La normativa in materia di emissioni radio-televisive non attribuisce alle stazioni emittenti, oltre al diritto di fissazione, riproduzione, ritrasmissione e di distribuzione al pubblico, anche il diritto sull'opera (o esecuzione dell'opera) trasmessa, atteso che l'utilizzazione di quest'ultima è esclusivamente attribuita all'autore. (Nella fattispecie relativa a riproduzione abusiva di opera audiovisive, la Corte affermando il principio, ha precisato che sull'argomento il diritto nazionale è conforme alla normativa comunitaria, sicché non si pone la necessità di rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea) (1).

(1) Giurisprudenza ormai consolidata, conforme Sez. Un., 5 luglio 2000, <S>, che decide – qualora l'autore di un'opera musicale ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda ad un produttore il diritto alla riproduzione fonografica, non trasferisce, stante l'indipendenza dei vari diritti connessi all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, anche il diritto alla radiodiffusione ne consegue che il soggetto esercente la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso dell'autore, l'opera registrata su un disco o altro supporto fonografico, è privo di titolo e la sua condotta è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171 della L. 22 aprile 1941, n. 633, ne in mancanza del consenso, può costituire titolo idoneo e legittimare la radiodiffusione la circostanza che l'agente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che le disposizioni le quali derogando al predetto anticipo contemplano ipotesi di – licenza legale – in favore del concessionario del servizio pubblico per i soli casi di radiodiffusione da teatri e simili luoghi pubblici, di registrazione c.d. – effimere – e di trasmissioni di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, non si estendono alle emittenti radiotelevisive private, trattandosi di eccezioni giu-

stificate dalla natura e dai fini del servizio pubblico e che su tale assetto normativo, conforme alla Costituzione ed agli impegni internazionali assunti dallo Stato, nessuna incidenza ha avuto la circostanza che sia venuto meno il regime monopolistico all'epoca dell'entrata in vigore della legge sulla protezione del diritto d'autore).

Conformi, Sez. III, 18 ottobre 1999, <S>, in Cass. Pen., 2000, p. 620 n. 323, con nota di richiami di precedenti Sez. III, 26 novembre 1998, ivi p. 2397, n. 1375 e Sez. III, 23 aprile 1998, <C> ivi 1999 p. 2960 n. 1494.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 27/11/2000 NUMERO: 12149

MASSIMA: *Giurisprudenza antecedente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 -Detenzione di musicassette prive del contrassegno.*

DISPOSITIVO: La semplice detenzione di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E., sia pure a scopo di vendita, non rientra nella fattispecie tipica di cui all'art. 171 ter, lett. c) della legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto il testo puniva il comportamento di chiunque vendesse o noleggiasse supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. Tale interpretazione è confortata dalle nuove disposizioni in materia di tutela del diritto di autore, che all'art. 14 della legge 18 agosto 2000 n. 248 punisce espressamente, tra le varie condotte, anche quella della detenzione per la vendita o la distribuzione, così anticipando il momento consumativo del reato, al fine di facilitare l'accertamento e la repressione di tali tipi di reati.

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) Con la sentenza in epigrafe, oggetto del ricorso in esame, la Corte d'Appello dell'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto dal P.G. avverso la sentenza data 5 dicembre 1996 del pretore in sede, che aveva assolto, ex art. 530 cpv c.p.p., gli imputati (tutti

immigrati senegalesi) per insussistenza del fatto, dichiarava, tra gli altri, <G>, in contumacia, colpevole del delitto di cui all'art. 81 c.p. e all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, "per aver abusivamente posto in commercio n. 29 musicassette registrate, prive di contrassegno S.I.A.E.", e ritenuto il vincolo della continuazione tra detto reato e quello analogo giudicato dal Pretore di Fermo - Sez. di Ripatransone, con sentenza del 27 giugno 1997, gli irrogava la pena di m. 1 di reclusione e L. 200.000 di multa, a titolo di aumento ex art. 81 cpv. c.p. su quella precedente riportata, condannandolo, inoltre, al pagamento delle competenti spese processuali. Ricorre il <G>, denunciando nel primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), "mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma 2, 2, c.p.p.; lamenta la mancata ammissione di una perizia, che sarebbe stata espressamente richiesta dalla difesa ai giudici di merito, al fine di verificare se effettivamente i supporti (le cosiddette "cassette" sequestrate) contenessero fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; omissione nonostante la quale l'affermazione della responsabilità sarebbe stata basata su affermazioni apodittiche e congetturali.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale".

Sotto un primo profilo evidenzia la non corrispondenza della fattispecie concreta, di mera detenzione delle "cassette", a quella legate tipica di cui all'art. 171-ter, lett. c), della legge n. 633 del 1941, sanzionate solo la vendita o il noleggio delle stesse, ove sprovviste del timbro S.I.A.E.

Sotto un secondo, sostiene, con richiamo ad indirizzo giurisprudenziale minoritario ed, ormai superato (definitivamente, a seguito della sentenza delle S.U. 8 febbraio 2000, n. 8) che la vendita dei prodotti in questione, non contrassegnati dalla S.I.A.E., non costituirebbe reato, non essendo stato ancora emanato il regolamento di esecuzione, disciplinante le modalità di apposizione del contrassegno, necessario per

l'integrazione del precetto penale, in difetto del quale la S.I.A.E. non avrebbe titolo per provvedere al riguardo.

Tanto premesso, osserva la Corte che il primo motivo di impugnazione, all'esito dell'esame degli atti dei giudizi di merito (reso necessario dalla natura processuale della censura), si appalesa infondato, non risultando essere stata mai proposta, nel corso delle indagini preliminari, del giudizio di primo grado o di quello di appello, dall'imputato o dalla difesa, alcuna istanza, di perizia o di altro accertamento istruttorio, volti a verificare il contenuto dei "supporti" posti sotto sequestro (nel cui verbale "nulla" fu dichiarato dal detentore indagato). Mancando, dunque, una delle condizioni essenziali per la configurabilità del vizio di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), costituita dalla vana richiesta di parte, diretta all'assunzione del mezzo di prova ritenuto decisivo, in un contesto processuale nel quale doveva, dunque, ritenersi pacifico il contenuto (di opere musicali) dei supporti (le cd. "musicassette") appresi dalla P.G. e considerato che, d'altra parte, la fattispecie delittuosa contestata è quella di cui alla lettera c) dell'art. 171-ter (aggiunto alla legge n. 633 del 1941, dall'art. 17 de D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685), che prevede e punisce la vendita o il noleggio delle "musicassette e di analoghi supporti contenenti "fonogrammi", "videogrammi" e simili, per il solo fatto che gli stessi siano privi del contrassegno della S.I.A.E. ed indipendentemente dalla prova della precedente abusiva riproduzione delle opere contenutevi, il motivo di ricorso deve essere disatteso.

Fondato invece, relativamente al primo, ed assorbente dei dedotti profili è il secondo motivo d'impugnazione.

La Corte abruzzese, recependo il sillogismo accusatorio (basato su un postulato) dell'appellante P.G. (è noto che gli extracomunitari vendano normalmente tali oggetti"; ergo gli imputati, tutti extracomunitari, sorpresi con dei "borsoni pieni di musicassette prive di contrassegno S.I.A.E.", non potevano che detenerli a scopo di vendita, e non per uso proprio), ha ravvisato la responsabilità in questione, per il solo fatto della detenzione di tale merce, ritenuta a scopo di vendita, pur essendo stato, nel capo di imputazione, contestato al Gaye (così come agli altri, non ricorrenti) di "aver posto in

commercio...” le “musicassette” prive di contrassegno. La motivazione dell’affermazione di responsabilità della sentenza di secondo grado si esaurisce, infatti, nelle testuali considerazioni che “poiché i prevenuti, in effetti, vennero trovati in possesso delle numerose musicassette sequestrate tutte risultate prive del contrassegno S.I.A.E. e tutte sicuramente destinate al commercio, ne segue... che vadano dichiarati colpevoli...” Così operando la Corte territoriale non solo addebitato, nel secondo grado di giudizio, all’imputato un fatto diverso da quello contestatogli, l’aver detenuto a scopo di commercio le musicassette, laddove l’imputazione preveda di averle posto in commercio, ma ha ascritto rilevanza penale ad una condotta, la detenzione sia pure a scopo di vendita, non rientrante nella fattispecie tipica di cui all’art. 171-ter lett. c) della legge n. 633 del 1941 e succ. modd., il cui testo, vigente all’epoca del fatto, prevedeva e puniva il comportamento di “chiunque... vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento... non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori...”.

L’equiparazione, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa de qua, alla vendita o noleggio delle condotte di semplice detenzione, sia pure a fini di commercio, deve ritenersi non consentita dal fondamentale principio di legalità sancito dall’art. 1 c.p., e da quello del divieto di analogia *in malam partem*, dettato dall’art. 14 delle “preleggi” (Disposizioni sulla legge in generale).

Né può accedersi alla tesi di un’interpretazione estensiva del precetto penale, alla stregua del raffronto con l’altra fattispecie delineata dall’art.171-ter sotto la lettera b) nella quale, espressamente (per i casi nei quali risulti, anche al di fuori del concorso, accertata l’abusiva duplicazione o riproduzione delle opere) è, tra le altre, prevista, la condotta di chi “detiene per uno degli usi anzidetti” (vale a dire a fine di commercio, concessione in noleggio, o in uso a qualunque fine di lucro), così evidenziandosi una precisa scelta del legislatore (del 1994), nel senso di anticipare il momento consumativo del reato alla semplice detenzione a fine di

commercio, o comunque di lucro, nei soli casi (considerati, evidentemente, meritevoli di più efficace tutela), di comprovata abusiva riproduzione o duplicazione delle opere, mentre nelle ipotesi di mancanza del contrassegno S.I.A.E. (in cui si prescinde, per presunzione legale, dall'accertamento di tale presupposto), è richiesta la concreta messa in commercio, mediante vendita o noleggio, dei supporti in questione: risulta, dunque, evidente che "ubi voluit dixit, ubi noluit non dixit".

La suesposta interpretazione, imposta dalla chiara formulazione della norma temporalmente in vigore all'epoca del fatto, risulta, d'altra parte, corroborata anche dal raffronto con quella della disposizione penale corrispondente, nell'ambito della recente nuova disciplina introdotta dalla legge 18/8/2000 n. 248 ("Nuove norme di tutela del diritto d'autore").

L'art. 14 di tale legge ha sostituito il testo dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 e succ. modd., prevedendo sei diverse figure di reato, tra le quali quella sub d) relativa alle "musicassette" ed analoghi supporti privi del contrassegno S.I.A.E., nei casi in cui è prescritto, o con contrassegno contraffatto, prevede e punisce oggi, tra le altre condotte (vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico anche il semplice fatto di chi "detiene per la vendita o la distribuzione".

Risulta così palese come il recente legislatore abbia ritenuto, per evidenti e sopravvenute esigenze di politica criminale (necessità di arginare un dilagante commercio illegale, che ha assunto proporzioni ormai vastissime) di "correggere il tiro", rispetto alla precedente formulazione della corrispondente fattispecie penale, anticipando il momento consumativo anche per il reato *de qui*, onde facilitarne l'accertamento e la repressione, alla semplice detenzione a fine di commercio, formulazione della quale, ovviamente, nel caso di specie non può tenersi conto, perché posteriore alla commissione del fatto. Per le suesposte considerazioni ed in definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto ascritto al <G>, di aver posto in commercio le "musicassette" in questione, non sussiste, né è allo stesso equiparabile quello di averle detenute, sia pure a fine di com-

mercio. Giova, infine, precisare che la decisione assolutoria non è estensibile, ex art. 587 c.p.p., agli altri imputati non ricorrenti, non vertendosi in fattispecie concorsuale di reato, bensì di mera analogia di imputazioni, a ciascuno ascritte, in ragione delle “musicassette” rispettivamente detenute e sequestrate. (*Omissis*)

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI NAPOLI

PRESIDENTE: Dr.ssa Rossella Tammaro

DATA: 24/04/01 NUMERO: 3959

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi – Distributore - Configurabilità del concorso di reati tra la fattispecie prevista dall'art. 648 C.P. e quelle di cui alla legge speciale, in quanto tra le due figure criminose non può ritenersi sussistente un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato da ciascuna e degli elementi costitutivi dei due reato - Non trova, invece, applicazione la disciplina del reato complesso, in quanto le condotte previste dagli artt. 648 e 474 C.P. non hanno elementi in comune.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) Ritiene il Giudice che, sulla scorta delle risultanze processuali, non possa che pervenirsi ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

Invero, dalla deposizione dei testi e dal contenuto dei numerosi verbali di sequestro in atti, si evince che, nel periodo di tempo intercorrente tra l'anno '90 ed il '96, lo <S> veniva fatto oggetto di molteplici accertamenti, ciascuno dei quali si concludeva con un sequestro, essenzialmente di materiale fonografico ed audiovisivo, ed in una sola occasione di prodotti industriali con marchi contraffatti.

Sui controlli ed i conseguenti sequestri riferivano i testi escussi, i quali rendevano dichiarazioni sostanzialmente conformi in ordine alle circostanze dei vari accertamenti, che si svolgono con modalità analoghe; invero, ciascun sopralluogo

conduceva all'individuazione di un locale utilizzato come deposito, posto nella materiale disponibilità dello <S> (spesso munito delle chiavi, e comunque sempre presente agli accertamenti e sottoscrittore di tutti i verbali di sequestro) e contenente la merce poi sequestrata.

In particolare, in data 4.12.1990, venivano rinvenute e sequestrate n. 5820 musicassette in un locale sito in Via Firenze, in data 6.06.1994 alla Via Torino, n. 6.665 musicassette; in data 8.06.1994 sempre alla Via Torino, n. 1084 musicassette; in data 15.09.1994 alla Via Garibaldi, n. 1.320 musicassette; in data 28.09.1994 alla Via Torino, n. 16.050 musicassette; in data 14.10.1994 alla Via Torino, n. 3.150 musicassette; in data 31.20.1994 alla Via Venezia, n. 2.400 videocassette; in data 7.11.1994 alla Via Torino, n. 1.100 musicassette; in data 11.11.1994 alla Via Torino, n. 3.600 musicassette.

In ciascuna occasione, le cassette apparivano palesemente riprodotte in modo illecito, in quanto prive del marchio SIAE, ed inoltre spesso munite di copertine fotocopiate, riproducenti le immagini di quelle originali, in altri casi semplicemente compilate con l'indicazione degli artisti e dei titoli dei brani. In nessuno dei sopralluoghi, all'interno dei locali od in altri luoghi di pertinenza dello <S> veniva rinvenuta attrezzatura idonea alla riproduzione delle cassette.

Infine, nel corso del sopralluogo eseguito in data 26.09.1994 presso un locale sito alla Via Milano, venivano trovate nella disponibilità dell'imputato borse, scarpe, portachiavi e portafogli da donna, tutti contrassegnati da marchi noti, ma che apparivano palesemente contraffatti (V. in proposito il relativo verbale di sequestro, in atti, per una descrizione analitica della merce, marchiata *Timberland*, *Tod's*, *Cartier*, *Trussardi*, *Louis Vuitton* e *Chanel*).

La contraffazione della merce, che veniva sottoposta a sequestro, appariva evidente – riferiva il teste – benché i vari oggetti fossero confezionati in modo simile agli originali. Emergeva infine che lo <S> (che apriva con le proprie chiavi il locale ai verbalizzanti al momento del sopralluogo) non era in grado di esibire alcuna documentazione relativa all'acquisto della merce detenuta, o che ne potesse comprovare la provenienza; ed infine che sul posto non era possibile rinve-

nire alcun tipo di attrezzatura idonea alla produzione delle merci sequestrate.

Ciò posto, rileva il Giudice che appare acquisita, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 648 cp.

Invero, è indubbio, che tutta la merce sequestrata nella detenzione dell'imputato (musicassette, videocassette e prodotti di pelletteria) fosse di provenienza delittuosa, essendo l'evidente frutto di una riproduzione abusiva o di una falsificazione, ed appare altrettanto sostenibile la sussistenza nell'imputato del necessario elemento psicologico del reato di ricettazione. La certezza della provenienza delittuosa della cosa, infatti, può essere desunta da qualunque elemento, qualora possa essere qualificato come univoco, ed in particolare qualora dalla coordinazione logica ed organica degli elementi a disposizione del giudicante emerga l'inequivoca dimostrazione della malafede di chi abbia ricevuto il bene (v. tra le altre, Cass. Pen. Sez. II, nn. 8072/96; 10615/87).

Ed univoci appaiono certamente i dati relativi alla merce *de quo*; invero, quanto alle cassette, rileva senz'altro la mancanza del necessario contrassegno della SIAE, il che rende assai difficile ipotizzare nell'agente un'inconsapevolezza circa la natura illegittima della relativa origine; quanto invece ai prodotti di pelletteria, si sottolineano le circostanze relative alle modalità dell'acquisto, avvenuto certamente al di fuori dei canali ufficiali di circolazione dei beni originali recanti il marchio registrato *de quo* (cfr. dichiarazioni del teste in ordine all'impossibilità dello <S> di esibire qualsivoglia documentazione commerciale attestante la provenienza della merce).

Va inoltre osservato che appare ragionevolmente provata per tutta la merce altresì la ricorrenza del requisito del mancato coinvolgimento dell'agente nella commissione del reato presupposto: invero, in mancanza di indizi di segno contrario, le modalità di detenzione e la mancanza di qualsivoglia attrezzatura per la riproduzione delle cassette o la confezione delle merci rinvenute nella disponibilità dell'imputato, consente di ritenere che lo stesso non partecipasse all'attività di illecita produzione o riproduzione.

Quanto poi ai reati di cui ai capi b) e c), dell'imputazione, si osserva che appare altresì innegabile l'integrazione delle contestate ipotesi delittuose. Ricorre invero la speciale disciplina nata per una più efficace tutela dal fenomeno della pirateria cinematografica e musicale, allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione dei prodotti audiovisivi, che ne pone pertanto la distribuzione commerciale sotto il controllo della SIAE.

Orbene, la condotta esplicita dal prevenuto, consistente nella detenzione a scopo di vendita o noleggio delle video cassette e musicassette in sequestro, prive del timbro SIAE, configura senz'altro la violazione delle norme di cui alla contestazione, il che impone dunque l'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Neppure può mettersi in dubbio la ricorrenza del reato ex art. 474, contestato allo <S> al capo d); invero, alla luce di quanto emerso in dibattimento, appare indubbia la contraffazione del marchio apposto sugli oggetti sequestrati (quale segno distintivo della merce destinato a assicurare il consumatore circa la provenienza del bene), ciò in modo da poter trarre in inganno un potenziale acquirente. La detenzione finalizzata alla commercializzazione, richiesta della norma che si assume violata, appare poi evidente, in relazione alle circostanze e modalità dell'accertamento, ed in particolare alla quantità di merce caduta in sequestro.

Quanto poi alla questione dei rapporti tra i reati sub b), c) e d) ed il reato di ricettazione dei beni illecitamente pervenuti nella disponibilità dello <S>, va innanzitutto premessa sul piano generale l'astratta configurabilità di un concorso tra le figure delittuose in questione, così come più volte chiarito dalla dominante giurisprudenza di legittimità.

In particolare – in caso di detenzione per la vendita di cassette abusivamente contraffatte da altri – si sostiene la configurabilità del concorso di reati tra la fattispecie prevista dall'art. 648 cp e quelle di cui alla legge speciale, in quanto tra le due figure criminose non può ritenersi sussistente un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato da ciascuna e degli elementi costitutivi dei due reati (v. Cass. Pen. Sez. II, nn. 8881/88, 12597/91, 3311/92 e 48/93).

Per la diversa ipotesi dell'acquisto di oggetti con marchi contraffatti, (idonei e trarre in inganno il consumatore circa l'origine, provenienza e qualità del prodotto), qualora sussista la consapevolezza della contraffazione, si ritiene che la condotta può certamente integrare anche il reato di ricettazione, ricorrendone gli elementi costitutivi della volontà – cosciente e libera – di acquistare, al fine di procurarsi un profitto, cose provenienti da un delitto. In particolare, si è detto, in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina del reato complesso, in quanto le condotte previste dagli artt. 648 e 474 cp non hanno elementi in comune: l'art. 474 non contempla invero i momenti dell'acquisto, ricezione od occultamento dei beni mobili provenienti da delitto o dell'intromissione per farli acquistare, che rappresentano invece le condotte tipiche del reato di ricettazione, per cui non può configurarsi alcun rapporto di specialità.

Sussistono inoltre, tra i due reati, una diversa obiettività giuridica e finalità, rappresentate nella ricettazione della tutela del patrimonio allo scopo di impedire la generica circolazione delle cose provenienti da delitto, e nel reato ex art. 474 cp nella salvaguardia della fede pubblica per una protezione specifica del settore commerciale.

E pertanto, tutto ciò premesso, l'imputato dev'essere riconosciuto responsabile dei reati a lui ascritti, riuniti dalla continuazione sotto la più grave imputazione, che è quella di cui all'art. 648 cp, e dunque va condannato.

Ritiene il Giudice che – considerato il complesso degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la fattispecie concreta – all'imputato possono riconoscersi le attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* cp, ma non l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cp. In particolare, la rilevante quantità ed il valore della merce ricettata, oltre che le specifiche modalità del fatto ed il numero dei sequestri operati, non consentono una valutazione in termini, e dunque allo Scuotto non può applicarsi il trattamento sanzionatorio attenuato.

Le attenuanti generiche ex art. 62 *bis* cp, vanno poi valutate come prevalenti sulla contestata recidiva.

Quanto poi alla pena da irrogare concretamente – tenuto

conto dei criteri di cui all'art. 133 cp, e previa concessione delle attenuanti generiche come indicato – si stima equo commisurarla in anni 1 e mesi 6 di reclusione e £ 1.500.000 di multa (pena base, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, anni 1 e mesi 4 di reclusione e £ 1.100.000 di multa, poi aumentata per la continuazione).

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. L'imputato va altresì condannato alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, una volta e per estratto, sul quotidiano *Il Mattino* di Napoli e su *Sorrisi e Canzoni TV*, a proprie spese.

Vanno ordinate la confisca e distruzione dei beni in sequestro.

L'imputato va inoltre condannato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.

Quanto alla SIAE, il diritto al risarcimento sorge in quanto alla stessa è certamente riservata in via esclusiva l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto di riproduzione meccanica e commercializzazione delle opere tutelate dalle norme violate dall'attuale imputato. La condotta dell'imputato ha invero arrecato a detto ente un pregiudizio di natura morale nonché una perdita economica, in conseguenza del mancato versamento della somma dovuta quale corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione alla riproduzione di opere cinematografiche. L'omessa corresponsione dei prescritti compensi è provata dalla mancanza sui nastri sequestrati del timbro della SIAE, la cui apposizione avviene, a cura dello stesso ente, previa verifica della regolarità della produzione.

In ordine alla FAPAV, la legittimazione si giustifica in considerazione degli scopi dell'associazione medesima, nata per la promozione della tutela dei diritti d'autore e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale degli associati contro il fenomeno della pirateria audiovisiva, il che la rende titolare di un autonomo interesse a che la commercializzazione dei prodotti cinematografici avvenga ad opera delle case produttrici e distributrici e nel rispetto delle norme di legge. Deve dunque ritenersi che la condotta dell'imputato abbia arrecato a detto ente un pregiudizio di natura non patrimoniale, attraverso la frustrazione degli scopi propri dell'associazione,

nonché un danno patrimonialmente valutabile, derivante dalla concorrenza sleale.

La liquidazione del complessivo danno subito da entrambi le parti civili va comunque rimessa alla valutazione del giudice civile, non essendosi raggiunta piena prova in ordine all'esatto ammontare di esso, non essendo stata fornita prova sufficiente in merito all'effettivo prezzo di mercato delle videocassette, sul quale calcolare la percentuale dovuta e non corrisposta alla SIAE, né in ordine agli indici cui ancorare la concreta liquidazione del danno a favore della FAPAV.

Segue infine la condanna dell'imputato al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute da entrambe le parti civili, liquidate come da dispositivo.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI MILANO

PRESIDENTE: Dr.ssa P. Tanara

DATA: 7/6/2001 NUMERO: 17395/92

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi – Distributore – Carenza dei contrassegni SIAE – Sussistenza del reato – Pubblicazione della sentenza.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con distinti decreti di citazione del 7.03.95, 20.03.95 e 7.09.95, <C> unitamente a <C>, <S>, <M> e <F> venivano rinviati a giudizio per vari reati tra cui quelli riportati in epigrafe.

Alla prima udienza del presente procedimento il Giudice ammessa la sostituzione della SIAE e della FAPAV, in accoglimento dell'istanza della difesa, nulla opponendo le altre parti, il Giudice disponeva la riunione dei procedimenti.

Alla successiva udienza del 3.3.1999 il Giudice rigettava l'istanza di applicazione della pena formulata dal procuratore speciale di <C> in ordine ai fatti accertati in data 4.4.92 in quanto tardivamente proposta, mentre disponeva lo stralcio degli atti relativi al predetto imputato in ordine agli altri reati a lui contestati ed all'imputato <F>, essendo stata formulata tempestivamente l'istanza di patteggiamento, rimettendo le

parti avanti ad altro magistrato.

Alla successiva udienza del 14.10.1999 veniva disposto lo stralcio degli atti relativi all'imputato <C> anche in relazione di fatti del 4.4.92 il cui procuratore speciale formulava istanza di patteggiamento a norma dell'art. 224 D.L. 24.5.199 n.145.

A seguito di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato <M>, all'udienza del 26.1.2000 dichiarato aperto il dibattimento, data lettura dell'imputazione, a seguito dell'esposizione dei fatti ad opera della Pubblica Accusa, le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie in ordine alle quali il Giudice emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 190 c.p.p.

Sentiti due dei testi indicati dal Pubblico Ministero, all'udienza del 9.6.2000 su concorde richiesta delle parti il Giudice acquisiva il verbale di apertura e visione del corpo del reato effettuata fuori udienza dalle parti alla presenza del Pubblico Ministero.

All'udienza del 9.2.2001 esaurita l'istruttoria dibattimentale le parti illustravano e precisavano le rispettive conclusioni in sede di discussione orale.

All'odierna udienza, fissata per repliche, il Giudice emetteva sentenza dando lettura del dispositivo e riservandosi di redigere la motivazione.

Il teste Abbattista, in forza presso il pool anticontraffazione della Procura di Milano, ha riferito che su delega del Pubblico Ministero effettuava intercettazioni sull'utenza telefonica intestata a <C>, nonché pedinamenti e perquisizioni che sfociarono in perquisizioni e sequestri.

Con riferimento a <C> il teste, così come anche il teste Ferrara esaminato all'udienza del 9.2.2001, riferiva che venivano intercettate numerose telefonate dalla linea intestate al padre, nelle quale la predetta raccoglieva da clienti acquirenti le ordinazioni relative a videocassette duplicate prendendo nota dei titoli richiesti; più volte la <C> comunicava al suo interlocutore di essere impegnata nella registrazione e nella costituzione delle videocassette duplicate con altre vergini per ulteriori duplicazioni.

Aggiungeva poi il teste Abbattista, che l'imputata veniva vista

più volte entrare, sostare ed uscire dallo stabile in cui si trovavano i locali in cui furono rinvenute in sede di perquisizione le numerosissime videocassette poi sequestrate. Nei medesimi locali, poi, fu reperito un intero apparato per la duplicazione e cioè da un unità centrale avente funzione di lettore, e una decina di videoregistratori collegati in parallelo.

Non a caso si accertò, ha riferito il teste, che il consumo di energia elettrica era assai elevato.

In sede di perquisizione, infine, fu ritrovato un numero elevatissimo di cassette duplicate relative a films anche di recentissima proiezione cinematografica come “Il re Leone”, circostanza quest’ultima confermata dal teste (Ferrari).

In relazione all’imputato <M> il teste (Abbattista) ha dichiarato esser state intercettate svariate telefonate dell’imputato a <C>; in una di queste, il primo richiedeva una cinquantina di cassette con vari titoli per poi distribuirle sul posto di lavoro. Inoltre il teste ha riferito che sul posto di lavoro dell’imputato vennero trovate tre o quattro videocassette duplicate un videoregistratore ed un’agenda, poi sequestrate, e quindi acquisita agli atti, in cui vi erano annotazioni manoscritte quali ad esempio “cinque cassette consegnate a...”. E tali circostanze sono state confermate dall’Ispettore (Corbella) il quale ha riferito anche che presso l’abitazione del <M> furono trovate nella libreria in sala un centinaio di videocassette duplicate di titoli diversi.

Dal canto suo il teste Daffarra, Segretario Generale della Federazione Antipirateria Audiovisiva (FAPAV), che partecipò alle perquisizioni, ha dichiarato che le copertine delle videocassette erano fotocopiate, che all’interno delle stesse non c’erano etichette e che le cassette riguardavano prevalentemente films del 91-93, di svariate case discografiche italiane e straniere, ma vi erano anche film recentissimi come ad esempio “Il re Leone” che uscì nei cinema nel novembre 1994.

In relazione a quest’ultimo, il teste, dopo aver sottolineato che non essendo ancora trascorsi otto mesi dalla uscita del film nei cinema era ancora vigente, in base alla legislazione del tempo, il divieto di noleggio, ha affermato che la duplicazione era avvenuta o da un master illecitamente ottenuto,

ovvero da un prodotto proveniente da altri territori e poi doppiato in lingua italiana, ovvero ancora da riprese fatte all'interno della sala cinematografica.

E l'originario coimputato esaminato ai sensi dell'art. 210 c.c.p. dopo aver dichiarato che il <M> era suo cliente e che acquistava solo per uso personale, ha riferito che la figlia l'aveva aiutato qualche volta su sua richiesta nella convinzione che fosse un lavoro normale e che la duplicazione del film "Il re Leone" è stata effettuata da una cassetta in lingua originale il cui audio era stato registrato in lingua italiana al cinema e sostituito a quello in lingua inglese. Dal verbale di sequestro, infine, risulta documentalmente che presso i locali in uso a <C> e <CA> non solo è stata rinvenuta tutta l'apparecchiatura necessaria per la duplicazione su larga scala, ma furono anche ritrovate numerosissime videocassette prive del timbro SIAE relative ai più svariati titoli di films.

E ciò trova più precisa conferma nel verbale di apertura e chiusura del corpo di reato da cui risulta che, mentre presso il <M> pur essendo state rinvenute numerose cassette non sono stati trovati doppioni, presso i <C> furono trovati numerosi doppioni e multipli.

Tutto ciò rende pienamente provata la responsabilità dell'imputata <C> per i reati contestati ai capi C) e D) dell'imputazione di detenzione e duplicazione abusiva di videocassette. Al di là, infatti, di quanto trovato nei locali dove più volte è stata vista sostare, dall'esito delle intercettazioni telefoniche e dei pedinamenti emerge chiaramente che l'imputata collaborava con il padre raccogliendo le ordinazioni dei vari clienti, provvedendo personalmente alla duplicazione ed alla consegna agli acquirenti del prodotto finito.

E le dichiarazioni del padre secondo cui per la figlia "quello era un lavoro normale", quand'anche si ritenessero credibili, certamente non svolgono alcun ruolo esimente tenuto del principio vigente nel nostro ordinamento secondo cui l'ignoranza della legge penale non scrimina.

Deve però osservarsi che i fatti risalgono al gennaio 1995 ed il decreto di citazione, unico atto interruttivo della prescrizione, è intervenuto nel settembre 1995. Nel settembre 2000 risulta, quindi, esser maturato il termine prescrizione pre-

visto dall'art. 157 n. 4, c.p. In ordine ai predetti reati, quindi, deve dichiararsi non doversi procedere essendo gli stessi estinti per prescrizione.

In relazione al reato contestato alla <C> nel capo E) l'imputazione si ritiene che non siano emersi sufficienti elementi probatori per ritenere l'imputata colpevole. Non solo l'imputato <C>, in relazione alle videocassette del "Re Leone", ad esempio, ha riferito di aver utilizzato una cassetta in lingua originale e non un "master", ma lo stesso Daffarra, non essendo stato trovato alcun "master", in sede di perquisizione non ha escluso che la duplicazione sia avvenuta con l'utilizzo di una cassetta originale lecitamente acquistata ovvero attraverso ripresa con la telecamera al cinema. Del resto anche dal verbale di apertura e chiusura del corpo di reato risulta che nei locali in uso agli imputati <C> furono trovate svariate videocassette originali probabilmente utilizzate come base per la pubblicazione.

Per tale reato, l'imputata va, quindi, assolta ai sensi dell'art. 530 II c.p.p. perché il fatto non sussiste.

Analogamente si ritiene di adotta in relazione all'imputato <M> con riferimento all'imputazione contenuta nel capo F). È pur vero che nell'abitazione dell'imputato e nel suo ufficio sono state trovate circa 180 videocassette abusivamente duplicate in quanto prive del contrassegno SIAE, ma è parimenti vero che dal numero delle stesse, non particolarmente elevato, ma soprattutto dalla circostanza che le stesse riguardavano films tutti differenti tra loro, non si evince con la necessaria certezza che quelle videocassette fossero destinate alla vendita. La loro detenzione, infatti, pare compatibile anche con l'uso personale.

E nulla aggiungono le annotazioni ritrovate nell'agenda sequestrata all'imputato che in parte si riferiscono inequivocabilmente ad elettrodomestici ed in parte non sono riconducibili a nulla di specifico.

Non altrettanto invece vale per l'imputazione di ricettazione di cui al capo G). È risultato provato con certezza che il <M> era cliente abituale del <C> da cui acquistava con regolarità videocassette abusivamente duplicate.

Orbene, tale condotta integra certamente l'elemento materia-

le del reato contestato costituita dalla detenzione di beni di provenienza illecita. Ma alla luce dell'istruttoria dibattimentale deve ritenersi provato anche l'elemento soggettivo del predetto reato, non solo il <M> era senza dubbio pienamente consapevole della illiceità del prodotto acquistato, essendo notorio la necessità del contrassegno SIAE nella commercializzazione di supporti cinematografici, ed altresì non ricavandosi da alcun elemento la qualifica di rivenditore autorizzato di videocassette, ma altresì la cessione dei supporti ad amici e colleghi, ovvero l'utilizzo personale rappresentano senza dubbio il profitto richiesto nella fattispecie di cui all'art. 648 c.p. che come è noto non si circoscrive al profitto economico ma a qualsiasi tipo di vantaggio anche non economico.

Tenuto conto della contenuta gravità complessiva del fatto e all'incensuratezza dell'imputato si ritiene di riconoscere il capoverso dell'art. 648 c.p. (- *Omissis*-), nonché le attenuanti generiche.

Alla luce dei criteri di commisurazione della pena di cui agli artt. 133 c.p. e 133 *bis* c.p. ed in particolare del numero delle videocassette trovato in possesso dell'imputato, stimasi equa la condanna a mesi dieci di reclusione e lire 500.000 di multa così aumentata la pena di mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa (determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche) per effetto della continuazione interna. All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato segue per legge la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali risultanti a carico dell'imputato non sono ostativi ad una prognosi favorevole e quindi al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

A norma dell'art. 14 n. 3 par b) della L. 18.8.2000 n. 248 si dispone la pubblicazione della presente sentenza per una volta a spese del condannato sul quotidiano "Il Giorno" e sul periodico "Ciak".

Si dispone la confisca di tutto quanto in sequestro ai sensi del secondo comma dell'art. 240 c.p. e 171 *quinques* L. 633/41. In ordine alle pretese formulate dalle parti civili si osserva che è indubitabile che dalla condotta di ricezione di prodotto abusivamente duplicato derivino danni patrimoniali e morali

ad entrambe le parti civili costituite la cui determinazione tuttavia, in assenza di parametri sufficientemente certi, viene demandata al giudice civile.

La predetta mancanza rende inaccoglibile la domanda formulata dalle parti civili di riconoscimento di una provvisoria anche solo limitata ai danni morali.

Tenuto conto che in dibattimento non è emerso alcun elemento da cui desumere una quantificazione anche parziale dei danni patiti si rigetta la richiesta di riconoscimento di una somma a titolo di provvisoria. La mancanza di qualsivoglia elemento idoneo ad una quantificazione anche solo equitativa dei danni si rigetta altresì la relativa richiesta formulata dalla parte civile FAPAV demandando ad altro Giudice la liquidazione di ogni sorta di danno.

Il riconoscimento della fondatezza nell' "an" delle pretese risarcitorie formulate dalle parti civili comporta per legge la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali da queste sostenute che vengono liquidate per ciascuna parte civile in lire 3.000.000 comprensive di onorari oltre IVA e CPA.

A norma dell'art. 544 III c.p.p. si fissa in gg. 90 il termine per il deposito.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 8/10/2001 NUMERO: 36299

IMPUTAZIONE: legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 171-ter

MASSIMA: *Giurisprudenza antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 - Circostanze attenuanti.*

DISPOSITIVO: 9. La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e

simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della parte offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità. A tal fine il giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità e la sua valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI PALERMO

PRESIDENTE: Tricoli

DATA: 9/10/2001

DISPOSITIVO: L'abusiva duplicazione dalla rete informatica internet di opere protette con la vendita delle copie prive di contrassegno SIAE, integra i reati di cui all'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore (1).

MOTIVI DELLA DECISIONE: La legge n. 248 del 18 agosto 2000 ha modificato il precedente testo dell'art. 171-ter lettere a) e c) introducendo una nuova formulazione al fine di perseguire una maggiore tipizzazione dei comportamenti penalmente significativi e, quindi, dell'ambito di applicazione della norma penale.

In estrema sintesi, e per quel che in questa sede interessa, rispetto alla precedente normativa è stato ampliato il quadro dei comportamenti antidoverosi che possono integrare fattispecie penalmente rilevanti (ridotte possibilità di copia di opere cartacee; divieto di duplicazione di software e di trasferimento di banche dati su altri supporti; divieto di utilizzo di opere abusive; ecc.) e sono state inasprite le pene.

Sotto il profilo, dunque, della successione delle norme penali, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 C.P., la precedente normativa è più favorevole al reo anche perché più mite è il trattamento sanzionatorio.

Ancora, va osservato in diritto che le condotte di cui alle let-

tere a) e c) della predetta disposizione di legge sono configurabili come due autonome ipotesi di reato e, pur ipotizzandosi la sola sussistenza della condotta sub a) ovvero quella sub b) è possibile prevedere anche la loro coesistenza.

Chi pone in essere la duplicazione abusiva può, dunque, rispondere anche dell'ipotesi della "detenzione per la vendita" o della "distribuzione" delle opere abusivamente duplicate e, quindi, nell'eventualità di riscontro di entrambe le condotte, la seconda rappresenta un *post factum* punibile rispetto alla prima.

Passando, ora, all'oggetto del presente procedimento, e cioè alla condotta, posta in essere dal <K>, va osservato che la responsabilità penale del predetto risulta provata dagli elementi contenuti nel verbale di sequestro del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo in data 30 marzo 2000 e dalle ammissioni di responsabilità dell'imputato.

Invero, emerge dal predetto verbale che tra i 1500 CD rinvenuti, tutti privi di marchio SIAE, contenenti brani musicali, software per PC e Playstation, alcuni titoli si ripetevano.

Sono stati rinvenuti numerosi CD duplicati posti all'interno di confezioni che riportavano ciascuna un biglietto con un nome ed un numero ("Giorgio n. 37 two light" - "Salvatore 13" - "Messina 45-1") e n. 37 copertine per immagini per CD.

È stata rinvenuta, inoltre, una agenda del 1999 contenente annotazioni contabili riconducibili all'acquisto di numerosissimi CD vergini ed altri già incisi o presi in affitto per un importo complessivo di circa 9.000.000 di lire e nel momento dell'accesso degli agenti presso l'abitazione dell'imputato una stampante in funzione riproduceva copertine di DVD (v. foto n. 6).

Il <K>, dichiarava spontaneamente agli agenti, tra l'altro, di aver accettato "... al solo fine di procurare l'indispensabile alle esigenze giornaliere della famiglia, ...di duplicare i CD su richiesta di amici ed al solo scopo dell'uso personale...". Conseguentemente, da ciò che devono ritenersi integrati sotto il profilo oggettivo e soggettivo i reati di cui all'art. 171-ter lett. a) e b) L. n. 633/1991.

Dalle dichiarazioni dell'imputato emergono, infatti, sia l'at-

tività di duplicazione che il fine di lucro, circostanze che appaiono anche confermate dalla detenzione di numerose copie della medesima opera e dalle confezioni con i CD duplicati pronte per essere consegnate a terze persone.

D'altra parte, va anche osservato che pur non potendosi escludere che alcuni dei supporti informatici componevano una collezione privata dell'imputato, il numero complessivo dei CD (oltre 1500 tra vergini ed utilizzati di cui molti contenenti la medesima opera d'ingegno) è del tutto incompatibile con l'uso a fini esclusivamente personali delle numerose copie rinvenute. Irrilevanti, infine, appaiono le dichiarazioni dell'imputato secondo le quali avrebbe "scaricato" le copie della rete informatica internet.

Al riguardo occorre osservare che uno degli elementi di discriminazione regolamentati dalla vigente normativa che ha introdotto disposizioni per contrastare la cosiddetta "pirateria" delle opere tutelate, è costituito dall'uso personale o meno della copia e ciò al fine, secondo le intenzioni del legislatore, di non penalizzare la diffusione della cultura.

Tuttavia, se da un sito viene reso possibile "scaricare" dei files contenenti qualsiasi opera dell'ingegno di carattere creativo, occorre sempre accertarsi che l'autore, l'editore o il produttore abbiano concesso le relative autorizzazioni, in mancanza delle quali si può sempre incorrere oltre che nelle sanzioni penali, anche in quelle civili previste dalla legge sul diritto d'autore.

Null'altro essendovi da aggiungere può passarsi alla quantificazione della pena da infliggere.

All'imputato, per la sua incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da applicare con il criterio della prevalenza sulla contestata circostanza aggravante al fine di contenere la pena entro limiti adeguati al caso concreto. (*Omissis*).

(1) Abusiva riproduzione dell'opera da file di internet

1. Nella presente sentenza il giudice ha dato applicazione al disposto dell'art. 171-ter, 1° comma, della legge sul diritto di autore nel testo precedente a quello modificato per effetto

della legge n. 248, del 18 agosto 2000. Ciò in quanto i fatti contestati all'imputato si riferivano ad epoca antecedente alla data di entrata in vigore della detta legge dell'agosto 2000.

La modifica introdotta dalla citata legge n. 248 del 2000 ha ampliato il quadro delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 171-ter e ne ha inasprito le pene. In conseguenza, il giudice, in ossequio alla regola del "favor rei" nella successione nel tempo di leggi penali, non poteva che applicare la normativa preesistente piuttosto che quella subentrata al momento del giudizio.

Il reato contestato all'imputato concerneva la duplicazione mediante "scaricamento" da internet di "files" contenenti opere protette dal diritto di autore. Le copie ottenute venivano distribuite a terzi. La sentenza pone in rilievo che per scaricarsi lecitamente da un sito dei "files" contenenti opere di carattere creativo (e, quindi, protette come oggetto di diritto di autore) occorre sempre accertarsi che l'autore, l'editore o il produttore abbiano concesso le relative autorizzazioni, in mancanza delle quali si può incorrere, oltre che nelle sanzioni penali, anche in quelle civili previste dagli articoli 156 e seguenti dalla legge sul diritto di autore. L'affermazione della sentenza è importante: infatti, la legge sul diritto di autore, nel riconoscere all'autore il diritto esclusivo di riproduzione dell'opera, considera indifferente il mezzo o procedimento adottato per la riproduzione (v. l'articolo 13 della legge citata), essendo unicamente rilevante il risultato e, cioè, la moltiplicazione in copie dell'opera.

Con riferimento all'uso di strumenti telematici (internet) occorre che l'utente provveda anzitutto a verificare se l'opera sia stata immessa in rete abusivamente oppure se vi sia stata una previa licenza dei titolari dei relativi diritti. Per quanto riguarda il diritto di autore un sistema di licenza collettiva è stato predisposto dalla SIAE per il repertorio affidato alla sua gestione e, di regola, i siti che si sono procurato la licenza ne danno notizia.

Il diritto di riproduzione nell'era digitale e dell'informatica è specificamente disciplinato nella Direttiva comunitaria 2001/29/CE sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto

di autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (in merito all'attribuzione di tale diritto, al suo contenuto ed ai limiti al suo esercizio v. Fabiani, *Diritto di autore e accesso a internet*, in *Diritto d'Autore*, 2001, p.272). L'attuazione di tale Direttiva nel nostro sistema legislativo è prevista dalla legge comunitaria 2001, in corso di approvazione.

II. La sentenza offre lo spunto per evidenziare le differenze di disciplina tra il precedente testo dell'art. 171-ter della legge sul diritto di autore e il testo sostituito dall'articolo 14 della legge dell'agosto 2000.

Gli elementi maggiormente rilevanti dell'innovazione legislativa attengono all'indicazione delle fattispecie penalmente sanzionabili ed all'inasprimento delle pene, inasprimento giustificato dall'esigenza di combattere con maggiore efficacia il grave fenomeno della cosiddetta pirateria nel settore della proprietà intellettuale, a danno dei creatori delle opere e dell'industria editoriale, fonografica e videofonografica.

Il precedente testo dell'art. 171-ter, aggiunto nella legge sul diritto di autore dall'art. 17 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, disponeva, nel comma 1°, lett. a), che erano illecite e penalmente sanzionabili le attività di abusiva duplicazione o riproduzione effettuate "a fini di lucro". L'elemento psicologico soggettivo del fine di lucro. Ne consegue che qualunque atto che esuli dallo stretto uso personale integra il reato se ricorre un fine di lucro. La precisazione del nuovo testo che richiede che l'attività svolta sia per un uso non personale non sembra che apporti sostanziali modifiche rispetto al precedente testo, atteso che l'attività a fini di lucro escludeva di per sé l'uso personale dell'opera.

Il nuovo articolo 171-ter amplia la gamma delle ipotesi di reato. A differenza del precedente testo che si riferiva unicamente alle opere "destinate al circuito cinematografico o televisivo, ai dischi, nastri o altri supporti contenenti fonogrammi e videogrammi di opere cinematografiche o audiovisivi o sequenze di immagini in movimento", il nuovo testo dell'art. 171-ter reca un elenco più completo ed eterogeneo nelle lettere a) e b) del comma 1°.

La lettera a) dell'articolo 171-ter prevede e punisce l'abusi-

va duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera destinata al circuito televisivo, cinematografico, vendita o noleggio, nonché dischi, nastri o supporti analoghi e ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. La norma, che richiede una attenta lettura, ha, quindi, riferimento ad opere contenute in supporti destinati, per la loro natura, alla visione o all'ascolto.

Nella lettera b) dell'articolo 171-ter si sanziona penalmente il fatto di chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Si ha, così, riguardo alle diverse tipologie di opere oggetto di diritto di autore indipendentemente dalla loro estrinsecazione in supporti materiali o in strutture informatiche.

La lettera d) dell'articolo in esame fa riferimento all'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE su qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno, così come prescritto dal successivo articolo 181-bis. Questo articolo dichiara che il contrassegno SIAE è apposto su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto "contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma" della legge sul diritto di autore. Per l'individuazione dell'elemento oggettivo del reato occorre, quindi, fare riferimento al disposto dell'articolo 181-bis sopra citato.

In merito alle sanzioni penali di ordine detentivo e pecuniario, mentre il precedente testo dell'art. 171-ter prevedeva la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa da lire cinquecentomila a sei milioni, il nuovo testo aumenta il minimo della reclusione a sei mesi lasciando inalterato il massimo a tre anni, salvo le ipotesi per le quali si prevede un aumento del periodo di reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni. Quanto alla sanzione pecuniaria,

questa è determinata dai cinque ai trenta milioni di lire. Inoltre, sono previste le pene accessorie stabilite dal codice penale agli articoli 30 (interdizione temporanea da una professione o da un'arte) e 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) nonché la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani.

Mario Fabiani

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENTE: Dott. Maria L. Carnevale

DATA: 12/10/2001 NUMERO: 5761

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Configurabilità del concorso di reati tra la fattispecie prevista dall'art. 648 C.P. e quella di cui alla legge speciale 633/41.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: L'appello proposto dal PG è fondato e merita, pertanto, pieno accoglimento.

Secondo un costante insegnamento della Suprema Corte, indirizzo giurisprudenziale condiviso da questa Corte territoriale, il delitto di ricettazione concorre con il reato speciale previsto dall'articolo 171 ter legge 633/41, qualora l'imputato, come nel caso di specie, detenga per la vendita oggetti fonografici illegittimamente duplicati (vedi da ultimo, Cass. pen. sez. III, sentenza numero 03617/98, documento C.E.D. rv. 209808/98).

Il giudice di primo grado ha, quindi, errato nel ritenere il delitto di ricettazione assorbito in quello previsto dall'articolo 171 ter legge 633/41.

Ciò premesso va conseguentemente affermata la responsabilità penale di <C>, <R>, <P>, <L> in ordine al delitto di ricettazione e, riconosciuta l'ipotesi di particolare tenuità prevista dal secondo comma dell'art. 648 CP (atteso in particolare il non rilevante valore economico delle cassette sequestrate), nonché concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche al fine specifico di adeguare concretamente la

pena al fatto, stimasi congruo infliggere a ciascun imputato la pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa (di cui mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa quale pena base diminuita per effetto delle concesse attenuanti generiche), oltre alla condanna in solido di tutti gli imputati delle spese processuali d'ambidue i gradi di giudizio.

I prevenuti debbano, infine, essere condannati anche al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere alla stessa le spese processuali da quest'ultima sostenute.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Savignano

DATA: 15/11/01

NUMERO: 45861

MASSIMA: *Autore (diritto di) - Detenzione di cassette munite di timbro SIAE e della dicitura "abbinamento editoriale" - Assenza delle pubblicazioni di riferimento - Reato ex art. 171-ter lett. d) L. n. 633 del 1941 - Sussiste - Esclusione (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 14).*

DISPOSITIVO: In materia di protezione del diritto d'autore, in applicazione del divieto di interpretazione analogica in malam partem, la detenzione di videocassette munite di regolare timbro SIAE, ancorché recanti la dicitura "abbinamento editoriale" ma non accompagnate alle relative pubblicazioni, non costituisce violazione della legge penale, e in particolare della lettera d) del comma 1 dell'art.171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633 (come sostituito dall'art. 14 l. 18 agosto 2000, n. 248), che concerne le ipotesi di elusione dei diritti d'autore mediante la messa in vendita di prodotti privi di contrassegno o muniti di contrassegno contraffatto o alterato (1).

(1) *Non risultano precedenti specifici. La normativa che disciplina i comportamenti penalmente rilevanti in materia di diritto d'autore non fa riferimento ad ipotesi di vendita di*

supporti muniti di regolare timbro SIAE ma non accompagnati alle pubblicazioni con i quali erano originariamente abbinati. Pertanto appare corretta l'interpretazione della Suprema Corte che ritiene che tali condotte non costituiscono violazione della legge penale.

Più in generale, v. Sez. III, 17 ottobre 2000, <G>, in Cass. Pen., 2001, p. 3157, n. 1512, con osservazioni di SVARIATI e con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza, in tema di semplice detenzione e di detenzione per la vendita di supporti non contrassegnati dalla SIAE.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI NAPOLI

PRESIDENTE: Dott. Luigi Buono

DATA: 19/11/01 NUMERO: 8218

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi – Distributore – Illiceità della condotta – Distruzione della merce sequestrata - Danno non patrimoniale causato all'ente esponenziale - Sussistenza.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) Ritiene questo giudice che dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale sia, in primo luogo, emersa in modo certo ed incontrastato la responsabilità penale di <F> in ordine al delitto di cui all'art. 171 ter lett. a) legge n. 633/41, così dovendosi qualificare il reato a lui ascritto al capo a) dell'imputazione.

Invero, dalle dichiarazioni testimoniali resa dal finanziere Basilicata Bruno e dal maresciallo Franzese Vittorio – della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare in considerazione della linearità, precisione e sostanziale concordanza delle loro deposizioni, della loro qualità di operatori di polizia giudiziaria relatori su fatti appresi durante l'espletamento del proprio ufficio e della mancanza di elementi di segno contrario – si evince che in data 15.5.2000 in Napoli alla via Savarese n. 54 fu eseguito il controllo di un'abitazione, presso la quale viveva l'imputato <F>, al cui interno furono rinvenuti un computer con tre masterizzatori collegati, nonché

numerosi CD per play station e musicali, di cui alcuni registrati ed altro no, 23 CD video completi di custodia ed altri sette masterizzatori non collegati al computer.

I predetti testi hanno inoltre precisato che alcuni CD presentavano segni evidenti dell'intervenuta registrazione, che diversi CD audio e tutti quelli video erano provvisti di locandine fotocopiate, sulle quali era riprodotto anche il timbro della S.I.A.E.; che il signor <F>, già denunciato altre volte agli agenti, era il proprietario della predetta abitazione, all'interno della quale al momento del controllo vi erano soltanto lui e la moglie e che, infine, l'imputato, nonostante l'espressa richiesta degli agenti, non mostrò alcuna documentazione comprovante l'autorizzazione alla detenzione del materiale indicato.

Inoltre, dal verbale di sequestro ritualmente acquisito al fascicolo del dibattimento si evince che, all'interno dell'abitazione dell'imputato, furono rinvenuti esattamente sette masterizzatori per CD, un computer con altri tre masterizzatori collegati, n. 372 CD non registrati; n. 804 CD registrati per play-station e musicali sprovvisti di custodia; n. 141 CD registrati per play-station e musicali completi di custodia e locandina e n. 23 CD video, completi di custodia e locandina relativi a films vari.

Ora, sulla base di tali emergenze processuali, non può dubitarsi che l'imputato abbia realizzato una condotta di duplicazione abusiva, contenenti programmi informatici per videogiochi o opere musicali e degli ulteriori 23 CD contenenti opere cinematografiche.

Invero, il ritrovamento all'interno della propria abitazione, unitamente ai predetti supporti magnetici, di altri 372 CD non registrati e di ben dieci masterizzatori, ovvero di strumenti idonei alla duplicazione del contenuto di tali supporti, dimostra inequivocabilmente che il signor <F> aveva provveduto direttamente all'attività di riproduzione dei programmi informatici per videogiochi e delle opere musicali e cinematografiche contenute nei CD registrati. Va altresì rilevato che il carattere abusivo di tale attività di riproduzione del contenuto degli indicati compact-disk si evince chiaramente dall'assenza sugli stessi del timbro originale S.I.A.E. e dalla

mancata esibizione da parte del <F> di alcun documento autorizzativo.

Inoltre, il rilevante quantitativo dei supporti detenuti e soprattutto la presenza nella propria abitazione di ben dieci strumenti utilizzati per la riproduzione del contenuto degli stessi costituiscono, in modo del tutto inconfutabile, indizi gravi, univoci e concordanti dello svolgimento in forma professionale dell'attività di abusiva riproduzione e quindi dello scopo lucrativo da lui perseguito attraverso la stessa.

Ne consegue che risultano certamente integrati nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa a lui ascritta al capo a) dell'imputazione, che è quella prevista e punita dall'art. 171 lett. a) legge n. 633/41, nella formulazione vigente al momento dell'accertamento dei fatti indicati, e non certamente quella – evidentemente indicata per meno errore materiale nel decreto di citazione – di cui all'art. 171 ter lett. b) legge n. 633/41, che prevede la diversa condotta di colui che, senza essere concorso nella duplicazione o riproduzione, ponga in commercio, conceda in noleggio o detenga per tali fini le riproduzioni abusive di cui alla lettera a).

In considerazione della personalità non particolarmente allarmante del <F> desumibile dal certificato penale in atti, lo stesso appare comunque meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alla recidiva contestata ed emergente dallo stesso certificato.

Ciò premesso, tenuto conto degli elementi indicati e di tutti i criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p., questo giudicante stima conforme ad equità irrogare a <F>, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di tre mesi di reclusione e lire 600.000 di multa. Alla condanna segue per legge l'obbligo per il prevenuto di pagamento delle spese processuali, nonché la pena accessoria della pubblicazione della presente sentenza, una volta e per estratto, a cura e spese dell'imputato, sul quotidiano "La Repubblica" e sul periodico "Tv Sorrisi e Canzoni".

Sussistono inoltre i presupposti normativi per il riconoscimento all'imputato del beneficio della sospensione condizionale delle pene.

A norma dell'art. 240 c.p., va poi disposta la confisca e la

distruzione dei beni in sequestro.

Riguardo al reato ascritto al prevenuto al capo b) dell'imputazione, va invece osservato che, sulla base delle indicate emergenze processuali, non può ritenersi dimostrata la realizzazione da parte del <F> di una condotta integrante gli elementi costitutivi del reato di ricettazione.

Invero, va in proposito osservato che il mero rinvenimento nella disponibilità dell'imputato delle locandine di 141 CD musicali e 23 CD video non implica necessariamente una precedente condotta di acquisto o di ricezione delle stesse da parte del <F>, in quanto l'accertata presenza di strumenti di riproduzione del contenuto dei CD all'interno dell'abitazione dell'imputato rende obiettivamente possibile ed anzi verosimile, che anche l'attività – sicuramente più semplice e meno dispendiosa – di riproduzione attraverso la formulazione di fotocopie delle locandine apposte sui CD originali, contenenti il timbro S.I.A.E., fosse stata direttamente compiuta dall'imputato.

Ne consegue che, non potendo ritenersi sufficientemente dimostrata la realizzazione da parte dell'imputato di una condotta di acquisto o di ricezione di beni provenienti da un delitto commesso in precedenza da altre persone, lo stesso va mandato assolto da tale reato perché il fatto non sussiste.

Riguardo alle domande formulate nel presente procedimento dalle parti civili costituite, va rilevato che l'accertata realizzazione del reato di cui all'art. 171 ter lett. a) legge n. 633/41 da parte dell'imputato ha indubbiamente provocato un danno di carattere patrimoniale e morale alla Società Italiana Autori ed Editori, che costituisce il soggetto al quale è riservata in via esclusiva l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto di riproduzione e commercializzazione delle opere dell'ingegno tutelate dalla legge n. 633/41.

Inoltre, la consumazione del predetto reato ha comportato quanto meno un danno di carattere non patrimoniale alla F.A.P.A.V. (Federazione Anti Pirateria Audio Visiva), che è una federazione formata dalle principali aziende cinematografiche ed audiovisive e dalle associazioni di categoria che rappresentano, che si propone come scopo esclusivo e qualificante, emergente dallo statuto, il concreto interesse alla repressione e prevenzione del fenomeno della pirateria

audiovisiva e che viene quindi obiettivamente lesa da ogni fenomeno di abusiva riproduzione e commercializzazione di opere destinate al circuito cinematografico.

Va tuttavia rilevato che le prove acquisite nel presente procedimento non consentono di determinare l'esatto ammontare del danno subito dalle parti civili costituite, non essendo in particolare dimostrata l'entità del compenso per diritti di autore riscosso dalla S.I.A.E. per la produzione e la distribuzione in Italia di supporti contenenti opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore, né l'ammontare del pregiudizio non patrimoniale subito da entrambe le parti civili costituite. Pertanto, in considerazione del numero dei compact-disk riprodotti dall'imputato, può ritenersi dimostrato che entrambe le parti civili costituite abbiano subito un danno non inferiore a lire 600.000 e va pertanto accolta la richiesta di liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva del predetto importo, che dovrà essere corrisposta dall'imputato a ciascuna delle parti civili.

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., il prevenuto va infine condannato al pagamento delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore delle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo.

AUTORITÀ:

CASSAZIONE PENALE

PRESIDENTE: Toriello F.

DATA: 3/12/2001

NUMERO: 43312

IMPUTAZIONI: L. 633/41 art. 171 ter comma lett. C, L. 248 art. 14, L. 685 art. 17

DISPOSITIVO: In materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'art. 171 ter lett. c) della legge 22 aprile 1941 n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE) la formula "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato

contrassegno. (In applicazione di tale principio la Corte ha altresì affermato che trattasi di reato a consumazione anticipata con esclusione della configurabilità del tentativo).

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI MILANO

PRESIDENTE: Cons. Dott.ssa Luisa Mancinelli

DATA: 01/02/02 NUMERO: 527

MASSIMA: *Detenzione di supporti audiovisivi - Sussistenza dello scopo di "profitto", anche se non commerciale.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con sentenza del 7 marzo 2001, il Tribunale di Milano ha (tra l'altro) condannato <M>, concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di mesi 10 di reclusione e £ 500.000 di multa in ordine al reato continuato di cui agli artt. 81 cpv e 648 cpv. c.p. per avere acquistato o comunque ricevuto 180 videocassette relative ad opere cinematografiche abusivamente riprodotte e, quindi, di provenienza delittuosa ai sensi di legge; fatto commesso in Milano fino al 23 gennaio 1995.

Il difensore di fiducia ha ritualmente interposto appello, lamentando la contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui ha escluso, rispetto all'accusa di ricettazione, la buona fede invece ravvisata nell'assolvere il <M> dall'addebito di detenzione illecita di quelle stesse videocassette. In particolare, l'appellante osserva che, una volta stabilito che l'unica forma di profitto ricavata dall'imputato sarebbe stata la visione personale dei films, senza alcun guadagno economico, difetterebbero gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista psicologico, e ritiene che, caso mai, la contestazione dovrebbe essere derubricata nell'ipotesi minore prevista dall'art. 712 c.p..

Giova precisare che il procedimento nasce da indagini a carico di membri della famiglia <C>, abituali contraffattori di videocassette cinematografiche, presso i quali <M> aveva

effettuato numerosi acquisti. Da ciò erano scaturite a carico del medesimo due imputazioni: l'una (capo F) di detenzione illecita di videocassette contraffatte ex art. 2 legge 121/87 in relazione agli artt. 1 legge 400/85 e 171 ter lett. b) e c) legge 633/41, nonché l'altra (capo G) di ricettazione. Quanto alla prima contestazione, il Giudice di primo grado ha rilevato che "è pur vero che nell'abitazione dell'imputato e nel suo ufficio sono state trovate circa 180 videocassette abusivamente duplicate in quanto prive del contrassegno SIAE, ma è parimenti vero che dal numero delle stesse, non particolarmente elevato, ma soprattutto dalla circostanza che le stesse riguardavano films tutti differenti tra loro, non si evince con la necessaria certezza che quelle videocassette fossero destinate alla vendita. La loro detenzione, infatti, pare compatibile anche con l'uso personale". Da qui l'assoluzione, non estensibile, però, all'addebito di ricettazione, in quanto "non solo il <M> era senza dubbio pienamente consapevole della illiceità del prodotto acquistato... ma altresì la cessione dei supporti ad amici e colleghi, ovvero l'utilizzo personale rappresentano senza dubbio il profitto richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 648 c.p., che come è noto non si circoscrive al profitto economico, ma a qualsiasi vantaggio anche non economico".

Tale motivazione merita puntuale conferma, in quanto, lungi dal presentare qualsivoglia profilo di contraddittorietà, risponde alla chiara distinzione esistente tra l'intento strettamente commerciale che caratterizza la prima imputazione e l'intento di semplice profitto, anche non commerciale, che caratterizza la ricettazione. Il fatto che <M> facesse uso esclusivamente personale, o comunque ristretto al suo cerchio di amicizie, della videocassette contraffatte, se da un lato porta ad escludere la finalità di commercio, dall'altro porta a confermare che egli ne traeva comunque un significato vantaggio economico, equiparabile alla sensibile differenza di prezzo notoriamente esistente tra i prodotti disponibili sul mercato regolare, gravati dagli oneri di riproduzione e distribuzione, ed i prodotti abusivi, che invece, sfruttando illecitamente l'opera altrui, si limitano a sopportare i costi materiali di duplicazione delle videocassette.

Essendo nella specie indiscutibile la consapevolezza della

provenienza abusiva dei prodotti, che non viene di per sé negata nei motivi d'appello e che, del resto, è resa palese dalla mancanza dei contrassegni SIAE sulle videocassette sequestrate al <M>, la Corte ritiene che debba venire riaffermata la responsabilità penale del medesimo in ordine del reato di ricettazione ascritto.

Per la stessa ragione appena esposta, non può essere accolta la richiesta di derubricazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 712 c.p.. Ciò presupporrebbe infatti il riscontro di una situazione tale suscitare motivi di sospetto, mentre nella fattispecie la provenienza illecita dei beni emergeva con assoluta certezza ed evidenza.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la portata tutto sommato modesta dell'episodio, i motivi a delinquere, l'assenza di precedenti e, dunque, una valutazione non negativa della personalità dell'imputato, inducono a contenere la pena nella misura di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa. Per il resto, va confermata la sentenza di primo grado, ivi comprese le statuizioni relative agli interessi civili.

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENTE: dott. Maria L. Carnevale

DATA: 25/3/2002 NUMERO: 5761/01

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Configurabilità del concorso di reati tra la fattispecie prevista dall'art. 648 C.P. e il reato speciale previsto dell'art. 171-ter Legge 633/41.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: L'appello proposto dal PG è fondato e merita, pertanto, pieno accoglimento. Secondo un costante insegnamento della Suprema Corte, indirizzo giurisprudenziale condiviso da questa Corte territoriale, il delitto di ricettazione concorre con il reato speciale previsto dall'articolo 171 ter legge 633/41, qualora l'imputato, come nel caso di specie, detenga per la vendita oggetti fonografici illegittimamente duplicati (vedi da ultimo Cass. pen., sez. III,

sentenza numero 03617/98, documento C.E.D, rv 209808/98).

Il giudice di primo grado ha, quindi, errato nel ritenere il delitto di ricettazione assorbito in quello previsto dall'articolo 171 ter legge 633/41.

Ciò premesso va conseguentemente affermata la responsabilità penale di <C>, <R>, <P>, <L> in ordine al delitto di ricettazione e, riconosciuta l'ipotesi di particolare tenuità prevista dal secondo comma dell'articolo 648 CP (atteso in particolare il non rilevante valore economico delle cassette sequestrate), nonché concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche al fine specifico di adeguare concretamente la pena al fatto, stimasi congruo infliggere a ciascun imputato la pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa (di cui mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa quale pena base, diminuita per effetto delle concesse attenuanti generiche), oltre alla condanna in solido di tutti gli imputati delle spese processuali d'ambidue i gradi di giudizio.

I prevenuti debbano, infine, essere condannati anche al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere alla stessa le spese processuali da quest'ultima sostenute.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI TORINO

DATA: 8/4/2002 NUMERO: 782

IMPUTAZIONE: ex. art. 110 c.p., art. 171 bis L. 633/41, 171 ter L. 633/41 lett. a) e b), art. 61 n. 2, 81 cpv., 648 c.p.; art. 171 bis L. 633/41, art. 648 c.p., art. 81 cpv., art. 648 c.p., ex art. 171 bis L. 633/41, artt. 81 cpv., art.648 c.p., ex art. 171 bis L. 633/41

MASSIMA: *Pirateria via Internet – Immissione in rete e scambio di files di opere cinematografiche, musicali e per elaboratore elettronico - La condotta configura violazione dell'art. 171-ter L.d.A. in quanto sussiste lo scopo di "lucro".*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., acquisiti ed utilizzati ai fini della decisione, i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti nei seguenti termini.

Nel luglio 1999 il responsabile della rete informativa e telematica del Politecnico di Torino richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine, avendo riscontrato delle anomalie nel funzionamento della rete dell'Università.

In particolare, l'Ing. Calia riferiva che lo aveva insospettito il notevole traffico di collegamenti via internet che si registrava sulla banda dell'Ateneo, quasi saturandola, anche in uscita e nelle ore notturne.

Aveva quindi richiesto alla Cesit, società delegata alla gestione e sicurezza della rete università, di effettuare alcuni controlli onde individuarne la causa.

Era così risultato che l'intensità dei traffici originava da un personal computer in uso all'associazione studentesca denominata AEGEE, operante all'interno dell'Università. L'associazione, per i propri scopi istituzionali, disponeva di alcune pagine web, con dominio AEGEE polito it, all'interno del sito del Politecnico e di un server per la posta elettronica ospitato in "hosting" sulla rete dell'università.

Ebbene, dall'analisi era emerso che tale p.c. era configurato anche come server FTP (sistema standardizzato per il trasferimento di files tra computers diversi), utile per l'invio e la ricezione di grandi quantità di dati e che sull'area erano presenti numerosissimi programmi software, opere cinematografiche e musicali in formato mp3, tutti abusivamente duplicati. Di qui il notevole numero di accessi al sito da parte di utenti sistemi che si collegavano tramite internet.

Peraltro, i tecnici della Cesit avevano appurato che l'accesso all'area suddetta era consentito solamente ad utenti previamente autorizzati e muniti di apposita password.

L'area FTP era gestita con il sistema dei crediti: l'utente che accedeva, prima doveva caricare sull'area una certa quantità di dati in suo possesso (operazione c.d. di uploading, consistente nel trasferimento di una copia di tali dati sulla memoria del p.c. destinatario) e solo in seguito poteva prelevare i

dati che lo interessavano (c.d. downloading), spendendo il credito ottenuto (cfr. SIT (Giuseppe) (Odasso)).

A seguito della segnalazione, personale appartenente alla P.G. sezione reati informatici si recava presso il Politecnico e sottoponeva a sequestro i p.c. dell'associazione.

Gli operanti connettendosi al sito web della stessa, appuravano che il webmaster (amministratore di sistema) era da identificarsi nell'imputato <R>.

Dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, risultava che:

- fin dalla costituzione, le pagine web dell'associazione, nonché il server per la gestione della posta elettronica (maggio 1998), erano amministrati da <R>, studente del Politecnico e socio della AEGEE, il solo che ufficialmente disponeva della password di root (amministratore), che attribuiva ai soci che lo richiedevano una casella di posta elettronica, abilitando l'account e fornendo loro la necessaria password.
- le persone che frequentavano assiduamente l'associazione (cfr. le SIT rese da (Moro) (Stefano), (Dellapiana) (Cristina), (Piscitello) (Mauro), oltre quelle sotto indicate), erano concordi nel ricordare che nell'ultimo periodo <R>, il quale aveva iniziato a lavorare e dunque aveva meno tempo per dedicare all'associazione, avevano detto loro di rivolgersi, per qualunque problema riguardante la mailing list, a che utilizzava l'indirizzo internet scarmeikos@yahoo.com.

Quest'ultimo era stato notato operare sui p.c. dell'associazione insieme al <R> ed a volte aveva anche utilizzato la password e la casella di posta elettronica di root.

- spesso con <R> vi era anche un ragazzo di nome (Claudio) (per l'identificazione di tale (Claudio) con l'imputato <F>, si vedano le SIT rese da (Bertolini) (Gabriele), (Bertolini) (Silvia), (Basso) (Barbara) e (Basso) (Federica)), anch'egli studente di ingegneria e socio dell'associazione, il quale disponeva dell'account di posta elettronica Claudio@aegee.polito.it.

Il <F>, secondo quanto riferito da , socio dal 1997, aveva anche realizzato, per il server dell'associazione, un

dispositivo capace di riavviare automaticamente il p.c. in caso di interruzione dell'energia elettrica.

- nessuno dei responsabili amministrativi e contabili dell'Associazione aveva mai autorizzato l'acquisto dei due hard disks rinvenuti, con capacità pari a 20 gb ciascuno, utilizzati per implementare la memoria di massa originaria del p.c. server dell'associazione.
- nessuno, compresi i soci della AEGEE, era a conoscenza dell'esistenza di un'area FTP.

Dall'analisi dei files di log, del server aegee.polito.it, risultava:

- che il sito FTP era attivo dal novembre 1998;
- l'esistenza di una e-mail a firma Claudio spedita come utente root (del 05.03.1999, destinatario gristin@tin.it);
- che l'imputato <F> si collegava al server FTP attraverso il provider ALPCOM.A tal fine utilizzava le utenze telefoniche intestate ai genitori (cfr. annotazione P.G. del 09.08.1999);
- dal file contenente la storia della shell dell'utente Claudio (che come detto disponeva dell'indirizzo Claudio@aegee.polito.it), si evinceva che nel mese di luglio 1999 tale utente era entrato nei files-sistem del sito FTP ed aveva effettuato alcune operazioni;
- gli utenti Claudio e Stefano condividevano la stessa home directory e dunque tutti i dati locali; (cfr. relazione in atti redatta dal tecnico Cesit, Ing. Odasso Giuseppe).

In seguito, tutti gli strumenti informatici sequestrati presso la sede dell'associazione studentesca, venivano analizzati da un consulente tecnico dell'accusa (cfr. elaborati in atti redatti dall'Ing. Fabrizio Mario Vinardi).

Questi, innanzitutto, descriveva la tipologia dei personal computer, soffermandosi sulla natura dei dischi rigidi in dotazione. Con riguardo, in particolare, al p.c. configurato come server, tale macchina era fornita di quattro dischi rigidi con capacità, rispettivamente, di 3.5, 17, 20 e 20 gigabyte (memoria di massa). L'ing. Vinardi ha precisato che i due hard disks "Western Digital", con capacità di 20 g.b. ciascuno, rappresentavano all'epoca la migliore tecnologia esistente sul mercato, considerato anche che mediante tali strumen-

ti veniva effettuata la connessione alla rete internet, sfruttando l'alta velocità di collegamento di cui disponeva il Politecnico.

Il Consulente esaminava anche i programmi informatici rinvenuti nella memoria di massa dei due p.c. (configurati l'uno come server, l'altro come client) e concludeva l'analisi come di seguito indicato.

- sulla memoria del p.c. server erano presenti, in forma completa, n. 24 programmi informatici (alcuni applicativi, altri contenenti giochi per computer), n. 16 giochi per playstation (cfr. tabelle n. 2 e 3 dell'elaborato) e 24 films in formato video compact disks, alcuni dei quali incompleti o non perfettamente funzionanti (cfr. tabella 4);
- sulla memoria del p.c. client, erano presenti n. 8 programmi (cfr. tabella n. 1);
- per tutte le opere indicate mancava la licenza d'uso o documentazione idonea a comprovarne un legittimo acquisto;
- il valore commerciale dei programmi e dei giochi rinvenuti, considerati i prezzi praticati a quell'epoca al pubblico (comprensiva di IVA), era stimabile in circa 30/35 milioni di lire;

Il P.M. nel corso delle indagini disponeva una seconda consulenza tecnica, espletata dal Dott. Marchesoni, per l'analisi e la visione delle opere cinematografiche (cfr. elaborato in atti).

Ebbene dalla lettura di entrambe le consulenze si evince, innanzitutto, che le opere cinematografiche effettivamente presenti sul sito erano circa 24.

Infatti, i consulenti hanno evidenziato come su una determinata area del server FTP (denominata "Odays"), vi erano solo i titoli di circa 600 opere cinematografiche, di scarsa rilevanza commerciale, mentre su un'altra area (denominata ISO_nfo|VCD), erano riportate informazioni inerenti altre opere cinematografiche ad elevato valore commerciale.

Quindi si può desumere che tali aree costituivano una sorta di vetrina messa a disposizione degli utenti autorizzati ad accedere al sito, per informarli sul tipo di opere che potevano essere richieste. Resta che, come sopra detto, le opere pre-

senti (che dunque l'utente poteva scaricare, trasferendole sulla memoria di massa del proprio p.c.) erano 24 e tutte sono risultate protette dalla L. 633/1941 ed abusivamente duplicate. Peraltro il Dott. Marchesoni ha sottolineato trattarsi di opere appena (o non ancora uscite) nelle sale cinematografiche e dunque in pieno sfruttamento commerciale da parte dei produttori.

Le indagini poi proseguivano con gli interrogatori degli indicati.

<R> dichiarava di essere già da molto tempo amico di <F> e di aver conosciuto, invece, all'inizio del 1999.

Rivelava agli inquirenti che insieme a e <F> aveva pensato di creare il sito FTP per poter scambiare in rete programmi informatici ed avere, così, la disponibilità di software sempre nuovo ed aggiornato.

A tal fine insieme a e <F> aveva potenziato la memoria di massa del p.c. dell'associazione, per ottenere una maggiore capacità di immagazzinamento dei dati. Erano stati quindi acquistati i due dischi rigidi di 20 g.b., con il denaro messo a disposizione da <F>.

Circa la gestione di tale attività, riferiva che tutti e tre operavano in autonomia sul sito, sulla base di un accordo iniziale del tutto informale.

In particolare, operando il sito in automatico, si trattava per lo più di procedere, periodicamente, a liberare lo spazio cancellando i files inutili.

Riguardo ai materiali rinvenuti sulla memoria di tale p.c., l'imputato dichiarava: "non è corretto dire che ce li siamo procurati, ma vari soggetti li hanno scaricati sulla nostra macchina che funziona di continuo" (cfr. int. del 22.09.1999 in atti).

Il <R> ha anche reso, nel corso del processo, spontanee dichiarazioni ed in relazione al sito FTP ed al materiale ivi rinvenuto ha ribadito di non aver mai venduto o ceduto materiale illecitamente duplicato e di non averlo mai utilizzato. Riguardo ai films ha chiarito che non lo interessavano, perché erano in lingua originale e di difficile scaricamento.

 confermava di aver conosciuto <R> in chat, mesi prima e che lo stesso gli aveva detto di essere il responsabile della

gestione del sito dell'associazione studentesca. In seguito, <R> gli aveva proposto la creazione di un sito FTP (peraltro, <R> aveva invece chiarito che la proposta era venuta da), onde "poter parcheggiare su quella macchina dei programmi per elaboratore sempre aggiornati". Avevano quindi potenziato la memoria di massa del p.c.; l'idea era stata di <F> e lui aveva finanziato l'acquisto di ulteriori due dischi rigidi. <F> era un esperto di hardware e probabilmente era stato lui ad aiutare <R> a montare i nuovi hard disks.

, infine, confermava l'intento comune: "la nostra finalità era quella di procurarci materiale informatico sempre aggiornato; in un primo momento giochi e quindi, con il tempo, anche altri beni".

Il ragazzo poi aggiungeva elementi utili per la comprensione del caso: confermava quanto detto da <R> in ordine alle modalità di accesso al sito FTP (possibile attraverso un account che veniva attribuito al richiedente da lui, da <R> ovvero da alcuni altri utenti esterni di fiducia cui era stata attribuita tale facoltà), chiarendo, inoltre, che veniva permesso l'accesso "solo a persone che dimostravano di poter contribuire al sito con materiale di interesse; in effetti, l'utente poteva prelevare beni informatici, non versando denaro, ma scaricando altri beni... per gli utenti che conferivano beni di non particolare interesse, provvedevano a cancellare l'account; questo veniva effettuato da me e da <R>". Il software (c.d. demone) in grado di gestire gli accessi e il sistema dei crediti, era stato configurato ed installato da <R>, ma sempre di comune accordo.

Tali dichiarazioni sono oggettivamente riscontrate dagli esiti dell'analisi condotta dall'Ing. (Giuseppe Odasso) tecnico del Cesit, già sopra illustrati.

Infine, aggiungeva anche che l'upload iniziale, del resto essenziale perché il sito acquistasse interesse all'esterno, era stato effettuato da lui e da <R> prelevando programmi e giochi da altri siti FTP, ovvero accettando conferimenti di persone conosciute in chat.

Riguardo alle opere cinematografiche rinvenute, dichiarava che erano state scaricate sul sito da soggetti residenti all'estero (USA) che, in cambio, avevano prelevato software (cfr.

interrogatorio del 29.09.1999, in atti).

Da ultimo, è stato interrogato <F> (int. del 21.03.2000, in atti).

Questi, ha negato di essere a conoscenza dell'esistenza di un sito FTP sul server AEGEE. Ha ammesso di aver consegnato al <R> ed al <F> la somma di circa 1.500.000 lire, ma ha dichiarato che tale denaro costituiva il corrispettivo per l'insegnamento ricevuto dai due in materia informatica.

Le indagini in seguito, sulla base delle analisi dei files di log del server sequestrato e delle dichiarazioni rese da , consentivano di individuare alcuni indirizzi web di siti esteri dai quali era stato conferito software e opere cinematografiche.

Di qui la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dagli inquirenti italiani alle competenti Autorità Canadesi e Statunitensi.

Solamente in due casi le indagini della magistratura estera permettevano di identificare con precisione la persona fisica che operava su tali siti.

In un caso si trattava di uno studente dell'Università di Huntville - Alabama -, <BC>, il quale operava su un p.c. collegato alla rete di quell'Università. Nella memoria di tale p.c. erano rinvenute delle opere cinematografiche abusivamente duplicate, alcune delle quali presenti anche sul sito di AEGEE. A tale proposito il ragazzo riferiva trattarsi di films video registrati durante la proiezione in una sala cinematografica e successivamente scaricati sul p.c.

Nell'altro caso si trattava di un ragazzo canadese di nome <AL> (minorenne all'epoca dei fatti), che operava su un p.c. di sua proprietà, a mezzo del quale aveva allestito un sito FTP per distribuire in rete giochi e software applicativo illecitamente duplicati (sito denominato zer0-days.dhs.org.24.67.100.108).

Lo scopo dichiarato era quello di scalare apposite classifiche, presenti su alcuni siti internet, in cui venivano indicati i migliori corrieri della rete, ovvero persone che riescono, impiegando poco tempo, a reperire e distribuire un elevato numero di dati contenenti materiale informatico.

In entrambi i casi i ragazzi hanno affermato di non conoscere gli imputati, né il sito di Aegee, chiarendo che sulla rete

quando si effettuano tali contatti sono utilizzati degli alias (cfr. rogatoria in atti).

Ebbene, questi ulteriori sviluppi investigativi hanno confermato quanto dichiarato sul punto dal (le opere cinematografiche erano scaricate da siti operanti all'estero) e rappresentano un riscontro anche rispetto le conclusioni cui era pervenuto il Consulente Ing. Vinardi e cioè che i pirati informatici sono sempre alla ricerca di server con una buona memoria di massa ed una connessione veloce.

Si potrebbe così anche spiegare il rinvenimento, all'interno dell'area del server di Aegee denominata Odays, di numerosi titoli di films. Tale cartella potrebbe essere stata creata proprio da quel ragazzo canadese, in quanto lo stesso operava su un sito denominato appunto zer0-days.dhs.org. al fine di pubblicizzare i propri prodotti.

Così riassunti i fatti per cui è processo e gli esiti delle indagini, risulta:

- che sono del tutto attendibili le dichiarazioni rese dall'imputato <F> nel corso dell'interrogatorio avanti al P.M. e tendenti ad escludere il suo coinvolgimento nell'intera vicenda; la versione da questi fornita è smentita non solo da quanto riferito da <GB>, da e dall'altro coimputato, con dichiarazioni completamente concordi sul punto, ma anche dall'esito delle indagini di P.G. sul provider ALPCOM e dall'analisi dei files di log del p.c. dell'associazione che ha dimostrato, appunto, come lo stesso operasse attivamente sul sito FTP;
- che tutti e due gli imputati, unitamente al , hanno collaborato alla creazione del sito FTP ed alla successiva gestione, ciascuno mettendo a disposizione le risorse di cui disponeva e quindi, rispettivamente: <R> e le conoscenze informatiche, ancora <R> la possibilità di utilizzare il sito dell'associazione studentesca e la banda del Politecnico per il collegamento in rete ed, infine, <F> i mezzi finanziari onde implementare la memoria del p.c. configurato come server; condotte, queste, previamente concordate e costituenti un indubbio contributo causale rispetto il raggiungimento degli intenti comu-

ni e dunque, in quanto tali, certamente riconducibili alla fattispecie della realizzazione concorsuale del reato ex art. 110 c.p.

- che tutto il materiale rinvenuto sul sito FTP e nella memoria del p.c. configurato come client, elencato dettagliatamente negli allegati dell'elaborato tecnico dell'Ing. Vinardi e riportato nell'allegato n. 1 al decreto di citazione, è risultato abusivamente duplicato, in quanto installato ed utilizzato senza disporre delle idonee licenze e, riguardo le opere cinematografiche, in violazione dei diritti di riproduzione e distribuzione spettanti ai produttori (ex artt. 64 *bis* e 78 *bis* della L. 633/1941);
- che, nella fattispecie concreta in esame, non vi sono state vendite aventi ad oggetto i beni indicati in rubrica; nessun passaggio di denaro, in corrispettivo della copiatura dei files prelevati dal server, è stato provato si sia verificato (né è stato loro contestato). Gli stessi e <R> hanno ammesso che il fine perseguito con la creazione del sito FTP, era esclusivamente quello di scambiare files contenenti, di volta in volta, software, e giochi, così da poter disporre sempre di materiale aggiornato.

Passando ora all'esame dei reati contestati agli odierni imputati, in via preliminare occorre evidenziare come le norme incriminatrici di cui agli artt. 171 *bis* e 171 *ter* della L. 633/41 (d'ora in poi L.d.A.), sono state oggetto di una recente modifica legislativa.

Alla fattispecie in esame, considerata la data di commissione, deve essere applicata la normativa previgente, rispetto le modifiche apportate dalla L. 248/2000, in applicazione dell'art. 2, c. III, c.p., in quanto più favorevole.

In estrema sintesi e per quanto concerne il caso concreto, il legislatore mediante la novella ha, infatti, introdotto pene edittali più elevate e riguardo la norma contenuta nell'art. 171 *bis*, ne ha ampliato l'ambito applicativo incriminando ulteriori condotte (quali la detenzione a scopo imprenditoriale) e sostituendo il fine di profitto a quello di lucro, quale dolo specifico.

Le condotte contestate agli imputati al capo A), dal punto di vista oggettivo e materiale.

Secondo l'ipotesi accusatoria, <R> e <F> nell'ambito della gestione del sito FTP sopra descritto, avrebbero abusivamente duplicato, detenuto a scopo commerciale e distribuito, programmi per elaboratore, giochi per playstation e video CD, sapendo trattarsi di copie non autorizzate.

Innanzitutto devono escludersi, quale oggetto materiale delle condotte contestate, i video CD indicati nella tabella 4 dell'allegato n. 1 al decreto di citazione.

Per quanto già detto, si tratta di opere cinematografiche in formato video compact disk che, in quanto tali, vengono tutelate dalla norma di cui al successivo art. 171 *ter* L.d.A.

Questo Giudice ritiene che gli odierni imputati abbiano posto in essere le condotte che vengono loro contestate in tale capo d'imputazione. Hanno, infatti, creato, gestito e curato la manutenzione di un sito FTP sul quale venivano copiati e dal quale potevano essere prelevati files contenenti tutto il materiale già descritto.

Non solo è confermato dalle dichiarazioni rese in merito da , ma è un fatto di logica che per rendere il sito "interessante" hanno inizialmente trasferito in copia sull'hard disk del server, ivi duplicandoli e rendendoli quindi di immediata utilizzabilità, programmi informatici reperiti in rete; creata in tal modo la "riserva iniziale", hanno proceduto alla selezione delle persone cui autorizzate l'accesso, secondo le modalità sopra illustrate.

Né gli imputati possono ritenersi estranei rispetto ai successivi conferimenti (trasferimenti in copia di programmi dal p.c. dell'utente alla memoria di massa del server in rete), effettuati da terzi. Loro hanno creato il sito ed hanno gestito il server rendendolo accessibile dall'esterno; hanno poi scelto le persone cui autorizzare l'entrata, pretendendo che tali soggetti copiassero sul server programmi in loro possesso, quale corrispettivo dei programmi prelevati; conoscevano il tipo di materiale informatico che gli utenti che accedevano al server trasferivano sulla memoria di massa perché, periodicamente, procedevano ad un controllo del sito, cancellando files presenti in più copie, difettosi, ovvero di scarso interesse.

Gli imputati in definitiva, hanno fornito uno strumento per il caricamento e scaricamento di files contenenti software abu-

sivamente duplicato e non hanno impedito la commissione di attività illegale, ma anzi hanno svolto un ruolo determinante nella distribuzione on line del materiale detenuto.

È ancora necessario soffermarsi sulla condotta di “detenzione a scopo commerciale”, cronologicamente successiva alla duplicazione ed anteriore rispetto alla distribuzione.

Lo scopo commerciale che deve caratterizzare la detenzione, attiene all’elemento materiale della condotta ed implica una destinazione oggettiva del bene al commercio.

La detenzione per il commercio si desume, ad esempio, dalle caratteristiche del bene, del luogo in cui viene custodito, dall’attività in concreto esercitata dall’agente ed il termine “condotto” va inteso in senso lato e comprensivo di qualsiasi messa in circolazione del bene stesso.

Solo così si spiega l’utilizzo, da parte del legislatore, dell’espressione “detenzione a scopo commerciale a fini di lucro”: la condotta perché sia penalmente rilevante deve essere sorretta dal fine di lucro e lo scopo commerciale, che colora la detenzione, attiene ancora al piano dell’elemento oggettivo del reato.

Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, la nozione di detenere a scopo commerciale, ricomprende anche la fattispecie di detenzione per uso interno nell’ambito di un’attività imprenditoriale, caratterizzata da uno scopo commerciale, qualora tale attività sia favorita dall’utilizzo del programma abusivamente duplicato (cfr. Cass. 33896/2001).

Ebbene, non vi possono allora essere dubbi che la condotta tenuta dagli imputati configuri anche la detenzione a scopo commerciale, condotta preparatoria e prodromica alla successiva (e verificatasi) distribuzione dei programmi a terzi, mediante operazioni di downloading.

Infatti gli imputati hanno agito nell’esercizio di un’attività non occasionale, né isolata, con la predisposizione e lo sfruttamento di mezzi ad alta tecnologia; attività che non si è esaurita con la creazione del sito FTP e che aveva quale scopo quello di offrire servizi in rete e lo scambio di beni. Si è trattato, dunque, di un’attività a carattere professionale (in quanto non episodica), imprenditoriale (in quanto dotata di

un'organizzazione di persone e mezzi) e avente natura commerciale (in quanto finalizzata alla produzione di servizi ed allo scambio di beni, nella specie di una notevole quantità di programmi, alcuni di ingente valore economico).

Per tali motivi le condotte poste in essere dagli imputati sono riconducibili alla fattispecie astratta di cui all'art. 171 *bis* L.d.A.

Le condotte contestate agli imputati al capo B), dal punto di vista oggettivo e materiale.

Gli imputati sono accusati di aver abusivamente duplicato o riprodotto su supporto informatico, le opere cinematografiche indicate nell'allegato n. 2 al decreto di citazione e di averle quindi poste in commercio, mettendole a disposizione sul server FTP.

Si è già detto che in tale allegato sono indicati semplici titoli di opere cinematografiche, che però non erano effettivamente presenti sulla memoria del server. Le uniche opere tutelate dall'art. 171 *ter* L.d.A. e rinvenute, sono quelle elencate nella tabella n. 4, dell'allegato 1 e di queste gli imputati devono rispondere.

Anche qui valgono le stesse argomentazioni già sopra utilizzate per fondare la loro penale responsabilità: nei termini di cui si è detto, sussiste l'abusiva duplicazione ad opera degli imputati e la successiva messa in commercio di tali beni realizzata, anche in tale caso, mediante il server FTP che consentiva di porli in circolazione.

Sempre per le ragioni anzidette, è del tutto irrilevante che le opere cinematografiche non siano state oggetto dell'iniziale upload effettuato dagli imputati. Questi, infatti, hanno autorizzato l'accesso alle persone che hanno poi copiato sul loro server tali opere, senza contare che nella prassi dei comportamenti da tenere nei rapporti interpersonali via internet, è ritenuto inaccettabile che qualcuno utilizzi il sito FTP altrui, solo per depositarvi materiale che deve essere prelevato da altri (il parcheggio di cui ha parlato e tecnicamente denominato dumping). A ciò si aggiunga che, sempre nella logica del sistema dei crediti, anche le opere cinematografiche venivano scaricate sul server quale corrispettivo per il prelevamento di altro materiale e quindi, la duplicazione e

successiva detenzione era predisposte e preordinate ai futuri scambi in rete.

Gli imputati, quindi, hanno materialmente posto in essere anche le condotte contestate in tale capo della rubrica.

Le condotte contestate agli imputati ai capi A) e B), dal punto di vista soggettivo.

Come anticipato, tali condotte assumono rilevanza penale solo se sorrette dal dolo specifico costituito dal fine di lucro, secondo quanto disposto dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 171 *bis* e *ter* della L.d.A.

La lunga elaborazione giurisprudenziale ha permesso di chiarire il significato da attribuire ai termini profitto (giovamento, utilità, beneficio anche di ordine morale) e lucro (secondo il linguaggio comune: guadagno, vantaggio economico). Ebbene, tra i due concetti vi è un rapporto di genere a specie: il profitto comprende anche il lucro, mentre il termine lucro inserisce solo a vantaggi valutabili da un punto di vista patrimoniale o economico. In questo senso la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca e lo ha ribadito anche in relazione ad altre e diverse materie (riguardo ai reati di cui agli artt. 624, 648, 633 c.p., alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. etc.).

Come si è visto ed in relazione proprio all'art. 171 *bis* L.d.A., la Cassazione ha affermato che anche un risparmio di spesa, ove realizzato da un soggetto nell'ambito di un'attività imprenditoriale o commerciale, costituisce lucro.

A seguito delle modifiche apportate alla norma sopra citata in punto di dolo dalla L. 248/2000, che ha sostituito al fine di lucro quello di profitto, può affermarsi che le condotte poste in essere per il perseguimento di un risparmio di spesa in ambito privato e personale (concettualmente incompatibile con la diffusione al pubblico), tenute per il raggiungimento di un qualunque vantaggio, anche non connotato da elementi di economicità, sono punibili oggi (o comunque costituiscono un illecito amministrativo ex art. 16 L. 248/00, salva l'ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 171 *bis*) e non lo erano ante novella.

Diversamente, erano penalmente rilevanti – e lo sono tuttora –, le condotte finalizzate ad un incremento positivo del patri-

monio, sia tale incremento rappresentato da un'entrata in denaro o costituito da altri beni.

Quando si è analizzato il profilo oggettivo delle condotte contestate agli imputati, si sono evidenziate le peculiarità del caso in esame: non vi sono state vendite ed il fine dichiaratamente perseguito dagli imputati era quello di scambiare software in rete.

Altri elementi caratterizzanti sono rappresentati dalle particolari modalità e dagli strumenti utilizzati per effettuare tali "scambi", tutti elementi che rendono il fenomeno in esame difficilmente inquadrabile nei tradizionali sistemi di circolazione dei beni, date le enormi potenzialità diffuse che internet consente di sfruttare.

Lo scambio, infatti, non avveniva "*brevi manu*" tra due persone presenti, ma attraverso la rete: l'accesso, previa autorizzazione, ad un sito FTP appositamente costituito dagli imputati e lo scaricamento dei files dal p.c. sorgente al p.c. locale dell'utente. L'operazione poteva essere effettuata più volte ed opera di soggetti diversi: l'unica copia presente sul server, poteva essere trasferita sulla memoria del p.c. dell'utente senza che tale operazione impedisse la medesima azione ad opera e vantaggio di altri.

Potrebbe configurarsi nella fattispecie in esame, una sorta di permuta, contratto a prestazioni corrispettive, come il contratto di compravendita e come questo a titolo oneroso.

È di tutta evidenza allora come si sia in presenza di un accrescimento della sfera patrimoniale degli agenti, realizzato mediante l'acquisizione di nuovi beni prima non posseduti. È riduttivo, infatti, riconoscere nella fattispecie concreta un semplice risparmio di spesa, proprio perché le condotte sono state poste in essere non per un uso privato, ma per procurarsi e diffondere opere protette, creare un canale di scambio idoneo a porre sul mercato le opere stesse, il tutto nell'esercizio di un'attività imprenditoriale di messa a disposizione dei servizi del server FTP.

Quindi, se la *ratio* dell'incriminazione è quella di evitare la creazione di circuiti di distribuzione illegali e paralleli a quelli utilizzati dai titolari del diritto di sfruttamento economico del bene protetto, le condotte contestate agli imputati

hanno pienamente frustrato l'interesse protetto dalla norma. Basti a tale riguardo ricordare come l'art. 68 L.d.A., in linea con l'art. 9 della Convenzione di Berna, liberalizza la riproduzione di singole opere per uso personale dei lettori (rectius: fruitori), fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera in pubblico. In tale senso anche la norma di cui all'art. 64 quater, ult. c., in materia di programmi per elaboratore.

In conclusione, sussistendone tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, gli imputati devono essere ritenuti penalmente responsabili dei reati ad entrambi ascritti ai capi A) e B) della rubrica.

Il reato contestato agli imputati al capo C).

<R> e <F> avrebbero acquistato o ricevuto, da persone non identificate, le opere di cui ai capi A) e B), provento di duplicazione abusiva ed essendo a conoscenza di tale illecita provenienza. Si sarebbero, inoltre, resi intermediari rispetto le successive ricezioni od acquisti effettuati dagli utenti abilitati ad accedere al server.

Innanzitutto deve essere sottolineato come, considerate le particolari modalità e gli strumenti tecnologici utilizzati dagli imputati, le ricezioni o acquisti sono avvenuti non mediante la dazione del supporto materiale (compact disk o floppy) contenente le opere indicate, ma come detto mediante un trasferimento in rete dei files. In questo senso depongono le dichiarazioni di e <R> ed anche il mancato rinvenimento, nei locali dell'Associazione studentesca, di supporti contenenti le opere presenti sul p.c. server e su quello configurato come client.

Inoltre, bisogna evidenziare come le opere oggetto delle condotte contestate ad entrambi gli imputati al capo C) delle rubrica in esame, sono le stesse opere oggetto delle condotte di cui ai capi A) e B).

Si assume, quindi, che gli imputati avrebbero violato, con la medesima condotta, anche la norma incriminatrice di cui all'art. 648 c.p., ricevendo opere oggetto di illecita duplicazione e quindi provenienti da reato.

Tale ipotesi accusatoria non può essere accolta.

La ricezione, quando si utilizza un p.c. collegato in rete, si

risolve nel trasferimento sulla memoria del p.c. dell'agente di una copia dei files e dunque in una duplicazione dell'opera senza soluzione di continuità, né scarto temporale. Deve allora ritenersi che, in tali casi, si configuri una condotta unitaria: lo stesso soggetto che riceve il bene effettua una duplicazione, ponendo così in essere il reato presupposto della ricettazione. In tali termini e considerata la riserva espressa contenuta nell'art. 648 c.p., per cui deve essere esclusa la penale responsabilità quando l'agente è egli stesso autore del reato presupposto, si impone l'assoluzione di entrambi gli imputati del reato loro contestato al capo C).

I reati contestati all'imputato <R> ai capi D), E) ed F) ed il reato contestato all'imputato <F> al capo G).

Le indagini sono proseguite con la perquisizione dell'abitazione di <R>, a seguito della quale erano rinvenuti strumenti e beni informatici anch'essi analizzati dal consulente tecnico dell'accusa.

Alcuni programmi sono risultati abusivamente duplicati in quanto l'imputato non ha esibito la relativa licenza d'uso, ovvero una fattura capace di comprovarne il legittimo acquisto.

Parte del software era memorizzato sull'hard disk posseduto da <R>, mentre altri programmi erano contenuti su supporti del tipo compact disk masterizzati.

L'ing. Vinardi, in riferimento alle opere oggetto della contestazione di cui al capo D), ha chiarito trattarsi di software idoneo a rendere inefficaci le protezioni poste sui programmi X-win 32, Nero Burning Rom, e Wincommander.

In particolare, gli ultimi due sarebbero dei programmi c.d. *shareware*, cioè tutelati da copyright, ma che possono essere scaricati dalla rete e utilizzati, a scopo dimostrativo per un limitato periodo di tempo, trascorso il quale divengono inseribili. In questo senso, il software rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (generatore di numeri seriali), è idoneo ad eluderne il dispositivo protettivo.

<R> nel rendere spontanee dichiarazioni, ha riferito che i supporti che contenevano tali programmi gli erano stati dati da un collega. Ha aggiunto che i compact disks contenevano anche altro software che egli avrebbe dovuto utilizzare per il

proprio lavoro e che comunque non ne conosceva il contenuto al momento della ricezione.

Ebbene queste allegazioni difensive appaiono inattendibili, in quanto tardive e non circostanziate; infatti, nulla a tale proposito il <R> aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari, né ha fornito alcun elemento oggettivo idoneo a fondarne la veridicità.

Il fatto che l'imputato detenesse software deputato a proteggere programmi informatici tutelati dalla L.d.A., è un elemento che per essere pienamente apprezzato, deve essere inquadrato nell'ambito del contesto in cui si è verificato. Ebbene, si è già detto come <R> sia persona dotata di elevate capacità nel settore informatico, creatore, amministratore e gestore di un sito FTP contenente un ingente numero di programmi illecitamente duplicati, sito in cui si registravano numerosissimi accessi ogni giorno da parte di utenti che ivi scaricavano software. Tutti questi elementi, unitamente alle caratteristiche dei programmi di cui si parla, sono sufficienti per escludere il fine personale di quella detenzione e sono sintomatici, viceversa, di un chiaro fine lucrativo e di una detenzione utile a porre in circolazione, mediante il server collegato alla rete, software protetto. L'imputato, in conclusione, deve essere dichiarato responsabile anche del reato lui contestato al capo D).

Riguardo il reato di ricettazione di cui al capo E), si impone la modifica dell'imputazione, considerate le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'accusa in relazione al programma denominato "back office" (cfr. tabella 2, pag. 8 consulenza in atti).

Anche in questo programma era memorizzato su un compact disk ed è un software c.d. freeware, in quanto liberamente utilizzabile per volontà del suo redattore.

L'accusa ha ipotizzato la configurabilità, nella specie, del reato di ricettazione: tale programma sarebbe provento del delitto di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, incriminato dalla norma di cui all'art. 615 *quinquies* c.p..

Il consulente nella sua relazione ha spiegato che "back office" è un software idoneo alle intrusioni telematiche. Dunque,

è un programma di per sé non idoneo al danneggiamento, in quanto l'accesso non autorizzato ad un sistema telematico altrui non ha necessariamente come scopo o effetto il danneggiamento del sistema o dei dati ivi contenuti (si pensi all'accesso arbitrario a scopo ludico, concorrenziale o dettato da mera curiosità).

La fattispecie in esame, invece, integra il reato di cui all'art. 615 *quarter* c.p., rispetto al quale il <R> deve essere ritenuto penalmente responsabile, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi.

Infatti, la condotta incriminata da tale norma è appunto quella di chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, si procura codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto. Un programma informatico può essere assunto nella categoria dei mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico e considerate le personali conoscenze informatiche dell'imputato, nonché l'attività dallo stesso esercitata, sussiste anche il dolo specifico richiesto dalla norma.

Da ultimo, all'imputato è stato contestato il delitto di ricettazione continuata ex art. 81 cpv c.p., avente ad oggetto tutti i programmi informatici elencati nell'allegato n. 3 al decreto di citazione.

Lo stesso reato è stato contestato all'imputato <F>, a fronte del materiale informatico rinvenuto a seguito della perquisizione effettuata dalla P.G. nella sua abitazione (allegato n. 4 al decreto di citazione). Anche in tale caso il software è stato esaminato dal consulente dell'accusa, il quale ha concluso affermando trattarsi di programmi per personal computer abusivamente duplicati (mancanza di licenza d'uso o fattura d'acquisto).

In entrambi i casi, si assume che il reato presupposto della ricettazione sia quello di cui all'art. 171 *bis* L.d.A.

Agli imputati viene infatti contestato di aver ricevuto, per trarne profitto, nell'ambito dell'attività del server FTP, programmi per elaboratore provento di duplicazione abusiva, conoscendone la provenienza delittuosa.

La giurisprudenza della Suprema Corte, riguardo la configurabilità della ricettazione, è unanime nell'affermare che non

è necessario un accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, potendosi pervenire alla prova della sua esistenza anche sulla base di prove logiche (Cass. 11303/1997).

Ebbene, nella materia che interessa tale indagine deve essere molto rigorosa perché non ogni copia di un'opera protetta, in quanto tale, può dirsi proveniente da delitto; la provenienza delittuosa non può dedursi, in modo implicito, dalle caratteristiche intrinseche del bene.

Infatti, la duplicazione di un programma informatico eseguita senza scopo di lucro, prima delle modifiche apportate alla L.d.A. dalla L. 248/00, era un fatto penalmente irrilevante (né era punibile a titolo di illecito amministrativo introdotto dall'art. 16 L. ult. cit.).

La stessa L.d.A. detta, agli artt. 68 e 64 *ter*, alcune norme che consentono all'acquirente di un programma informatico, di effettuare una copia dello stesso senza dover essere previamente autorizzato da parte del titolare dei relativi diritti di sfruttamento: è il caso della copia di riserva del programma, di quella effettuata per studiarne o modificarne il funzionamento ovvero, più genericamente, della copia ad uso personale prodotta con un mezzo non idoneo alla sua diffusione.

Sono tutte ipotesi in cui la duplicazione non può dirsi neanche abusiva. Risulta quindi pacifico che il legittimo acquirente di un programma informatici che, per una delle finalità sopra indicate, effettua una copia dello stesso che in seguito cede ad un terzo gratuitamente, non incorre nel reato punito dall'art. 171 *bis* L.d.A., come la persona che riceve tale copia non commette il reato di ricettazione (conclusioni queste non più valide a seguito della novella che ha introdotto il fine di profitto).

Nel caso in esame, non è stato possibile identificare l'autore delle duplicazioni, non vi è prova di come gli imputati siano entrati in possesso di tali programmi (assenti sul server FTP), né alcun elemento è emerso in ordine alla persona da cui li avrebbero ricevuti ed agli intenti da quest'ultima perseguiti. Mancando la prova in ordine alla provenienza criminosa dei programmi in oggetto, non è configurabile nella specie il reato di ricettazione: entrambi gli imputati devono quindi

essere assolti da tale delitto.

Il trattamento sanzionatorio.

Ad entrambi gli imputati possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, considerata l'assenza a loro carico di precedenti condanne.

I reati loro rispettivamente contestati devono ritenersi unificati dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., sussistendo la prova di una preesistente programma delinquenziale unico, del quale le diverse violazioni di legge rappresentano momenti volitivi che ne costituiscono esecuzione.

In conclusione, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare la gravità dei fatti commessi dagli imputati, come desumibile dal fatto che l'attività illecita si protratta per diversi mesi, dal rilevante numero delle opere protette, nonché dalla natura pubblicistica di parte della strumentazione utilizzata, il trattamento sanzionatorio viene così determinato:

- per <R>, stimasi congrua la pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 800 di multa, così determinata: pena base mesi nove di reclusione ed Euro 1.200 di multa (per il più grave reato di cui al capo A), ridotta ex art. 62 *bis* c.p. a mesi sei di reclusione ed Euro 800 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) a mesi sette di reclusione ed Euro 1.000 di multa, con il reato di cui al capo D) a mesi sette, giorni venti di reclusione ed Euro 1.100 di multa ed ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di cui all'art. 615 quater c.p. a mesi otto di reclusione ed Euro 1.200 di multa, pena ridotta di 1/3, come sopra indicato per la scelta di rito.

- per l'imputato <F>, stimasi congrua la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 460 di multa così determinata: pena base mesi otto di reclusione ed Euro 900 di multa (per il più grave reato di cui al capo A e tenuto conto che la sua partecipazione è risultata meno incisiva rispetto quella del coimputato, perlomeno riguardo al periodo successivo alla costituzione del sito), ridotta ex art. 62 *bis* c.p. a mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 600 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) a mesi sei di reclusione ed Euro 690 di multa, pena ridotta di 1/3, come sopra indicato, per la scelta del rito.

Segue per legge la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

Secondo il disposto di cui agli artt. 171 *bis*, ult. c. e 171 ter, c. III, L.d.A., deve essere disposta la pubblicazione della sentenza nel quotidiano e nel periodico indicati in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 171 *sexies* cpv. L.d.A., deve ordinarsi la confisca e la distruzione dei programmi di cui al capo A), delle opere di cui al capo B) – limitatamente a quelle sopra indicate –, e dei programmi di cui ai capi D) ed E) della rubrica.

Sussistono le condizioni ed i presupposti per la sospensione della pena e la non menzione della condanna in favore di entrambi gli imputati, non emergendo a loro carico precedenti ostativi e volendo formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione degli imputati dalla commissione di altri reati, da fondarsi in particolare sulla presumibile deterrenza a delinquere rappresentata dalla presente condanna.

Condanna entrambi gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, S.I.A.E. e F.A.P.A.V., da liquidarsi in sede civile.

In assenza di elementi certi su cui fondare la concreta esistenza di un danno, anche morale, patito dalla F.A.P.A.V., non può essere accolta la domanda di condanna degli imputati al pagamento di una somma a titolo di provvisoria.

Entrambi gli imputati devono, infine, essere condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle predette parti civili, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo.

AUTORITÀ: CORTE DI APPELLO DI LECCE

PRESIDENTE: Dott. Dino Maria Semeraro

DATA: 18/4/2002 NUMERO: 229/2002

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi - Venditori ambulanti abusivi - Successione di leggi penali nel tempo - Se la violazione riguarda opere diverse, protette dallo stesso diritto di autore, si realizza un concorso fra reati diversi che possono essere uniti dal vincolo della continuazione.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Il principale motivo di appello relativo all'affermazione della penale responsabilità dello <Z> non ha ragione d'essere perché egli è raggiunto da precisi ed inequivoci elementi di prova che riguardano tutti i fatti costitutivi dei reati ascrittigli. Sul punto la deposizione dell'Appuntato GdF (De Pasquale Gaetano) – che procedette al sequestro delle restanti musi- e video-cassette detenute dall'imputato nella zona ove settimanalmente si svolge in Manduria il mercato – è di sicura affidabilità per la qualità rivestita dalla persona, per la precisione e la coerenza dei ricordi, per la serenità e l'assenza di particolari motivi di interesse, contrari a quelli dell'imputato. In specie ha riferito il (De Pasquale) di avere personalmente constatato sia che l'offerta da parte dello <Z> della vendita delle cassette in sequestro – detenute in borsoni e buste di plastica; ha aggiunto e risultanti palesemente contraffatte, perché sfornite del previsto timbro della SIAE – sia la vendita effettiva ad acquirenti, non potuti identificare per la confusione regnante nel mercato.

Ebbene tali fatti integrano entrambe le figure dei reati ascritti al detto imputato. Anzi, in proposito si deve preliminarmente osservare che non è corretta la tesi sostenuta dell'appellante in ordine all'unicità del reato.

Occorre prendere le mosse dalla fondamentale premessa che il reato di cui all'art. 1 L. 20 luglio 1985 n. 400 non è stato abrogato per effetto dell'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 poiché con l'art. 17 è stato introdotto l'art. 171 *ter* nella legge sul diritto di autore, che riproduce la norma formalmente abrogata sulla abusiva duplicazione di opere cinematografiche, oltre a quella di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Pertanto non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice risistemazione organica della materia, sicché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzione di continuità e la condotta in esame conserva la sua rilevanza penale. Ciò premesso ne discende che vi è unicità di reato laddove la duplicazione abusiva riguardi lo stesso genere; ma se la violazione riguarda opere diverse, protette dallo stesso diritto di autore, si realizza un concorso fra reati diversi che possono essere avvinti dal vincolo della continuazio-

ne. Se il bene tutelato è unico (diritto di autore) non per questo si perde l'identità dell'oggetto tutelato (l'opera pittorica, l'opera scultorea, l'opera letteraria, l'opera musicale e l'opera cinematografica). Questo conserva la propria autonomia ed è distintamente tutelato. Può restare penalmente indifferente la plurima riproduzione e/o commercializzazione abusive della medesima opera, non quella di opere diverse.

Cade in tal modo altro sotteso motivo dell'appello principale tendente all'assoluzione dell'imputato poiché resta accertata in maniera sicura la contraffazione delle musicassette e delle videocassette, non senza avere prima ricordato che per le seconde non si esige certamente la destinazione al circuito cinematografico o televisivo e che ai fini della punibilità del commercio di entrambe la mancanza del contrassegno SIAE costituisce un rilevante indizio probatorio. Nessun dubbio sussiste quindi, in ordine alla materiale dei reati, come è evidentissima, proprio per la mancanza del timbro della SIAE la consapevolezza della detenzione – quale confermata dal verbale di sequestro in atti – e della vendita – quale testimoniata dall'App. (DePasquale) – delle musicassette e delle videocassette.

Anche l'ultimo motivo di appello non può trovare accoglimento. Ancorché non riferita a tale tema, il primo Giudice ha fatto riferimento ai “numerosi e specifici precedenti penali”, la cui sicura esistenza effettivamente concorrono a non rendere lo <Z> meritevole del beneficio di legge. Se in linea teorica l'esistenza di detti precedenti non costituisce ostacolo per l'applicazione di un attenuato trattamento sanzionatorio, non è meno vero che esso non trova, sempre o comunque, automatica applicazione, ma deve trovare fondamento o nella valutazione del fatto-reato o nel giudizio complessivo della personalità del reo. Sotto questo aspetto è certo che proprio la rilevata esistenza dei precedenti non consente un giudizio né attuale né prognostico favorevole allo <Z> che da tempo pratica il commercio di cassette contraffatte. Ciò significa che anche al fatto-reato contestato – in sé considerato – non solo non può attribuirsi un carattere di episodicità, ma soprattutto per quantità e per modalità si presenta sfuggente e non facilmente reprimibile (trasporto del materiale in borsoni e

buste di plastica, senza avvalersi di un posto fisso e conferendo all'attività di vendita estrema mobilità). Ebbene tutte queste considerazioni evidenziano una situazione di non meritevolezza del beneficio.

Allo <Z>, per effetto del rigetto dell'impugnazione, deve farsi carico sia del pagamento delle spese verso l'Erario per questo altro grado di giudizio, sia la refusione di quelle di costituzione delle due parti civili, che possono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto della ridotta attività svolta.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 24/4/2002 NUMERO: 15509
(ud. del 27-02-2002)

MASSIMA: *La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta (rv 222550).*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Occorre rilevare che il reato contestato ha natura istantanea e si consuma nel luogo e nel momento in cui è intervenuta l'abusiva duplicazione, sicché, indipendentemente dall'omessa distinzione tra momento in cui illecitamente il ricorrente si è appropriato del programma e quello nel quale è stata effettuata la duplicazione, il delitto si è prescritto in data 1 novembre 2001, perché l'imputazione contiene un'indicazione temporale incerta dal 1 maggio 1994 al 1 settembre 1994, per cui, in base al principio "in dubbio pro reo", l'epoca di commissione si deve far risalire al primo giorno additato.

Tuttavia la sussistenza di detta causa di estinzione del reato non esclude la trattazione delle censure concernenti la confi-

gurabilità del delitto nella fattispecie in esame, giacché, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si sarebbe in presenza di un'ipotesi più favorevole, anche in considerazione dell'intervenuta costituzione di parte civile, che ha concluso all'udienza, mentre non possono essere apprezzate le censure motivazionali nella misura in cui non appaiono strumentali alla dedotta insussistenza del delitto, giacché, da sole, comporterebbero un'inammissibile annullamento con rinvio, in quanto la rilevata causa estintiva deve essere immediatamente dichiarata e non può rinviarsi ad altro giudice per ulteriori accertamenti fattuali, anche sen per avventura, potessero risolversi, dopo il loro espletamento, in ipotesi più favorevole.

Ed invero, la stessa deve apparire in maniera evidente nel presente grado di giudizio, pur se le questioni in diritto sollevate escludono la necessità di svolgere indagini fattuali, inibite a questa Corte, o di compulsare gli atti, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., secondo quanto sostenuto da un orientamento di questa Corte.

Ciò premesso, si deve considerare che il "*decisum*" dell'impugnata sentenza, sebbene con motivazione, a volte, poco approfondita, ma integrabile, appare esente dagli errori di diritto lamentati.

Infatti, la Corte felsinea ritiene la "sentenza gravata" (affetta da n.d.r.) connotati d'instabilità motivazionale "forti" e basata su un'errata lettura delle risultanze peritali, giacché confonde la "identità di specifiche funzionali" con "l'assoluta coincidenza delle code-line, che comprova la duplicazione del programma originario".

Peraltro, modifica pure l'impostazione in diritto della decisione del giudice di primo grado, in quanto "l'identità del codice di controllo è l'essenza primaria dell'intento illecito del soggetto attivo e di chi ne ha sfruttato l'attività illecita medesima", sicché la Corte bolognese aderisce a quell'orientamento di parte della dottrina secondo cui "non dovrebbe esservi dubbio sulla riferibilità al tipo legale (delineato dall'art. 171 *bis* L. n.d.r.) anche della copia parziale, a condizione che essa contenga un nucleo autosufficiente e caratterizzante del programma originale".

Pertanto la Corte felsinea non fonda la sua decisione sulla

considerazione del primo giudice secondo cui la nozione di “duplicazione” adottata dalla norma penale in esame appare contrattualmente più ristretta di quella di “riproduzione” contenuta nel nuovo articolo 64 *bis* della legge n. 633 del 1941, ma ritiene che il precetto penale si riferisca anche alla parziale duplicazione del programma, purché relativa ad un nucleo caratterizzante. Per tale ragione le due differenti impostazioni dei giudici di primo e secondo grado appaiono inconciliabili in fatto ed in diritto.

Tuttavia la sentenza impugnata non si sofferma sull’analisi esegetica dell’art. 171 *bis* L. n. 633 del 1941, nella sua originaria formulazione ed in quella modificata dalla legge n. 248 del 2000, nonostante raggiunga una soluzione giuridicamente corretta.

Infatti non esamina tutte le problematiche connesse alla formulazione dell’art. 171 *bis* l. cit. da quelle relative all’esegesi del termine “abusivamente” ed alla funzione selettiva del dolo specifico alle nozioni di “duplicazione” e di “programma”, anche se con analisi fattuale dimostra la sussistenza del dolo e dell’abusività della duplicazione, giacché pone in risalto l’illecita detenzione del software dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Beta, l’assenza di una valida giustificazione di questo possesso da parte del ricorrente e la rapidità dei tempi con i quali la nuova società Alfa, in cui il ricorrente svolgeva un ruolo “non come dipendente ma nella sua compagine sociale” (pag. 5 della sentenza impugnata), si immette sul mercato dei buoni pasto, sicché non sussiste alcuna “perplexità sulla buona fede” e si dimostra “l’intenzionalità della violazione “del precetto penale a tutela n.d.r.) del diritto d’autore (in tema di software).

Perciò dell’analisi ermeneutica dell’art. 171 *bis* L. cit. e delle nozioni di “duplicazione” e “programma” si deve carico questo giudice di legittimità.

Orbene sia con riferimento all’art. 13 cit. sia con riguardo agli artt. 171, 171 *ter* L. cit. e 16 L. n. 248 del 2000 si evince che i termini “duplicazione” e “riproduzione” sono utilizzati per esprimere concetti in parte differenti.

Infatti, secondo l’art. 13 della legge sul diritto di autore, la “riproduzione” include “la moltiplicazione di copie dell’ope-

ra con qualsiasi mezzo” e, la predetta norma, dopo aver esemplificato alcuni sistemi tradizionali, legati all’epoca in cui è stata emanata, comprende una clausola generale di chiusura che include “ogni altro procedimento di riproduzione” quasi prevedendo le ulteriori e molteplici possibilità conseguenti alle nuove tecnologie ed all’avanzamento della tecnica di riproduzione.

Tuttavia l’art. 171 *ter* L. d. a. nel contemplare diverse ipotesi autonome di reato, caratterizzate da un’esasperata frammentazione casistica, tesa ad anticipare la soglia di punibilità rispetto all’effettivo scambio, distingue tra duplicazione e riproduzione, secondo un criterio già introdotto dalla legge n. 406 del 1981, e richiede l’abusività delle condotte.

Pertanto, la duplicazione comporta la produzione in serie di più copie di un unico “originale” perfettamente identiche fra loro quanto a contenuto e a caratteristiche e la nozione di riproduzione, invece, con un significato più ampio e diffusivo, è relativa a qualsiasi attività tecnica idonea a produrre l’effetto di una nuova destinazione del contenuto del supporto.

Peraltro, la stessa previsione dell’art. 16 L. n. 248 del 2000, nonostante il suo carattere residuale, complementare e sussidiario, perché è limitato a reprimere comportamenti che possono incentivare le violazioni del diritto d’autore, puniti con la sanzione amministrativa nei casi in cui non siano configurabili alcuni reati, distingue, tramite un continuo restringimento del campo, tra utilizzazione con qualsiasi procedimento, duplicazione e riproduzione in tutto o in parte, sicché sembra suffragare la nozione di “duplicazione” adottata dal primo giudice.

Tuttavia, a parere di questo collegio, il predetto termine deve essere considerato non solo tramite un’interpretazione letterale e monistica del vocabolo, pur correlato con differenti disposizioni, ma anche attraverso un’esegesi logico-sistemica, teleologica e storica della norma nella sua globalità, in quanto risente, nella formulazione, del dibattito intervenuto in sede comunitaria e dell’eccessiva casistica della direttiva di cui è attuazione. Infatti, bisognava ricavare la nozione di “programma” dall’art. 2 primo comma n. 8 l. n. 633 del 1941 come introdotta dall’art. 2 del decreto legislativo n. 518 del 1992 e

valutare la complessiva espressione di cui all'art. 171 *bis* L. ult. cit. alla luce degli artt. 64 *bis*, 64 *ter* e 64 *quater* L. cit.

Dal combinato disposto di queste disposizioni, dai connotati peculiari della creatività e dell'originalità, propri di ogni opera dell'ingegno, da considerare in maniera particolare in relazione alle peculiarità del software, e dalle caratteristiche tecniche dello stesso si ricava la rilevanza penale anche dell'abusiva duplicazione di parte di un programma, purché dotato di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale.

Ed invero, senza necessità di ripercorrere tutti gli itinerari della dottrina e della giurisprudenza nell'individuazione dei caratteri dell'originalità e della creatività, basandoci anche sulla Relazione al progetto di direttiva del 1989, secondo le indicazioni di un Chiaro Autore, si può affermare che in considerazione delle peculiarità del programma per elaboratore il requisito dell'originalità è quello interpretato in chiave soggettiva nel senso che è sufficiente per il riconoscimento della tutela la circostanza che l'opera sia frutto di uno sforzo intellettuale indipendente e che non sia, pertanto, la riproduzione di quanto già realizzato da altri.

Peraltro la locuzione "in qualsiasi forma espressi" correlata ai programmi per elaboratori richiama la distinzione fra programmi-sorgente, espressi in un linguaggio della programmazione e percepibili dai tecnici, e programmi-oggetto, formulati in un linguaggio comprensibile unicamente dalla macchina, sicché, ove si consideri che il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per il programma stesso, anche a non voler includere nella tutela penale il materiale che compone le varie fasi della creazione del programma, detta precisazione dimostra come debba essere protetta in sede penale pure la duplicazione parziale.

Né, in tal modo, si procede ad un'interpretazione analogica oppure ad ampliare la fattispecie penale in contrasto con il principio di tassatività, giacché, invece, si riduce l'ambito del precetto che potrebbe essere esteso al materiale preparatorio, secondo la definizione giuridica su individuata, e, nel contempo, si adegua la norma ai contenuti tecnici del software senza, però, accedere ad una concezione minimalista di ori-

ginalità e creatività e senza estendere la protezione ad ogni singola fase non dotata di propria autonomia e non costituente il nucleo fondamentale del programma.

Infatti, il software è caratterizzato, nella concezione della creatività, dall'essere un ritrovato del progresso tecnologico, diretto alla produzione di un risalto utile, oltre che una creazione intellettuale, sicché sconta del primo aspetto una diminuzione del concetto di originalità, perché l'innovazione tecnologica non è completamente astratta dal precedente, ma costituisce spesso elaborazione, adeguamento e perfezionamento.

Pertanto occorre graduare i vari contenuti dell'atto di elaborazione creativa di dati reali, istruzioni tecniche o idee, seguendo in ordine all'individuazione di un contenuto minimo di originalità i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo alle opere di natura tecnico-scientifica in modo tale da apprestare la tutela penale più al programma – sorgente ed al code line invece che al programma – oggetto, qualora lo sforzo creativo addizionale sia minimo. Una simile impostazione è confermata dagli artt. 64 *bis*, 64 ter e 64 quater l. n. 633 del 1941, nei quali vengono trattati, rispettivamente, i diritti esclusivi di cui è titolare l'autore del software, i diritti dell'utente e la c.d. decompilazione cioè il “*reverse engineering*”.

La prima disposizione contiene il termine “riproduzione” che ha un significato più ampio di “duplicazione” anche perché comprende il c.d. caricamento del programma, oltre a prevedere la distinzione tra riproduzione totale o parziale e tra permanente o temporanea, sicché già il riferimento testuale “ad litteram” non appare decisivo, ma, soprattutto, attraverso l'indicazione dei diritti riservati dimostra il differente e più ristretto ambito assegnato alla tutela penale, tanto più che i diritti riconosciuti al legittimo acquirente del programma sono correlati alla facoltà di uso dello stesso e, quindi, sono limitati ed escludono la parziale duplicazione del programma per differenti utilizzazioni.

Infine l'art. 64 *quater* L. cit., nel disciplinare il c.d. reverse engineering, considera in modo emittente gli interessi del titolare del programma, nonostante l'importanza economica dell'interoperatività dei programmi e delimita in maniera

rigorosa la possibilità di riproduzione, anche parziale, vietando che le informazioni “siano utilizzate” per ogni altra attività che violi il diritto d’autore”.

Ed invero la formula contenuta nella direttiva comunitaria secondo cui un programma per elaboratore è tutelato se è il risultato della creazione originale dell’autore comporta che esso sia frutto di lavoro autonomo e non di mera riproduzione o duplicazione anche parziale.

Le argomentazioni svolte dimostrano come la soluzione accolta dell’impugnata sentenza, che ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 171 *bis* L. cit. nell’ipotesi di duplicazione delle code-line o del codice di controllo di un programma, sia giuridicamente corretta.

Esaminato questo profilo, l’altro, concernente l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie, giacché, in virtù delle modifiche apportate dalla legge n. 248 del 2000 all’art. 171 *bis* ed a causa dell’introduzione dell’art. 181 *bis* L. cit., la tutela penale è incentrata non più sul programma in sé ma sul supporto contrassegnato dalla SIAE, non è fondata, in quanto “la normativa incriminatrice non è stata mutata nella chiara “configurazione giuridica”, in quanto “l’incriminazione in esame” dotata di una “prospettazione specifica” non può essere assorbita nella “illecita riproduzione di opere contraddistinte dal contrassegno SIAE”, il cui “campo di applicazione corrisponde a quel particolare settore dell’imprenditoria commerciale, sul quale vigila la SIAE” (pag. 6 sentenza). Infatti, anche le voci dottrinali citate dal ricorrente, distinguono, in base al chiaro tenore letterale della norma, l’ipotesi criminosa della duplicazione abusiva di un programma per elaboratore al fine di trarne profitto da quella di chi “ai medesimi fini importa distribuisce, vende e detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE”.

Orbene, nel caso in esame, si tratta della prima ipotesi criminosa (abusiva duplicazione), sicché a nulla rileva che il richiamo effettuato nell’art. 181 *bis* L. cit. agli effetti dell’art. 171 *bis* L. cit., in quanto il predetto si riferisce all’altra, con la quale si è trasformata una circostanza aggravante della precedente formulazione in reato base della differente fattispecie

criminosa. Il nuovo e diverso precetto, quindi, stabilisce che “in tali ipotesi (le disposizioni in tema di supporti n.d.r.) la legittimità dei prodotti anche ai fini della tutela penale di cui all’art. 171 *bis* è comprovata (in luogo del contrassegno previsto dall’art. 181 *bis* n.d.r.) da apposite dichiarazioni identificative” rese dai produttori ed importatori alla SIAE.

Peraltro, proprio per impedire nel settore commerciale ed in quelle attività indicate dalla seconda parte del primo comma dell’art. 171 *bis* L. cit. il ripetersi di una precedente *querelle* in tema di abusiva riproduzione di supporti musicali (art. 171 *ter* L. cit.), risolta da Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2000 n. 2, <C > ed altro rv. 215092, il regolamento emanato con D.P.R. 11 luglio 2001 n. 338 all’art. 1 secondo comma ha stabilito che “sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181 *bis* della legge 22 aprile 1941 n. 633 i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d’autore”.

Pertanto, la differente analisi esegetica proposta dal ricorrente è del tutto infondata, tanto più che la previsione dell’apposizione del bollino S.I.A.E. mira a combattere la c.d. pirateria informatica ed ad escludere ogni questione sulla configurabilità dell’elemento psicologico nel delitto di ricettazione, nel caso di acquisto di un programma abusivo.

Perciò, pure attraverso la diversificazione delle due fattispecie criminose, si evince il differente ambito di applicazione e, quindi, in via indiretta, l’esattezza dell’analisi ermeneutica seguita.

Le statuizioni civili vanno confermate, in conseguenza della sola intervenuta estinzione del delitto per prescrizione, sicché il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla costituita parte civile le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti e del valore della controversia, in complessive Euro 2.000 (duemila), di cui Euro 409,10 per spese oltre IVA e CPA.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 23/9/2002 NUMERO: 34579

IMPUTAZIONE: legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 171-ter

MASSIMA: Giurisprudenza antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 - Uso di scheda elettronica c.d. smart card.

DISPOSITIVO: In tema di tutela del diritto d'autore, l'uso di una scheda elettronica ("smart card") che consente la ricezione dei programmi televisivi a pagamento in un locale e nell'ambito dell'attività di un circolo privato, cui più persone accedono dietro pagamento di una quota associativa, configura il reato di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, qualora il contratto posto in essere con la società di trasmissione dei programmi preveda l'uso strettamente personale e familiare di tale sfruttamento, con esclusione di finalità commerciali.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI MILANO

PRESIDENTE: Zamagni

DATA: 1/10/2002

IMPUTAZIONE: Autore (diritto di) - Duplicazione, diffusione, ascolto abusivo in pubblico di compact disco - Art. 171 ter lett. a e c l. n. 633/1941 - Necessità del fine di lucro ai fini dell'integrazione del reato - Irrilevanza penale dell'uso personale - Fattispecie. (L. 22 aprile 1942 n. 633, art. 171 ter lett. a e c)

DISPOSITIVO: L'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter L. 633/1942, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale (Nella fattispecie il Tribunale del riesame ha annullato il decreto di convalida del sequestro di alcuni compact disc, effettuato a carico di un DJ sul presupposto che lo stesso si avvallesse di compact

disco illecitamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE. Il DJ, prima dell'inizio della serata aveva estrapolato da una serie di cd in suo possesso, tutti recanti il contrassegno SIAE, i brani che aveva intenzione di far ascoltare in discoteca; il riversamento dai cd originali era stato effettuato su altri cd vergini attraverso un masterizzatore, per evitare di portare sul luogo di lavoro tutti i cd originali e per avere già pronti in ordine i brani musicali da far ascoltare) (1).

(1) Osserva il Tribunale, innanzitutto, che i contributi SIAE risultavano pagati sia in sede di contributo per la diffusione della musica in pubblico da parte del locale-discoteca sia in sede di acquisto dei cd dai quali erano successivamente stati tratti i brani diffusi in luogo aperto al pubblico; in secondo luogo, che la estrapolazione di alcuni brani da cd per i quali erano stati regolarmente pagati i diritti SIAE non denota affatto il fine di lucro richiesto dalla norma per la configurabilità del reato contestato: attraverso la duplicazione infatti l'indagato non ha inteso evitare di pagare quanto dovuto alla SIAE quanto semplificare il proprio lavoro attraverso l'inserimento nel settore di cd masterizzati da ascoltare per l'intera durata degli stessi. In altri termini, osservano i giudici, si è trattato di una scelta di modalità gestionale della propria attività di DJ senza alcun vantaggio di tipo patrimoniale ma soltanto con vantaggio fattuale in termini di efficienza della prestazione lavorativa.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI TARANTO

GIUDICE: Dott. Nigri

DATA: 20/12/2002 NUMERO: 2518

IMPUTAZIONE: artt. 648 c.p. e 171 L. 633/41

MASSIMA: Pirateria dei supporti audiovisivi - Venditori ambulanti abusivi – Momento consumativo del reato per il soggetto che non è concorso nell'abusiva riproduzione di dischi o nastri o supporti analoghi - Si realizza con la loro semplice detenzione a scopo di vendita.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Concluse le indagini preliminari il Pubblico Ministero, in sede, esercitava l'azione penale nei confronti dell'imputato, nei termini risultanti dal capo d'imputazione indicato in epigrafe, emettendo nei suoi confronti, decreto di citazione a giudizio ritualmente e tempestivamente notificato.

All'udienza dibattimentale l'imputato non compariva e, sussistendo le condizioni di cui all'art. 420 ter c.p.p., veniva dichiarato contumace.

Preliminarmente la F.A.P.A.V. (Federazione Antipirateria Audiovisiva) in persona del suo legale rappresentante chiedeva e veniva ammessa a costituirsi parte civile nei confronti dell'imputato e, aperto il dibattimento, veniva assunta, previa ammissione, la deposizione del teste citato dal Pubblico Ministero, (Tumminieri Emanuele).

Data lettura del verbale di sequestro in atti l'istruttoria dibattimentale aveva termine e le parti rassegnavano le proprie conclusioni, riportate in epigrafe.

Lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale ha confermato la ipotesi accusatoria formulata a carico dell'imputato, avendo il teste (Tumminieri), all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza di Taranto, riferito in dibattimento di aver sorpreso il prevenuto, alle ore 21 del 5.1.2000, in Corso Italia in Taranto, ove era in corso il mercato della vigilia dell'Epifania, in possesso di una busta contenente trenta CD sprovvisti di marchio SIAE, che teneva appoggiata a terra tra due bancarelle di altri commercianti.

Precisava il teste, che il prevenuto, appena lo vedeva avvicinarsi insieme ai suoi colleghi, tentava di darsi alla fuga.

Sulla scorta di tale deposizione, comprovata dal verbale di sequestro in atti, deve pervenirsi ad un giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per il fatto contestatogli in quanto, pur non essendo emersa la prova che il prevenuto abbia duplicato illecitamente o comunque partecipato all'illecita duplicazione delle musicassette e dei CD sequestrati, sono ugualmente integrati tutti gli elementi di cui alla fattispecie criminosa contestata il cui "momento consumativo, per il soggetto che non è concorso nell'abusiva riproduzione di dischi o nastri o supporti analoghi, si realizza con la loro

semplice detenzione a scopo di vendita” (Cass. pen. - III - n. 3788/85). Tale condotta costituisce infatti indice univoco della loro riproduzione abusiva e rientra nell’operatività dell’art. 171 ter della L. 22.4.1941 n. 633 e successive modifiche (Cass. pen. Sez. III 12.2.1999 n. 1746).

Le circostanze del fatto riferite dal teste ed il comportamento tenuto dal prevenuto, non avendo la difesa fornito alcun elemento di giudizio di segno contrario, inducono quindi a ritenere che la detenzione dei CD era finalizzata alla vendita e che tale condotta era sorretta dalla coscienza e consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi (in quanto abusivamente riprodotti e privi del marchio SIAE) e dalla volontà porli in commercio al fine di realizzare un profitto illecito.

Con la condotta sopra descritta l’imputato ha quindi integrato in ogni sua componente entrambi i reati ascrittigli (Cass. pen. Sez. II, 23.3.1992 n. 3311) non apparendo necessaria per supportare tale decisione la perizia dei reperti sequestrati, volta a verificarne il contenuto. Nessun elemento è infatti emerso per dubitare che le musicassette ed i CD non contenessero opere protette dalla normativa sul diritto d’autore o che l’imputato, nel porle in esposizione per la vendita, avesse solo propositi truffaldini.

In considerazione di tutti gli elementi di valutazione indicati in precedenza e complessivamente dei criteri di natura oggettiva e soggettiva di cui all’articolo 133 c.p.; ritenuto che il reato di ricettazione contestato, costituente l’imputazione più grave, ricorra nel caso di specie nella forma attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p., si ritiene congrua ed adeguata la pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa.

All’irrogazione della pena segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Va disposta, ai sensi dell’articolo 240, comma 2° n. 2) c.p., la confisca dei CD in giudiziale sequestro nonché, ai sensi del comma 3 dell’articolo 171 ter L. n. 406/81, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto sul quotidiano indicato in dispositivo.

In merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla costituita parte civile, alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato contestatogli consegue quella per i danni sub-

iti dalla citata parte, per la cui liquidazione non essendo stata raggiunta in questa sede la piena prova le parti debbono essere rimesse dinanzi al giudice civile. A tale affermazione di responsabilità consegue per l'imputato l'obbligo del pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, così come liquidate in dispositivo.

Il numero dei processi trattati e da trattare all'odierna udienza consente di riservarsi in ordine al deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

AUTORITÀ: CASSAZIONE PENALE

DATA: 6/2/2003 NUMERO: 5895
(ud. del 14-01-2003)

MASSIMA: *Mentre per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 C.P. si deve operare una valutazione globale del fatto, nell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 C.P., n. 4 ha rilievo esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente verificatosi. Pertanto, le due attenuanti possono coesistere e sono compatibili solo se la valutazione del danno patrimoniale effettivamente arrecato sia rimasta estranea al giudizio della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione e ciò perché il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione (rv 223482).*

MOTIVI DELLA DECISIONE: <N> è stato dichiarato colpevole, con doppia sentenza conforme, dei reati di cui all'art. 171-ter, lett. b); L. n. 633 del 1941 (capo A), e all'art. 470 c.p. in relazione all'art. 469 c.p. (capo B) e all'art. 648 c.p. (capo C), per avere ricevuto al fine di profitto e detenuto al fine di porle in commercio nove videocassette abusivamente duplicate, sette delle quali prive del contrassegno Siae e due con impronta falsificata, tutte provenienti da illecita riproduzione commessa da ignoti. Veniva viceversa assolto dall'imputazione, formulata ai sensi dell'art. 528 c.p., di commercio ed esposizione di cassette oscene (capo D).

I giudici di merito ritenevano dimostrata la consapevolezza della provenienza illecita (duplicazione abusiva) della merce da parte dell'imputato, che la deteneva nel proprio esercizio commerciale occultata in un cassetto, nonché la sua destinazione alla vendita.

Con riferimento, in particolare, a quest'ultimo aspetto, si specificava nel provvedimento di primo grado che doveva considerarsi irrilevante la deposizione resa sul punto da un teste a discarico – tale <G>, ex dipendente e frequentatore del negozio dell'imputato – secondo cui quest'ultimo deteneva le videocassette per farne prestito a conoscenti ed amici, non per la vendita; e ciò in quanto tali affermazioni, ad avviso del pretore “si riferiscono ad una prassi che l'imputato può benissimo aver esercitato, ma non riguardano le cassette oggetto del processo”.

Con l'atto di appello l'imputato sottoponeva a critica, tra l'altro, quest'ultima conclusione, sottolineando il rilievo della deposizione <G> perché fosse negata la finalità di commercio della contestata detenzione e denunciando la sostanziale inversione dell'onere della prova operata nella sentenza di condanna.

Con il ricorso per Cassazione si denuncia, innanzi tutto, la mancanza della motivazione, nella decisione di secondo grado, in ordine al predetto motivo di gravame; osserva il ricorrente come la Corte di Appello abbia ommesso ogni riferimento alla testimonianza indicata, confermativa della giustificazione della detenzione fornita dalla difesa, contraddittoriamente ritenendo che la custodia delle videocassette in luogo separato ed occultato derivasse dalla consapevolezza della loro provenienza illecita e non dalla natura del loro contenuto.

Si deduce, altresì, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta illiceità delle cassette prive del contrassegno, in relazione alle quali, si rileva, è stata apoditticamente esclusa la possibilità di una perdita accidentale o per usura del medesimo, le cui modalità di applicazione, all'epoca dei fatti, non erano specificamente disciplinate dal regolamento Siae; ed in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, negata in base alla valuta-

zione della rilevanza sociale ed economica del tipo di violazione e non sulla effettiva tenuità del danno patrimoniale.

Le censure sono fondate nei limiti che saranno di seguito esposti.

Osserva il Collegio, innanzi tutto, come i giudici di merito abbiano logicamente – e dunque incensurabilmente – ritenuto provata sia la illecita origine (da abusiva riproduzione) delle videocassette in oggetto, attesa l'assenza o la palese falsificazione del contrassegno Siae, sia la consapevolezza di tale illiceità del capo all'imputato, anche in ragione della non attendibile giustificazione circa la loro provenienza.

Nessuna carenza argomentativa può quindi ravvisarsi su tale specifico punto; né vale, in proposito, dedurre che solo con il regolamento approvato dal D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338 (successivo al fatto contestato) sono state disciplinate le modalità di applicazione del bollino Siae, atteso che la legislazione vigente all'epoca (art. 123 L. n. 633 del 1941, D.L. n. 9 del 1987, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369) di questo imponeva comunque l'apposizione sicché sarebbe stato onere dell'interessato adeguatamente dimostrarne l'avvenuta perdita accidentale o lo smarrimento.

Deve precisarsi, inoltre, che pure la destinazione ad un uso meramente privato (prestito a conoscenti ed amici) delle "res" in sequestro, quale dedotta dal ricorrente, integra comunque il "profitto per sé o per altri" che caratterizza l'elemento psicologico del delitto di ricettazione, in quanto il concetto di "profitto" nei reati contro il patrimonio comprende non solo il vantaggio economico o l'incremento patrimoniale ma anche, più in generale, qualunque soddisfazione o piacere che l'agente si ripromette di trarre dalla condotta criminosa (e ciò a prescindere dalla considerazione che in ogni caso il ricorso ad una videoriproduzione abusiva anziché all'originale determina, per i suoi minori costi, un'utilità pecuniaria).

Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 648-bis c.p. ed il ricorso, "in parte qua" deve essere rigettato.

Quanto alle contestazioni sub A) e B), rileva il Collegio che i reati ivi rubricati richiedono, insieme alla detenzione, il fine

del commercio o della vendita; più specificamente l'art. 171-ter, lett. b (nel testo vigente all'epoca) sanziona la condotta di chi pone in commercio le duplicazioni abusive e l'art. 470 c.p. quella di chi pone in vendita "cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione".

Si è più su precisato come il giudice di primo grado avesse ritenuto sussistere tali condotte e l'imputato avesse censurato, come il gravame di merito, detta conclusione.

Ebbene, la Corte di Appello ha fondato la conferma della sentenza pretorile, anche in ordine allo specifico punto qui in esame, esclusivamente argomentando (non senza qualche palese contraddizione in quanto, avendo dapprima affermato che l'occultamento della merce non poteva essere determinato – come sostenuto dalla difesa – dal contenuto osceno dei videofilm sequestrati, poiché nell'esercizio commerciale se ne trovano esposti vari altri analoghi di legittima origine, ha smentito subito dopo quest'ultimo assunto, ritenuto non provato in relazione all'imputazione di violazione dell'art. 538 c.p.) sulla base della dimostrata consapevole provenienza illecita delle videocassette oggetto del processo; con ciò il giudice di secondo grado ha omesso di esaminare la specifica doglianza dell'imputato e di approfondire in particolare la questione, con essa sottopostagli, concernente la rilevanza della deposizione <G>, non disattesa ma ritenuta ininfluenza dal pretore con giustificazione espressamente sottoposta a critica della quale, tuttavia, manca ogni considerazione nel provvedimento impugnato.

Né vale affermare, come si legge in motivazione, che il comportamento dell'imputato sarebbe comunque soggetto a sanzione penale ai sensi dell'art. 474 c.p., il quale punisce non solo chi pone in vendita, ma anche chi "mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati"; ed invero, a prescindere dalla discutibile assimilabilità, ai fini del falso, dell'impronta di una pubblica certificazione contemplata dall'art. 470 c.p. al marchio o segno distintivo; dell'opera o del prodotto presi in considerazione dall'art. 474 c.p., deve ritenersi che se la Corte di Appello avesse ritenuto la sussistenza

di quest'ultima ipotesi criminosa avrebbe dovuto innanzi tutto porsi il problema della correlazione tra accusa contestata e sentenza e quindi, ove risolto positivamente il quesito, esplicitamente mutare la qualificazione giuridica del fatto, traendone le debite conseguenze sia in ordine alla quantificazione della pena (edittalmente differente) che al necessario esame della persistenza a meno del reato sub A, il quale prevede come elemento essenziale, nella formulazione applicabile in specie, la detenzione per il commercio ovvero il fine di lucro. L'omessa motivazione in relazione alla doglianza difensiva sul punto della destinazione al commercio o alla vendita delle videocassette in sequestro integra il vizio di legittimità descritto dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ed impone l'annullamento del provvedimento impugnato in riferimento ai capi A e B dell'imputazione, con rinvio al giudice di merito che rinoverà il giudizio tenendo conto di quanto sopra.

Infondata è, viceversa, la doglianza concernente il rigetto della richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, anche se deve essere corretta, in proposito, al motivazione della sentenza, che ha giustificato la decisione sul presupposto della rilevante gravità del fenomeno della cosiddetta "pirateria".

Siffatta argomentazione, che ha riguardato al complessivo disvalore della fattispecie concreta, sarebbe stata idonea, invero, a negare l'attenuante speciale del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., cpv., per il riconoscimento della quale, come insegna la giurisprudenza di questa sezione (Sez. II, 11 marzo 1992, P.M. in proc. <S>, rv 191060; Sez. II, 28 maggio 1993, <C>, rv 195496), si deve operare una valutazione globale del fatto; nell'applicazione della circostanza prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, viceversa, ha rilievo esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente verificatosi. Tuttavia, secondo quanto affermato dalle sezioni unite della Suprema Corte (ud. 26 aprile 1989, , rv 182227), l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, è compatibile con l'ipotesi attenuata della ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., cpv. solo se la valutazione del danno sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare

tenuità del fatto che caratterizza quest'ultima, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, la circostanza prevista dall'art. 62 c.p., n. 4 deve ritenersi assorbita, atteso che il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione.

Nella specie si rileva come la motivazione adottata dal primo giudice per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 c.p., cpv., la quale ha avuto riguardo al limitatissimo numero delle videocassette illecite rinvenute, ha tenuto conto della globalità del fatto comprendendovi il ridotto danno patrimoniale che ne è derivato, sicché non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 62 c.p., n. 4.

Il ricorso sul punto deve pertanto essere rigettato.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI ORISTANO

PRESIDENTE: Dott. Luigi Mastrolilli

DATA: 2.04.03

IMPUTAZIONE: artt. 544 e segg. c.p.p.; art.171 ter, comma 1°, lett. e) L. n° 248/2000

MASSIMA: *Pirateria dei servizi di Pay-television - Sfruttamento commerciale di abbonamento privato - Sussistenza del reato di cui all'art. 171-ter L.d.A.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Alla presenza degli imputati, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia, e del legale rappresentante della SIAE, costituitasi parte civile, si è svolta l'istruttoria dibattimentale, all'esito della quale i fatti di cui al processo sono stati sufficientemente chiariti.

Il 25 febbraio 2001 militari della GF Nucleo di Oristano, poiché erano in programmazione, fissate proprio per quel giorno, le trasmissioni di diverse partite di calcio trasmesse via satellite dai canali di Telepiù, eseguirono un servizio mirato a verificare l'osservanza della normativa che tutela i diritti d'autore in materia di trasmissioni televisive cosiddette criptate o ad accesso condizionato.

Per effettuare tale servizio si recarono in diversi esercizi che

non apparivano in un apposito elenco in loro possesso, dal quale risultavano i nominativi dei gestori di circoli o esercizi pubblici in regola con Telepiù.

Presso i locali della cooperativa ...*omissis*... di Arborea, di cui era presidente l'odierno imputato <D>, i Finanziari verificarono dunque che si stava trasmettendo, per uso certamente non personale, un servizio televisivo ad accesso condizionato: era una partita di calcio che diverse persone presenti nel locale erano intente a guardare. Chiesero al <D> di fornire il contratto con Telepiù per i pubblici esercizi, ma non ottennero nulla e pertanto sequestrarono il decoder e la scheda. I successivi accertamenti consentirono di stabilire che il contratto relativo alla scheda e al decoder sequestrati era del tipo "ad uso privato", o domestico che dir si voglia, e non del tipo "ad uso di esercizi pubblici".

Presso il circolo "...*omissis*..." di Terralba, gestito da <P>, verificarono la stessa cosa: anche in tale locale, presenti diverse persone, si stavano trasmettendo programmi forniti da Telepiù a certe condizioni contrattuali, e la parte aveva esibito, a richiesta, un contratto con il legittimo distributore che era ad uso domiciliare.

Vedremo fra poco infatti che il <P>, che non contesta affatto di aver usato la scheda ottenuta con un contratto ad uso privato, sostiene però di aver sottoscritto già dal giorno prima il contratto con Telepiù per uso pubblico e che detta fornitura, regolarmente richiesta, non era stata tempestivamente attivata per cause certamente a lui non addebitabili.

Presso il "...*omissis*..." di Arborea, di cui era presidente l'imputato <M>, i finanziari pervennero al medesimo risultato: verificarono cioè che si stava trasmettendo la partita di calcio dei canali satellitari di Telepiù, mentre il contratto intestato a , gestore del locale, in base al quale erano stati ottenuti decoder e scheda utilizzati in quel momento, era ancora una volta del tipo ad uso privato.

Infine presso il Circolo "...*omissis*..." di Oristano, gestito da <V>, accertarono che si stava trasmettendo una partita della Juventus, servizio fornito sempre da Telepiù a determinare condizioni, e che vi erano diversi spettatori a guardarla: anche in questo caso il contratto relativo alla scheda ed al

decoder utilizzati per accedere al servizio era intestato a tale <S>, (un socio del circolo che l'aveva prestata per poter guardare tutti insieme la partita) ed era, come negli altri tre casi, un contratto ad uso domestico.

Come si intuisce agevolmente, da tutto quanto è stato appena esposto emerge il primo dato pacifico nel processo, assolutamente non contestato infatti dagli imputati e dai rispettivi difensori, costituito appunto dal fatto che nei quattro locali controllati dalla Finanza il 25 febbraio si stavano trasmettendo programmi televisivi ad accesso condizionato forniti dai canali satellitari di Telepiù e che in tutti e quattro i casi le schede ed i decoder utilizzati, per accedere al servizio criptato erano, come si è visto ad uso privato.

Sono agli atti, d'altra parte, i relativi contratti, prodotti dal PM.

E sul punto sono state acquisite anche le dichiarazioni testimoniali di Bissiri Franco, funzionario dell'azienda che controlla e gestisce Telepiù, il quale ha riferito in udienza che dagli accertamenti eseguiti presso la Centrale emerse immediatamente che si trattava appunto in tutti e quattro i casi verificati dalla Finanza, di schede attivate con un abbonamento per uso domiciliare, o familiare che dir si voglia.

Si tratta quindi di schede e decoder che non dovevano essere utilizzati in esercizio pubblici, in circoli o in cooperative, poiché esistono al riguardo divieti contrattuali ben definiti.

Non a caso si tratta di costi ben differenti, tant'è vero che, ad esempio, il costo per un privato cittadino dell'abbonamento ad uso familiare per accedere ai programmi di calcio forniti da Telepiù costava all'epoca 570.000 lire all'anno, mentre lo stesso abbonamento, per accedere cioè al medesimo servizio, costava intorno ai cinque milioni di lire l'anno se a richiederlo fosse stato il gestore di un bar, di una birreria, pub, circolo o comunque di un esercizio in cui potessero avere accesso più persone, soci oppure no.

Ciò premesso, e prima ancora di passare a tutte le questioni di diritto che i Difensori hanno prospettato, e che sono comuni alle posizioni di tutti e quattro gli imputati, occorre puntualizzare invece alcune situazioni particolari, rilevanti ai fini della decisione, che riguardano i singoli esercizio verificati:

Cominciando dalla cooperativa ...*omissis*... si evidenzia che, a detta dello stesso imputato <D>, presidente della società cooperativa che gestisce servizi per il turismo, i locali della stessa, specie ovviamente quelli ove sono siti il bar e lo spaccio, non sono aperti esclusivamente ai soci, ma anzi essenzialmente proprio al pubblico (testualmente: "...d'estate gestiamo un bar al mare, aperto al pubblico" - vedi fogli 108 e 111 esame imp. <D>-).

Quanto al circolo ...*omissis*... di Oristano, è stato esaminato, su richiesta del Difensore della imputata <V>, il coniuge di quest'ultima signor <R>, e poi anche il <S>, ossia il titolare della scheda per abbonamento ad uso privato che era stata utilizzata nei locali del circolo all'atto dell'intervento della Finanza, quando appunto Telepiù trasmetteva la partita della Juventus.

<S> ha spiegato con poche ma significative parole come e perché avvenne il prestito della sua scheda e del suo decoder: "vi erano già diversi amici nel circolo... non potevamo andare tutti a casa mia... allora hanno detto... dato che la vogliamo vedere tutti... e così ho prestato...".

Il <R>, marito della <V> e come lei disoccupato (entrambi ricavano da vivere proprio dalla gestione del bar del circolo) ha confermato dal canto suo che la scheda la prestò effettivamente il <S> ed ha confermato soprattutto che erano tutti perfettamente consapevoli della piccola irregolarità che si stava commettendo, tant'è vero che soltanto pochi giorni dopo l'intervento della Finanza, lui e la moglie decisero di "fare l'abbonamento regolare", cioè quello denominato "più calcio bar", che purtroppo costava ben 5 milioni di lire l'anno; una cifra - ha aggiunto - veramente insostenibile per un circolo modesto come il ...*omissis*....

Situazione leggermente diversa nel circolo ...*omissis*... di Terralba poiché anche in detto circolo, gestito da <P>, è risultato provato che è subito intervenuta la regolarizzazione. Infatti venne attivato il 26.02.2001, cioè il giorno successivo al controllo della Guardia di Finanza, l'abbonamento "più calcio bar e/o barshow", contratto questo ad uso pubblico (vedi infatti al riguardo la missiva 12.07.2002 a foglio 150). La particolarità è costituita dal fatto che, almeno nelle inten-

zioni del gestore, la decisione da parte sua di fare un abbonamento ad uso pubblico con Telepiù, sarebbe stata precedente all'intervento della Finanza nel suo circolo.

L'imputato si è difeso infatti sostenendo che già dal 24.02.01, quindi dal giorno precedente all'accertamento eseguito dalla Finanza, egli aveva richiesto ed anche sottoscritto il contratto per l'abbonamento annuale a "più calcio bar", contratto questo, come si è già detto, previsto proprio per gli esercizi pubblici e che tuttavia non era stato attivato in tempo solo per un disguido, costituito essenzialmente dal fatto che il 24.2 capitava di sabato e non fu possibile ottenere immediatamente l'attivazione.

Detto contratto, datato effettivamente 24.02.01, è stato prodotto, ed è ora agli atti; mentre sulla circostanza della sua mancata tempestiva attivazione sono stati esaminati, a richiesta del Difensore, sia <T>, convivente dell'imputato <P>, che <C> nella sua qualità di addetto alla rivendita intestata a <P>, negozio al quale il <P> si era rivolto per il contratto con Telepiù.

<T> ha confermato dunque che il contratto ad uso pubblico era stato già richiesto ed ha spiegato poi, con evidente lealtà, come e perché avvennero i fatti del 25 febbraio: "vi era stata un'insistenza da parte di parecchi soci - ha detto la <T> - ed allora li abbiamo accontentati e visto che vie era già la richiesta fatta per l'altro decoder, cioè del circolo proprio... in attesa... abbiamo utilizzato quella... (cioè quella ad uso privato) non pensando di fare nulla di male..."

<C>, al quale è stato mostrato il contratto, ha riconosciuto la sua grafia, ha affermato che, se la data indicata nello stesso era il 24.2 ciò vuol dire con sicurezza che il contratto stesso venne stipulato e sottoscritto in tale data. Il testimone non ha saputo ricordare che giorno fosse (se sabato, oppure no) e nemmeno l'orario; ed infine, sulla circostanza più importante, costituita dalla ragione della mancata attivazione, è stato ancora più impreciso. Egli ha permesso che all'epoca l'attivazione avveniva con una semplice telefonata al Call Center della Atena servizi di Telepiù, che è in funzione tutti i giorni, esclusa la domenica; per cui l'ipotesi più probabile, secondo il testimone, è quella che per una qualche ragione (linee tele-

foniche cariche, impossibilità di comunicare con l'operatore di Telepiù etc...) non si era riusciti a fare la telefonata che avrebbe consentito l'immediata attivazione del contratto; oppure, come ulteriore ipotesi, poteva essere quella di un possibile ritardo da parte di Telepiù.

, immediatamente richiamato in aula, ha spiegato invece le ragioni per le quali è impossibile che Telepiù avesse avuto notizia di quel contratto prima del 26.2 (vedi fl 119/120).

Infine, quanto al circolo ...*omissis*... di Arborea, di cui il 25 febbraio 2001 era presidente l'imputato <M>, è emerso che si tratta di un grosso circolo ricreativo di circa 400 soci, di cui almeno 80/100 si recano giornalmente presso i locali-bar del circolo stesso (vedi fl 133).

Vi è difatti un gestore - il sig. - con il quale il Presidente dell'epoca sig. <F> stipulò regolare contratto di gestione, pure prodotto dal Difensore ed ora agli atti, in base al quale appunto il , in data 2 giugno 1998, prese in gestione lo spaccio-bar del circolo per la somma di 600.000 lire mensili in cambio di tutti i guadagni derivanti dalla gestione del bar con l'obbligo di praticare ai soci del circolo ricreativo lo sconto del 10% sulle consumazioni.

Al punto 7 del contratto era espressamente previsto inoltre che erano a carico del gestore le spese per l'energia elettrica, le tasse per il rilascio delle autorizzazioni e soprattutto - per quello che riguarda l'oggetto del presente procedimento - il costo degli abbonamenti alla televisione, compreso Telepiù 2. aveva infatti sottoscritto il contratto con Telepiù per avere accesso ai programmi ad accesso condizionato, ed era appunto un contratto ad uso privato, come si è già visto, e come lo stesso ha personalmente confermato in udienza. È stato esaminato su questi argomenti anche il segretario del circolo, signor <T>, il quale ha confermato che il contratto con Telepiù lo doveva pagare e lo stava pagando difatti, come da accordi contrattuali con il circolo, il gestore , che d'altra parte trae il suo guadagno dall'attività di gestione del bar, evidentemente potenziata dal fatto che nel locale si trasmettono anche programmi televisivi ad accesso condizionato.

Infine, sugli stessi argomenti, proprio il gestore del bar

signor a fogli 129 e sgg. ha fornito la sua versione dei fatti.

Egli ha confermato di aver stipulato un contratto con Telepiù ad uso privato ma ha aggiunto di aver affrontato da subito con gli amministratori del circolo il problema del tipo di abbonamento da sottoscrivere per aver accesso alle trasmissioni criptate, poiché tutti sapevano che l'abbonamento che occorreva fare era quello previsto per i pubblici esercizi, il quale tuttavia - ed è questo il punto che conta - è un abbonamento che costa veramente troppo.

Vennero fatte dunque delle riunioni proprio per risolvere questo problema ed alla fine tutti decisero - ha detto il - visto che il costo ricadeva per previsione contrattuale su esso gestore, che era meglio consentirgli di risparmiare. Così, in definitiva, con il consenso di tutto il consiglio direttivo, che ben sapeva che il contratto ad uso privato non era regolare per una ubicazione pubblica (vedi testualmente foglio 131), si decise per l'irregolarità.

Anzi, inizialmente il consiglio direttivo, sempre per venire incontro ad esso gestore, aveva proposto di stipulare un contratto regolare ad uso pubblico e che il circolo si sarebbe caricato l'onere di pagare la metà del costo ingente dell'abbonamento, ma poi il segretario dell'epoca, tale signor <M>, aveva evidenziato che ciò non era conveniente per il circolo e quindi, alla fin fine, era stato detto ad esso gestore di proseguire con il contratto ad uso privato; tutto ciò era avvenuto tuttavia - ha precisato - quando il presidente in carica non era l'odierno imputato <M>, ma il signor <F>.

Proprio quest'ultimo specifico riferimento al nominativo del presidente che sottoscrisse il contratto di gestione con il consente e consiglia di indicare a questo punto le ragioni per le quali, in base alle risultanze probatorie acquisite, si ritiene di dover mandare assolto l'imputato <M>, sia pure con la regola di giudizio di cui al comma 2° dell'art. 530 cpp.

Gli amministratori del circolo ...*omissis*... di Arborea avevano deciso nel '98 di dare in gestione lo spaccio bar ed avevano espressamente previsto e deciso che fosse a carico del gestore il costo dell'abbonamento a Telepiù.

Questo importante elemento di giudizio, che evidenzia come

il gestore del bar, e non il presidente del circolo, dovesse preoccuparsi di essere in regola con Telepiù, è stato ovviamente considerato dal , il quale, ben consapevole di quanto è accaduto il 25.2 in ordine alla visione nel locale-bar da lui gestito di servizi televisivi criptati in mancanza di un regolare e specifico accordo con il distributore, è stato esaminato (a richiesta della Difesa) e si è dimostrato subito interessato a fornire indicazioni che potessero portare semmai a far ipotizzare quantomeno la corresponsabilità di altre persone. Di qui le sue affermazioni sul pieno accordo con gli amministratori del circolo circa la consapevole e comune decisione di proseguire nella irregolarità di utilizzare apparecchi atti alla decodificazione ottenuti con un abbonamento previsto per uso privato o residenziale.

Ma non vi è prova che tutto ciò riguardi il <M>. Se anche fosse vero, cioè, che vennero fatte specifiche riunioni per discutere del problema e se anche fosse vero - come pure può essere accaduto - che alla fine esso gestore fu convinto dagli stessi amministratori a commettere l'irregolarità suddetta, non vi è prova sufficiente che sia stato l'imputato <M>, e non altri, a tenere siffatta condotta, che dimostrerebbe il consapevole concorso nella violazione.

<M> intanto non era presidente del circolo nel '98, quando si dette in gestione il bar del circolo e quando si discusse degli oneri che dovevano essere a carico del gestore.

Il fatto di essere divenuto presidente in seguito può introdurre legittimamente il sospetto che egli abbia comunque saputo della irregolarità che veniva commessa e che non abbia fatto molto per impedire che proseguisse.

Manca tuttavia la prova sufficiente per poter affermare la penale responsabilità del <M>, posto che nessuno dei testimoni esaminati, neanche il gestore , ha introdotto fatti o circostanze che possono dimostrare univocamente che sia stato il <M>, e non altri, il responsabile o il corresponsabile della decisione di far utilizzare irregolarmente nei locali del circolo strumenti atti alla decodificazione avuti con un abbonamento ad uso domestico.

Assoluzione quindi, per il presidente in carica del circolo ...*omissis*... di Arborea.

Non è così, per gli altri tre imputati, dei quali va invece affermata la penale responsabilità perché il reato loro contestato sussiste, in tutti i suoi elementi, come fra poco sarà chiarito, ed è agli stessi certamente addebitabile.

Innanzitutto va sgombrato il campo da una questione di diritto prospettata dai Difensori anche nel corso della istruttoria dibattimentale.

Ci si riferisce alla questione della eventuale depenalizzazione che sarebbe conseguita alle disposizioni del Decreto Legislativo 273/2000 in particolare artt. 4 lett. b) in combinato disposto con l'art. 6, che aveva configurato quale illecito amministrativo l'utilizzo ai fini commerciali di un "dispositivo illecito", condotta che dovrebbe essere più grave e pericolosa della diffusione di un servizio criptato in assenza di specifico accordo con il legittimo distributore.

Secondo questo Giudice non si può pervenire a conclusioni del genere poiché è certamente diverso il contenuto delle due diverse ipotesi; quella contestata agli imputati nel presente procedimento riguarda la diffusione abusiva di un servizio criptato, mentre l'altra - provvisoriamente depenalizzata - riguarda la installazione a fini commerciali di un dispositivo illecito.

In ogni caso, con l'art. 1 della legge ultima, ossia la n. 22 del 2003, sono state ripristinate le sanzioni penali per le condotte legate a questa forma di pirateria riferita all'utilizzo dei dispositivi illeciti (sostanzialmente le cosiddette "schede pirata"), così ponendosi rimedio a quella che peraltro era stata considerata una svista del Legislatore.

Decisamente più rilevanti le altre argomentazioni difensive. Gli imputati i sono difesi, infatti, contestando la sussistenza del fine di lucro previsto dalla norma incriminatrice, ed hanno sostenuto che, trattandosi di circoli privati per i quali la finalità di lucro è categoricamente esclusa dalle stesse previsioni statutarie (e difatti gli statuti sono stati prodotti) e poiché i presidenti dei circoli, frequentati soltanto da soci che pagano una tessera annuale, non mettono una lira in tasca dalla trasmissione di programmi televisivi ad accesso condizionato, dovrebbe escludersi il reato, posto che il riferimento normativo al lucro diretto - quindi ad un guadagno - e non al

profitto, consentirebbe di escludere che il semplice risparmio (conseguito con l'utilizzo di scheda e decoder ottenuti con un abbonamento ad uso domestico, che costa meno di quello per esercizi pubblici) possa essere sufficiente a far ritenere integrata l'ipotesi di reato contestata.

Secondo il Difensore del <D> vi sarebbe anche un ulteriore argomento: in sintesi, l'ultimo provvedimento in materia, ossia l la legge 7.02.03 n. 22, che certamente prevale sul d.lgt. 15.11.2000 n. 373 (che a sua volta ha recepito la direttiva 84 del 98 dell'U.E. verso la esclusione delle sanzioni penali in questa materia) ha vietato il possesso a fini commerciali dei dispositivi illeciti... (vedi art.1 lett.g ed art 4) e pertanto avrebbe ulteriormente dimostrato che la semplice finalità di lucro sarebbe stata ormai esclusa, nel senso che il fine di lucro non sarebbe più sufficiente nemmeno per la abusiva diffusione dei programmi criptati, posto che la finalità di fare commercio, prevista dall'ultima disposizione normativa in materia, deve essere intesa come qualcosa di più di quella generica di aggiungere un lucro.

Tutte argomentazioni che tuttavia non sono condivisibili.

Quanto alla questione del semplice "risparmio", e non di lucro diretto, che certamente è derivato agli imputati dal fatto pacifico che l'abbonamento con Telepiù ad uso domestico costa meno di quello per esercizio pubblici, essa è chiaramente fuorviante, poiché, anche a voler prescindere dal fatto che il risparmio è comunque un utile, la questione del semplice risparmio e riguarda ed è una conseguenza del tipo di accordo contrattuale che l'utente ha raggiunto con il legittimo distributore all'atto di chiedere un determinato servizio. Ai fini della valutazione della sussistenza o meno del reato contestato occorre invece considerare che il fine di lucro deve riguardare ed accompagnare la condotta, che è successiva, di diffondere o trasmettere per uso non personale programmi criptati.

Ebbene, <V> e <P> sono rispettivamente i gestori dei bar dei circoli ...*omissis*... di Oristano ed ...*omissis*... di Terralba; essi vendono bibite ed altro a soci (e non solo) e guadagnano, traggono da vivere dai proventi, per quanto modesti possono essere, di detta loro attività lavorativa, che è quindi,

almeno per loro, in un certo senso commerciale, anche se svolta all'interno di un circolo ricreativo o culturale.

Il fatto che, per statuto, i circoli ...*omissis*... non perseguano finalità lucrative non esclude che i loro gestori, che mirano invece ad un guadagno, non possano porre in essere condotte finalizzate a cercare di aumentarlo.

<D> è il presidente di una cooperativa di servizi per turisti che ha come scopo quello della lavorazione, produzione, confezionamento, ed anche vendita al pubblico di prodotti alimentari e bevande, anche alcoliche etc etc, nonché della gestione commerciale di alberghi bar, gelateria, tavola calda, pizzeria, ristorante etc, tanto è vero che, a detta dello stesso imputato <D>, il locale della coop dove si stava trasmettendo il programma televisivo all'atto dell'intervento dei finanziari era appunto il locale-bar che la cooperativa gestisce al mare. È l'attività certamente commerciale, identica a quella di qualsiasi altro bar di Arborea nel quale entri del pubblico, dalla quale si ricavano i proventi con i quali - come ha detto lo stesso Difensore - la cooperativa si finanzia; il che costituisce anche il presupposto perchè il pres.te <D> e gli altri soci vengano pagati.

Non pare pertanto che si possa mettere in dubbio quindi che, in tutti e tre i casi in decisione, la condotta che certamente è stata posta in essere, cioè la diffusione illecita a favore dei soci o addirittura di clienti, e quindi per uso certamente non personale, di programmi criptati a mezzo di apparati atti alla decodificazione che dovevano essere destinati ad uso privato, sia stata fatta "a scopo di lucro".

E ciò per la ragione, ovvia, che la trasmissione di quei programmi televisivi forniti da Telepiù, come i film più nuovi e di successo, oppure le partite di calcio più importanti, attira nei locali ove vengono trasmessi più persone, soci e non, che consumano bevande, panini o altro, come normalmente avviene; persone che acquistano e pagano, con la conseguenza, altrettanto ovvia, di maggiori guadagni per chi gestisce il circolo stesso.

Non occorre altro, secondo questo Giudice, per ritenere la sussistenza dello scopo di lucro, e quindi integrato il reato contestato; anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo,

che è costituito dalla consapevolezza, da parte degli imputati, dell'impiego abusivo del decoder che secondo gli accordi contrattuali poteva essere utilizzato soltanto in ambito domestico o comunque privato.

Gli imputati lo sapevano bene. È significativo, per esempio, quanto dichiarò spontaneamente e lealmente <V>: “mi sono fatta prestare il decoder da un amico... per accontentare i soci... era l'unico modo per trasmettere la partita, viste le scarse possibilità economiche...” (vedi fl. 25).

Una precisazione occorre per l'imputato <P>, per via di quel contratto ad uso pubblico che sarebbe stato concluso il 24.2, ma sicuramente attivato soltanto il 26 successivo, dopo l'intervento della Finanza nel locale.

Il fatto non può comunque dimostrare la buona fede dell'imputato.

Innanzitutto qualche piccolo dubbio si impone proprio sulla individuazione della data autentica di stipulazione del contratto poiché della sua esistenza la parte non ha detto immediatamente, sicché potrebbe anche trattarsi, in ipotesi, di un favore fatto del negoziante <C> al suo cliente <P> (vedi al riguardo fl 122).

Si vuole sottolineare che, se il contratto ad uso pubblico fosse stato stipulato il 24, sarebbe stato ovvio farlo presente immediatamente ai verbalizzanti, mentre invece il <P>, non mostrò affatto la copia del contratto ad uso pubblico già stipulato, non ne fece nessun accenno e disse anzi, semplicemente, che quel giorno la sua convivente <T> aveva gentilmente prestato, a richiesta dei soci, il suo decoder e la sua scheda ad uso privato.

In ogni caso, se anche fosse vero, come pure può essere, che proprio il 24 febbraio il contratto venne concluso con il negoziante <C> e che la mancata sua tempestiva attivazione per telefono fu determinata da inconvenienti e disagi non imputabili ad esso <P>, sta di fatto tuttavia che questi sapeva perfettamente che il contratto ad uso pubblico stipulato il 24 non era ancora attivo quel 25 febbraio. L'imputato sapeva cioè, ed era stato espressamente avvertito sul punto (vedi fl 117) che non esisteva ancora alcun regolare accordo con Telepiù legittimo distributore.

Per cui, concludendo, sarà stata anche una grossa sfortuna per l'imputato il fatto che l'accertamento della Finanza sia avvenuto il 25 febbraio, poche ore prima dell'attivazione del contratto ad uso pubblico, ma proprio il fatto di aver acconsentito quel giorno che nei locali del circolo venisse trasmesso, alla presenza di più persone, un programma televisivo criptato, accedendovi a mezzo di scheda e decoder ad uso privato della <T>, non può non dimostrare la consapevolezza da parte dell'imputato che in quel giorno ed in quel momento l'utilizzo nel circolo di apparati atti alla decodificazione ottenuti con l'abbonamento ad uso domestico era certamente abusiva.

L'intensità del dolo è comunque veramente lieve.

Le pene da irrogare a <V>, <P> e <D> per il reato loro singolarmente ascritto possono quindi, anzi devono essere modeste, contenute nei minimi edittali previsti e con la concessione ad ognuno delle attenuanti generiche, che meritano per la loro incensuratezza: quindi quattro mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa per ciascuno (p.b. mesi 6 ed euro 3000,00), oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Alla condanna segue per legge anche quella della pubblicazione per estratto ed a spese dei condannati della presente sentenza sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e sul periodico "Il Fisco".

La sostanziale incensuratezza degli imputati <P> e <D> e la totale incensuratezza della <V> è garanzia sufficiente per il loro comportamento futuro e li rende meritevoli del beneficio della sospensione condizionale delle pene a ciascuno inflitte. A <V> si può concedere anche quello della non menzione della condanna.

Infine quanto alle questioni civili, in ordine alla richiesta della SIAE che ha il diritto-dovere di tutelare i diritti d'autore ed ha stipulato contratto con Telepiù ed ha ricevuto un danno (i compensi della SIAE si calcolano infatti in base alla quantità delle entrate per Telepiù) dalla commissione dei reati per i quali si è proceduto, gli imputati <V>, <P> e <D>, dei quali è stata riconosciuta la penale responsabilità, vanno condannati al risarcimento dei danni in favore della SIAE

medesima, da determinarsi in separato giudizio, ed a rifondere alla PC stessa le spese di costituzione e difesa liquidate come nel dispositivo che segue.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI CATANZARO

PRESIDENTE: Dott.ssa Abigail Mellace

DATA: 30/06/2003

IMPUTAZIONE: dall'articolo 171 ter, comma 1°, lettera E, legge n.633/1941

MASSIMA: *Pirateria dei servizi di Pay-television - Mancanza dell' abbonamento per la diffusione nei locali pubblici – Sussistenza del reato di cui all'art. 171-ter L.d.A. – Distruzione del materiale sequestrato ex art. 171-sexies L.d.A.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: Con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP in sede a seguito dell'opposizione avanzata avverso il decreto penale di condanna del 20.09.2001, <C> veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere delle imputazioni indicate in epigrafe.

Dopo alcuni rinvii disposti in via preliminare al fine di sanare i vizi di notifica all'imputato dell'atto propulsivo del procedimento, all'udienza del 29.01.2003, verificato che l'imputato, regolarmente citato, non era comparso senza addurre alcun legittimo impedimento e dichiarata pertanto la contumacia, accertata altresì l'ammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile prodotto nell'interesse della persona offesa, revocato il decreto penale opposto, in assenza di questioni preliminari, si dichiarava aperto il dibattimento e le parti formulavano le richieste di prova.

Si dava avvio all'istruttoria dibattimentale con l'esame dei testi (Romanizzi Claudio) e (Colacino Giuseppe) (quest'ultimo sentito nel corso dell'udienza del 24.03.2002).

Dopo alcuni rinvii motivati dall'assenza del difensore di fiducia, impossibilitato a comparire al dibattimento per con-

comitanti impegni professionali, debitamente documentati, nel corso dell'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti rassegnavano le conclusioni sopra trascritte e il processo veniva definito con lettura in pubblica udienza del dispositivo in atti.

Ad avviso di questo giudice, le prove assunte nel corso del dibattimento convalidano con certezza l'ipotesi accusatoria formulata a carico dell'imputato che, pertanto deve essere riconosciuto responsabile del reato ascrittogli.

Ed invero il teste (Colacino) (Giuseppe) ha riferito che, nel corso di un controllo effettuato in data 25 febbraio 2001 presso il locale "...omissis...", di proprietà dell'imputato e sito in Catanzaro, accertava che nel medesimo esercizio era in funzione uno schermo TV che diffondeva una la partita del campionato di calcio di serie A Juventus-Milan, trasmessa dal canale satellitare Stream.

Ha aggiunto di avere altresì verificato che l'imputato non era in possesso di alcun contratto che autorizzasse la diffusione in pubblico di programmi del genere suddetto e che egli al momento del fatto stava utilizzando, per ricevere il servizio, un decoder e la *smart card* n. 00034726067, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Tali dichiarazioni trovano integrale conferma nel verbale di sequestro in atti.

Il teste (Romanazzi) (Claudio) ha riferito che, a seguito dell'attività di indagine compiuta dal collega, effettuava alcuni accertamenti presso il Gestore Stream e in tal modo apprendeva che il <C> aveva in passato stipulato un contratto di abbonamento che in data antecedente al controllo era stato risolto per morosità.

Alla luce di quanto appena detto appare evidente come possa ritenersi raggiunta la prova certa della consapevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, atteso che le testimonianze assunte hanno dimostrato con certezza che egli, alla data in cui venne compiuto il sopralluogo presso il locale da lui gestito, non era in possesso dell'abbonamento richiesto per la diffusione nei locali pubblici dei servizi del gestore Stream.

Si ravvisano dunque chiaramente nel comportamento del <C> gli elementi costitutivi dell'illecito contestatogli, che infatti è integrato da qualsiasi condotta di illecita diffusione di un servizio criptato posta in essere in assenza di accordo con il legittimo distributore.

All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato segue la condanna di questi alla pena che, concesse le circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la sanzione edittale alla concreta rilevanza penale del fatto, valutati altresì i criteri di cui all'art 133 c.p., stimasi congruo determinare in mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (pena così determinata: pena base mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, ridotta nella misura anzidetta ai sensi dell'art. 62 *bis* c.p.).

Ai sensi degli artt. 240 c.p. 171 *sexies* 2 comma e 174 L. 633/1941 va altresì disposta la confisca e la distruzione degli oggetti in sequestro.

L'imputato, stante il disposto dell'art 171 *ter* L. 633/1941, va inoltre condannato alle pene accessorie di cui agli artt 30 e 32 c.p. e in particolare alle pene dell'interdizione dalla professione e dell'interdizione degli uffici direttivi delle persone giuridiche, ciascuna di durata uguale a quella della pena definitiva inflitta.

Alla stregua della medesima statuizione normativa va disposta la pubblicazione della presente sentenza sul quotidiano "La Repubblica" e sul settimanale "Tv sorrisi e canzoni".

Il fatto commesso dall'imputato ha cagionato alla costituita parte civile un danno patrimoniale, rappresentato dai corrispettivi che egli avrebbe dovuto versare per la sottoscrizione del contratto di abbonamento, ragion per cui egli va inoltre condannato al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi in separata sede, non consentendo le prove assunte la precisa quantificazione dei medesimi.

A titolo di provvisionale tuttavia l'imputato viene condannato al pagamento della somma di euro cinquecento.

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p. infine va inflitta condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile che, vista la nota prodotta e con-

siderato il numero di udienze in cui si è svolto il processo, vengono liquidate in euro millecinquecento, comprensive di onorario di avvocato.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI AGRIGENTO

DATA: 30/10/2003

IMPUTAZIONE: 81 cpv c.p. e 171 ter let. f bis) L. 633/1941

MASSIMA: *Pirateria dei servizi di Pay-television – Strumenti atti alla diffusione e redistribuzione del segnale a distanza, tramite l'uso di una singola smart-card – Rimozione delle misure tecnologiche di protezione - Sussistenza del reato di cui all'art. 171-ter lett. f-bis) L.d.A.*

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO: Sussiste il *fumus commissi delicti* in relazione al reato contestato.

Dal contenuto del sito internet “www.db-tech.it”, stampato su carta ed inserito nel fascicolo procedimentale, dalla visura invenzioni Agrigento 2002 A2, allegata alla denuncia – querela, dalla visura della Camera di Commercio di Agrigento, emerge come la società Alfa, con sede in Agrigento, via ... *omissis*..., produca un apparato denominato “*sharer*”.

La funzione di detta attrezzatura, come si evince dalla pubblicità sulla rivista Satellite Eurosat, sulla scatola del prodotto acquisito agli atti, numero di ottobre 2003 e dalle istruzioni d'uso allegate al prodotto e rinvenibili sul sito internet citato, è quella di condividere le cd. “*smart card*” in sistemi ad eccesso condizionato per la ricezione di canali televisivi via etere, cavo e satellite.

Dette caratteristiche dovranno comunque essere verificate mediante adeguata consulenza tecnica, come preannunziato dal Pubblico Ministero richiedente.

Per comprendere tale funzione è necessario delineare sinteticamente le caratteristiche dei sistemi di diffusione di programmi televisivi tramite segnale codificato, e la tutela che dette sistemi ricevono sotto il profilo legislativo.

Negli ultimi anni, nel nostro paese hanno trovato diffusione

sempre più ampia le cd. *Pay TV*, che trasmettono i propri programmi, via etere, via cavo e via satellite, in forma criptata, accessibile esclusivamente a coloro che sottoscrivono un abbonamento.

Gli strumenti tecnologici mediante i quali l'abbonato ha la possibilità di decodificare il segnale criptato sono comunemente denominati "*smart card*" e "decoder".

È necessario evidenziare che ogni "*smart card*" può essere utilizzata esclusivamente da un decoder e quindi su un solo apparecchio televisivo alla volta.

L'apparecchiatura prodotta dalla Alfa, mediante un complesso sistema elettronico (di cd. "condivisione di *smart card*"), in sostanza permette di estendere ad altri decoder l'autorizzazione alla decodificazione del segnale criptato, e quindi consente la contemporanea visione, mediante una sola *smart card*, di più segnali televisivi codificati.

Sotto il profilo legislativo le "*smart card*" vanno inquadrare nella norma di cui all'art. 102 quater L. 633/1941, come modificata dall'art. 23 del D.L.vo n. 68 del 09.04.2003, che consente, ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti ad essi connessi, la possibilità di utilizzare misure tecnologiche volte a impedire o limitare atti dagli stessi non autorizzati.

La criptatura del segnale trasmesso delle *Pay TV* (che acquistano i diritti sui programmi che poi trasmettono) costituisce quindi tipico esempio di misura tecnologica prevista e disciplinata dall'art. 102 quater l. 633/1941.

Detta tutela legislativa deve essere intesa anche in riferimento alla modalità di utilizzo della *smart card* e cioè con riguardo al fatto che la stessa non può essere utilizzata da più di un apparato televisivo.

Sotto il profilo penale deve essere presa in considerazione la norma di cui all'art. 171-ter lett. f bis) l. 633/41.

Detta norma è stata introdotta dal D.L.vo n. 68 del 09.04.2003, che sanziona, tra le altre, le condotte di fabbricazione, distruzione, vendita e comunque cessione a qualsiasi titolo di attrezzature, prodotto o componenti, che abbiano la prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater.

Il concetto di elusione ha portata ampia ed idonea a coinvol-

gere tutte quelle condotte finalizzate ad aggirare i sistemi di salvaguardia adottati a tutela della diffusione delle trasmissioni delle *Pay TV*.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma gli strumenti, come lo *sharer*, finalizzati a consentire un uso "distorto" della *smart card*, quale quello sopra descritto.

Ciò premesso, occorre evidenziare come sussista il pericolo che la libera disponibilità delle strumentazioni atte a produrre detti *sharers*, e gli stessi *sharers* prodotti, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato, in quanto, come risulta dalle indagini sino ad ora condotte, l'attività di produzione, distribuzione e vendita degli *sharers* è, ad oggi, in corso.

Dalle indagini sino ad ora condotte, è emerso come la produzione dello *sharer* avvenga presso la Alfa di Agrigento, e come la distribuzione dello stesso sia effettuata dalle ditte Beta, con sede a Napoli, Gamma, con sede a Cesenatico.

Il sequestro preventivo dei macchinari necessari per la produzione dell'apparato *sharer*, esistenti presso la Alfa, con sede in Agrigento, e di tutti i *kit sharer* esistenti presso le ditte Beta di Napoli e Gamma di Cesenatico, ovvero ovunque gli stessi si trovino.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI AGRIGENTO

DATA: 10/11/2003

PRESIDENTE: Dr. Maria Agnello

MASSIMA: *Pirateria dei servizi di Pay-television – Strumenti atti alla diffusione e redistribuzione del segnale a distanza, tramite l'uso di una singola smart-card - ritrasmissione o diffusione di servizi criptati ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato – Produzione, detenzione e vendita dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto - Sussistenza del reato di cui all'art. 171-ter lett. e) e f) LDA.*

ORDINANZA: (*Omissis*) Ritiene il Gip di Agrigento che sussista il *fumus commisi delicti* di cui all'art. 171 ter. Lett. f *bis*) L. 633/1941, sostanzialmente, per avere la Alfa fabbricato, distribuito e venduto lo *sharer*, da considerare prodotto o componente avente la prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ed altresì il pericolo che la libera disponibilità delle strumentazioni atte a produrre gli *sharer* e gli stessi *sharer* prodotti possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato in quanto risultava delle indagini sino ad allora condotte che l'attività di produzione, distribuzione e vendita degli *sharers* era ancora in corso.

Avverso detto provvedimento proponevano reclami i soci della Alfa rilevando la insussistenza dei *fumus commisi delicti* di cui all'art. 171-ter lett. f *bis*).

Evidenziano, infatti, i ricorrenti che la lettera f-*bis*) era stata introdotta nell'art. 171 ter L. 633/41 dal D.Lvo 9.4.2003 n. 68 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.04.2003) in forza della legge delega del 1.3.2002 n. 39. Il decreto legislativo recepiva infatti la Direttiva 2001/29/CE del 22.5.2001, relativo alla "armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione". All'art. 1 capo I detta direttiva espressamente sancisce che:

"1 - la presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto di autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione;

2 - salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

- a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
- b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
- c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. (...)"

Rilevano conseguentemente gli indagati che l'art. 102 quater al quale l'art. 171-ter lett. f *bis*) fa riferimento non concerne la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo di segnali criptati e non – quale il caso in esame – ma le diver-

se fattispecie cui la sistematica della legge sul diritto d'autore le affida e cioè principalmente la tutela dei prodotti digitali "on demand", "on line", su supporto CD-R, CD-I, CD-RW, minidisc, supporti video DVHS, DVD-R video e DVD-RW video.

Ritiene il Collegio che seppur la dedotta censura sia fondata, l'istanza di riesame debba essere rigettata per le ragioni che si esporranno appresso.

Giova rilevare che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, la cognitio del giudice del riesame è connotata da limitazioni, atteso che il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi al profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di assumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Cass. Pen. SS.UU., 29 gennaio 1997, n. 23), tanto che il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integrità dei presupposti che legittimano il sequestro (cfr. Cass. Pen. SS.UU. cit.).

Detta forma di sindacato giudiziale è l'unica che possa conciliarsi con la particolare natura e peculiarità del procedimento in questione e con l'estrema ristrettezza temporale dello stesso, dal che ne discende la necessità di demandare ad altri momenti (fase di merito) forme più preganti di controllo.

Deve tuttavia rilevarsi che nell'ipotesi di cui gli elementi di fatto siano interamente noti nella loro integrità il Tribunale del riesame non può negare il loro apprezzamento e la configurabilità dell'ipotesi di reato osservando che in tesi il reato potrebbe essere configurabile e che ogni deduzione appartiene al giudice della cognizione. Deve, invece, svolgere in toto la funzione del giudice di merito che pur non essendo di piena cognitio non può ignorare la realtà di fatto sottoposta

al suo esame (Cassazione Penale, Sezione III, 25 giugno – 31 luglio 1996, n. 2784, RV 205795).

Ciò premesso, nel caso di specie, nei limiti propri della cognizio del giudice del riesame e limitatamente al presente procedimento incidentale, ritiene il Collegio che non sussista nel caso di specie il *fumus commissi delicti* del reato contestato ma della diversa ipotesi contemplata dall'art. 171 - ter lett. e) L. 633/41.

Invero, dagli atti acquisiti al procedimento emerge, che lo *sharer* è un sistema e dispositivo per la condivisione di *smart card* ai fini della visione e/o registrazione in contemporanea di canali radiotelevisivi trasmessi e ricevuti in forma codificata. Tale sistema è in grado di rendere disponibili le “chiavi” di decodifica a più decoder anziché al solo decoder in cui deve essere inserita la *smart card*, nel caso in esame, di “Sky”.

Ora l'art. 171 ter lett. f *bis*), introdotta dal D.Lvo 68/2003; statuisce “È punito, se il fatto è commesso per uso non personale (...) chiunque a fini di lucro: (...) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicità per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale”.

L'art. 102 quater, inserito nel nuovo “TITOLO II *ter* - Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti” dispone che “1 - i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102 *bis*, comma 3 [del costituente di una banca di dati di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di buona parte

sostanziale della stessa] possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2 - Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione”.

Secondo l'interpretazione letterale e sistematica della norma, nel concetto di misure tecnologiche di protezione efficaci non appare rientrare la criptatura delle trasmissioni radiotelevisive.

Invero, l'art. 102 quater riproduce pressoché testualmente il comma 3° dell'art. 6 della Direttiva 2001/29/CE. Orbene detta direttiva si compone di:

- capo I obiettivi e campo di applicazione – art. 1 campo di applicazione;
- capo II Diritti ed Eccezioni: art. 2 (diritto di riproduzione), art. 3 (diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti), art. 4 (diritto di distribuzione), art. 5 (eccezioni e limitazioni);
- capo III Tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti: art. 6 (obblighi relativi alle misure tecnologiche), art. 7 (obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti);
- capo IV Disposizioni Comuni: art. 8 (sanzioni e mezzi di ricorso), art. 9 (applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali), art. 10 (applicazioni nel tempo), art. 11 (adeguamenti tecnici), art. 12 (disposizioni finali), art. 13 (attuazione), art. 14 (entrata in vigore).

I diritti di cui si occupa la direttiva sono:

- il diritto di riproduzione, inteso come il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma,

- in tutto o in parte, riconosciuto: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; e) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate sul filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
- diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti (art. 3, 1° comma), inteso come il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, comprese la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, riconosciuto agli autori;
 - diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti (art. 3, 2° comma), inteso come il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, riconosciuto: a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate sul filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
 - diritto di distribuzione (art. 4), inteso come il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di dis-

tribUZIONE al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo, riconosciuto agli autori.

La direttiva prevede poi delle eccezioni e limitazioni ai predetti diritti (art. 5).

Infine, all'art. 6 dispone che "1 - gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere colpevoli, di perseguire tale obiettivo. 2 - Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che; a) siano oggetto di promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adatte o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche. 3 - Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto di autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sul generis previsto dal capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione".

Le efficaci misure tecnologiche consistono, dunque, in tutte quelle tecnologie, dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare, su opere o altri materiali protetti, atti non autorizzati dal titolare del diritto di autore o del diritto connesso al diritto d'autore.

Ora la legge 633/41 protegge “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Sotto il capo III – contenuto e durata del diritto di autore – ricomprende il diritto esclusivo di pubblicare l’opera (art. 12), il diritto esclusivo di riprodurla (art. 13), il diritto esclusivo di trascriverla (art. 14), il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (art. 15), il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera (artt. 16 e 16-*bis*), il diritto esclusivo di distribuzione (art. 17), il diritto esclusivo di tradurre l’opera (art. 18), il diritto esclusivo di noleggiarla e di darla in prestito (art. 18-*bis*). Sono poi previste norme particolari per: le opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche (artt. 33-37); opere collettive, riviste e giornali (artt. 38-43); opere cinematografiche (artt. 44-50); opere radiodiffuse (artt. 51-60); opere registrate su supporti (artt. 61-64); programmi per elaboratore (artt. 64 *bis* - 64 *quater*); banche dati (artt. 64 *quinquies* - 64 *sexies*). La L. 633/41 contempla poi tra i diritti connessi all’esercizio del diritto di autore; i diritti del produttore di fonogrammi (artt. 72/78), i diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (art. 78 *bis* - 78 *ter*), diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (artt. 80 - 85 *bis*), diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore (art. 85 *ter*), diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (artt. 85 *quater* e 85 *quinquies*), diritti relativi a bozzetti di scene teatrali (art. 86), diritti relativi alle fotografie (artt. 87-92), diritti relativi alla corrispondenza epistolare e al ritratto (artt. 93-98), diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria (artt. 99).

Tra i diritti connessi sono contemplati anche i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva. L’art. 79 prevede invero che coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo: “a) di autorizzare la fissa-

zione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere (...); b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la trasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante il pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni (...) 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni 3. L'espressione radiodiffusione ha riguardo l'emissione radiofonica o televisiva. 4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite”.

Si comprende, pertanto, che, anche in riferimento al diritto connesso al diritto di autore di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva le misure tecnologiche efficaci sono quelle poste a protezione delle fissazioni delle loro emissioni.

Ancora, quali siano le misure tecnologiche efficaci di cui all'art. dell'art. 102 quater si ricava da quanto previsto dagli artt. 71 *sexies* e 71 *septies* L. 633/41, anch'essi introdotti dal D.Lvo 68/2003. L'art. 71 *sexies* dispone: “1 - È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater. (...) 3 - la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 *quater* ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4 - fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i titolari dei diritti sono

tenuti a consentire che, nonostante, l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater*, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo per effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti". Conseguentemente l'art. 71 *septies* prevede che "1 - Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71 *sexies*. (...) 2 - Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (...). Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater*, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica (...)".

Orbene anche da tale ultime norme emerge con evidenza che le misure tecnologiche efficaci di cui all'art. 102 *quater* sono quelle poste a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei termini sopra specificati e che riguardano le opere e i materiali protetti. Si tratta, pertanto, come rilevato dalla difesa, della tutela dei prodotti digitali "on demand", "on line", su supporto CD-R, CD-I, CD-RW, minidisc, supporti video DVHS, DVD-R video e DVD-RW video. L'art. 102 *quater* e l'art. 171 *ter* lett. f *bis*) non si riferisce pertanto alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo di segnali criptati e non.

Ciò trova conferma anche considerato che le lettere e) ed f) dell'art. 171 *ter* si occupano espressamente delle trasmissioni ad accesso condizionato e dei servizi criptati, prevedendo che "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale (...) e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad

accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto”.

Ora, secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio, condiviso da questo Tribunale “in tema di impugnazione di misure cautelari, il giudice, in sede di riesame o di appello, può sempre attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione; è viceversa necessaria nuova contestazione da parte del p.m., allorché siano stati evidenziati nuovi elementi, che determinino la modifica del fatto, inteso come accadimento materiale” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 12 febbraio 2003, n. 12251, ...*omissis*...).

Orbene, ritiene il Collegio che, allo stato, il fatto in esame debba più correttamente essere ricompreso nell'ultima fattispecie citata di cui all'art. 171-*ter* lett. e) la quale punisce chiunque “per uso non personale (...) a fini di lucro (...) e (...) vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto”.

Invero, la verifica del reale meccanismo di funzionamento dello *sharer* implica un accertamento tecnico che non può essere compiuto nell'ambito di questo procedimento incidentale.

Ed, invero, la difesa afferma che lo *sharer* non interviene né dialoga con i sistemi tecnologici di proprietà dei broadcaster e che lo stesso risolve un problema squisitamente tecnico in seno al protocollo standard ISO 7816 (protocollo mediante il quale la *smart card* dialoga con il sistema nel quale viene utilizzato - decoder) solo interagendo con esso e, quindi, senza intervenire sul sistema di cifratura o di protezione che la *smart card* realizza.

La parte offesa evidenzia, invece, che sullo *sharer* è montato un microprocessore che gestisce la comunicazione con la *smart card* Sky e le varie “*sharer card*” collegate, dotate a

loro volta di un microprocessore che consente di gestire la comunicazione da/verso l'unità centrale e da/verso decoder; che, in sostanza, il sistema *sharer* si basa sul principio che il decoder dialoga con la *smart card* per ottenere l'autorizzazione all'accesso al programma selezionato, decodificando il segnale audio/video; che si tratta di un dialogo chiuso tra le due componenti *smart card* e decoder, attraverso il quale l'utente chiede la disponibilità di un programma, che viene reso disponibile per la visione solo se autorizzato dalla *smart card*; che l'autorizzazione all'accesso non è altro che la "chiave" necessaria per attivare il processo di decodifica da parte del decoder e il sistema *sharer* non fa altro che trasferire questa chiave a più decoder che altrimenti non sarebbero in grado di decodificare il segnale; che nella sostanza attraverso questo sistema la *smart card* Sky consente la decodifica ai diversi decoder collegati allo *sharer*.

Come già rilevato in premessa, infatti, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integrità dei presupposti che legittimano il sequestro (cfr. Cass. Pen. SS.UU. cit.). Detta forma di sindacato giudiziale è l'unica che possa conciliarsi con la particolare natura e peculiarità del procedimento in questione e con l'estrema ristrettezza temporale dello stesso, dal ché ne discende la necessità di demandare ad altri momenti (fase di merito) forme più preganti di controllo.

Orbene, non vi è dubbio che lo *sharer*, allo stato, consente "la condivisione" della *smart card* fino a cinque televisori, posti anche 200 mt. di distanza e che, posto in serie, può consentire la condivisione ad un numero anche superiore di televisori e che pertanto consente ad un numero anche superiore a cinque decoder di decodificare i programmi connessi ad un unico abbonamento. Inoltre, dagli accertamenti compiuti sino a questo momento, lo *sharer* consente l'accesso alle trasmissioni criptate anche a soggetti che non pagano il canone alla Sky (cfr. SIT ex artt. 391, *bis*, *ter* e *nonies* c.p.p. di Angelo Borneo).

Né rileva quanto evidenziato dalla difesa che cioè nel manua-

le di istruzioni la Alfa. Indichi “ricordiamo che i dispositivi *Sharer* possono essere utilizzate solo all’interno della propria abitazione privata; e comunque in conformità alle condizioni del proprio abbonamento *Pay TV*. Qualsiasi altro uso diverso potrebbe contrastare con tali disposizioni, ovvero con le norme del codice civile e/o penale”, atteso che, per le sue concrete caratteristiche (condivisione fino a 5 televisori, possibilità di metterlo in serie, dotazione di cavo che consente di collegarlo ad una televisore posto a 200 mt.), il *kit sharer* esula dall’esclusivo uso nell’ambito domestico. Ritiene, infine, il Collegio, condividendo la valutazione compiuta dal GIP di Agrigento, che nel caso in esame sussista altresì il pericolo che la libera disponibilità delle strumentazioni atte a produrre gli *sharer* e gli stessi *sharer* prodotti possono aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato in quanto risultava dalle indagini sino ad allora condotte che l’attività di produzione, distribuzione e vendita degli *sharers* è ancora in corso.

Conclusivamente ritiene questo Tribunale che l’impugnato provvedimento sia legittimo, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 321 c.p.p., e che l’istanza di riesame debba essere rigettata.

La condanna alle spese del presente procedimento consegue per legge.

AUTORITÀ: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DATA: 02/07/2004 N. 28913

MASSIMA: *A seguito delle pronunce sopra riportate, la Suprema Corte di Cassazione, con questa recente sentenza ha confermato, in fase cautelare, il sequestro preventivo dell’attrezzatura “kit sharer” prodotta da un’azienda di Agrigento.*

Il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo dei macchinari per la produzione degli apparati “sharer” di cui sopra oltre che dei relativi kit prodotti da altre due aziende, una di Napoli e l’altra di Cesenatico. Questi apparati tecnologici,

dialogando con la smart card di Sky, consentivano di ripartire il segnale decodificato verso altri televisori e di renderlo, quindi, disponibile ad utenti non abilitati.

Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha confermato (modificandone la motivazione) la decisione del G.i.p., la difesa aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta degli indagati configurasse illecito amministrativo e non penale. La Suprema Corte ha respinto questa tesi ricostruendo il quadro normativo di riferimento. Lo "sharer", spiega la Corte, non è un dispositivo destinato a "leggere" il segnale criptato, ma un apparato volto a condividere tra più utenti il messaggio già decodificato. Di conseguenza, la disciplina giuridica relativa all'impiego di tali strumenti non ricade nell'ambito dell'art. 171-ter, lettera f) del D. Lgs. 68/03, che punisce chi "per uso non personale e a fini di lucro, fabbrica, importa, vende, pubblicizza attrezzature oppure presta servizi in grado di eludere le contromisure tecnologiche a difesa dei segnali criptati". Né rientra nell'art. 171-octies, che punisce solo "la produzione, vendita, installazione e uso di apparati di decodificazione di trasmissioni protette".

Nel caso di specie, invece, precisa la Corte, si applica, l'art. 171-ter, lett. f - bis): "Questa norma, e solo questa norma, punisce chiunque agendo per uso non personale e a fine di lucro, fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, ... attrezzature che abbiano lo scopo di eludere efficaci misure di protezione, quali sono i dispositivi per garantire l'accesso condizionato a servizi televisivi".

L'elusione fraudolenta posta in essere con lo "sharer" si attua, quindi, attraverso il dispositivo che permette di condividere il segnale decodificato dall'utente abbonato a favore di altre persone non abilitate. La Cassazione esclude, pertanto, che possa scattare il rapporto di specialità con la fattispecie amministrativa (articoli 1, lettera g) punti 4 e 6 del D. Lgs. 373/2000) tale da impedire l'applicabilità della norma penale. La Corte rileva, infine, che il legislatore ha deciso di sanzionare penalmente la violazione indiretta e solo con sanzione amministrativa quella relativa al sistema di protezione.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Per accertare la norma applicabile alla fattispecie di cui trattasi conviene sinteticamente delineare il quadro legislativo e giurisprudenziale che riguarda la materia in oggetto.

L'art. 171-*ter* della legge 22.4.1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 D. Lgs. 16.11.1994 n. 685, modificato dall'art. 1 D.Lgs. 15.3.1996 n. 204 e infine sostituito dall'art. 14 legge 18.8.2000 n. 248, con la lett. f) dal primo comma punisce chiunque, per fine di lucro e per uso non personale, *“introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto”*.

Con l'art. 17 della citata legge 18.8.2000 n. 248 è stato introdotto nella legge 633/1941 anche l'art. 171-*octies*, secondo il quale, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito *“chiunque ai fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale”*. Secondo la stessa norma si intendono *“ad accesso condizionato”* tutti i segnali audiovisivi trasmessi dagli emittenti in forma tale da renderli visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto emittente, indipendentemente dal pagamento di un canone.

Poco dopo è intervenuto il D.Lgs. 15.11.2000 n. 373 che ha dato attuazione alla direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato. Il decreto legislativo ha definito come *servizio ad accesso condizionato* ogni servizio di trasmissione al pubblico, di natura televisiva o sonora, fornito a pagamento mediante un sistema di accesso condizionato, intendendo per tale un sistema in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio (art. 1 lett. b) e d)). E' invece definito come *dispositivo illecito* ogni sistema capace di rendere possibile l'acces-

so a un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio (art. 1 lett. g)).

Tanto premesso, il decreto legislativo, con l'art. 4, ha vietato sia ogni forma di fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita o possesso a fini commerciali, sia ogni forma di installazione, manutenzione o sostituzione a fini commerciali dei dispositivi illeciti precedentemente definiti. Con l'art. 6 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del divieto.

A questo punto è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale, in forza del principio di specialità stabilito dall'art. 9 legge 24.11.1981 n. 689, alle condotte previste dal menzionato art. 171-*octies* si applicano solo le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 D. Lgs. 373/2000, sempre che dette condotte risultino sovrapponibili o sostanzialmente assimilabili a quelle previste nell'art. 4 dello stesso decreto. Infatti, l'elemento materiale delle due fattispecie, viene a coincidere, mentre l'elemento psicologico della fattispecie amministrativa, (Il fine commerciale, cioè lo scopo di mettere in commercio dispositivi atti a rendere illecitamente possibile l'accesso a un servizio protetto) comprende e ingloba in sé anche quello previsto nella fattispecie penale (il fine fraudolento), sicché può dirsi che la fattispecie amministrativa preveda un duplice dolo specifico, cioè lo scopo commerciale o quello fraudolento di rendere possibile l'accesso a un servizio protetto. Ne deriva il carattere speciale della fattispecie prevista dagli art. 1, 4 e 6 del D. Lgs. 373/2000 (Sez. Un. n. 8545 dal 20.2.2003, c.c. 18.12.2002, <S> e altri, rv. 223395). In altri termini, la specialità della fattispecie amministrativa deriva dalla considerazione che il fine commerciale che la caratterizza comprende il fine fraudolento (di rendere possibile l'accesso a un servizio protetto) che caratterizza la fattispecie penale, ma contiene in aggiunta il fine di porre in commercio il dispositivo illecito.

La volontà penalizzatrice del legislatore, smentita da questa sentenza (e da altre precedenti), è subito - se così si può dire - corsa ai ripari, perché dopo la pronuncia dell'autorevole dispositivo e prima del deposito della motivazione, è stata

approvata la legge 7.2.2003 n. 22 che, con l'art. 1, ha aggiunto un ultimo periodo alla disposizione dell'art. 6 D. Lgs 373/2000, secondo il quale, oltre alle sanzioni amministrative già previste, si applicano anche le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli artt. 171-*bis* e 171-*octies* legge 633/1941.

Non è illecito supporre che, per svista o per mero errore ostativo, il legislatore s'è riferito all'art. 171-*bis* mentre intendeva richiamare piuttosto l'art. 171-*ter*, atteso che il primo riguarda la diversa materia dei programmi per elaboratori (*software*) e delle banche dati, per i quali non si può parlare propriamente di trasmissioni criptate, mentre è il secondo (oltre che l'art. 171-*octies*) che più direttamente disciplinava e sanzionava penalmente, alle lettere e) ed f), la fabbricazione o la vendita di dispositivi illeciti siti all'accesso "in forma intelligibile" a trasmissioni protette.

Come che sia, solo due mesi dopo, a dimostrazione della importanza degli interessi in gioco, e della predisposizione legislativa al pedissequo inseguimento della rapida evoluzione della tecnologia e della inventiva privata volta al consumo gratuito dei programmi televisivi, il legislatore è intervenuto nuovamente con il D. Lgs. 94/2003 n. 68 (attuativo della direttiva 2001/29/CE), che, con l'art. 26, ha introdotto la lett. f) bis al citato art. 171-*ter*. Secondo questa disposizione è punito, sempre che agisca per uso non personale e a fine di lucro, chiunque "fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile a facilitare l'elusione di predette misure".

Le misure tecnologiche di cui l'art. 102-*quater* sono quelle destinate a impedire o limitare l'accesso al servizio da parte di soggetti non autorizzati dal fornitore del servizio stesso.

6 - Così delineato il quadro legislativo, invero un po' farraginoso, che regola la soggetta materia, si possono avviare alcune considerazioni esegetiche rilevanti per la fattispecie di

causa.

Stante la surriferita natura dello *sharer*, che non è un dispositivo atto alla decodificazione del segnale criptato, ma invece un apparato volto a condividere tra più utenti il messaggio già decodificato bisogna anzitutto osservare che non è applicabile la disposizione di cui all'art. 171-ter lett. f), appunto perché questa punisce solo la detenzione commerciale, la vendita, l'installazione ecc. di dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso a un servizio criptato senza pagamento del canone dovuto.

Per la stessa ragione, indipendentemente dalle conclusioni cui è pervenuta la sentenza <S>, non è applicabile l'art. 171-octies, giacché questa norma punisce solo la produzione, la vendita, l'installazione e l'utilizzazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni televisive ad accesso condizionato, così come definito dalla stessa disposizione. Si ripete che lo *sharer* non è un dispositivo di decodificazione.

Si può peraltro aggiungere, incidentalmente, che lo *sharer* è pur sempre un dispositivo illecito ai sensi dell'art. 1 lett. g) del D. Lgs. 373/2000, in quanto concepito al fine di rendere possibile l'accesso a un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione dell'emittente che fornisce il servizio televisivo.

Per conseguenza, non c'è dubbio che anche la fabbricazione, distribuzione, vendita, noleggio, installazione ecc. a fini commerciali dello *sharer* è vietata come illecito amministrativo ai sensi degli artt. 4 e 6 dello stesso D. Lgs 373/2000, che appunto fanno riferimento - a differenza dell'art. 171-octies - ai predetti dispositivi illeciti.

6.1 - Ricorre invece l'applicabilità dell'art. 171-ter lett. f) *bis*, che peraltro è la norma correttamente contestata dal pubblico ministero a carico degli indagati e ritenuta dal g.i.p. che ha disposto il sequestro preventivo.

Invero questa norma, e solo questa norma, punisce chiunque, agendo per uso non personale e a fine di lucro, fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia ecc. attrezzature che abbiano lo scopo di eludere efficaci misure di protezione, quali sono i dispositivi atti a garantire l'accesso condizionato a servizi televisivi.

In concreto i *kit sharer* prodotti dalla società agrigentina gestita dagli indagati configurano quelle “attrezzature” idonee a eludere il sistema (composto dal *decoder* e dalla *smart card*) che la società SKY ITALIA predisponeva per consentire l'accesso condizionato alle sue trasmissioni televisive da parte dei soli utenti che avessero corrisposto il prezzo necessario. L'elusione fraudolenta del sistema di protezione, si attua appunto attraverso il dispositivo che consente di distribuire o condividere (*to share*) il segnale decodificato dall'utente abilitato a favore di altri utenti non abilitati.

6.2 - Questa ricostruzione esegetica della portata normativa dell'art. 171-*ter* lett. f) *bis* consente di escludere che per essa possa configurarsi un rapporto di specialità con la fattispecie amministrativa di cui agli art. 1 lett. g), 4 e 6 del D. Lgs. 15.11.2000 n. 373, tale da impedire l'applicabilità della norma penale in virtù dell'art. 9 legge 689/1991.

Infatti, la fattispecie penale, sanzionando la messa in circolazione per fini di lucro di meccanismi di elusione indiretta dei sistemi di protezione, assume questa volta carattere di specialità rispetto alla fattispecie amministrativa, che sanziona più in generale la messa in circolazione a fini commerciali di ogni meccanismo di violazione diretta o indiretta del sistema protetto, come per esempio quello attuato con la c.d. clonazione della *smart card*.

Anche la circostanza che la norma penale sia cronologicamente successiva a quella amministrativa, appare indice significativo della volontà del legislatore, che ha inteso introdurre per così dire una “specialità opposta” a quella configurata con la norma amministrativa, anche se in tal modo ha finito per sanzionare penalmente la violazione indiretta e solo amministrativamente la violazione diretta del sistema di protezione; il che però non è di per sé irragionevole, se si riconosce che rientra nella discrezionalità del legislatore ritenere più offensivo per l'interesse tutelato l'aggiramento fraudolento rispetto all'infrazione palese dei sistemi di accesso condizionato congeniati dal soggetto televisivo emittente, e se si considera che per integrare il reato il legislatore ha richiesto il fine di lucro, mentre per configurare l'illecito amministrativo è sufficiente il fine commerciale.

6.3 - Per altro verso non può essere accettata la tesi sostenuta dal difensore della SKY ITALIA, secondo cui il reato di cui all'art. 171-ter lett. f) bis concorre formalmente con quello punito dall'art. 171-octies.

Infatti: a) secondo la citata sentenza <S> l'applicabilità dell'art. 171-octies cede a fronte dell'applicazione della norma amministrativa di cui agli artt. 1, 4 e 6 D.Lgs. 373/2000; b) si tratta di fattispecie che prevedono condotte diverse con oggetti materiali differenti: l'art. 171-ter lett. f) bis incriminando la messa in circolazione di dispositivi diretti a eludere le misure protettive, l'art. 171-octies punendo la messa in circolazione di apparati di decodificazione; c) la direttiva 2001/29/CE, che ha avuto attuazione in Italia con il D. Lgs. 9.4.2003 n. 68, che ha appunto introdotto la lett. f) bis nell'art. 171-ter, si è limitata col "considerando" n. 20, a lasciare impregiudicate le disposizioni di precedenti direttive (91/250/CEE, 92/100/CEE, 93/83/CEE, 93/98/CEE e 96/9/CE), salvo quanto diversamente stabilito nella medesima direttiva, il che non significa che - come sostiene il difensore - sono fatte salve tutte le norme preesistenti e soprattutto tutte le norme sanzionatorie introdotte dal legislatore nazionale nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dalle direttive comunitarie.

7 - Per queste ragioni, così rettificata ex art. 619 c.p.p. la motivazione della ordinanza impugnata, il ricorso deve essere respinto.

Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

AUTORITÀ: TRIBUNALE DI MILANO

DATA: 23/11/2003

IMPUTAZIONE: Art. 171-ter L.d.A.

MASSIMA: *Pirateria dei supporti audiovisivi — Assenza del contrassegno SIAE - Flagranza di reato – Confisca e distruzione della merce sequestrata – Applicazione delle circostanze attenuanti.*

MOTIVI DELLA DECISIONE: (*Omissis*) Ritiene il giudice che la prevenuta debba essere condannata: piena prova della sua responsabilità si ricava dagli atti di polizia giudiziaria, i quali (si consideri in particolare il contenuto descrittivo-accertativo della c.n.r. e dei verbali di atti non ripetibili), fanno testo dell'intervenuta sorpresa in flagrante possesso (ad evidenza finalizzato alla vendita) di prodotti che per le loro caratteristiche intrinseche (l'assenza del contrassegno SIAE *in primis*) e per le modalità stesse del possesso comprovano la sussistenza, in capo all'imputata, tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo delle fattispecie in contestazione.

Fra i reati va riconosciuta, per la contiguità cronologica e l'evidente unicità del disegno criminoso, continuazione.

Il delitto sub b) va assunto, per il modesto valore della res, nel disposto del capoverso della norma violata.

Conseguentemente, valutati tutti i criteri direttivi dettati dagli artt. 133-133 *bis* c.p., pena congrua stimasi quella di seguito determinata: p.b. per il più grave reato sub b) mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. a mesi 9 ed euro 300.

La condanna alle spese consegue per legge, come pure la confisca e distruzione di quanto in sequestro, e la condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno, che la natura ed entità del pregiudizio arrecato induce a quantificare come da dispositivo, ed al ristoro delle spese di causa, pure in dispositivo quantificate.

L'assenza di precedenti penali giustifica la sospensione condizionale della pena.

Considerata natura e consistenza del danno da reato, non si ritiene di accogliere alcuna delle ulteriori richieste dalla parte civile avanzate.

AUTORITÀ: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DATA: 18/05/2004 N. 23221

MASSIMA: *Sfruttamento di programmi televisivi a pagamento - Contratto ad uso privato - Diffusione in pubblico di trasmissioni televisive a pagamento destinate ad uso priva-*

to costituisce reato - Uso di scheda elettronica (smart - card), che consenta la ricezione dei programmi televisivi a pagamento in un locale nel quale il pubblico accede a pagamento - Configurabilità del reato di cui all'art. 171 - ter lett. e) della L. 22/4/1941 n. 633.

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, precisa che, quando il contratto posto in essere con l'emittente dei programmi televisivi a pagamento preveda l'uso strettamente personale e familiare di tale strumento, è vietata qualunque utilizzazione a fini commerciali del medesimo.

SVOLGIMENTO IN FATTO E IN DIRITTO: Con ordinanza del 4/12/2003 il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del proposto riesame da parte di <L.A.> (indagato del reato di cui all'art. 171 *ter*, lett. e) L. 22/4/1941 n. 633 ... perché quale gestore di pizzeria, in assenza di accordo con il legittimo distributore..., diffondeva tra gli avventori... un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni televisive), revocava il decreto di convalida del sequestro del decoder (...), disponendo la restituzione all'avente diritto.

Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brindisi, che eccepiva la violazione di legge.

Deduceva come la diffusione, a fini commerciali, di trasmissioni criptate in relazione alle quali l'accordo con il gestore fosse solo di tipo domestico, integrasse sempre il reato contestato.

FATTO E DIRITTO: Va premesso, in punto di fatto, che la Polizia Postale di Brindisi, nel corso di un controllo eseguito presso la pizzeria di <T> constava la presenza di un televisore che trasmetteva una partita di calcio mandata in onda dall'emittente SKY; che gli investigatori accertavano, altresì, che la *smart card* inserita nel decoder connesso al predetto apparecchio televisivo era abbinata ad un contratto ad esclusivo uso domestico stipulato dal gestore della pizzeria, certo <L.A.>; che, rilevato come la diffusione dei programmi trasmessi da SKY era stata estesa dall'ambito familiare... a quello (ben più vasto e più oneroso) della clientela di quell'esercizio, provvedevano a sottoporre a sequestro sia

il decoder che la *smart card*, sequestro ritualmente convalidato dal PM.

Avverso l'ordinanza (4/12/2003) del Tribunale di Brindisi, che non ritenendo astrattamente configurabile il reato di cui all'art. 171 - *ter*, lett. e) L. 633/1941, aveva disposto la restituzione all'indagato di quanto in sequestro, proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Osservava come la diffusione a fini commerciali di trasmissioni criptate, in relazione alle quali l'accordo con il gestore fosse stato di tipo domestico, avesse sempre integrato, in forza di una giurisprudenza consolidata, il reato contestato di cui sopra.

Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brindisi per il prosieguo.

È vero che la materia della diffusione non autorizzata di trasmissioni criptate è stata più volte sottoposta ad interventi normativi non omogenei, la cui successione nel tempo ha ingenerato non pochi problemi esegetici (... l'art. 14 della L. 18/8/2000 n. 248 ha sostituito l'art. 171 - *ter* L. 22/4/1941 n. 633 con quello attualmente in vigore, il quale prevede al comma 1° lett. e) l'ipotesi contravvenzionale per la quale si procede; come gli artt. 4 e 6 D.L.vo 15/11/2000 n. 373 abbiano introdotto sanzioni amministrative in relazione all'uso improprio di strumenti atti a rendere possibile l'accesso a servizi criptati senza l'autorizzazione del fornitore del servizio, e come l'art. 1 della L. 7/2/2003 n. 22 abbia aggiunto all'art. 6, co. 1° del D.L.vo 373/2000 un periodo finale in cui si prevede espressamente che alle condotte precedentemente sanzionate solo in via amministrativa fossero aggiunte le sanzioni penali e altre misure accessorie...); ma è anche vero che la Suprema Corte ha sentenziato che, in tema di tutela del diritto d'autore, l'uso di una scheda elettronica (*smart card*) che consente la ricezione dei programmi televisivi a pagamento in un locale dove, appunto, la gente accede a pagamento, configura il reato di cui all'art. 171 - *ter* della L. 22/4/1941 n. 633: quando il contratto posto in essere con la società di trasmissione dei programmi preveda l'uso stretta-

mente personale e familiare di tale strumento, con l'implicata esclusione di una qualunque utilizzazione a fini commerciali (Cass. Pen. Sez. III, 23/9/02 n. 31579, <M>).

Peraltro, i beni originariamente sequestrati conservano, al fine di provare condotte che rivestono ad ogni effetto rilievo penale, il loro vincolo di pertinenzialità rispetto ai fini per cui si procede. (*Omissis*).

BIANCA